

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Collegio Arbitrale**

composto dai Signori:

Avv. Dario Rigacci

Presidente

Ing. Antonio Aiello

Arbitro

Avv. Renzo Grassi

Arbitro

costituitosi in data 8 luglio 2010, riunito in conferenza personale presso la sede del Collegio Arbitrale stesso il giorno 6 febbraio 2012 in Firenze, via de' Rondinelli 2, ha pronunciato il seguente

**LODO ARBITRALE**

nella controversia insorta tra:

L'Impresa Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c., con sede in Reggello (FI), via G. Verdi 2 Località San Clemente, in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig.ra Barbara Aglietti e Rodolfo Aglietti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrizia Pagano del Foro di Grosseto e prof. Duccio Maria Traina del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Grosseto, via Garibaldi 18

e

il Comune di Laterina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.5.2010, dall'Avv. Luca Capecchi presso il cui studio in Firenze, Via Bonifacio Lupi, n. 20 elegge domicilio

in ordine

alla esecuzione del contratto di appalto

in ordine alla esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 8 giugno 2006 rep. 543 per la realizzazione dei lavori relativi al primo stralcio della ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo.

sulla base

dell'art. 16 del contratto di appalto secondo cui *“tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31 bis della legge 109/1994, saranno deferite ad apposito collegio, costituito presso la camera arbitrale, ai sensi degli articoli 150 e 151 del DPR 554/1999”* e 19 del capitolato secondo cui *“ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del suddetto comma 1 dell'art. 31 bis della legge 109/94, e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato di natura rituale il cui giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici, il tutto ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 109/94 e dall'art. 150 del regolamento di cui al DPR 554/1999”*.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contratto di appalto in oggetto, la cui esecuzione ha originato la presente controversia, riguarda la ristrutturazione della c.d. Sala Polivalente del Comune di Laterina.

La ristrutturazione in questione è stata frazionata in due lotti asseritamente autonomi e funzionali che hanno dato luogo alla sottoscrizione di due distinti contratti di appalto pur con la medesima impresa appaltatrice; il primo lotto ha avuto ad oggetto, in linea di massima, le opere di demolizione e la realizzazione delle opere “a grezzo”, mentre il secondo ha avuto ad oggetto le opere di finitura.

La controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda soltanto il primo stralcio di lavori; peraltro anche le lavorazioni del secondo lotto hanno originato un contenzioso per la cui risoluzione è stata attivata una distinta procedura arbitrale già conclusasi con lodo arbitrale.

Entrambi gli appalti sono stati aggiudicati con procedura di evidenza pubblica alla Impresa Aglietti Roberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c. (di seguito anche Impresa Aglietti); il primo stralcio per un importo di euro 245.800,48, di cui euro 12.632,36 di oneri per la sicurezza, con un ribasso del 15,65% sul prezzo di gara, ed il secondo stralcio per un importo di euro 273.668,27, di cui euro 14.424,53 di oneri per la sicurezza, con un ribasso del 17,87%.

In particolare, l’aggiudicazione definitiva è stata disposta con le determine n. 265, per il primo stralcio, e n. 266 per il secondo stralcio, entrambe assunte in data 5.6.2006.

In data 8.6.2006, le parti hanno stipulato due contratti di appalto, con numero di rep. 543 per il primo stralcio e n. 544 per il secondo stralcio.

Riguardo al primo stralcio, il termine di ultimazione dei lavori era fissato in 240 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, mentre per le opere di cui al secondo stralcio il termine era di 365 giorni.

In corso di esecuzione, la Direzione Lavori ha predisposto unica perizia di variante, riguardante l’intervento complessivo (e quindi concernente entrambi i contratti) approvata con determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 77 del 1.3.2008, concordando con l’Impresa nuovi prezzi.

Il relativo contratto aggiuntivo è stato quindi sottoscritto in data 4 marzo 2008 rep. n. 564 e prevedeva opere complessive, ripartite tra primo e secondo stralcio, per un importo di euro 153.790,08, di cui euro 12.632,36 di oneri per la sicurezza.

In particolare, tale importo è risultato afferente, per circa Euro 140.000, al I Stralcio e per i restanti Euro 10.000 al II Stralcio.

All’art. 5 del predetto contratto, le parti precisavano che *“la sottoscrizione del presente atto non modifica la data di consegna dell’opera che rimane inalterata rispetto*

*ai contratti precedenti, ovvero data la consegna del II stralcio avvenuta il 7.12.2007, in ottemperanza del contratto, la data di consegna sarà il 7.12.2008”.*

Niente è stato espressamente previsto circa la fine dei lavori del primo stralcio.

Risulta peraltro in atti documentazione che attesta la richiesta e la concessione di una proroga relativa ad entrambi i lotti; le parti tuttavia hanno fornito una diversa qualificazione della stessa ritenendo, il Comune, che si trattasse di una mera proroga dei finanziamenti, mentre l’Impresa (e la D.L.) ha ritenuto che la stessa fosse riferibile anche ai lavori di entrambi i lotti, ritenendo, di conseguenza, che il termine ultimo di consegna dei lavori venisse a scadere al 31 dicembre 2008.

Infatti, con nota del 12 settembre 2008, il Comune di Laterina ha comunicato all’Impresa e alla DL che in data 5 aprile 2008 era stata inviata alla Regione Toscana richiesta di proroga dei termini per l’esecuzione dei lavori, la quale con provvedimento del 28 giugno 2008 ha prorogato i termini per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2008.

Nella nota prot. n. 6209 del 12 settembre 2008 (doc. n. 8 di parte attrice), si legge che:

*“premesse che:*

- In data 4 marzo 2008 è stato stipulato atto aggiuntivo al contratto rep. 543 e 544 del 8.6.2006 e verbale di concordamento nuovi prezzi tra Comune di Laterina e la ditta Aglietti Alberto snc di Rodolfo Aglietti in quanto sopraggiunta necessità di eseguire lavori diversi da quelli previsti in progetto;*
- il contratto di cui sopra all’art. 5 riporta “pur considerando le nuove opere in variante, la data di consegna sarà il 7.12.2008”;*
- in data 5.4.2008 prot. n. 2421 è stata inviata alla regione Toscana richiesta di proroga dei termini per l’esecuzione dei lavori;*
- in data 28.6.2008 ns prot. 4676 i termini di cui sopra sono stati prorogati fino al 31.12.2008, dichiarando tale data il termine entro il quale devono essere completati interventi e pagamenti relativi all’opera.*

*Quanto sopra premesso sono a richiedere in qualità di responsabile del procedimento lo stato di avanzamento attuale dei lavori e la previsione di chiusura degli stessi”.*

All’art. 7 del C.S.A. (doc. 16 del fascicolo di parte convenuta) viene specificato che la consegna dei lavori sarebbe dovuta avvenire *“entro e non oltre 45 gg. dalla data di stipula del contratto previa comunicazione di convocazione della Direzione Lavori”*, e che l’Appaltatore avrebbe dovuto dare inizio ai lavori *“immediatamente in maniera continuativa non oltre 15 giorni dal verbale di consegna”* (la data per l’inizio dei lavori sarebbe dunque dovuta cadere entro il 7.08.2006).

L’Impresa Aglietti, ancorché in assenza del verbale di consegna lavori (ed in assenza della nomina del D.L. avvenuta successivamente all’inizio dei lavori), ha

comunque intrapreso alcune lavorazioni afferenti al primo stralcio (una delle questioni dibattute attiene tuttavia al quando possono dirsi iniziati i lavori) .

Dalla documentazione in atti, così come ricostruiti anche dal CTU Ing. Chiostrini, possono evincersi i seguenti avvenimenti.

Dal 24.10.2006 al 31.12.2006 si è avuta la esecuzione delle lavorazioni comprese nella lista di economie n. 1 (predisposizione del cantiere ed opere propedeutiche all'esecuzione delle lavorazioni appaltate).

Si può dunque ritenere che i lavori siano iniziati, quantomeno a far data dal 24.10.2006, pur in assenza di una data certa.

Soltanto in data 16.11.2006, a lavori iniziati, si è provveduto alla nomina del D.L. Arch. Claudio Orlandi.

In data 31.03.2007 vi è stata la emissione del certificato di pagamento n. 1 per lo S.A.L. n. 1 – I stralcio, per € 112.335,29 (al lordo dell'I.V.A. – lavori eseguiti per € 94.083,18); la relativa fattura (doc. 22 del fascicolo di parte convenuta) è del 28.05.2007.

Dal 1.06.2007 al 27.06.2007 sono state effettuate le lavorazioni comprese nella lista di economie n. 2; dal 28.06.2007 al 8.11.2007 quelle comprese nella lista di economie n. 3.

In data 8.10.2007 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 relativo allo S.A.L. n. 2 – I stralcio, per € 113.145,73 (al lordo dell'I.V.A. – lavori eseguiti per complessivi € 188.845,08 – doc. 39 del fascicolo di parte convenuta); nella determinazione del Comune (doc. 22 del fascicolo di parte convenuta) viene segnalato che “*necessitano approfondimenti contabili prima dell'emissione del 3° S.A.L. ...*”; la relativa fattura è emessa in pari data (doc. 22).

In data 1.02.2008 è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 riferito allo S.A.L. n. 3 (lavori per totali € 384.729,24 – doc. 40 del fascicolo di parte convenuta)

Dal certificato di ultimazione lavori redatto dalla DL in data 8.07.2009, si evince inoltre che in data 18.12.2008 si è avuto “*il completamento dei lavori al grezzo di ricostruzione del nuovo ingresso su Piazza del SS. Crocifisso ... 1° Stralcio Funzionale*” (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta); nel conto finale del I Stralcio (emesso circa 8 mesi più tardi) viene poi precisato che i lavori relativi al I stralcio si sono conclusi in pari data con “*giorni 13 ... impiegati in meno*” (si veda il conto finale di cui al doc. 9).

In data 14.03.2009 è stato nominato il Collaudatore Ing. Stefano Fanfani (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta) il quale ha poi formulato in data 28.07.2009 la propria relazione riservata (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta).

In data 5.08.2009 è stato predisposto il Conto Finale del I Stralcio (pag. 19 del doc. 17 e doc. 9 del fascicolo di parte convenuta), sottoposto alla firma dell'Impresa in data 25.11.2009 (come risulta dai doc. 9 e 10 di parte convenuta).

Si anticipa che la posizione della DL rispetto al termine entro il quale l'Impresa avrebbe dovuto concludere i lavori (per il DL, il 31.12.2008, assumendo il contratto prorogato fino a tale data) differisce da quella assunta dal Collaudatore che, sulla base dei documenti di appalto, ha anticipato il suddetto termine al 20.3.2007, sottoponendo, pertanto, l'Impresa appaltatrice all'applicazione delle penali per il ritardo.

Si evidenzia poi che in sede di conto finale (doc. n. 9), trasmesso al RUP unitamente alla relativa relazione prevista dall'art. 173 del Regolamento, la D.L. ha operato delle detrazioni di notevole consistenza giustificate sulla base di asseriti errori nella di contabilizzazione dei lavori.

Detti errori, come emerge dalla relazione, avrebbe riguardato:

- la contabilizzazione in economia di alcune lavorazioni previste dagli articoli di capitolato e quindi contabilizzate anche nei tre SAL emessi durante i lavori;
- la contabilizzazione autonoma di lavorazioni che, in quanto comprese nelle voci di prezzo previste nel capitolato, erano state anch'esse oggetto di contabilizzazione nei precedenti SAL.

In forza di dette correzioni, è emerso che, a fronte di un importo netto di lavori eseguiti pari ad euro 311.920,26, il Comune aveva corrisposto all'Impresa a titolo di acconto, con i tre SAL emessi durante l'esecuzione dei lavori, complessivi euro 384.729,24, con la conseguenza che dallo stato finale emergeva un credito complessivo della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per euro 72.808,98.

L'impresa Aglietti, che durante l'intera esecuzione dei lavori del I stralcio non aveva mai iscritto alcuna riserva, ha contestato il conto finale ivi iscrivendo riserve per un totale di euro 320.309,77 (**doc. n. 10**).

Rispetto a dette riserve, la DL ha tempestivamente controdedotto rilevandone la tardività, inammissibilità e/o infondatezza (**doc. n. 11**).

Tutta la documentazione relativa all'appalto è stata poi trasmessa dal RUP al Collaudatore che ha redatto, in data 7.1.2010, il relativo certificato di collaudo (**doc. 12**) e la relativa relazione ex art. 195 del Regolamento (**doc. n. 13**)

Il collaudatore ha confermato la posizione della DL riguardo alle detrazioni operate in sede di conto finale, ritenendo inammissibili e/o infondate le riserve dell'appaltatore.

La posizione del Collaudatore è risultata, viceversa, divergere da quella della DL per quanto concerne l'applicazione delle penali; difatti mentre la DL non le aveva conteggiate sul presupposto che la ditta avesse tempestivamente concluso i lavori (addirittura in anticipo), il Collaudatore, ritenendo che i lavori dovessero terminare entro il 20.3.2007, ha conteggiato 638 giorni di ritardo con una penale che, ricondotta entro l'importo massimo di legge corrispondente al 10% del valore dell'appalto, è stata stimata in euro 38.862,91.

Il certificato di collaudo è stato inviato all'Impresa appaltatrice per la relativa accettazione.

L'impresa ha contestato detto certificato di collaudo, iscrivendo sullo stesso, in data 1.02.2010, oltre alle riserve riportate in calce allo stato finale, anche ulteriori 15 riserve.

Le riserve iscritte possono essere così riassunte:

- Riserve da n. 1 a n. 19, relative a lavorazioni contabilizzate nei precedenti SAL;
- Riserva n. 20, con la quale l'Impresa contesta la legittimità e la fondatezza delle detrazioni effettuate dalla DL sul conto finale;
- Riserva n. 21, con la quale l'Impresa chiede di calcolarsi gli interessi di mora sulle somme a suo credito risultanti dal conto finale;
- Riserva n. 22 relativa agli interessi per il ritardo nel pagamento dei SAL;
- Riserva n. 23 inerente la richiesta dell'Impresa di risarcimento danno per asserito ritardo nelle operazioni di collaudo.

Complessivamente l'Impresa Aglietti ha iscritto riserve per Euro 394.406,47, oltre, rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con propria relazione il Collaudatore ha puntualmente controdedotto rispetto a tutte le riserve avanzate dall'appaltatore rilevandone la palese tardività, inammissibilità e/o infondatezza.

Nel certificato trasmesso al RUP, pertanto, il Collaudatore ha confermato il credito dell'amministrazione committente di euro 111.671,89.

Il Comune, con propria delibera di Giunta, ha approvato il predetto certificato di collaudo, rigettando quindi le domande dell'Impresa connesse alle riserve iscritte sul conto finale e sul certificato di collaudo.

La predetta delibera, unitamente alla richiesta di pagamento della somma risultante a credito dal certificato di collaudo, è stata comunicata all'Impresa Aglietti in data 29.3.2010.

L'Impresa, dunque, con l'assistenza del Prof. Avv. Duccio Maria Traina del Foro di Firenze e dell'Avv. Patrizia Pagano del Foro di Grosseto, ha notificato, in data 19 maggio 2010, domanda di arbitrato, contestualmente nominando il proprio arbitro nella persona dell'Ing. Antonio Aiello ed invitando il Comune a procedere ad analoga nomina nei termini di legge.

Nella suddetta domanda di arbitrato, in particolare, l'Impresa ha formulato le seguenti conclusioni:

*“Voglia, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, dichiarare fondate le domande di cui alle riserve iscritte dalla Impresa negli atti contabili, riprodotte nel conto finale, nonché di quelle esposte in calce al certificato di collaudo, e per l'effetto condannare il Comune di Laterina al pagamento delle somme per i titoli e gli importi di*

*in narrativa a favore dell'istante e così per la complessiva somma di euro 394.406,47 o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia ed equo da liquidare, a seguito dell'istruttoria della causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione alle somme riconosciute a titolo di danno, di maggior onere e di equo compenso, con gli interessi legali e di mora, stabiliti per legge, per le somme riconosciute dovute a titolo di corrispettivo, riaccrediti nuovi prezzi e compensi revisionali; si chiede inoltre gli interessi ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., nonché dell'applicazione dell'art. 1283 cod. civ. sulle somme dovute per interessi, oltre la revisione dei prezzi calcolati sulla base del prezziario delle OO.PP., il risarcimento del danno patito per l'impossibilità di vedere accresciuta la propria qualificazione SOA per il ritardo nel rilascio delle debite documentazione necessaria”.*

Quanto alla esposizione delle specifiche riserve formulate dall'Impresa si rinvia a quanto successivamente verrà dettagliatamente illustrato essendo ciò oggetto di specifiche valutazioni.

In data 27 maggio 2010, il Comune ha quindi notificato all'Impresa, con l'assistenza dell'Avv. Luca Capecci, la memoria di costituzione recante la nomina, quale proprio arbitro, dell'Avv. Renzo Grassi.

Con la suddetta memoria, il Comune ha chiesto:

*“che l'Ecc.mo Collegio Arbitrale rigetti “in toto” le richieste avanzate dalla impresa Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c. con la domanda di arbitrato, accertando la palese inammissibilità, intempestività, tardività e infondatezza delle riserve iscritte sul conto finale e sul certificato di collaudo, e, anche in via riconvenzionale, deferisce allo stesso Collegio Arbitrale i seguenti quesiti*

**Quesito n. 1**

*Accerti il Collegio Arbitrale la correttezza delle detrazioni operate da parte della Direzione Lavori in sede di conto finale e confermate dal Collaudatore nel certificato di Collaudo e nella relativa relazione allegata, e per l'effetto condanni l'Impresa Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c. al pagamento a favore del Comune di Laterina della somma di euro 72.808,98, ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, aumentata degli interessi, anche ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., e rivalutazione monetaria*

**Quesito n. 2**

*Accerti il Collegio Arbitrale l'inadempimento della impresa Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c. rispetto all'obbligo di consegna delle opere nel rispetto del termine contrattuale, essendo detto ritardo imputabile esclusivamente alla impresa appaltatrice.*

**Quesito n. 3**

*Conseguentemente, in accoglimento del predetto quesito n. 2, il Collegio Arbitrale condanni l'impresa Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c., in persona del legale*

*rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del Comune di Laterina della penale nell'importo di euro 38.862,91, derivante dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 10 del contratto di appalto e 8 del capitolato Speciale, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.*

**Quesito n. 4**

*Condanni, altresì, il Collegio Arbitrale l'impresa Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, degli onorari dei signori Arbitri e delle spese legali e di lite”.*

Le parti sono quindi addivenute a condividere la nomina dell'Avv. Dario Rigacci, del Foro di Firenze, quale Presidente del costituendo Collegio Arbitrale, il quale ha accettato la nomina in occasione della costituzione del Collegio medesimo che è dunque avvenuta nelle persone del Presidente Avv. Dario Rigacci, dell'Ing. Antonio Aiello e dell'Avv. Renzo Grassi in data 8 luglio 2010, come da relativo verbale.

Con contestuale ordinanza n. 1 del 8 luglio 2010, il Collegio ha stabilito la propria sede presso lo studio del Presidente in Firenze, via De' Rondinelli 2 ed ha nominato, quale Segretario, l'Avv. Eloisa Germinara.

Sempre con la medesima ordinanza, il Collegio, fissata l'udienza del 19.10.2010 per l'ulteriore trattazione del procedimento e per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ha assegnato alle parti i seguenti termini per le successive attività:

-15.09.2010 per il deposito di memorie difensive contenenti anche la precisazione dei quesiti e la formulazione delle istanze istruttorie e per il deposito di documenti;

-5.10.2010 per il deposito di memorie difensive di replica alle domande ed alle argomentazioni avversarie, per la formulazione di controquesiti e istanze istruttorie, nonché per produzioni documentali a controprova.

Con la prima memoria autorizzata, l'Impresa Aglietti, circa l'applicazione delle penali da parte del Comune di Laterina (in ragione dell'asserito ritardo nella conclusione dei lavori), ha sostenuto quanto segue:

*“Il Comune di Laterina riconosce espressamente che la posizione della DL rispetto al termine di ultimazione di conclusione dei lavori differisce da quella assunta dal Collaudatore che, sulla base dei documenti di appalto, anticipa la scadenza dell'appalto al 20.03.2007, sottoponendo, pertanto, l'impresa appaltatrice in sede di collaudo all'applicazione delle penali per il ritardo. Riportandosi a quanto già ampiamente dedotto sulla possibilità del collaudatore di applicare le penali in sede di collaudo contraddicendo la legge in materia di penali, preme in questa sede evidenziare ulteriormente la singolarità delle affermazione del collaudatore, fatte proprie supinamente dall'amministrazione. Anzitutto all'Impresa non risulta di aver comunicato la fine lavori solo il 5.7.2009. Si invita controparte a verificare la circostanza e a correggere l'affermazione. In secondo luogo la tesi dell'Amministrazione è smentita dal*

*tenore letterale dell'atto aggiuntivo (v. punto 5), in cui si fissa al 7.12.2008 il termine finale per la consegna dell'opera (poi prorogato dalla stessa Amministrazione con nota anche all'impresa del 12.9.2008, prot. 6209: doc. 8). In terzo luogo lo stesso Comune riferisce espressamente che "con riferimento sull'intervento nella sua complessità, la Direzione Lavori ha predisposto una perizia di variante, approvata con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 77 del 1.03.2008, concordando con l'impresa i nuovi prezzi. Il relativo contratto venne sottoscritto in data 4 marzo 2008 rep. 564 e prevedeva opere complessive, ripartite tra primo e secondo stralcio, per un importo di euro 153.790,08..." Conseguentemente, secondo la tesi del collaudatore, fatta propria dall'amministrazione, i lavori di cui al primo lotto (si presuppone quindi anche quelli di cui alla perizia di variante, per un importo di euro 142.828,66) dovevano essere ultimati, per termine contrattuale, entro il 20.03.2007, anche se la perizia di variante, che, per stessa ammissione di controparte, riguarda entrambi i lotti, è stata approvata in data 01.03.2008 e dopo sottoscritta in data 4 marzo 2008. E' di tutta evidenza che vi è una palese incongruenza nelle affermazioni del collaudatore. D'altra parte, la stessa stazione appaltante ha introdotto la novità del diverso termine di ultimazione dei lavori, tralasciando tutti quelli atti emessi in sedimentazione rilasciata dalla D.L. e contravvenendo alle previsioni di appalto che confermano la correttezza (almeno in questo caso) del termine di ultimazione dei lavori indicato dalla D.L. e quindi la mancanza dei presupposti per l'applicazione di penali in capo all'impresa. Infatti, l'inesattezza dell'affermazione dell'amministrazione emerge anche da un atto della stessa stazione appaltante e precisamente dalla nota prot. 6209 del 12 settembre 2008 a firma del responsabile del procedimento Arch. Patrizia Belardini ( Doc. 8 a seguire elencazione in atti) relativa ai lavori di ristrutturazione della sala polivalente sia del primo sia del secondo lotto. Nella suddetta comunicazione inviata alla direzione dei lavori ed all'impresa esecutrice, nonché al Sindaco del Comune di Laterina, il Responsabile del Procedimento precisava che "in data 05.04.2008 prot. 2421, era stata inviata alla regione Toscana richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori; in data 28.06.2008 ns. prot. 4676 i termini di cui sopra erano stati prorogati fino al 31.12.2008, dichiarando tale data il termine entro il quale devono essere completati interventi e pagamenti relativi all'opera". D'altra parte, con ulteriore nota del 29 novembre 2008, riportata nel verbale di sospensione di cui al secondo lotto, la D.L. evidenziava la necessità di provvedere ad una ulteriore proroga dell'esecuzione dei lavori, evidenziando che "i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte in quanto le problematiche che hanno determinato la richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori non sono ad oggi risolte"(doc. 9). D'altra parte, nel certificato di regolare esecuzione – seppur singolare in quanto emesso contestualmente al collaudo – la D.L. smentisce chiaramente l'argomentazione del collaudatore, riconoscendo che i termini di cui all'atto aggiuntivo riguardano tanto il*

*primo quanto il secondo lotto. Infatti, la D.L. specifica che “a seguito della perizia di variante suppletiva, in data 04.03.2008 rep. 564 è stato stipulato l’atto integrativo del contratto n. 543 (contratto del primo lotto), ... per un importo di euro 142.828,66 riferiti al I stralcio ed euro 10.961,41 riferiti al II stralcio ... .... con consegna dei lavori fissata per il giorno 07.12.2008”. La stessa D.L. precisa poi che “in data 05.04.2008 prot. 2421 è stata inviata alla regione Toscana la richiesta di proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori. In data 28.06.2008 con prot. 4676 sono stati prorogati i tempi di consegna fino al 31.12.2008. In data 12.09.2008 con prot. 6209 è stato comunicato al D.L. e all’impresa appaltatrice la proroga dei tempi di consegna dei lavori al 31.12.2008.”. Infine, la D.L. riconosce che “alla data del 18.12.2008 (redazione delle misure relative al terzo sal del II stralcio funzionale è stato accertato il completamento dei lavori al grezzo di ricostruzione del nuovo ingresso su Piazza del SS. Crocifisso (opera prevista nel I stralcio funzionale). L’ultimazione dei lavori è quindi ufficialmente avvenuta il giorno 18.12.2008, come è stato accertato con certificato redatto in data 08.07.2009, nel contraddittorio fra la d.l. e l’impresa Aglietti, così da rendere superflua ogni ulteriore comunicazione in merito all’ultimazione dei lavori. Inoltre, nella singola nota integrativa allegata al certificato di ultimazione dei lavori del I° stralcio funzionale (si veda doc.6), la D.L ricostruisce la tempistica dei lavori del I Lotto, dal cui esame appare evidente l’insostenibilità delle tesi del collaudatore. Così la d.l. precisa:*

- “a) il lavori inerenti il I° stralcio funzionale per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo sono stati appaltati all’impresa Aglietti Alberto s.n.c. con contratto stipulato in data 08.06.2006 rep. 543 registrato a Montevarchi il 19.06.2006 con consegna dei lavori in 240 giorni a decorrere dal verbale di consegna dei lavori;*
- b) ai sensi dell’art. 129 del Reg. Gen. App. la consegna dei lavori doveva avvenire entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto di appalto e quindi entro il 03.08.2006*
- c) in data 24.10.2006 sono iniziati i lavori come risulta dalle liste delle economie n.1 allegate alla contabilità del I Stralcio Funzionale;*
- d) in data 16.11.2006, Determinazione del Dirigente n. 441 mi è stato conferito l’incarico di Direttore dei lavori per le opere di ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo*
- e) in data 02.05.2007 prot. 3031 Codesta amministrazione ha acquistato il nulla osta della Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Arezzo per la cantierabilità dell’opera in oggetto*
- f) in data 03.05.2007 è stato comunicato l’inizio dei lavori alla Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio di Arezzo e a Codesta Amministrazione*
- g) in data 04.03.2008 rep. 564 è stato stipulato un Atto aggiuntivo al contratto 543 del 08.06.2006 con consegna dei lavori fissato per il giorno 07.12.2008;*
- h) in data 05.04.2008 prot. 2421 è stato comunicato al DL e all’impresa appaltatrice la proroga dei termini di consegna dei lavori al 31.12.2008;*

*k) alla data del 18.12.2008 (redazione del libretto delle misure relativo al 3 sal del II Stralcio Funzionale) è stato accertato il completamento dei lavori al grezzo di ricostruzione del nuovo ingresso su Piazza del SS. Crocifisso (opera prevista nel I° Stralcio Funzionale).*

*La ricostruzione dei fatti operata dalla D.L. e la documentazione prodotta (v. in particolare doc. 8) smentiscono chiaramente l'ipotesi ricostruita dal collaudatore confermando che l'opera è stata eseguita nei termini assegnati. Del resto, si deve ricordare che lo stesso collaudatore ammette espressamente che non è stato sottoscritto alcun verbale di consegna, il quale, invero, non è mai stato predisposto al pari di tutti gli altri documenti obbligatori come per esempio il giornale dei lavori (c'è solo il verbale di ultimazione dei lavori). In assenza del prescritto verbale di consegna, lo stesso Ing. Fanfani si vede costretto a fare una ricostruzione presuntiva palesemente arbitraria dei fatti, che viene totalmente smentita dall'effettiva documentazione in atti. Ed ancora. Se, come ipotizza il collaudatore, la data di ultimazione dei lavori era fissata per il 20 marzo 2007, per quale motivo l'amministrazione comunale, il Rup non hanno provveduto ad inoltrare una comunicazione, un ordine di servizio o ad avviare, come ci si aspetterebbe nel caso di un ritardo di ben 638, la procedura per la risoluzione del contratto in danno dell'impresa Aglietti?*

*Per quanto sopra, si deve concludere che la data indicata dall'ing. Fanfani come scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori al 20.03.2007 è del tutto apodittica e pindarica, pertanto nessun ritardo può essere imputato all'impresa che ha concluso i lavori in tempo utile. Dovrà quindi essere respinta la richiesta di applicazioni di penali avanzata dall'impresa”.*

Quanto, poi, alle detrazioni operate dalla DL sul conto finale, l'Impresa ha affermato che:

*“gli eventuali errori commessi dalla D.L. debbono essere documentati, e comunque non possono costituire per l'amministrazione un esonero di responsabilità nei confronti dell'impresa. Tantomeno possono essere ovviati mediante una detrazione arbitraria, immotivata e operata, peraltro, soltanto in sede di collaudo, tanto più considerato che per molte delle lavorazioni effettuate non è possibile a lavori ultimati compiere le misurazioni che invece la D.L. ha eseguito in contraddittorio con l'impresa in occasione dei vari SAL. In proposito, senza entrare nel merito delle singole detrazioni (del resto oggetto della riserva n. 20), si evidenzia che la giurisprudenza di settore riconosce pacificamente che “il direttore dei lavori costituisce un organo straordinario della p.a. che, pertanto, compie atti ad essa direttamente imputabili, non assumendo dirette responsabilità nei confronti dell'appaltatore, che rimangono, invece, in capo all'amministrazione (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n.1326/2000). Il direttore dei lavori, una volta investito dell'incarico, è tenuto a*

*controllare che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte, nonché a redigere in modo completo e, nei tempi previsti, la contabilità dei lavori con la conseguenza che, quando si omettono queste verifiche per trascuratezza, approssimazione etc, il d.l. deve rispondere all'amministrazione, dal punto di vista patrimoniale, della cattiva realizzazione dell'opera pubblica e del danno economico arrecato alla stessa. In particolare, relativamente alla predisposizione degli atti contabili ed, in specifico, degli stati di avanzamento, dai quali sarebbero originati gli errori che hanno determinato le detrazioni, preme sottolineare ulteriormente quanto segue. L'art. 168 del Regolamento n.554/1999 stabilisce che, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, lo stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Nel caso di appalti a misura, il direttore dei lavori deve annotare nel SAL, se del caso riprendendole dal registro di contabilità, la quantità effettiva delle opere eseguite ed il relativo prezzo, che va così a determinare la somma dovuta all'appaltatore. Il direttore dei lavori, sottoscrivendo lo stato d'avanzamento lavori, non solo attesta fatti avvenuti alla sua presenza, ma certifica il compimento di un'attività e la realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo. Tanto è vero che la falsa attestazione, in uno stato d'avanzamento lavori integra, secondo la giurisprudenza, il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il direttore dei lavori è responsabile quindi nei confronti dell'amministrazione nei casi di:*

- errata contabilizzazione dei lavori eseguiti, con aggravio di spese per la stazione appaltante;*
- redazione di stati di avanzamento di un'opera senza rilevarne le gravi deficienze sotto il profilo della carenza qualitativa e quantitativa dei materiali impiegati rispetto al progetto ed alle obbligazioni contrattuali; - ritardo nella redazione degli stati d'avanzamento dei lavori con il conseguente ritardo nell'emissione dei relativi certificati di pagamento.*
- incuria e negligenza nell'esecuzione del compito di vigilanza sulla realizzazione delle opere, contabilizzate in conformità con quelle previste in contratto ma non realmente eseguite. In tali casi, il direttore dei lavori risponde del danno arrecato alla stazione appaltante determinato dalla sua negligenza o comunque dall'assenza idonea professionalità.*

*Pertanto, dovrà essere il direttore dei lavori a risarcire l'amministrazione dei costi aggiuntivi sostenuti per il pagamento delle opere contabilizzate in maniera erranea, mentre l'amministrazione non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'impresa, tanto più operando arbitrarie detrazioni nel conto finale”.*

L'Impresa poi con la suddetta prima memoria ha affrontato per la prima volta la questione della legittimità della nomina del collaudatore (unico per entrambi i lotti), affermando che:

*“Il Comune di Laterina sostiene che al nomina di un unico collaudatore per entrambi i lotti è legittima, in quanto “il progetto era di fatto unico – avevamo un unico computo metrico ed un unico progetto - poi suddiviso in due stralci solo per esigenze connesse al finanziamento”. Sennonché è pacifico, in atti, che siano stati pubblicati due bandi di gara (doc.10,11), siano state espletate due procedure ad evidenza pubblica, che presuppongono due progetti, due computo metrici in forza dei quali le imprese partecipanti possono formulare la loro offerta, due aggiudicazioni distinte, che, soltanto per mera coincidenza, sono state effettuate nei confronti del medesimo soggetto, due contratti. Anche la perizia di variante per quanto erroneamente unica fa riferimento ai due lotti distinti tanto da ripartire le nuove lavorazioni previste in “euro 142.828,66 riferiti al I stralcio ed euro 10.961,41 riferiti al II stralcio”. Conseguentemente, trova applicazione l'ipotesi di inconciliabilità di cui all'art. 188, comma 12, del Regolamento n. 554/9, con la conseguente illegittimità della nomina del collaudatore e delle operazioni di collaudo, che dovranno essere ripetute, riconoscendo all'impresa i maggiori costi sostenuti per il ritardo nella loro esecuzione”.*

Quanto alla fondatezza delle riserve iscritte, l'Impresa, con la prima memoria, si è limitata a ribadire quanto già sostenuto in sede di domanda di arbitrato, mentre, in merito alla loro ammissibilità ha contestato *“l'affermazione del collaudatore sull'inammissibilità delle riserve, in quanto tardive poiché non formulate nel primo verbale di visita di collaudo in corso d'opera alla data del 09.04.2009. In particolare, il collaudatore afferma che le riserve “sono tardive, dal momento che si riferiscono a circostanze antecedenti la data delle prime visite di collaudo e dunque potevano essere annotate nel verbale di detta prima visita di collaudo oppure sui citati verbali o anche, in subordine, potevano essere trasmessi per lettera .....”.* Il collaudatore sembra dimenticare che, quando in data 9 aprile 2009, si svolgeva la prima visita, lui stesso chiedeva alla direzione dei lavori ed all'impresa esecutrice chiarimenti in merito ad alcuni aspetti contabili dell'appalto. A seguito delle richieste avanzate dallo stesso collaudatore, l'impresa, pur contestando la legittimità del nomina di un collaudatore in corso d'opera a lavori ultimati, provvedeva ad esplicitare le proprie ragioni e quantificare l'ammontare degli importi dovuti per l'esecuzione dell'opera, derivanti anche dall'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione e, per essa, dal direttore dei lavori. L'impresa evidenziava allo stesso collaudatore lo stato di “limbo” in cui si trovava il primo lotto e provvedeva a quantificare riserve, pur riservandosi la debita e corretta quantificazione nel debito atto contabile successivo previsto per legge, quale lo stato finale che l'impresa attendeva (si veda la comunicazione del 18.04.2010 inoltrata all'ing. Fanfani ed al RUP allegata alle

*riserve iscritte in sede di collaudo). Dopo che l'impresa veniva invitata alla firma del conto finale, la stessa provvedeva diligentemente a riportare le suddette riserve, che venivano integrate con le riserve relative a fatti nuovi emersi dal conto finale e da altri intervenuti dopo la chiusura del registro di contabilità (si veda quelle attinenti al ritardo nella redazione dello stato finale ed al collaudo). Il collaudatore tralascia tali passaggi e rigetta le riserve, in quanto tardive per la motivazione sopra esposta. Inoltre, il collaudatore si limita a far proprie le controdeduzioni della D.L. in merito all'infondatezza delle riserve senza aggiungere alcunché, anzi ammettendo espressamente che "le riserve iscritte dall'impresa non sono più osservabili". Ammette inoltre lo stesso ingegnere che la mancanza di documenti obbligatori per legge, quale il giornale dei lavori, che doveva essere redatto dalla Direzione dei lavori, non consente al collaudatore di avere una chiara ed esaustiva sequenza delle fasi lavorative, che debba essere necessariamente dedotta dai documenti contabili presenti e dalla relazione finale della D.L. Ora se l'assenza dei documenti contabili obbligatori per legge preclude una chiara ed esaustiva sequenza delle fasi lavorative, come si può sostenere la tardità delle riserve? In proposito si deve ricordare nuovamente anche la mancanza dei registri di contabilità debitamente sottoscritti dall'impresa, che non può consentire all'ing. Fanfani di affermare che le riserve sono state apposte tardivamente. Infine, relativamente alle controdeduzioni della D.L. poste alla base del rigetto in sede di collaudo, preme ulteriormente sottolineare che il conto finale viene sottoscritto in data 25.11.2009, mentre le controdeduzione della D.L. sono datate 17.12.2009. In proposito si ricorda che qualora la stazione appaltante abbia omesso di contestare, nel rispetto dei termini previsti, la mancata tempestiva iscrizione delle riserve formulate dall'appaltatore e di eccepirne così la decadenza, si vede precluso successivamente il diritto di eccepirne la decadenza, attesa la natura di diritto patrimoniale disponibile dell'amministrazione. Nel caso in cui tale omissione sia imputabile alla d.l., sarà quest'ultima a dover nuovamente risarcire il danno prodotto, per la sua negligenza in capo all'amministrazione. D'altra parte, lo stesso collaudatore, che, in sede di collaudo, si limita a richiamare pedissequamente le controdeduzioni della D.L., se ne discosta poi in sede di relazione alle riserve dell'impresa formulate proprio in sede di collaudo, arrivando a riconoscere la responsabilità della D.L. e conseguentemente dell'amministrazione, proprio per un delle riserve più "sostanziose" ovvero il ritardo nell'ultimazione del collaudo. In tal senso, l'ing. Fanfani precisa di concordare con l'impresa che "il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, redatto in data 8 luglio 2009, ed è vero che la direzione dei lavori dichiara nel certificato di ultimazione che questi siano terminati in data 18 dicembre 2008, ma è anche vero che il RUP abbia dato comunicazione allo scrivente collaudatore solo in data 11 dicembre 2009". Conseguentemente, contraddicendo a quanto affermato in sede di collaudo, l'ing. Fanfani concorda con l'impresa sul ritardo nella ultimazione delle operazioni di collaudo.*

*Per quanto sopra esposto, l'impresa Aglietti impugna e contesta la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 13.03.2010, comunicata in data 24.03.2010 (doc.12), la quale si rappresenta ingiusta e lesiva dei suoi interessi e sul piano procedurale è totalmente illegittima non avendo l'Amministrazione dato ragione della motivazione di rigetto delle richieste avanzate dall'impresa, nelle riserve iscritte negli atti contabili, riprodotte nel conto finale, nonché di quelle esposte in calce al certificato di collaudo, ed insiste, previa espletamento delle istanze istruttorie, per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni".*

L'Impresa, quindi, nel ribadire i quesiti già introdotti con la domanda di arbitrato, ha altresì proposto al Collegio il seguente ulteriore quesito, indicato con il numero 2, avente ad oggetto l'accertamento della *"illegittimità delle operazioni di collaudo per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente disporre la ripetizione delle stesse con il riconoscimento all'Impresa dei maggiori costi sostenuti"*.

Con la prima memoria autorizzata, il Comune di Laterina ha a sua volta osservato quanto segue:

*"Come emerge dagli atti introduttivi, il presente arbitrato ha come oggetto:*

- le richieste economiche dell'Impresa Aglietti connesse alle riserve iscritte per la prima volta sul conto finale;*
- le richieste del Comune di Laterina alla stessa Impresa relative (i) alla restituzione della maggiori somme percepite rispetto ai lavori effettivamente eseguiti e (ii) al pagamento delle penali nella misura massima di legge.*

*Il certificato di ultimazione dei lavori (**doc. n. 8**), come rilevato da controparte, detto certificato non è stato predisposto in contraddittorio con l'Impresa; ferma l'anomalia, non si ritiene che tale circostanza abbia penalizzato l'appaltatore. La presenza dell'Impresa, infatti, è funzionale a garantire a quest'ultima la possibilità di interloquire con la DL nell'ipotesi in cui quest'ultima non ritenesse l'intervento concluso e imponesse dello prescrizioni per l'ultimazione dello stesso. Nella fattispecie in esame la D.L. ha riconosciuto non soltanto l'opera completata, ma, assumendo una posizione non condivisa dalla stazione appaltante e dal collaudatore, ha ritenuto che l'intervento, concluso il 18.12.2008, sia stato terminato prima della scadenza del termine contrattuale indicato nel 31.12.2008. In considerazione del contenuto del certificato, pertanto, non si ritiene che la mancata convocazione dell'Impresa da parte della DL, ferma l'anomalia, abbia pregiudicato le ragioni dell'Aglietti. Dopo il certificato di ultimazione dei lavori, la D.L. ha compilato il conto finale (**doc. n. 9**), riscontrando che le somme liquidate all'Impresa da parte del Comune, pari ad euro 384.729,24, risultavano superiori rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, che ammontavano ad euro 311.920,26, con la conseguenza di un credito per la stazione appaltante di euro 72.808,98.*

*Come emerge dalla disamina del conto finale (pag. 15 e seguenti), le ragioni di detto credito sono da ricercare nel fatto che nel corso dell'appalto:*

- (i) sono state contabilizzate autonomamente lavorazioni che, in quanto comprese nelle voci di spesa di capitolato, erano state oggetto di contabilizzazione nei precedenti SAL;*
- (ii) sono state contabilizzate in economia lavorazioni previste nelle voci di spesa di capitolato e quindi già contabilizzate nei precedenti SAL”.*

Il Comune passa dunque ad illustrare le rettifiche operate dalla DL:

*“Motivazione sub. (i): rettifiche operate a seguito della errata autonoma contabilizzazione di lavorazioni comprese in voci di spesa previste dal capitolato.*

*n. 61 - Ponteggi*

*Nel SAL n. 2 - n. 1 e nel SAL n. 3 - n. 1, sono stati contabilizzati autonomamente rispettivamente mq. 1634 e mq. 94 di ponteggi, per un totale di mq. 1728, ricorrendo alla voce di capitolato 01.001.*

*Tale contabilizzazione non è corretta in quanto detti ponteggi erano compresi nelle seguenti voci di spesa:*

- 03.001 (demolizione tetto) contabilizzata nel SAL 2 – n. 4;*
  - 03.004 (demolizione solaio galleria, compreso il disancoraggio delle strutture dalle murature e la demolizione degli intonaci), contabilizzata nel SAL 2 – n. 7,*
- per le quali era precisato che nel prezzo era “compresso e compensato” anche il costo dei “ponteggi”.*

*Per effetto di detta rettifica è stato detratto dalla contabilizzazione del SAL 2 - n. 1 e SAL 3 - n. 1, l'importo di euro 27.658,88, ottenuto moltiplicando le maggiori quantità di ponteggi contabilizzate autonomamente (mq 1.728,58) per il prezzo unitario offerto di cui alla voce 01.001 (euro 16,00).*

*n. 62 - Demolizione solai.*

*Nel SAL 1 - n. 5 sono stati contabilizzati autonomamente mq. 249,51 per la demolizione della soletta del solaio (mq 190,40) e del palco (mq 59,11) utilizzando la voce di capitolato 03.004.*

*Anche detta lavorazione era prevista nelle voci di spesa 03.003 (smontaggio palco e gradonate galleria) e 03.014 (demolizione di sottofondo), contabilizzate nel SAL 1 al n. 4 e 14, per le quali era precisato che nel prezzo era compresa “la demolizione della struttura portante la suddetta pavimentazione” e la “demolizione del sottofondo [...] di spessore fino a 10 cm”.*

*Per effetto di detta rettifica è stato detratto dalla contabilizzazione del SAL 1 - n. 5 l'importo di euro 6.487,26, ottenuti moltiplicando le maggiori quantità contabilizzate autonomamente (mq 249,51) per il prezzo unitario offerto per la voce di capitolato 03.004 (euro 26,00).*

*n. 63 e 64 - Demolizione pavimenti e sottofondo piano primo.*

*Nel SAL 1 n. 12 e n. 13 sono stati contabilizzati autonomamente mq. 49,44 relativi alla demolizione del pavimento del piano primo utilizzando sia la voce di capitolato 03.013, relativa alla demolizione dei pavimenti del piano terra, che la voce di capitolato 03.014 demolizione sottofondo; in sostanza, la medesima lavorazione è stata contabilizzata due volte ricorrendo a due voci di capitolato diverse.*

*Sulla base della disamina dei documenti di appalto, emerge che la predetta demolizione era stata correttamente contabilizzata, nello stesso SAL 1 n. 5, anche utilizzando la voce di capitolato n. 03.004, relativa alla demolizione dei pavimenti e del sottofondo del primo piano e, in generale, di tutti i solai superiori al piano terreno, nel SAL 1 n. 5.*

*Per effetto di detta rettifica è stata detratto dalla contabilizzazione del SAL 1:*

*- n. 12: l'importo di euro 494,40, ottenuto moltiplicando le maggiori quantità contabilizzate (mq 49,44) per il prezzo unitario offerto per la voce di capitolato 03.013 (euro 10,00);*

*- n. 13 l'importo di euro 392,52, ottenuti detraendo le maggiori quantità contabilizzate (mq. 49,44) per il prezzo unitario offerto per la voce di capitolato 03.014 (euro 8,00).*

*n. 65 - Smontaggio architravi.*

*Nel SAL 1 - n. 19 è stato contabilizzato autonomamente lo smontaggio di 28 architravi delle porte interne su parete oggetto di demolizione utilizzando la voce di capitolato 03.020, quando invece detta lavorazione era compresa nella voce di capitolato 03.007 relativa alla demolizione parziale o totale di murature esistenti, correttamente contabilizzata nel SAL 1 n. 8.*

*Per effetto di detta rettifica è stato detratto dalla contabilizzazione del SAL 1 – n. 9 l'importo di euro 3.080,00, ottenuto moltiplicando le maggiori quantità contabilizzate autonomamente (28 architravi) per il prezzo unitario offerto per la voce di capitolato 03.007 (euro 110,00).*

*Motivazioni sub. (ii): rettifiche operate a seguito della errata liquidazione nelle liste delle economie di lavorazioni previste nel capitolato e contabilizzate nei SAL.*

*n. 66 - Lista economia n. 1 del 3.11.2006 (demolizione muretti)*

*Nella lista delle economie n. 1 è stata liquidata dalla committenza, per la somma di euro 936,00, la demolizione dei muretti a mattoni situati tra il pavimento in legno della galleria e il solaio della gradonata.*

*Tale importo è stato correttamente detratto dalla D.L. poiché detta lavorazione era da intendersi compresa nella voce di capitolato 03.004 contabilizzata nel SAL 1 – n. 5 e nel SAL 2 – n. 7, relativa alla demolizione del solaio della galleria, che compensava ogni onere necessario per “dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte”, compresa quindi la demolizione dei predetti muretti.*

*n. 67 - Lista economia n. 3 del 28-29.6.2007 e 2.7.2007 (montaggio ponteggi)*

*Nella lista delle economie n. 3 è stato liquidato dalla committenza, per la somma di euro 3.197,70, il montaggio di ponteggi.*

*Tale importo è stato correttamente detratto dalla D.L. poiché detta lavorazione era da intendersi compresa nella voce di capitolato 01.001 e correttamente contabilizzata in sede di SAL 1 – n. 1.*

*n. 68 - Lista economia n. 3 del 29-30-31.10.2007 (intonacatura)*

*Nella lista delle economie n. 3 è stata liquidata dalla committenza, per la somma di euro 2.345,85, l'intonacatura della sottogronda lato destro del fabbricato.*

*Trattandosi di una lavorazione compresa nel II° stralcio (voce di capitolato sec. 01.001 – doc. n. 2), la medesima deve essere detratta dalla contabilità del I° stralcio, per evitare che il medesimo intervento sia pagato per due volte.*

*n. 69 e 70 - Lista economia n. 3 del 5-6-7.11.2007 (muratura a mattoni pieni)*

*Nella lista delle economie n. 3 è stata liquidata dalla committenza, per la somma di euro 4.921,55, la muratura a mattoni pieni sopra cordolo.*

*La DL, accertato che tale lavorazione era ricompresa nella voce di capitolato 04.001 “Muratura di mattoni pieni e semipieni” e che la stessa non era stata in precedenza contabilizzata, ha detratto l'importo di euro 4.921,55 previsto nella lista in economia, riconoscendo all'Impresa l'importo di euro 1.260,60, ottenuto moltiplicando la quantità realizzata (mc. 5.73) per il prezzo unitario offerto con riferimento alla voce di capitolato 04.001 (euro 220,00).*

*n. 71, 72 e 73 - Lista economia n. 4 del 29.6.2007 e 2-3-4-5-9-11-12-16.7.2007 (realizzazione cordolo e montaggio capriate)*

*Nella lista delle economie n. 4 è stata liquidata dalla committenza, per la somma di euro 15.560,84, la costruzione del cordolo e il montaggio delle capriate, fino alla seconda.*

*A seguito di una attenta verifica, la DL ha concluso per la detrazione della suddetta liquidazione, riconoscendo all'Impresa i seguenti importi:*

*a) per la realizzazione del cordolo, intervento previsto a seguito della variante ma non contabilizzato (voce di capitolato NP n. 7 I stralcio – doc. n. 5): euro 1.570,80 (mc 4,20 X euro 374,00);*

*b) montaggio capriate (in economia): euro 993,28 (come da conteggio riportato nel libretto delle misure allegato al conto finale) per un totale di euro 2.564,08.*

*Per quanto concerne, invece, le lavorazioni relative alla realizzazione del cordolo Diwidag e alla posa in opera della barra Diwidag, comprese nell'importo liquidato nella lista delle economie n. 4, devono essere detratte dalla contabilità del I° stralcio essendo comprese in quella del II° stralcio (NP 8 II stralcio e NP 7 II stralcio – doc. n. 5), al fine di evitare che il medesimo intervento sia pagato per due volte.*

*n. 74, 75 e 76 - Lista economia n. 4 del 4-5-6.9.2007 (demolizione cordolo e smontaggio capriate)*

*Nella lista delle economie n. 4 è stata liquidata dalla committenza, per la somma di euro 4.742,39, la demolizione del cordolo e il montaggio delle capriate, fino alla seconda.*

*Anche in questo caso, la DL ha ritenuto di detrarre la suddetta liquidazione, riconoscendo all'Impresa i seguenti importi:*

*a) per la demolizione del cordolo, intervento previsto a seguito della variante ma non contabilizzato (voce di capitolato NP n. 3 I stralcio – doc. n. 5): euro 3.894,00 (mc 6,60 X euro 590,00);*

*b) smontaggio capriate (in economia): euro 993,28 (come da conteggio riportato nel libretto delle misure allegato al conto finale) per un totale di euro 4.487,28.*

*n. 77 - Lista economia n. 4 del 8-11-12.9.2007 (tetto lamellare)*

*Nella lista delle economie n. 4 è stata liquidata dalla committenza, per la somma di euro 3.928,29, la ricostruzione del tetto in lamellare.*

*Tale importo è stato detratto dalla DL in quanto contabilizzato nel SAL n. 3 del I° stralcio.*

*n. 78 e 79 - Lista economia n. 2 del 25-26-27.6.2007 e n. 3 del 6.7.2007 (puntellatura travi tetto)*

*Nelle liste delle economie n. 2 e n. 3 è stata liquidata dalla committenza, per la somma rispettivamente di euro 4.950,73 e 1.038,97, la puntellatura della trave del tetto.*

*Tali importi sono stati detratti dalla DL in quanto contabilizzati nella voce di capitolato 03.001 (SAL 2 - n. 4) relativa alla “demolizione completa del tetto”, la quale, comprendendo ogni onere “necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte”, copre anche le spese per la puntellatura resasi necessaria in fase di demolizione.*

*n. 80 - Lista economia n. 3 del 3.11.2007 (lucernario)*

*Nella lista delle economie n. 3 è stata liquidata dalla committenza, per la somma di euro 514,95, la realizzazione del lucernario del tetto.*

*Tale importo è stato detratto dalla DL in quanto contabilizzato nel SAL n. 1 del II° stralcio n. 9, con la voce di capitolato NP n. 3 del II stralcio (doc. n. 5) che comprendeva “la fornitura e posa in opera di botola di accesso alla copertura [...] apribile con apposita maniglia in ferro, grembialina esterna, completa di guarnizioni, vetro a normativa di legge, sigillatura con silicone resistente ed opere murarie, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte”.*

*Oltre alle predette rettifiche, la DL ha riconosciuto all’impresa un maggior corrispettivo per lavori effettivamente eseguiti ed ha eliminato una voce di capitolato erroneamente liquidata due volte nel medesimo SAL.*

*n. 81, 82 e 83 - Riconoscimento maggior importi all’Impresa*

*Il maggior importo riconosciuto all’Impresa, riguarda le lavorazioni relative al completamento a grezzo del nuovo ingresso su Piazza del Crocifisso, per il quale l’Impresa aveva impropriamente avanzato riserva nel registro di contabilità del II stralcio.*

*La somma riconosciuta è stata ottenuta utilizzando le seguenti voci di spesa ed i relativi prezzi offerti dall'Impresa:*

*06.005 Esecuzione di nuove murature: mq. 22,10 X euro 110,00 = euro 2.431,00;*

*06.002 Esecuzione copertura scannafosso: mq. 35,40 X 32,00 = euro 1.132,80;*

*04.001 Muratura due teste: mc. 3,45 X 220,00 = euro 759,00*

*per un totale di euro 4.322,80.*

*n. 84 - Duplicazione di contabilizzazione*

*Infine, la DL ha accertato un errore nella contabilizzazione della lavorazione di cui alla voce di capitolato 04.001, liquidata due volte nel SAL n. 3 al n. 42 e 47; per ovviare a tale errore è stato detratto l'importo di euro 1.097,80.*

*Per effetto di dette rettifiche risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad euro 311.920,26 con la conseguenza che, tenuto conto di pagamenti eseguiti dal Comune per complessivi euro 384.729,24, emerge un credito della stazione appaltante di euro 72.808,98.*

*Per completezza, si rileva che anche il Collaudatore, in sede di Certificato di Collaudo (doc. n. 12), ha fatto proprie le correzioni apportate dalla DL nel conto finale, riconoscendo in tal modo l'assoluta corrispondenza tra contabilità rettificata e lavori effettivamente eseguiti”.*

Il Comune di Laterina ha ribadito, poi, la inammissibilità e, comunque, la infondatezza delle riserve iscritte dall'Impresa Aglietti sullo stato finale, ed in relazione alle riserve da n. 1 a n. 19 ha ricordato che:

*“In tema di riserve sul conto finale, l'art. 174, comma secondo, Regolamento prevede che “l'appaltatore, all'atto della firma (del conto finale, n.d.r.), non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori”. In forza di tale previsione, in dottrina si è affermato che costituisce criterio fondamentale in materia di riserve quello per cui “le domande o riserve dell'appaltatore non possono essere presentate per la prima volta al momento della sottoscrizione del conto finale”, fermo restando “il principio stabilito dall'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi anni, secondo cui debbono ritenersi ammesse nel conto finale riserve che ineriscano a fatti venuti in evidenza dopo la chiusura del registro di contabilità” (AA.VV., “Il Regolamento della Legge sui Lavori Pubblici”, Milano, 2000, pag. 526). Per quanto sopra, sul presupposto pacifico e provato documentalmente che l'Impresa Aglietti non ha mai iscritto riserve nel corso dell'appalto, si deve ritenere che le riserve al conto finale contraddistinte dal n. 1 al n. 19, sono tardive e quindi inammissibili in quanto riferite a lavorazioni contabilizzate in precedenza. Al riguardo la DL ha precisato nelle proprie controdeduzioni che tali riserve “risultano inammissibili in quanto tardive poiché riferite a lavorazioni di demolizione, scavo e consolidamento effettuate dal 24.10.2006 al 31.12.2007 periodo durante il quale*

sono stati emessi e regolarmente pagati il SAL n. 1 (dal 24.10.2006 al 30.4.2007), il SAL n. 2 (dal 1.5.2007 al 27.6.2007) e il SAL n. 3 (dal 28.6.2007 al 31.12.2007)”; nessun dubbio, pertanto, sul fatto che si tratti di contestazioni relative a fatti noti prima della chiusura del registro di contabilità e quindi tardive in quanto riportate per la prima volta soltanto sul conto finale.

Un ulteriore profilo di inammissibilità di tutte le domande è da ricercare nella assoluta indeterminatezza e genericità delle stesse; ne consegue, sulla base di quanto disposto dall'art. 31, comma 3, D.M. 145/2000 secondo il quale “le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano”, che le richieste di cui alle riserve da n. 1 a n. 19 sono da ritenersi inammissibili.

Per chiarezza e al solo fine di evitare possibili confusioni, si precisa che le predette riserve riportate sul conto finale sono state iscritte dall'Impresa, per ragioni assolutamente incomprensibili, anche sul registro di contabilità del II° stralcio.

In riferimento a dette riserve, la difesa dell'Aglietti, riconoscendo espressamente che si trattava di contestazioni relative a lavorazioni del primo stralcio, non ha avanzato nel primo arbitrato alcuna richiesta.

Una disamina delle singole riserve iscritte, unitamente alle controdeduzioni della DL, consentirà, tramite l'individuazione del momento in cui la lavorazione oggetto di riserva è stata realizzata e contabilizzata, di meglio evidenziare la tardività e la palese infondatezza di dette contestazioni.

*Riserva n. 1 e 2: sbalzo in elementi di ponteggio a tubo e giunto*

La DL ha correttamente rilevato che il montaggio dei ponteggi costituisce una lavorazione compresa nelle seguenti voci di spesa:

- 01.001: fornitura e posa in opera ponteggi, contabilizzata SAL 1 – n. 1;
- 03.001: demolizione tetto, contabilizzata SAL 2 – n. 4;
- 03.004: demolizione solaio galleria e piano terra, contabilizzata nel SAL 1 – n. 5 e nel SAL 2 – n. 7.

Sono da ritenere del tutto irrilevanti, inoltre, le eventuali particolari caratteristiche di montaggio a seguito della ubicazione del fabbricato, tenuto conto che al momento dell'offerta l'Impresa, non solo era edotta della tipologia di immobile, ma era consapevole di dover proporre dei prezzi che garantissero l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.

**Riserva n. 3:** Scarifica a martello demolitore e finitura manuale - **Riserva n. 4:** Demolizione parziale di vecchie murature - **Riserva n. 5:** Raschiatura a ferro e bruschinatura a spazzola d'acciaio per pulitura delle vecchie connettiture su pareti

Dette riserve sono relative a lavorazione comprese nella voce di capitolato 03.011 “demolizione di intonaci” correttamente contabilizzata nel SAL 1 – n. 11, che

comprendeva “demolizioni di intonaci interni e [...] quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte”.

**Riserva n. 6:** demolizione di massetto in cls - **Riserva n. 7:** demolizione di caldana in cls

Si tratta di lavorazioni comprese nelle seguenti voci di spesa:

- 03.004: demolizione solaio galleria e piano terra, contabilizzata nel SAL 1 – n. 5 e nel SAL 2 – n. 7;
- 03.013: demolizione pavimenti graniglia, contabilizzata nel SAL 1 – 12 e SAL 2 – n. 14.
- 03.014: demolizione di sottofondo, contabilizzata nel SAL 1 – n. 13 e SAL 2 n. 15.

**Riserva n. 8:** sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata

Sono lavorazioni ricomprese nelle seguenti voci di spesa:

- NP1: scavo eseguito all’interno, contabilizzato nel SAL 3 – n. 26;
- NP2: demolizione di strutture in conglomerato cementizio non armato, contabilizzata nel SAL 3 – n. 29;
- NP3: demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, contabilizzata nel SAL 3 – n. 30.

**Riserva n. 9:** scarrettamento – **Riserva n. 10** trasporto con autocarro – **Riserva n. 11** sovrapprezzo trasporto autocarro – **Riserva n. 12** smaltimento a discarica

Tutte le lavorazioni indicate nelle predette riserve sono comprese nella voce di capitolato NP1 in cui, oltre allo scavo eseguito all’interno di vani, era compreso “lo scarrettamento, cernita, carico su autocarro, trasporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta alle pubbliche discariche per una distanza anche oltre i sette Km”; le lavorazioni di cui al NP1 Sono state contabilizzate nel SAL 3 – n. 26.

**Riserva n. 13:** consolidamento di muratura con metodo cuci e scuci

Si tratta di lavorazioni comprese nelle seguenti voci di spesa:

- 04.001: muratura di mattoni pieni, contabilizzata nel SAL 3 n. 21;
- 06.004: esecuzione di sottofondazione, contabilizzata nel SAL 1 – n. 20;
- 06.006: esecuzione di chiusura di vani esistenti mediante muratura, contabilizzata nel SAL 1 – n. 22, SAL 2 - n. 25 e SAL 3 n. 24.

**Riserva n. 14:** Demolizione di strutture in cls armato

Costituisce una lavorazione compresa nella voce di capitolato NP3 “demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato”, contabilizzata nel SAL 3 – n. 30.

**Riserva n. 15:** Scavo a sezione obbligata e ristretta

Tale lavorazione è riconducibile alla voce di capitolato NP2 “Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio NON armato, di qualsiasi tipo e sezione poste entro terra e fuori terra a qualsiasi piano, altezza o profondità; eseguita a mano o con l’ausilio di martello demolito re meccanico, con sollevamento a piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; compreso: calo, sollevamento e movimentazione a spalla, approntamento di opere

provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento della struttura stessa, ponteggi, ponti di servizio, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma; compreso anche cernita, scarrettamento, carico su autocarro, trasporto alle pubbliche discariche (distanza oltre 40 km), smaltimento ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte”, contabilizzata nel SAL 3 – n. 29.

**Riserva n. 16:** Esecuzione di sottofondazione in mattoni

Tale lavorazione è stata contabilizzata nella voce di capitolato 06.004 “Esecuzione di sottofondazione eseguita con muratura in mattoni semipieni portanti tipo doppio UNI murati con malta cementizia, comprensiva delle opere necessarie per la forzatura contro le strutture esistenti. Nella voce è compensata la posa in opera di connettori metallici per l'ancoraggio del successiva realizzazione dell'incamiciatura in c.a. Dove Prevista” e contabilizzata nel SAL 1 – n. 20.

**Riserva n. 17:** Consolidamento di muratura con il metodo cucì e scuci

Tale lavorazione è compresa e contabilizzata nella lista delle economie allegate al SAL 1 del II° Stralcio funzionale (Ripresa paramenti in pietra – lista del 28/03/2008 + lista 29/03/2008) (doc. n. 25)

**Riserva n. 18:** Esecuzione di spillature metalliche

Tale lavorazione è stata correttamente contabilizzata nella voce di capitolato 06.007 nel SAL 2 – n. 26 e nel SAL 3 – n. 25.

**Riserva n. 19:** adozione di particolari accorgimenti al fine di ridurre le emissioni acustiche

La richiesta appare palesemente tardiva, trattandosi di interventi connessi alla sistemazione del cantiere e quindi eseguiti all'inizio dei lavori.

Fermo quanto sopra, la richiesta di maggiori somme per ridurre le emissioni acustiche, è palesemente infondata alla luce del contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (doc. n. 26 - nel prosieguo anche solo “PSC”).

IL PSC, infatti, tra i rischi presenti nell'area di cantiere indicati all'art. 6, riporta anche la “trasmissione di rumore”; ciò significa che le spese per ridurre la rumorosità del cantiere erano già ricomprese negli oneri per la sicurezza previsti nel PSC e quindi rientravano nella stima complessiva dei lavori.

Da quanto sopra si ricava:

a) che gli oneri per la sicurezza indicati nel bando di gara erano congrui rispetto agli interventi connessi alla rumorosità del cantiere;

b) che il riferimento di controparte all'art. 13.2 del PSC, relativo agli “oneri per la sicurezza non riscontrati a priori nella stima dei lavori” è del tutto infondata in quanto gli oneri relativi alla emissioni acustiche erano stati considerati ai fini della stima dei lavori.

Per completezza, inoltre, si precisa che l'Impresa, tenuto conto che il cantiere era installato in un centro abitato, ha ottenuto una autorizzazione in deroga dal Comune per

*il superamento dei limiti di rumorosità, che ha consentito alla ditta di non adottare alcun accorgimento ulteriore rispetto a quello previsto nel PSC.*

*Tale autorizzazione, in linea con quanto disposto dalla legge 447/95, ha avuto il seguente iter:*

- l'Impresa Aglietti ha chiesto l'autorizzazione al Comune (doc. n. 27), allegando anche la relazione tecnica, in cui si prevedevano misure per il contenimento dei rumori in linea con le previsioni del PSC;*
- il Comune ha trasmesso la richiesta all'ASL per il relativo parere (doc. n. 28);*
- la ASL ha rilasciato il proprio parere favorevole, precisando che si dovevano seguire gli accorgimenti previsti nella relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione (doc. n. 29).*

*Da quanto sopra emerge come l'Impresa, a cui è stata riconosciuta la possibilità di eseguire le proprie lavorazioni in deroga ai limiti di rumorosità previsti per il centro storico, si è limitata a dare attuazione al PSC che già prevedeva gli oneri per ridurre l'impatto acustico.*

*In considerazione di quanto sopra, la riserva apposta dalla Impresa Aglietti risulta non tempestiva, e comunque inammissibile e infondata.*

*Per tutto quanto sopra, si insiste nel rilevare che le riserve dalla n. 1 alla n. 19 iscritte dall'Impresa sul conto finale sono palesemente inammissibili in quanto tardive e comunque prive di fondamento”.*

Con riferimento alla riserva n. 20, con la quale l'Impresa ha contestato le rettifiche operate in sede di conto finale da parte della DL, poi confermate dal Collaudatore, il Comune di Laterina ha ribadito che:

*“Non corrisponde al vero, infatti, affermare che dette modifiche siano state giustificate dalla precedente contabilizzazione di opere in misura superiore a quanto effettivamente realizzato. Come prima esposto, le ragioni di tale rettifica sono da ricercare:*

- i) nella contabilizzazione in modo autonomo di lavorazioni che, in quanto comprese in altre voci di spesa di capitolato, erano state oggetto di contabilizzazione nei precedenti SAL; l'esempio tipico è quello dei ponteggi liquidati con la voce di capitolato 01.001, quando il costo del loro montaggio era compreso nelle voci di spesa 03.001 (demolizione tetto) e 03.004 (demolizione solaio galleria, compreso il disancoraggio delle strutture dalle murature e la demolizione degli intonaci), per le quali era precisato che nel prezzo era “compreso e compensato” anche il costo dei “ponteggi”.*
- ii) nella contabilizzazione in economia di lavorazioni previste nelle voci di spesa di capitolato e quindi già contabilizzate nei precedenti SAL.*

*Sulla base di quanto sopra, pertanto, appare evidente che la DL non ha modificato le quantità precedentemente misurate.*

*Ribadita la ratio che ha ispirato le rettifiche, si evidenziano le ragioni che rendono le eccezioni di controparte prive di fondamento.*

*Riguardo alla tesi per cui la DL non potrebbe rettificare la contabilità in sede di stato finale, la stessa contrasta con il principio giurisprudenziale secondo il quale sussiste la responsabilità a carico della D.L. “in relazione al danno erariale prodotto per avere [...] omesso di riscontrare la corrispondenza della contabilità al reale stato di esecuzione delle opere” (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Sardegna 26.6.2002, n. 2002). Tale pronuncia, infatti, sancisce un preciso obbligo giuridico della DL ad intervenire laddove ravveda problematiche contabili da cui potrebbero derivare esborsi non dovuti per la stazione appaltante e quindi un evidente danno erariale. Peraltro, ritenere che la DL non abbia detta facoltà è in contrasto della normativa di settore che, fino all’approvazione del certificato di collaudo, consente al RUP, ex art. 174 Regolamento, e al Collaudatore, ex art. 196 Regolamento, di controllare la contabilità ed intervenire in caso anomalie; escludere detta possibilità di controllo per la DL, soggetto responsabile della tenuta della contabilità, appare del tutto privo di pregio giuridico. Ne consegue, che anche l’affermazione per cui eventuali modifiche sulla contabilità competerebbero al solo Collaudatore non risulta fondata. Il Collaudatore, infatti, è chiamato a svolgere un ruolo di garanzia e di controllo, nel senso che deve accertare la corrispondenza tra le risultanza contabili e i lavori effettivamente svolti e, laddove detta corrispondenza non vi sia, rettificare il conto finale.*

*Nel caso di specie, al termine di un attento esame dei documenti di appalto, comprese quindi le contestazioni avanzate dall’Impresa rispetto alle correzioni apportate nel conto finale e alle relative controdeduzioni della D.L., il Collaudatore ha riconosciuto la correttezza e legittimità delle rettifiche operate dalla D.L..*

*Le conclusioni del certificato di collaudo, infatti, sono le seguenti:*

- lavorazioni effettive: euro 311.920,26;
- pagamenti eseguiti dal Comune all’Impresa: euro 384.729,24;
- credito del Comune, al netto delle penali su cui torneremo nel prosieguo: euro 72.808,98.

*Proprio la corrispondenza tra la contabilità, come rivista dalla DL, e lo stato di fatto delle opere, ha evitato al Collaudatore di dover intervenire, ex art. 196 Regolamento, con la rettifica del conto finale.*

*Nella vicenda in questione, inoltre, assume valore dirimente il fatto che la revisione della contabilità sia avvenuta garantendo il rispetto del contraddittorio con l’Impresa, sia in fase di esame del conto finale, ex art. 174 Regolamento, che in fase di esame del certificato di collaudo, ex art. 203 Regolamento.*

*Infine, sul presupposto che le rettifiche non fossero legittime, l'Impresa chiede di veder "confermato l'importo dei lavori contabilizzato al 3 SAL di euro 384.729,24, con conseguente riconoscimento in favore dell'Impresa di euro 72.808,98".*

*La domanda, per le ragioni che di seguito evidenzieremo, è priva di fondamento.*

*Infatti, chiedere che venga confermato l'importo contabilizzato nel SAL 3, già interamente liquidato dal Comune all'Impresa, infatti, significa:*

*i) ammettere che l'Impresa non ha svolto ulteriori lavorazioni tra il SAL n. 3 e il conto finale lavori;*

*ii) riconoscere che il Comune non deve corrispondere all'Impresa ulteriori importi rispetto a quelli già versati.*

*Appare evidente, pertanto, la contraddittorietà della domanda di controparte, che contiene al suo interno gli elementi per provarne l'assoluta infondatezza.*

*Per tutto quanto sopra, si insiste nel chiedere la condanna dell'Impresa alla restituzione a favore del Comune della somma di euro 72.808,98, corrispondente ai maggiori importi liquidati dalla stazione appaltante rispetto ai lavori eseguiti, fatte salve le penali per il ritardo nella conclusione dell'opera".*

*Ed ancora, con riguardo alla riserva n. 21, che:*

*"Con la riserva in questione l'Impresa richiede il pagamento degli interessi moratori sulle somme derivanti dal Conto Finale, a far data dal 1.3.2009, termine ultimo che l'Impresa individua per la redazione del conto finale.*

*La richiesta è priva di fondamento sotto diversi profili.*

*In primo luogo non appare corretta la data del 1.3.2009, a cui controparte arriva sul presupposto che i lavori sono stati conclusi il 18.12.2008 e che il Capitolato Speciale di appalto, all'art. 8, prevedeva che il conto finale dovesse essere emesso entro il primo trimestre dalla ultimazione dei lavori.*

*Fermo che i tre mesi andrebbero a scadere il 18.3 e non si comprende per quale motivo si anticipi la scadenza al 1.3, in ogni caso il ragionamento operato è viziato in origine.*

*Come correttamente rilevato dalla DL in sede di controdeduzioni, infatti, non si tiene conto che tutte le operazioni conseguenti alla conclusione dei lavori, costituite, nell'ordine, dalla emissione (i) del certificato di ultimazione dei lavori, (ii) del conto finale e (iii) del collaudo, trovano impulso iniziale in un atto dell'appaltatore, costituito, ex art. 172 Regolamento e art. 21, comma secondo, D.M. 145/2000, dalla comunicazione dell'Impresa di conclusione dell'intervento.*

*Tali norme prevedono:*

*- art. 172 Regolamento: "In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti*

*in contraddittorio con l'Impresa e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione”;*

*- art. 21 D.M. 145/2000: “L’ultimazione dei lavori [...] deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori”.*

*Nel caso di specie l'Impresa non ha mai adempiuto a tale onere, limitandosi, con nota del proprio legale in data 2.7.2009 (doc. n. 36), a chiedere la redazione dello stato finale senza aver precedentemente comunicato la fine lavori.*

*Ne consegue:*

*i) che l’indicazione da parte dell’Impresa del termine del 1.3.2009 per il rilascio del conto finale, e le consequenziali richieste, appaiono destituiti di ogni fondamento;*

*ii) che il certificato di ultimazione, emesso l’8.7.209 e trasmesso al Comune il 10.7.209, è stato rilasciato tempestivamente.*

*Pur ritenendo la predetta eccezione assorbente, si precisa come in ogni caso la domanda sia priva di pregio anche in considerazione del fatto che dal conto finale non risultano somme a credito per l’appaltatore.*

*Tale circostanza viene ammessa anche da controparte che, come evidenziato in precedenza, in sede di esplicitazione della riserva n. 20 ha sostenuto che la somma da contabilizzare in sede di stato finale dovesse coincidere con quella liquidata con il SAL 3; sulla base di detta richiesta, si ricava che anche l’Impresa riconosce che dal conto finale non dovevano emergere ulteriore somme da liquidare.*

*Anche per tale ragione, la riserva risulta priva di ogni fondamento”.*

Con riguardo alla riserva n. 22, concernente il pagamento degli interessi per il presunto ritardo nel pagamento dei SAL n. 1, 2 e 3, il Comune di Laterina ha precisato che:

*“La richiesta, in quanto sprovvista di ogni sostegno probatorio, è da ritenersi priva di fondamento.*

*In ogni caso si rileva:*

*(i) che l’amministrazione ha provveduto tempestivamente al pagamento dei SAL emessi dalla DL;*

*(ii) che l’Impresa, sia con comunicazione in data 27.11.2007 (doc. n. 30) aveva espressamente rinunciato agli accessori relativi ad eventuali ritardi nei pagamenti dei SAL da parte della stazione appaltante.*

*In considerazione di quanto sopra esposto, la richiesta risulta priva di fondamento”.*

Quanto poi alla Riserva n. 23 riguardante il presunto danno subito dall’Impresa a seguito del ritardo nelle operazioni di collaudo il Comune ha esposto quanto segue:

*“La tesi di controparte è quella per cui, tenuto conto della conclusione dei lavori in data 18.12.2008, il collaudo doveva intervenire nei successivi sei mesi, quindi entro il*

18.6.2009, con la conseguenza che il certificato di collaudo in data 7.1.2010 è stato emesso con 232 giorni di ritardo.

In forza di detto presunto ritardo, l'appaltatore quantifica il proprio danno in complessivi euro 248.917,53 così suddivisi:

- spese generali: euro 26.073,28;

- lesione dell'utile: euro 1.780,81;

- obbligo sorveglianza sul cantiere e mantenimento del medesimo:

i) noli e macchinari: euro 129.611,60;

ii) retribuzione operai: euro 90.032,00;

- ammortamento mezzi: euro 1.419,84.

La richiesta appare priva di ogni fondamento per le ragioni che di seguito illustreremo.

**a) Errata individuazione della decorrenza del termine di emissione del collaudo**

La ricostruzione di controparte parte dal presupposto errato per cui le operazioni di collaudo si sarebbero dovute concludere, tenuto conto della ultimazione dei lavori in data 18.12.2008, entro il 18.6.2009.

Come evidenziato in precedenza, viene trascurata la circostanza che le attività connesse alla ultimazione dei lavori, tra cui ovviamente vi rientra anche il collaudo, prendono avvio, ex artt. 172 Regolamento e 21, comma secondo, DM 145/2000, con la comunicazione per iscritto dell'appaltatore alla stazione appaltante della conclusione dell'intervento; solo dopo tale comunicazione la DL redige il certificato di ultimazione dei lavori ed è da tale data – quella del certificato di ultimazione dei lavori - che inizia a decorrere il termine di sei mesi per il collaudo.

La diversa interpretazione fornita dall'appaltatore, per cui il termine per il collaudo decorre dalla data di completamento dell'intervento a prescindere dal momento in cui è intervenuta la comunicazione di fine lavori dell'appaltatore, è priva di pregio.

In tal modo, infatti, si finirebbe per riconoscere un illegittimo beneficio ad un appaltatore che, ritardando volontariamente la comunicazione di fine lavori e quindi impedendo alla stazione appaltante di emettere il certificato di collaudo nei termini, si troverebbe nelle condizioni di potere avanzare richieste risarcitorie nei confronti della committenza.

Tenuto conto che il certificato di ultimazione è stato redatto l'8.7.2009 e trasmesso al Comune di Laterina il successivo 10.7.2009, il certificato di collaudo emesso il 7.1.2010 appare assolutamente tempestivo.

Ne consegue, che la richiesta di controparte, che si basa su 232 giorni di ritardo, risulta priva di ogni aderenza alla realtà.

**b) Sulla inammissibilità del criterio utilizzato per la quantificazione del danno**

Pur ritenendo la predetta eccezione assorbente, la richiesta avanzata da controparte risulta palesemente inammissibile anche con riferimento ai criteri utilizzati per la quantificazione del danno.

*Dalla esplicitazione della riserva, infatti, emerge in modo evidente come l'appaltatore abbia fatto riferimento alla normativa di cui all'art. 25 D.M. 145/2000, che prevede un meccanismo forfettario di calcolo del presunto danno ma solo per l'ipotesi di sospensione illegittima.*

*Le evidenti differenze tra la sospensione illegittima, che interviene nel corso dell'esecuzione dell'opera e comporta quindi un andamento anomalo nei lavori con conseguenti problemi di sottoproduzione per l'appaltatore, e il ritardo nella emissione del certificato di collaudo, che interviene in una situazione in cui l'opera è già stata completata e quindi non determina un allungamento dei termini contrattuali, impedisce di fatto che si possa far riferimento alla medesima normativa.*

*Non è pensabile, infatti, che i mezzi presenti in cantiere durante la sospensione dei lavori, funzionali alla prosecuzione dell'opera, siano gli stessi presenti durante le operazioni di collaudo.*

*A conferma di quanto sopra, in numerose decisioni arbitrali si è affermato che i maggiori oneri eventualmente riconoscibili all'appaltatore in caso di ritardo nella emissione del certificato di collaudo sono limitati a quelli connessi a maggiori oneri per custodia e manutenzione dell'opera (Lodo arbitrale 7.4.1998, n. 30 e Lodo arbitrale 15.5.1990, n. 41).*

*Per quanto sopra, il criterio utilizzato dall'Impresa per quantificare il presunto danno, mutuato da quello forfettario di cui all'art. 25 D.M. 145/2000, appare inammissibile.*

**c) Sulla infondatezza della riserva**

*Fermo quanto sopra, si contesta fin da ora, riservandosi ogni più ampia valutazione nel prosieguo del giudizio, l'importo assolutamente spropositato della riserva quantificata inizialmente in euro 176.524,04 e poi aggiornata, con la domanda arbitrale, in euro 248.917,53.*

*In primo luogo, trattandosi di fattispecie di presunto ritardo nella emissione del certificato di collaudo e non di sospensione illegittima, non appare legittimo il riferimento al concetto di spese generali infruttifere e di lesione dell'utile di cui all'art. 25 D.M. 145/2000.*

*Del tutto impropria appare la voce relativa al presunto danno connesso all'obbligo di sorveglianza e manutenzione sul cantiere, all'interno della quale si riportano costi per il nolo di mezzi e macchinari per un importo di euro 129.611,60.*

*L'impresa, infatti, ha conteggiato 1.856 ore di nolo di macchinari, come se gli stessi fossero stati utilizzati per tutti i 232 giorni di presunto ritardo, festivi compresi, per otto ore al giorno.*

*Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento alle retribuzioni che l'Impresa sostiene di aver dovuto corrispondere ai propri operai al fine di garantire la sorveglianza.*

*Fermo che non è neppure ipotizzabile che ai fini della spese di custodia si possa prendere come riferimento il presunto compenso erogato agli operai, tali retribuzioni vengono quantificate come segue:*

*- operai n. 3 X 33 giorni = 99 giorni X 8 ore = 792 X euro 34,00 = euro 26.892,00;*

*- operai n. 1 X 232 giorni = 232 giorni X 8 ore = 1856,00 X euro 34,00 = euro 63.104,00*

*per un totale di euro 90.032,00*

*La richiesta è totalmente infondata per le seguenti ragioni:*

*a) il presupposto di fondo è che il cantiere, durante le operazioni di collaudo, sia stato presenziato da tre operai, quando è pacifico che lo stesso non è mai stato presidiato dall'Impresa;*

*b) ai fini della determinazione del presunto danno connesso all'obbligo di custodia, non assume alcuna rilevanza la retribuzione degli operai di cantiere;*

*c) vengono conteggiati 232 giorni di ritardo, festivi compresi.*

*Peraltro, a conferma del fatto che l'Impresa non ha mai curato la manutenzione dell'opera e la custodia del cantiere, si rileva come nel corso delle operazioni connesse alla redazione dello stato di consistenza del II stralcio, siano stati accertati danni al fabbricato che trovavano origine nella incuria con cui l'Impresa aveva custodito l'opera ed il cantiere (**doc. n. 32**)*

*Tali semplici considerazioni, dimostrano come la domanda dell'appaltatore sia pretestuosa e priva di fondamento”.*

Il Comune di Laterina ha proseguito poi illustrando le ragioni che hanno portato alla applicazione delle penali nella misura massima di legge per poi esaminare le contestazioni avanzate al riguardo dall'Impresa:

*“Occorre premettere che, con riferimento ai lavori del I° stralcio, manca il verbale di consegna dei lavori; tale mancanza è da imputare al fatto che la nomina di un DL esterno, intervenuta successivamente alla presa di possesso del cantiere da parte dell'Impresa - la nomina è del 16.11.2006 mentre la lista delle economie n. 1 è del 24.10.2006 - ha probabilmente determinato una fase di incertezza negli adempimenti formali connessi all'inizio dell'opera. Fermo quanto sopra, dai documenti in atti - stato finale e certificato di collaudo - DL e Collaudatore hanno assunto una diversa posizione in ordine alle penali. Mentre la DL non le ha conteggiate, sostenendo che l'Impresa ha concluso i lavori il 18.12.2008 quindi in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 31.12.2008, il Collaudatore, ferma la data di ultimazione dei lavori, ha considerato 638 giorni di ritardo sul presupposto che il termine contrattuale fosse il 20.3.2007, con l'applicazione della penale nella misura massima del 10%. Al fine di chiarire le ragioni di detto contrasto, appare opportuno individuare le motivazioni che hanno portato DL e Collaudatore ad individuare due diverse scadenze contrattuali. La DL, come emerge dalla*

nota riportata al foglio 15 del Registro di contabilità rettificato in sede di conto finale, ha ritenuto:

a) che con la stipula dell'atto aggiuntivo in data 4.3.2008 (**doc. n. 5**), il termine per i lavori era stato portato al 7.12.2008;

b) che la stazione appaltante, con comunicazione in data 12.9.2008 prot. 6209 (**doc. n. 33**), avrebbe concesso una proroga dei lavori fino al 31.12.2008.

Sulla base di dette considerazioni, la DL ha ritenuto che il termine contrattuale per i lavori relativi al I° stralcio fosse da individuare nel 31.12.2008.

Il Collaudatore, con considerazioni che il Comune di Laterina ha condiviso approvando il certificato di collaudo, non ha aderito all'impostazione della DL. Le ragioni di tale distinzione, sono da ricercarsi nel diverso ragionamento svolto sulla scadenza contrattuale e sul fatto che il Collaudatore non ritiene che sia mai intervenuta alcuna proroga contrattuale. Riguardo la scadenza del termine contrattuale, il Collaudatore evidenzia che nel contratto di appalto del I° stralcio le parti avevano precisato, al punto "d", che permanevano "le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori"; tenuto conto che nel registro di contabilità l'appaltatore non ha avanzato alcuna riserva riguardo la consegna, il Collaudatore ha legittimamente concluso nel senso che la stessa è avvenuta nei termini di legge rispetto alla firma del contratto, costituiti da un termine massimo, ex art. 129 Regolamento, di 45 giorni dalla stipula del contratto. Ne consegue, tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto l'8.6.2006, che la consegna del cantiere sia avvenuta al massimo il 23.7.2006, circostanza peraltro confermata dal fatto che la prima lista delle economie porta la data del 24.10.2006. In considerazione dei 240 giorni concessi per l'esecuzione dell'intervento – ex art. 9 del contratto di appalto – il Collaudatore conclude nel senso che la scadenza contrattuale era il 20.3.2007. Riguardo alle presunte proroghe del termine contrattuale, che la DL riconduce alle pattuizioni dell'atto aggiuntivo e alla comunicazione del Comune del 12.9.2008 prot. 6209, il Collaudatore esclude che ne siano mai intervenute. Con riferimento all'atto aggiuntivo rileva che le parti dichiaravano all'art. 5 che "pur considerando le nuove opere in variante [...] la sottoscrizione del presente atto non modifica la data di consegna dell'opera che rimane inalterata rispetto ai contratti precedenti, ovvero data la consegna del II stralcio avvenuta il 7.12.2007, in ottemperanza la data di consegna sarà il 7.12.2008".

Dalla lettura dell'articolo si ricava:

a) che il riferimento al termine "contratti" al plurale, significa che le parti intendevano mantenere ferme le date di consegna con riferimento ad entrambi i contratti del I° e II° stralcio;

*b) che la data del 7.12.2008, richiamata espressamente, è quella relativa alla data di consegna del II° stralcio (doc. n. 34) e non può essere in alcun modo applicata anche al I° stralcio.*

*In alcun modo, quindi, l'atto aggiuntivo ha inciso sul termine di scadenza contrattuale dei lavori del I stralcio.*

*Corretta anche la posizione del Collaudatore laddove non considera una proroga ex art. 26 D.M. 1045/2000 la comunicazione del RUP in data 12.9.2008. Detta comunicazione, infatti, altro non è che la nota con la quale il RUP comunica che la Regione aveva concesso una proroga del finanziamento, resasi necessaria per il ritardo nel completamento dei lavori. Nella nota del RUP, infatti, si legge che "in data 5.4.2008 è stata inviata alla Regione Toscana richiesta di proroga dei termini di esecuzione dei lavori" e che "in data 28.5.2008 i termini di cui sopra sono stati prorogati al 31.12.2008"; appare evidente, a prescindere dai termini utilizzati, che la Regione Toscana, che non era la stazione appaltante ma il soggetto erogatore del finanziamento, non poteva prorogare certo il termine per la conclusione dei lavori, ma soltanto quello del finanziamento. A conferma di ciò, lo stesso RUP, con comunicazione del 17.11.2008 (doc. n. 35), conferma i termini del "7.12.2008 per la fine dei lavori come da contratto" e del "31.12.2008 per il rendiconto da effettuare da parte del Comune alla Regione Toscana, pena la decadenza del contributo regionale".*

*Riepilogando, nel certificato di collaudo vengono svolte le seguenti considerazioni:*

- consegna lavori 23.7.2006;*
- nessuna proroga ex art. 26 DM 145/2000;*
- tempo di esecuzione: 240 giorni;*
- termine contrattuale di conclusione: 20.3.2007;*
- conclusione risultante dal certificato di ultimazione: 18.12.2008;*
- giorni di ritardo: 638;*
- penale da conteggiarsi nella misura massima di cui all'art. 117, comma 3, Regolamento (10% importo contrattuale): euro 38.862,91.*

*Ribadiamo che, per le ragioni sopra esposte, le considerazioni svolte dal Collaudatore sono state recepite dal Comune in sede di approvazione del certificato di collaudo.*

*Controparte sostiene che, in assenza di una indicazione da parte della DL, non rientrava tra i compiti del collaudatore quantificare le penali.*

*La posizione è priva di fondamento.*

*Ai sensi dell'art. 195 Regolamento, rientra tra i compiti del Collaudatore indicare "il credito liquido dell'appaltatore"; ne consegue che necessariamente, ed a prescindere dalla posizione assunta dalla DL, il Collaudatore deve considerare, al fine di individuare l'importo da liquidare all'Impresa, se non sussistono le ragioni per l'applicazione delle penali e quindi motivi di credito da parte della stazione appaltante.*

*Peraltro, l'intervento del Collaudatore a correzione di presunte anomalie nella contabilità, tra cui vi rientra anche quello rivolto a determinare l'importo delle penali, risponde alla funzione tipica di controllo e di verifica tecnico amministrativa del collaudo.*

*Ne consegue che, laddove il Collaudatore non rilevi l'eventuale errore in cui è incorsa la DL nella mancata applicazione delle penali, si espone ad una eventuale responsabilità in termini di danno erariale arrecato alla stazione appaltante.*

*In forza di dette considerazioni, il percorso che ha portato alla definizione delle penali appare legittimo e assolutamente conforme alle previsioni legislative in tema di appalti pubblici”.*

Entrambe le parti con le prime memorie autorizzate hanno avanzato richieste istruttorie; su di esse tuttavia ci soffermeremo in seguito, essendo stati concessi alle parti appositi termini.

Con la seconda memoria autorizzata, l'Impresa, ha ribadito quanto già sostenuto con la precedente difesa, precisando in particolare nel merito delle riserve da 1 a 19 che:

*“Riserva n° 1*

*La realizzazione dei ponteggi a sbalzo a tubo e giunto in acciaio non è compresa in alcun articolo dell'Elenco prezzi e non è motivo di mancato riconoscimento per il fatto che l'impresa era edotta e conscia delle caratteristiche del fabbricato.*

*Riserva n° 2*

*Il maggior compenso dovuto per i successivi 30 giorni non è altro che una conseguenza dei motivi esposti nella riserva n.1*

*Riserva n° 3*

*La scarifica a martello demolitore e finitura manuale di superfici di elementi in pietra degradata non è ricompresa in alcun articolo dell'elenco prezzi e in quanto trattasi di lavorazione speciale e diversa da quella descritta all'art. 03.011 (demolizione di intonaci).*

*Riserva n° 4*

*La demolizione di vecchie murature ammalorate non è compresa in alcun articolo dell'elenco prezzi in quanto trattasi di lavorazione speciale e diversa da quella descritta all'art. 03.011 (demolizione di intonaci).*

*Inoltre l'articolo citato 03.012 “ non esiste “ e gli articoli sec.01.001 e sec. 01.002 sono addirittura del II stralcio .*

*Riserva n° 5*

*La raschiatura a ferro e la pulitura delle committiture delle murature in pietrame non è compresa nell'articolo 03.11 (demolizione di intonaco).*

*Inoltre l'articolo citato 03.012 “ non esiste “ e gli articoli sec.01.001 e sec. 01.002 sono addirittura del II stralcio*

*Riserva n° 6*

*La demolizione di massetto in cls non è compresa negli articoli 03.004 (demolizione del solaio della galleria) art. 03.013 (demolizione di pavimento) e art. 03.014 (demolizione di sottofondo) e quindi mai contabilizzata.*

*Riserva n° 7*

*La demolizione della caldaia non è compresa negli articoli 03.004 (demolizione del solaio della galleria) art. 03.013 (demolizione di pavimento) e art. 03.014 (demolizione di sottofondo) e quindi mai contabilizzata.*

*Riserva n° 8*

*La demolizione delle vecchie travi in cls interrato non è assolutamente compresa nell'art. Np1 in quanto lo stesso esclude la rimozione di relitti oltre i mc. 0, 30, mentre durante l'esecuzione dei lavori i trovanti in cls ed in muratura sono stati mediamente delle dimensioni da mc. 0,50 a 0,70 mc.*

*Riserva n° 9*

*La riserva sullo scarrettamento dei materiali di risulta si riferisce a tutte le lavorazioni che non hanno lo scarrettamento compreso, escluso la voce Np1 come ad esempio la demolizione di tutto il tetto, delle travi, dei cordoli, del controsoffitto, dei solai, delle tramezzature, del vecchio soppalco... ecc.. e quindi mai contabilizzata.*

*Riserva n° 10*

*La riserva sul trasporto dei materiali di risulta si riferisce a tutte le lavorazioni che non hanno il trasporto compreso, escluso la voce Np1, come ad esempio la demolizione di tutto il tetto, delle travi, dei cordoli, del controsoffitto, dei solai, delle tramezzature, del vecchio soppalco... ecc.. e quindi mai contabilizzata.*

*Riserva n° 11*

*La riserva sul trasporto oltre i 7 km dei materiali di risulta si riferisce a tutte le lavorazioni che non hanno il trasporto compreso, escluso la voce Np1, come ad esempio la demolizione di tutto il tetto, delle travi, dei cordoli, del controsoffitto, dei solai, delle tramezzature, del vecchio soppalco... ecc.. e quindi mai contabilizzata.*

*Riserva n° 12*

*Lo smaltimento a discarica non è compreso in alcun articolo delle demolizioni, tranne che nell'Np1, rimane quindi da contabilizzare tutto lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti da demolizione di tutto il tetto, delle travi, dei cordoli, del controsoffitto, dei solai, delle tramezzature, del vecchio soppalco... ecc.. e quindi mai contabilizzata.*

*Riserva n° 13*

*Il consolidamento della muratura a cuci e scuci non è assolutamente compreso nell'art. 04.001 perché trattasi di muratura andante a mattoni pieni, non è compreso nell'art. 06.004 in quanto trattasi di sottofondazione e non è compresa nell'art. 06.006 in quanto trattasi di semplice chiusura di vani; il cuci e scuci che è un consolidamento strutturale*

*sulle vecchie pareti a confine con il condominio e sulla parete di via S. Giuseppe e via di Porta Fredda non è mai stato contabilizzato.*

*Riserva n° 14*

*La demolizione della trave centrale in c.a. del padiglione non è mai stata contabilizzata nell'articolo Np3.*

*Riserva n° 15*

*La localizzazione dello scavo per le sottofondazioni, essendo il perimetro della muratura pressoché rettangolare, è facilmente comprensibile perché estesa a tutte le vecchie pareti. Poiché è stata contabilizzata parte della sottofondazione come muratura - art.06.004- da questo ne consegue logicamente l'automatico riconoscimento dello scavo relativo.*

*Riserva n° 16*

*La localizzazione delle sottofondazioni, essendo il perimetro della muratura pressoché rettangolare, è facilmente comprensibile perché estesa a tutte le vecchie pareti.*

*Riserva n° 17*

*La localizzazione della medesima è ben descritta nella riserva: Via S. Giuseppe, lato Condominio, via della Ghiacciaia e piazza del Crocifisso.*

*Riserva n° 18*

*Si tratta di spillature previste nei disegni esecutivi depositati al Genio Civile e ben localizzate in punti strutturali ben precisi.*

*Riserva n° 19*

*Negli elaborati, nei disegni e nei progetto allegati al contratto non è prevista alcuna restrizione durante le fasi di lavorazione, soprattutto delle demolizioni e come di fatto invece avvenuto con apposita richiesta all'ASL di competenza, relazione della dott.ssa Concettina Bordino, con appositi e specifici accorgimenti in fasce di orario ben precisi per non superare la soglia dei decibel di rumorosità come meglio descritto nella relazione della dottoressa.*

*Si tratta di restrizione acustiche speciali e non generiche che hanno fatto aumentare i costi della manodopera durante tutte le fasi delle lavorazioni ed in particolare delle demolizioni (doc. 13)".*

In merito poi alle riserve n. 21 e 23 l'Impresa ha precisato che:

*“Se vi è un dato pacifico all'interno di tutta la vicenda connessa all'esecuzione dell'appalto oggetto di questo arbitrato, è che i lavori risultano ultimati al 18 dicembre 2008. Infatti, ogni contestazione in merito è priva di pregio, in quanto vi è un atto formale che certifica la suddetta data ovvero il certificato di ultimazione lavori emesso dalla D.L. Pertanto, l'impresa legittimamente richiede il pagamento degli interessi moratori sulle somme non corrisposte ed gli oneri derivanti dal ritardo nella procedura di collaudo. In merito, l'amministrazione sostiene che l'impresa non avrebbe diritto al pagamento delle somme richieste, nonostante il riconoscimento della data di fine lavori al 18 dicembre*

2008 nel certificato di ultimazione lavori, in quanto il ritardo sarebbe imputabile, a loro dire, alla mancanza della comunicazione di cui all'art. 172 Reg, art. 21 D.M. 145/2000, cui l'Aglietti avrebbe provveduto soltanto in data 02.07.2009. Senonché anche tale circostanza è priva di fondamento. Infatti, l'amministrazione stessa ammette che l'esecuzione di questo appalto unitamente a quella inerente il secondo lotto funzionale ha ingenerato un contenzioso tra l'impresa Aglietti ed il Comune di Laterina, da cui poi sono derivati i due arbitrati. Ora tra le parti si sono susseguiti molteplici di incontro e comunicazioni, fin dal novembre 2008, direttamente tra le parti, nonché tra i rispettivi difensori. Vi sono stati molteplici incontri tra la d.l, il rup e l'impresa Aglietti.

Pertanto, in primo luogo, non corrisponde a buona fede, sostenere che l'amministrazione non era a conoscenza che i lavori del primo lotto erano ormai ultimati dal mese di dicembre 2008. Tale argomentazione è poi destituita di fondamento anche sotto il profilo di diritto. Infatti, nelle numerose comunicazioni intercorse, non solo l'impresa Aglietti comunicava di aver ultimato i lavori, ma diffidava l'amministrazione a porre in essere tutti i successivi adempimenti di legge. Così, con comunicazione del 10.01.2009, l'impresa Aglietti evidenziava che i lavori erano ormai ultimati e sollecitava la predisposizione dei successivi adempimenti di legge, quale predisposizione dello stato finale con i relativi allegati, ivi compreso il certificato di ultimazione lavori (Doc.14). La comunicazione veniva inoltrata alla D.L. al RUP ed alla stazione appaltante, senza ricevere alcun esito. In proposito, si deve evidenziare che se l'art. 172 del regolamento, coordinato con l'art. 21 DM 145/2000, prevede una comunicazione scritta da parte dell'impresa alla stazione appaltante per informarla della ultimazione dei lavori, tali disposizioni non prescrivano alcuna "forma sacramentale". E' pertanto sufficiente ad integrare la comunicazione di cui sopra anche una comunicazione, inserita nella corrispondenza tra ente ed appaltatore riguardante un più ampio spettro di questioni, come nella lettera citata (tra le molte altre che si sono susseguite). Tanto più quando, lo si ripete la D.L. stessa riconosce che "alla data del 18.12.2008 (redazione delle misure relative al terzo sal del II stralcio funzionale è stato accertato il completamento dei lavori al grezzo di ricostruzione del nuovo ingresso su Piazza del SS. Crocifisso (opera prevista al I stralcio funzionale). L'ultimazione dei lavori è quindi ufficialmente avvenuta il giorno 18.12.2008, come è stato accertato con certificato redatto in data 08.07.2009, nel contraddittorio fra d.l. e l'impresa Aglietti, così da rendere superflua ogni ulteriore comunicazione in merito all'ultimazione dei lavori, che, comunque, vi è stata. Di fronte al persistere della inerzia dell'amministrazione, l'impresa Aglietti ha inoltrato ulteriori comunicazioni in merito (ad es. – lo si ricorda – in sede di prima visita di collaudo in corso d'opera, fino poi ad arrivare alla diffida e messa in mora del 02.07.2009). Pertanto il ritardo è esclusivamente derivato dalla condotta omissiva della D.L., del RUP e della stazione appaltante, che dovrà quindi ristorare i danni patiti così come quantificati alle

*riserve 21 e 23. Relativamente a quest'ultima si conferma la correttezza del criterio usato per la quantificazione. E' infatti evidente che lo stallo del cantiere per l'omessa predisposizione degli atti necessari ai fini del collaudo dell'opera costituisce, di fatto, una sospensione illegittima dello stesso, i cui danni risarcibili sono esattamente quelli di cui alle voci richieste dall'impresa. E' infatti evidente che, fintanto che la d.l. non ha provveduto alla predisposizione del certificato di ultimazione lavori, allo stato finale, l'impresa deve tenere in cantiere tutti i macchinari ad eventuali ulteriori lavorazioni richieste dalla d.l. al momento del certificato di ultimazione, così come deve presidiare il cantiere con una debita attività di custodia, che può ben richiedere la presenza di almeno tre operai, fino all'ultimazione delle operazioni di collaudo. Del tutto irrilevante appare in merito il riferimento all'atto di consistenza che riguarda il II lotto e nel quale non è stata accertata l'effettiva causa dei presunti danni al fabbricato. Quanto alla riserva n.22 interesse ritardato pagamento SAL. Ammesso che la comunicazione prodotta dall'amministrazione, possa essere ritenuta come una dichiarazione di rinuncia agli interessi per ritardato pagamento dei sal – e così non è in quanto si tratta di una lettera meramente interlocutoria tra l'appaltatore ed il Comune su tutta una serie di problematiche – questa si riferisce, se del caso, esclusivamente agli interessi del 2 SAL, lasciando impregiudicati quelli relativi al I ed al IIP”.*

Con la seconda memoria autorizzata il Comune ha in primo luogo eccepito la inammissibilità della nuova domanda relativa alla ripetizione delle operazioni di collaudo, introdotta soltanto con la prima memoria autorizzata con ciò violando pertanto l'indicazione fornita dal Collegio secondo la quale, con la prima memoria difensiva, le parti si sarebbero dovute limitare a precisare i propri quesiti.

In ipotesi subordinata, il Comune ha comunque evidenziato la infondatezza della richiesta:

*“Detta domanda, infatti, trova origine nella presunta illegittimità della nomina del collaudatore, che secondo controparte sarebbe stato nominato per entrambi gli stralci in violazione di quanto disposto dall'art. 188, comma 12, Regolamento, secondo il quale dovrebbero decorrere sei mesi per procedere all'affidamento di un nuovo incarico di collaudo al medesimo soggetto.*

*L'eccezione è priva di fondamento.*

*Come rilevato dal Collaudatore nella relazione alle riserve apposte dall'Impresa sul certificato di collaudo (doc. n. 14), l'incarico assegnato dal Comune è unico e ha ad oggetto “il collaudo tecnico amministrativo con revisione contabile relativamente ai lavori di ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo” (doc. n. 6); nel conferimento di incarico, pertanto, si è tenuto conto dell'opera nella sua interezza, comprensiva sia delle lavorazioni a grezzo (I stralcio) che delle rifiniture (II stralcio).*

*La decisione del Comune appare assolutamente corretta e ragionevole, anche nell'ottica di una giusta contrazione dei costi, tenuto conto:*

*i) che l'opera era stata prevista in origine come unica, tanto che vennero redatti un progetto ed un computo metrico unitari;*

*ii) che l'opera è stata suddivisa in due stralci funzionali per mere esigenze di finanziamento;*

*iii) che, a conferma di quanto sopra, è stata predisposta un'unica variante e sottoscritto un solo atto aggiuntivo per entrambi gli stralci.*

*Ne consegue, che non avrebbe avuto alcun senso procedere, per il medesimo fabbricato, all'affidamento di due incarichi distinti, uno per il collaudo delle opere a grezzo e l'altro per le rifiniture.*

*Fermo quanto sopra, la contestazione di controparte appare priva di fondamento anche in considerazione della ratio che caratterizza il divieto di cui all'art. 188, comma 12, DPR 554/99.*

*Tale norma, infatti, come recentemente confermato dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici nel parere n. 18 del 12.2.2009, è ispirata dalla necessità di garantire criteri di rotazione nella scelta dei professionisti che operano con la pubblica amministrazione.*

*L'interesse a sollevare l'eccezione in esame, pertanto, non è certo dell'impresa appaltatrice - che nel caso di specie solleva la questione in modo assolutamente pretestuoso - quanto di eventuali altri professionisti che avrebbero potuto ambire a detto incarico.*

*Ne consegue che l'eventuale violazione della norma in esame non incide in alcun modo sulle operazioni di collaudo.*

*Per quanto sopra, la contestazione dell'impresa concernente la presunta violazione dell'art. 188, comma 12, DPR 554/99, appare del tutto priva di fondamento”.*

Per quanto riguarda la fine dei lavori, come si è visto, la tesi della difesa del Comune di Laterina è quella per cui il Comune avrebbe ricevuto la relativa comunicazione solo dal legale dell'Impresa il 2.7.2009, con la conseguenza che il certificato di ultimazione dei lavori dell'8.7.2009 ed il successivo certificato di collaudo del 7.1.2009, risultano redatti nei termini di legge.

A fronte della la difesa dell'Impresa, la quale contesta di aver effettuato tale comunicazione solo a luglio 2009, il Comune ha rilevato che l'Impresa non ha prodotto in atti alcun documento attestante una diversa data di comunicazione.

Il Comune ha ribadito, pertanto, che solo in data 2.7.2009 l'Impresa avrebbe reso edotta l'amministrazione della fine lavori; a seguito di detta comunicazione il Comune ha prontamente provveduto alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori (8.7.2009) e alla tempestiva emissione del certificato di collaudo (7.1.2010).

Quanto alla applicazione delle penali, a fronte della posizione dell'Impresa secondo cui il termine di fine lavori era stato prorogato al 31.12.2008, con la conseguenza che l'appaltatore, avendo completato i lavori il 18.12.2008, non sarebbe incorso in penali, il Comune ha ribadito che nella perizia di variante le parti, con l'art. 5, avevano convenuto che *“la sottoscrizione del presente atto non modifica la data di consegna dell'opera che rimane inalterata rispetto ai contratti precedenti, ovvero data la consegna del II stralcio avvenuta il 7.12.2007, in ottemperanza la data di consegna sarà il 7.12.2008”*.

Secondo il Comune, dunque, *“L'intenzione delle parti era quella di confermare, per la consegna dell'opera nella sua completezza, compresi gli interventi di rifinitura di cui al II stralcio, la scadenza del 7.12.2008 - e quindi nel rispetto del termine contrattuale di 365 giorni dalla consegna delle opere del II stralcio intervenuta il 7.12.2007 – e di lasciare inalterata la scadenza intermedia del contratto di cui al I stralcio, che prevedeva un termine di 240 giorni dalla consegna. Non rileva neppure la circostanza che l'atto aggiuntivo sia stato redatto il 4.3.2008, quindi successivamente al 20.3.2007, data che il collaudatore ha individuato come termine per i lavori del I stralcio; al riguardo appare corretta e condivisibile la tesi riportata nel certificato di collaudo (**doc. n. 14**) per cui “il fatto che la perizia di variante sia stata approvata dopo che era scaduto il termine per la fine lavori del primo stralcio non autorizza in nessun modo a pensare che il detto atto costituisca una proroga, il cui iter amministrativo dovrebbe essere ben diverso, ma soprattutto se fosse stata una proroga, essa avrebbe dovuto essere stata richiesta e concessa prima e non dopo la scadenza dei termini”. L'atto aggiuntivo, pertanto, non si è tradotto in una proroga dei lavori del primo stralcio. Non risulta condivisibile neppure la tesi per cui la **comunicazione del RUP in data 12.9.2008** costituirebbe una proroga dei lavori fino al 31.12.2008. Non vi è dubbio, ma questo è sempre stato riconosciuto, che la predetta comunicazione non appare precisa e puntuale; il RUP, infatti, ha utilizzato impropriamente il concetto di “proroga dei lavori” invece di quello corretto di proroga del finanziamento. Ma non vi è dubbio alcuno che la proroga riguardasse il finanziamento e non certo i lavori, come si evince chiaramente dal fatto che nella lettera del RUP si precisa che la richiesta di proroga è stata “inviata alla Regione”; la Regione, infatti, in quanto ente meramente finanziatore, poteva decidere soltanto sulla proroga del finanziamento, ma non aveva alcuna competenza a pronunciarsi sulla proroga dei lavori, che costituiva una decisione di esclusiva spettanza della stazione appaltante. Tale ricostruzione trova riscontro anche nella successiva nota del RUP 17.11.2008 (**doc. n. 35**), in cui si confermano i termini del “7.12.2008 per la fine dei lavori come da contratto” e del “31.12.2008 per il rendiconto da effettuare da parte del Comune alla Regione Toscana, pena la decadenza del contributo regionale”. La semplice lettura della comunicazione del RUP, combinata con una elementare cognizione degli istituti in tema di appalti pubblici, avrebbe di certo consentito all'appaltatore di comprendere che la*

*comunicazione in esame riguardava soltanto la proroga del finanziamento e non certo dei lavori. Per tutto quanto sopra, si ritiene che sussistano le ragioni per l'applicazioni delle penali nella misura massima di legge”.*

Sulle, detrazioni, il Comune, nel riportarsi a tutto quanto dedotto nella prima memoria, ha ribadito che né la DL, né tantomeno il Collaudatore, sono intervenuti sulle misure precedentemente prese in contraddittorio con l'appaltatore, ma si sono limitati a “ripulire” la contabilità da evidenti doppie contabilizzazioni dovute: (i) alla contabilizzazione autonoma di lavorazioni che, in quanto comprese nelle voci di spesa di capitolato, erano state oggetto di contabilizzazione nei precedenti SAL; (ii) alla contabilizzazione in economia di lavorazioni previste nelle voci di spesa di capitolato e quindi già contabilizzate nei precedenti SAL.

Quanto alla considerazione dell'Impresa, secondo la quale il Comune dovrebbe rivalersi nei confronti della DL per recuperare il maggior importo corrisposto all'Impresa, il Comune ha replicato che: *“Se da una parte costituisce un principio pacifico quello per il Direttore Lavori è responsabile del danno erariale causato all'amministrazione per negligenze nella conduzione dell'appalto e nella tenuta della contabilità dell'opera, dall'altra non vi è dubbio che tale responsabilità si configura nel momento in cui l'amministrazione risulta soccombente rispetto alle richieste dell'Impresa o non risulta nelle condizioni di poter recuperare le eventuali maggiori somme corrisposte all'appaltatore. Fintanto che esiste la possibilità di recuperare dall'Impresa i maggiori importi impropriamente liquidati sulla base delle indicazioni fornite dalla DL, non si configura un danno erariale e quindi gli estremi per agire nei confronti della DL. In tale senso si è pronunciata anche la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto nella sentenza 29.11.2000, n. 1326 richiamata da controparte; in detta pronuncia, in cui si affronta una fattispecie simile a quella di cui è causa - si trattava di un appalto che aveva dato origine ad un giudizio arbitrale – viene precisato che “in caso di intervenuto lodo arbitrale tra amministrazione appaltante e società appaltatrice, il dies a quo da cui far decorrere l'azione di responsabilità amministrativa (l'ipotesi era quella di un'azione amministrativa nei confronti della DL, n.d.r.) [...] corrisponde alla data di deposito del lodo”. Applicando detto principio al nostro caso, ne consegue che, sussistendo i presupposti per ottenere una condanna dell'Impresa alla restituzione dei maggiori compensi percepiti e quindi neutralizzare il danno erariale, non si configurano ad oggi gli estremi per una eventuale azione di responsabilità nei confronti della DL”.*

Rispetto alle riserve iscritte sul conto finale, il Comune ha ribadito la inammissibilità per tardività, in quanto, in primo luogo, emergerebbe dai documenti depositati in atti (**doc. n. 17** – Registro contabilità) che l'Impresa ha sottoscritto il registro di contabilità relativo alle lavorazioni liquidate fino al II SAL (periodo dal 1.5.2007 al 27.6.2007) senza apporre alcuna riserva. Ed ancora il Comune ha rilevato che la stessa

Impresa, con comunicazione del 27.11.2007, successiva alla emissione del II SAL (**doc. n. 30**), dichiarava che *“nulla è dovuto quale maggiore onere rispetto al pagamento del II SAL per i lavori di ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo, che vi chiediamo venga effettuato per la somma provvisoria di euro 113.145,73, compresa IVA”*, pagamento poi effettivamente corrisposto (**doc. n. 22**); non vi è dubbio alcuno, pertanto, secondo l’Amministrazione, che l’Aglietti ritenesse la somma liquidata con il II SAL assolutamente corrispondente alle lavorazioni fino ad allora eseguite.

Il Comune ha evidenziato poi che la circostanza che la copia completa del registro di contabilità sia firmata da DL e RUP, mentre gli estratti portano soltanto la firma di DL e Impresa, è da imputare al fatto che la DL, utilizzando un programma di contabilità computerizzato, ha stampato e fatto sottoscrivere due copie, comunque identiche, del medesimo registro, concludendo dunque che l’Impresa ha accettato senza l’iscrizione di alcuna riserva la contabilità del primo stralcio fino al III SAL, con la conseguenza che le contestazioni avanzate solo in sede di conto finale, relative alle lavorazioni precedentemente contabilizzate e liquidate, risultano palesemente tardive.

Ed ancora, secondo il Comune *“La piena conoscenza e condivisione da parte della Impresa della contabilità del primo stralcio, peraltro, si evince anche dalle seguenti circostanze:*

- a) condotta dell’Impresa in sede di disamina della contabilità in fase di collaudo;*
- b) contenuto della esplicazione delle riserve al conto finale.*

*Rispetto alla disamina della contabilità in sede di collaudo, nella prima visita di collaudo, tenutasi in data 9.4.2009, il Collaudatore elencò tutti i documenti contabili che gli erano stati consegnati; tra questi (pag. 2, lett. d verbale visita – **doc. n. 40**) vi era anche il registro di contabilità I stralcio aggiornato al 31.12.2007, che coincide, fatta eccezione per le rettifiche operate in sede di conto finale, con quello in atti (**doc. n. 17**). In calce al verbale di detta visita, l’Impresa ha iscritto una sola riserva con la relativa esplicazione; si legge nel documento *“l’impresa firma con riserva poiché non può che contestare l’ennesima violazione della normativa in materia di gestione ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici [...] infatti, considerate le vigenti norme, non può che apparire illegittima la nomina di un collaudatore in corso d’opera all’attuale stato dei lavori”*. L’Impresa, pertanto, ha contestato esclusivamente la procedura seguita dalla stazione appaltante nella nomina del collaudatore in corso d’opera, non avanzando nessuna contestazione riguardo alla presunta mancata conoscenza dei dati riportati nel registro di contabilità del primo stralcio, a dimostrazione che l’Aglietti conosceva e condivideva la contabilità. Ma la conferma più evidente che l’Impresa era perfettamente edotta della contabilità, emerge dalla esplicazione delle riserve sul certificato di collaudo (**doc. n. 6 - fascicolo controparte**); a pagina 25 di 80 di detto documento, infatti, l’Impresa riconosce che l’importo dei *“lavori eseguiti e contabilizzati”* nel I stralcio ammonterebbe ad euro*

384.729,24, importo che corrisponde esattamente alla cifra riportata sul registro di contabilità prima delle rettifiche apportate in sede di conto finale. Da tale indicazione emerge che, fino alle correzioni apportate in sede di conto finale, l'Impresa:

- conosceva e condivideva la contabilità dei lavori;
- riteneva che i lavori eseguiti fino al III SAL corrispondessero esattamente a quelli contabilizzati.

Pertanto, tenuto conto che le riserve dalla n. 1 alla n. 19 poste in calce al conto finale non trovano origine nelle rettifiche operate dalla DL, ma risultano relative a lavorazioni già contabilizzate ed accettate dall'Impresa senza alcuna riserva, le stesse devono ritenersi palesemente tardive. Per completezza, si rileva che anche l'eccezione per cui il Registro di contabilità non sarebbe stato vidimato dall'Impresa non appare dirimente.

La ratio della preventiva numerazione e vidimazione del registro da parte di RUP e appaltatore, infatti, è da ricercare nella necessità di evitare che nel Registro di contabilità possano essere aggiunti fogli e quindi annotazioni non conosciute alle parti.

Nella fattispecie di cui è causa tale pericolo non si configura, tenuto conto:

- che gli estratti del Registro di contabilità sottoscritti all'Impresa (**doc. n. 39 e 40**) sono identici, per quantità contabilizzate, al registro vidimato dal RUP (**doc. n. 17**);
- che il registro di contabilità in atti vidimato dal RUP, aggiornato alla data del 31.12.2007 (**doc. n. 17**), riporta lavorazioni per un totale di euro 384.792,24, che corrisponde esattamente alla cifra che anche l'Impresa, nella esplicazione delle proprie riserve, riconosce come effettivamente contabilizzata fino al III SAL;
- che le rettifiche in sede di conto finale, sono state apportate garantendo il contraddittorio all'Impresa, la quale ha potuto iscrivere ed esplicare le proprie riserve.

Per mera completezza, rileviamo che in sede di esplicazione delle riserve l'Impresa aveva lamentato che le stesse eccezioni avanzate rispetto al registro di contabilità, riguardavano anche il libretto delle misure (**doc. n. 9 e 10** – conto finale pag. 9 di 19).

Anche in questo caso l'eccezione è da ritenersi priva di fondamento e smentita dalle stesse affermazioni della difesa di controparte che, a pagina 6 della prima memoria, riconosce espressamente che le misurazioni sono state eseguite dalla DL “in contraddittorio con l'impresa in occasione dei vari SAL”.

Tale circostanza trova puntuale riscontro nei documenti in atti, dai quali risulta la sottoscrizione dell'Impresa sul libretto delle misure (**doc. n. 20, 39 e 40**).

Contrariamente a quanto controparte vorrebbe insinuare, pertanto, la contabilità dell'appalto è unica e la stessa è sempre stata sottoposta all'esame dell'Impresa Aglietti che, fino alle rettifiche apportate in sede di conto finale, l'ha sempre condivisa.

Per tutto quanto sopra, si insiste nel rilevare che le riserve da n. 1 a 19, iscritte soltanto sul conto finale, sono da ritenersi palesemente tardive in quanto relative a lavorazioni contabilizzate nei precedenti SAL e mai contestate dall'Impresa”.

Sulle istanze istruttorie di controparte, il Comune ha eccepito quanto segue:

*“La difesa di controparte chiede in via istruttoria CTU finalizzata ad accertare la correttezza degli importi richiesti dall’Impresa in sede di riserva e prova per testi del signor Veroshaj Fatbardh, operaio della Impresa appaltatrice.*

*Riguardo la **CTU**, tale richiesta non merita di essere accolta, quanto meno con riferimento alla riserva n. 23, relativa al danno per il ritardo - in realtà inesistente – nelle operazioni di collaudo.*

*Detta riserva, infatti, è stata avanzata senza alcun sostegno probatorio, ricorrendo impropriamente ai criteri di calcolo di cui all’art. 25 D.M. 145/2000...In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che la richiesta relativa al presunto danno da ritardo nel collaudo è sfornita di qualsiasi supporto probatorio, la richiesta di CTU tecnico contabile avanzata dalla Impresa Aglietti, quanto meno con riferimento alla riserva n. 23, appare inammissibile.*

*Riguardo, invece, alla **prova testimoniale**, la stessa appare inammissibile e comunque irrilevante.*

*Con il capitolo di prova in esame, si chiede al teste se durante il periodo del presunto ritardo nelle operazioni di collaudo erano presenti in cantiere “o comunque tenuti a disposizione” i mezzi e le attrezzature di cui alla riserva n. 23.*

*Il capitolo appare inammissibile in quanto si intende provare per testimoni una circostanza che controparte avrebbe dovuto dimostrare documentalmente; il capitolo, inoltre, appare generico nella parte in cui si chiede se materiali e mezzi era “tenuti a disposizione””.*

Il Comune, preso atto delle considerazioni svolte da controparte riguardo alla tenuta della contabilità, ha integrato le proprie istanze istruttorie (di cui nel prosieguo si darà atto).

All'udienza del 21 ottobre 2010, il Collegio, esaurita la discussione delle parti, quale risulta da separato verbale, si è riunito in Camera di Consiglio e, riservandosi ogni decisione in merito alle domande delle parti ed alle altre istanze istruttorie, ha disposto la **consulenza tecnica d'ufficio**, affidando l’incarico all’Ing. Sandro Chiostrini, già CTU nell’Arbitrato pendente tra le stesse parti inerente il II stralcio del medesimo appalto.

Il Collegio ha altresì rinviato la causa all’udienza del 18 novembre 2010 per il conferimento dell’incarico al CTU e per la definizione dei quesiti.

All'udienza del 18 novembre 2010, il Collegio, quindi, ferma ed impregiudicata ogni questione circa la ammissibilità e la fondatezza delle riserve, ha proposto alle parti presenti di ammettere CTU sui seguenti **quesiti**:

- Accerti il CTU, in relazione alle riserve da n. 1 a 19, riportate nella domanda di arbitrato (ed indicate nel conto finale e nel certificato di collaudo), tenendo conto della documentazione in atti ed in particolare anche della relazione del collaudatore sulle

riserve, se le lavorazioni ivi indicate siano ricomprese nelle opere oggetto del capitolato speciale di appalto del primo stralcio funzionale e in particolare nella relativa lista delle categorie di lavoro, elenco prezzi e liste delle economie ovvero nelle opere oggetto della perizia di variante, ovvero ancora nelle opere riconducibili al secondo stralcio funzionale e se conseguentemente le stesse risultino o meno già contabilizzate nel registro di contabilità o nelle Liste delle Economie del primo o del secondo stralcio; accerti il CTU, ove possibile, quando le lavorazioni oggetto delle riserve sono state realizzate, rapportandole temporalmente ai vari SAL.

- Accerti il CTU, in relazione alla riserva n. 20 riportata nella domanda arbitrato, se le detrazioni operate in sede di conto finale dalla DL (e confermate altresì dal Collaudatore), detrazioni avvenute per doppia liquidazione siano operate correttamente, ovvero accerti a quale stralcio (I o II) sono riferibili le lavorazioni dallo stesso DL indicate e se siano state già contabilizzate nei SAL del primo e/o del secondo stralcio.

Accerti conseguentemente se la somma di Euro 72.808,98 a tale titolo detratta da parte dell'Amministrazione risulti corretta, indicando in caso contrario il corretto importo, ove esista.

- Accerti il CTU, in relazione alla riserva n. 22, tenendo conto della documentazione versata in atti, la tempistica dei pagamenti dei SAL I, II e III, verificando se vi sia stato ritardo nel pagamento tenuto conto della disciplina contrattuale e di legge applicabile; quantifichi in caso di ritardo l'ammontare degli interessi legali e moratori”.

Sul punto sono state sentite le parti, le quali hanno esposto le seguenti osservazioni:

*“L’Avv. Traina chiede di modificare i quesiti premettendo agli stessi la seguente formula: “salva ed impregiudicata ogni valutazione circa la regolarità della contabilità di cantiere”. L’Avv. Traina chiede altresì di ammettersi CTU anche sulla riserva n. 23. L’Avv. Quintavalli si riporta agli atti e contesta la inammissibilità della CTU sulla riserva n. 23”.*

Il Collegio, valutate le osservazioni proposte dalle parti, ha stabilito di affidare al CTU i seguenti quesiti:

*“Ferma ed impregiudicata ogni questione circa la ammissibilità e la fondatezza delle riserve, ed altresì ogni valutazione circa la regolarità della contabilità di cantiere:*

*1) Accerti il CTU, in relazione alle riserve da n. 1 a 19, riportate nella domanda di arbitrato (ed indicate nel conto finale e nel certificato di collaudo), tenendo conto della documentazione in atti ed in particolare anche della relazione del collaudatore sulle riserve, se le lavorazioni ivi indicate siano ricomprese nelle opere oggetto del capitolato speciale di appalto del primo stralcio funzionale e in particolare nella relativa lista delle categorie di lavoro, elenco prezzi e liste delle economie ovvero nelle opere oggetto della perizia di variante, ovvero ancora nelle opere riconducibili al secondo stralcio funzionale*

*e se conseguentemente le stesse risultino o meno già contabilizzate nel registro di contabilità o nelle Liste delle Economie del primo o del secondo stralcio; accerti il CTU, ove possibile, quando le lavorazioni oggetto delle riserve sono state realizzate, rapportandole temporalmente ai vari SAL.*

*2) Accerti il CTU, in relazione alla riserva n. 20 riportata nella domanda arbitrato, se le detrazioni operate in sede di conto finale dalla DL (e confermate altresì dal Collaudatore), detrazioni avvenute per doppia liquidazione siano operate correttamente, ovvero accerti a quale stralcio (I o II) sono riferibili le lavorazioni dallo stesso DL indicate e se siano state già contabilizzate nei SAL del primo e/o del secondo stralcio.*

*Accerti conseguentemente se la somma di Euro 72.808,98 a tale titolo detratta da parte dell'Amministrazione risulti corretta, indicando in caso contrario il corretto importo, ove esista.*

*3) Accerti il CTU, in relazione alla riserva n. 22, tenendo conto della documentazione versata in atti, la tempistica dei pagamenti dei SAL I, II e III, verificando se vi sia stato ritardo nel pagamento tenuto conto della disciplina contrattuale e di legge applicabile; quantifichi in caso di ritardo l'ammontare degli interessi legali e moratori”.*

*Sulla riserva n. 23 nonché su ogni altra questione che si renda necessaria, il Collegio si riserva ogni ulteriore accertamento istruttorio all'esito della assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti”.*

Il CTU ha tempestivamente depositato la propria articolata relazione tecnica in data 15 febbraio 2011.

In sintesi, il CTU si è così espresso:

*“Riassumendo in forte sintesi quanto esposto nella presente relazione, si riportano di seguito le risposte al quesito, riprendendo per sommi capi la discussione svolta, alla quale necessariamente si rimanda per la completa presa d'atto delle determinazioni raggiunte.*

***“1) Accerti il CTU, in relazione alle riserve da n. 1 a 19 , riportate nella domanda di arbitrato (ed indicate nel conto finale e nel certificato di collaudo), tenendo conto della documentazione in atti ed in particolare anche della relazione del collaudatore sulle riserve, se le lavorazioni ivi indicate siano ricomprese nelle opere oggetto del capitolato speciale di appalto del primo stralcio funzionale e in particolare nella relativa lista delle categorie di lavoro, elenco prezzi e liste delle economie, ovvero nelle opere oggetto della perizia di variante, ovvero ancora nelle opere riconducibili al secondo stralcio funzionale e se conseguentemente le stesse risultino o meno già contabilizzate nel registro di contabilità o nelle Liste delle Economie del primo o del secondo stralcio; accerti il C.T.U., ove possibile, quando le lavorazioni oggetto delle riserve sono state realizzate, rapportandole temporalmente ai vari S.A.L.***

*Pur rimandando alla trattazione dettagliata delle riserve, svolta al paragrafo 5 della presente relazione, per ciascuna di esse (dalla n. 1 alla n. 19) il sottoscritto C.T.U. ha valutato se le lavorazioni in discussione erano comprese nel I Stralcio funzionale dell'appalto ed in particolare nella relativa lista delle categorie di lavoro, nell'elenco prezzi e nelle liste delle economie, ovvero nella perizia di variante (che ha introdotto NP). Lo scrivente C.T.U. ha poi valutato se le stesse opere risultassero o meno già contabilizzate nel registro di contabilità o nelle Liste delle Economie del primo o del secondo stralcio; si è inoltre indicato, ove possibile, quando le lavorazioni oggetto delle riserve erano state realizzate, rapportandole temporalmente ai vari S.A.L. .*

*Le determinazioni raggiunte dopo avere eseguito tutte le verifiche richieste, sono le seguenti:*

*Riserva n. 1 "sbalzo in elementi di ponteggio"; riconosciuta congrua per € 1.257,00; lavori eseguiti entro il 28.06.2007, nell'ambito del II S.A.L.;*

*Riserva n. 2 nolo per lo sbalzo; riconosciuta congrua per € 4.913,00; lavori eseguiti verosimilmente nel periodo fino al 28.6.2007, nell'ambito dello S.A.L. n. 2;*

*Riserva n. 3 "scarifica"; riconosciuta congrua per € 2.500,00 (comprensivi anche delle poste economiche di cui alle riserve n. 4 e 5); lavori eseguiti nell'ambito dello S.A.L. n. 1;*

*Riserva n. 4 "demolizione parziale di vecchie murature"; discussa unitamente alla riserva n. 3;*

*Riserva n. 5 "raschiatura a ferro e bruschinatura"; discussa unitamente alla riserva n. 3;*

*Riserva n. 6 "demolizione di massetto"; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; lavorazioni svolte indicativamente entro la data di emissione dello S.A.L. n. 3;*

*Riserva n. 7 "demolizione di caldana"; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; lavorazioni svolte indicativamente fino alla data di emissione dello S.A.L. n. 3;*

*Riserva n. 8 "sovrapprezzo agli scavi ... per la presenza di vecchie travi in cls e/o muratura, roccia ..."; riconosciuta congrua per € 600,00 ; opera eseguita nell'ambito dello S.A.L. n. 1;*

*Riserva n. 9 "scarrettamento di materiali di risulta"; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; lavorazioni svolte durante tutti gli S.A.L. (n. 1, 2 e 3);*

*Riserva n. 10 "trasporto con autocarro"; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; lavorazioni svolte durante tutti gli S.A.L. (n. 1, 2 e 3);*

*Riserva n. 11 "sovrapprezzo per ogni km in più"; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; lavorazioni svolte durante tutti gli S.A.L. (n. 1, 2 e 3);*

*Riserva n. 12 "smaltimento a discariche autorizzate"; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; lavorazioni svolte durante tutti gli S.A.L. (n. 1, 2 e 3);*

*Riserva n. 13 "consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci"; riconosciuta congrua per € 1.170,00 ; opera eseguita nell'ambito dello S.A.L. n. 3;*

Riserva n. 14 “demolizione di strutture in calcestruzzo armato”; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; lavorazione eseguita nel corso dello S.A.L. n. 3;

Riserva n. 15 “scavo ... per sottofondazione”; riconosciuta congrua per € 1.412,00; opera eseguita nell’ambito dello S.A.L. n. 1;

Riserva n. 16 “sottofondazione”; non riconosciuta fondata per il mancato riconoscimento della quantità richiesta; intervento eseguito nell’ambito dello S.A.L. n. 1;

Riserva n. 17 “muratura con il metodo cuci e scuci”; riconosciuta presumibilmente fondata; non è stata valutata la congruità della richiesta economica per l’impossibilità di risalire alla quantità della voce di lavoro eseguita, anche in via presuntiva; opera eseguita verosimilmente nell’ambito dello S.A.L. n. 1;

Riserva n. 18 “spillature metalliche di collegamento”; non riconosciuta fondata per il mancato riconoscimento della quantità richiesta; opera eseguita verosimilmente nell’ambito dello S.A.L. n. 2;

Riserva n. 19 “particolari accorgimenti al fine di ridurre al minimo le emissioni acustiche”; non riconosciuta fondata per duplicazione della richiesta; opere svolte durante tutto il periodo dei lavori.

Il totale ammontare degli importi riconosciuti per le riserve elencate ammonta quindi ad € 11.852,00 .

**2) Accerti il C.T.U. , in relazione alla riserva n. 20 riportata nella domanda di arbitrato, se le detrazioni operate in sede di conto finale dalla D.L. (e confermate altresì dal Collaudatore), detrazioni avvenute per doppia liquidazione siano operate correttamente, ovvero accerti a quale stralcio (I o II) sono riferibili le lavorazioni dallo stesso D.L. indicate e se siano state già contabilizzate nei SAL del primo e/o del secondo stralcio.**

Pur rimandando alla trattazione dettagliata della riserva in esame, svolta al paragrafo 6 della presente relazione, riporta lo scrivente C.T.U. che è stata ritenuta corretta sul piano tecnico unicamente la detrazione rif. n. 84 (di cui al paragrafo 6.3.14 della presente relazione), per complessivi € 1.097,80.

La “detrazione” n. 81 , 82 e 83 “Riserva n. 6 II Stralcio” consiste in realtà di accrediti riferiti ad opere relative al II Stralcio, contestati dall’Impresa, che dovranno quindi essere eliminati dalla contabilità del presente appalto per complessivi € 4.322,80. Sono inoltre stati individuati i parziali riaccrediti operati dal D.L. a fronte delle detrazioni apportate. Sia le detrazioni che gli accrediti ritenuti corretti dal sottoscritto C.T.U. in variazione alle determinazioni già raggiunte nel conto finale, vengono riassunti nella tabella seguente.

<i>Detrazione n.</i>	<i>Importi in più</i>	<i>Importi in meno</i>
61	27658,88	
62	6487,26	
63	494,40	

64	395,52	
65	3080,00	
66	936,60	
67	3197,90	
68	2435,85	
69	4921,55	
70		1260,60
71	15560,84	
72		1570,80
74	4742,39	
75		3894,00
77	3928,29	
78	4950,73	
79	1038,97	
80	514,95	
81		2431,00
82		1132,80
83		759,00
<i>Totali</i>	80344,13	11048,20
<i>Differenza</i>	69295,93	
84 bis	3026,66	
<i>Totale generale</i>	72.322,79	

***Accerti conseguentemente se la somma di Euro 72.808,98 a tale titolo detratta da parte dell'Amministrazione risulti corretta, indicando in caso contrario il corretto importo, ove esista***

*Per quanto esposto in risposta ai due punti precedenti del quesito, gli importi in variazione della contabilità dell'appalto risultano quanto ad € 11.852,00 per le riserve (che sono state valutate unicamente in relazione alla loro fondatezza in linea tecnica ed alla loro congruità ma non per l'ammissibilità e la tempestività) e quanto ad € 486,39 per le detrazioni operate in sede di Conto Finale, ove siano confermate le valutazioni portate nella presente relazione.*

***3) Accerti il C.T.U. , in relazione alla riserva n. 22 , tenendo conto della documentazione versata in atti, la tempistica dei pagamenti dei S.A.L. I, II e III, verificando se vi sia stato ritardo nel pagamento tenuto conto della disciplina contrattuale e di legge applicabile; quantifichi in caso di ritardo l'ammontare degli interessi legali e moratori***

*Pur rimandando alla discussione della riserva n. 22 di cui al paragrafo 7 della presente relazione, rileva lo scrivente C.T.U. che in atti non risulta evidenza delle date dei pagamenti effettuati all'Impresa attrice, non risultando quindi possibile procedere al calcolo, che è stato comunque indicato nel paragrafo 7.3; qualora l'Ill.mo Collegio arbitrale ritenga che possano essere accettate le indicazioni prodotte dal C.T. di parte attrice nella propria nota di osservazioni, l'importo degli interessi legali e moratori dovuto all'Impresa per il ritardato pagamento degli S.A.L. risulterebbe pari ad € 2.453,62, secondo il calcolo esplicito nel paragrafo 7.4, riscontrato corretto dal sottoscritto C.T.U.”.*

All'udienza del 30 marzo 2011, presenti per l'Impresa Aglietti i difensori Prof. Avv. Duccio Maria Traina e Avv. Patrizia Pagano e per il Comune di Laterina il difensore Avv. Jacopo Quintavalli, il Collegio ha invitato le parti a prendere posizione sulle risultanze della relazione depositata dal CTU Ing. Chiostrini in data 15 febbraio 2011.

Ciascuno dei difensori ha svolto alcuni circoscritti rilievi critici nei confronti della relazione predetta, chiedendo breve termine per depositare osservazioni scritte in merito volte ad ottenere un approfondimento istruttorio da parte del CTU.

I difensori dell'Impresa hanno chiesto, in merito alle riserve n. 16 e 17 di poter produrre i rapporti di cantiere (atti interni all'Impresa) e di acquisire prova testimoniale sulla veridicità degli stessi; richiesta alla quale l'Avv. Quintavalli si è opposto.

I difensori dell'Impresa hanno chiesto altresì di poter depositare provvedimento sopravvenuto di AVCP in data 10.3.2011 espresso nell'appalto in questione, richiesta alla quale il difensore del Comune si è opposto.

Le parti hanno insistito poi per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nei rispettivi atti difensivi.

Il Collegio ha disposto l'acquisizione del provvedimento di AVCP e ha concesso termine fino al 10 maggio 2011 per il deposito di note critiche sulla CTU, riservandosi ogni ulteriore decisione in merito alle istanze istruttorie all'esito dell'esame delle predette note critiche.

Nelle proprie memorie, l'Impresa ha esposto quanto segue:

*“Come da ordinanza pronunciata in data 30.03.2011, si formulano le seguenti istanze istruttorie:*

*1) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alle riserve n. 6, 7 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala, degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare delle riserve, sulla base delle indicazioni ivi contenute circa le lavorazioni effettuate, che si chiede di provare, come anticipato nella seduta del*

30 marzo 2011, mediante l'ammissione di apposita prova testimoniale sui seguenti capitoli:

- 1 - "DCV che nel corso dei lavori del I lotto fu realizzata la demolizione di un massetto in calcestruzzo così come risulta dalla riserva n. 6 del cui tenore le si dà lettura"

- 2 - "DCV che nel corso dei lavori del I lotto fu realizzata la demolizione di una caldana così come risulta dalla riserva n. 7 del cui tenore le si dà lettura", indicando come testimone il Signor Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello (FI), via G. Leopoldo, 23.

2) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 13 sui seguenti aspetti:

a) quale sia la tipologia di intervento effettivamente realizzata, tenuto conto anche di quanto previsto relativamente al II Lotto dei lavori, nonché del diverso riconoscimento della tipologia della lavorazione effettuato alla riserva n. 17; 2) quale sia il prezzo più congruo per la remunerazione delle lavorazioni di cui alla suddetta riserva, avendo cura di specificare l'effettiva valutazione che ha portato ad applicare il sovrapprezzo indicato.

3) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 16 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala, degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva, sulla base dei rapportino di cantiere, di cui alla istanza istruttoria dell'udienza del 30 marzo 2011, per la cui ammissione si insiste, risultando rilevanti anche ai fini dei chiarimenti alla CTU.

Si insiste inoltre, come anticipato nella seduta del 30 marzo 2011, per l'ammissione di apposita prova testimoniale sul seguente quesito "DCV che i rapportini di cantiere che le si mostrano (quelli allegati alla presente memoria con riferimento alla riserva 16) corrispondono alle lavorazioni effettivamente eseguite con riferimento al I stralcio", indicando a testimone, il Signor Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello (FI), via G. Leopoldo, 23.

4) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 17 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva, sulla base dei rapportino di cantiere, di cui alla istanza istruttoria dell'udienza del 30 marzo 2011, per la cui ammissione si insiste, risultando rilevanti anche ai fini dei chiarimenti alla CTU.

Si insiste inoltre, come anticipato nella seduta del 30 marzo 2011, per l'ammissione di apposita prova testimoniale sul seguente capitolo: "DCV che i rapportini di cantiere che le si mostrano (quelli allegati alla presente memoria con riferimento alla riserva 17) corrispondono alle lavorazioni

*effettivamente eseguite con riferimento al I stralcio” indicando fin da adesso a testimone, il Signor Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello (FI), via G. Leopoldo, 23.*

*5) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 18 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva, sulla base delle indicazioni ivi contenute circa le lavorazioni effettuate, che si chiede di provare, come anticipato nella seduta del 30 marzo 2011, mediante l'ammissione di apposita prova testimoniale sul seguente capitolo: "DCV che nel corso dei lavori del I lotto furono realizzate spillature metalliche in collegamento fra le nuove e le esistenti strutture inghisate con resine di tipo epossidico o simili così come risulta dalla riserva n. 18 di cui le si dà lettura" indicando come testimone il Signor Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello (FI), via G. Leopoldo, 23.*

*6) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 22, sul seguente aspetto: accerti il CTU l'ammontare degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento dei SAL, previa acquisizione della documentazione inerente ai mandati di pagamento da parte del Comune, come da ordine di acquisizione disposto dallo Spett.le Collegio Arbitrale al momento del conferimento dell'incarico al CTU. Nel caso di mancata produzione di tale documentazione da parte dell'amministrazione, dia atto il CTU di tale circostanza al Collegio per le dovute conseguenze di legge. A tal fine si evidenzia che i mandati di pagamento sono documentazione in possesso dell'amministrazione e non dell'impresa”.*

A sua volta, il Comune di Laterina ha presentato le seguenti osservazioni critiche:

**“Riserva n. 1 e 2**

*Le due riserve, relative ai ponteggi a sbalzo e al presunto costo di noleggio, devono essere trattate unitamente.*

*Sulla riserva n. 1, la tesi del CTU è quella per cui i ponteggi oggetto di riserva sono quelli a sbalzo, lavorazione che sarebbe più complessa rispetto a quella richiesta in gara.*

*Fermo che la conclusione a cui giunge il CTU non è condivisa da questa difesa - tenuto conto della esaustività delle voci di prezzo e dell'offerta proposta – in questa sede ci limitiamo a ripercorrere il ragionamento svolto dal CTU, da cui risulta:*

*i) che i ponteggi a sbalzo costituivano una lavorazione non prevista in sede di gara;*

*ii) che come tale necessitavano della determinazione di un nuovo prezzo (di seguito solo “NP”):*

*Ne consegue che il sovrapprezzo individuato dal CTU per detti ponteggi a sbalzo (pari ad euro 3,50 a mq), costituendo un NP, doveva essere soggetto al ribasso di gara, quando invece il CTU lo ha considerato al lordo del ribasso, ritenendolo riconducibile ad un voce di lavoro contrattuale. Lo stesso CTU, sostiene altresì che la DL avrebbe certificato l'esistenza di tali ponteggi a sbalzo, senza però specificare quando sarebbe intervenuta; al riguardo, detta certificazione non si può certo desumere dalla indicazione della quantità dei ponteggi nel libretto delle misure in corrispondenza al SAL n. 2, tenuto conto che in sede di rettifica al conto finale la DL ha riconosciuto il proprio errore portando in detrazione detta quantità.*

*Rispetto alla riserva n. 2, viene motivata dall'Impresa come richiesta di "nolo per ogni 30 giorni" dei ponteggi individuati dal CTU come quelli necessari "per la realizzazione della struttura a sbalzo di cui alla riserva n. 1"; non si comprende, pertanto, per quale motivo, a fronte della quantità di ponteggi a sbalzo riportata nella riserva n. 1 di mq. 359,16, si riconosce il noleggio per una quantità sensibilmente maggiore, pari al triplo, di mq. 1.077,49.*

*Si potrebbe pensare che il CTU faccia riferimento ad un nolo di 90 giorni, ma in tal caso non si comprende come si faccia a risalire a tale intervallo di tempo, soprattutto in considerazione del fatto che nessuna indicazione in tal senso si ricava dalla esplicitazione della riserva. Sempre con riferimento alla riserva n. 2, non risulta in atti alcun documento che attesti il maggior costo del noleggio.*

*Per quanto sopra si chiede al CTU:*

- a) di illustrare le ragioni per cui non ha applicato il ribasso d'asta al NP individuato per i ponteggi a sbalzo;*
- b) di precisare da quale documento risulterebbe la certificazione della DL rispetto ai ponteggi a sbalzo;*
- c) di spiegare le motivazioni a fondamento della diversa quantità tra i ponteggi a sbalzo di cui alla riserva n. 1 e il noleggio per gli stessi ponteggi di cui alla riserva n. 2;*
- d) di indicare sulla base di quale indicazioni ha conteggiato la durata del noleggio;*
- e) di precisare se la richiesta avanzata dall'Impresa con la riserva n. 2 trova riscontro in documenti contabili prodotti in atti e attestanti il maggior costo per noleggio sostenuto.*

### **Riserva n. 8**

*Viene riconosciuto all'Impresa un corrispettivo sul presupposto che siano stati rinvenuti trovanti rocciosi di volumetria superiore a mc 0,50.*

*Tale circostanza è sempre stata negata sia dalla DL che dal Collaudatore; sulla stessa, nessuna certezza viene fornita dal CTU, il quale sostiene che tale circostanza è solo verosimile sulla base della "prospettazione delle parti e dell'esame dello stato dei luoghi".*

*Fermo che la prospettazione delle parti è radicalmente diversa, si chiede al CTU a) di precisare per quali ragioni lo stato dei luoghi porterebbe a ritenere verosimile la circostanza prospettata dall'Impresa, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale situazione di cantiere è radicalmente diversa da quella nell'ambito della quale sono state eseguite le lavorazioni durante le quali sarebbero stati rinvenuti detti trovanti.*

#### **Riserva n. 20**

*Il CTU di fatto azzera le detrazioni operate dalla DL in sede di conto finale e confermate dal collaudatore sostenendo che non sono tecnicamente condivisibili.*

*Nel contestare detta posizione, riservandosi peraltro ogni più ampia valutazione finalizzata a dimostrare l'assoluta legittimità e correttezza dell'operato di DL e Collaudatore, in questa sede ci limitiamo a rilevare profili che, a parere di questa difesa, necessitano di chiarimenti tecnici da parte del CTU.*

#### **Detrazione n. 61 – Ponteggi**

*Fermo che il CTU rimette di fatto la questione al Collegio, rileviamo che le considerazioni tecniche svolte nell'elaborato peritale risentono di un errore di fondo.*

*Il CTU, infatti, sostiene che DL e Collaudatore avrebbero “detratto all'Impresa l'intero riconoscimento della voce di lavoro 01.001 pur compresa nell'EPU”; su tale presupposto conclude ritenendo “la detrazione operata dalla DL in sede di conto finale [...] assai opinabile, sussistendo a livello di progetto una precisa previsione per un certo ammontare di ponteggi di servizio (per mq 405 circa)”, con la conseguenza che, volendo seguire l'operato di DL e Collaudatore, risulterebbe “erronea la previsione della voce di EPU 01.001 espressamente riferita ai ponteggi”.*

*In sostanza, la posizione del CTU è quella per cui niente sarebbe stato liquidato all'Impresa in corrispondenza della voce di prezzo 01.001.*

*La tesi non è fondata tenuto conto:*

*i) che dai documenti contabili in atti (libretto misure, Sommario Registro di contabilità, Registro contabilità, SAL) la voce 01.001 risultava inizialmente contabilizzata per le seguenti quantità:*

*- SAL 1 (voce n. 1): mq. 522,98*

*- SAL 2 (voce n. 1): mq. 1634,49*

*- SAL 3 (voce n. 3): mq. 94,19*

*per un totale mq. 2251,66 (quantità che anche il CTU, a pag. 150 della relazione, rileva essere “oggettivamente esuberanti”);*

*ii) che in sede di conto finale, come emerge dalla disamina del documento in atti, la DL ha detratto le quantità contabilizzate con la voce 01.001 soltanto con riferimento al SAL 2 (mq. 1634,49) e SAL n. 3 (mq 94,19), per un totale di mq. 1728,68, sul presupposto che le voci di prezzo 03.001 e 03.004, liquidate in detti SAL, erano comprensive delle spese per i ponteggi;*

iii) ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, risulta oggettivo che all'Impresa è stata liquidata dalla DL per la voce 01.001 la quantità di mq. 522,98, addirittura superiore a quella di mq. 405,50, prevista dal progetto iniziale e riscontrata dallo stesso CTU sulla base dell'offerta Aglietti.

Per quanto sopra si chiede al CTU:

a) di accertare che la DL ha liquidato all'Impresa la lavorazione di cui alla voce 01.001 per mq. 522,98, riconoscendo quindi all'Impresa una quantità maggiore rispetto alle previsioni del progetto iniziale (mq. 405,50);

b) di precisare se e in quali termini il predetto accertamento influisce sulla correttezza delle detrazioni operate dalla DL in sede di conto finale, tenuto conto che con dette detrazioni la DL si è limitata a correggere un proprio precedente errore per effetto del quale aveva inserito in contabilità quantità di ponteggi che, come correttamente evidenziato anche dal CTU, apparivano "oggettivamente esuberanti";

c) di precisare a quali lavorazioni del I stralcio ritenga siano da imputare i ponteggi oggetto di riserva.

#### **Detrazione n. 65 – Demolizione architravi**

La detrazione della DL era motivata dal fatto che erroneamente era stato liquidato all'Impresa, con la voce di prezzo 03.020, anche lo smontaggio degli architravi delle porte interne poste sulle pareti demolite; se la parete era stata demolita, infatti, non era stato necessario procedere preventivamente allo smontaggio delle porte.

La DL, pertanto, come emerge dallo stato finale e dal libretto delle misure, ha detratto dalle quantità contabilizzate nel SAL n. 1 la somma di euro 3.080,00, ottenuta moltiplicando il prezzo unitario della voce 03.020 (euro 110,00) per il numero di aperture (n. 28) corrispondenti a quelle esistenti sulle pareti demolite; a pag. 14 del libretto delle misure in atti, risultano riportate puntualmente le aperture su pareti demolite che sono state erroneamente liquidate singolarmente ricorrendo alla voce di prezzo 03.020. Con tale correzione, peraltro, la DL ha ricondotto il numero di smontaggi di cui alla voce 03.020 a n. 10 unità, corrispondente alla quantità prevista in progetto, quantità che trova puntuale corrispondenza nell'offerta dell'Impresa.

Rispetto a dette considerazioni, il CTU ha ritenuto di non approfondire la questione sostenendo che il "confronto con le quantità (riferite agli smontaggi eseguiti, n.d.r.) indicate dal suddetto documento (CME, n.d.r.)" non sarebbe "mai stata affrontata in sede di contraddittorio".

Tenuto conto che la questione del numero degli smontaggi -la cui previsione di progetto risulta anche dall'offerta Aglietti - è posta a fondamento del ragionamento svolto dalla DL in sede di detrazioni e risulta contestata dall'Impresa, non si comprende per quale motivo la problematica non sarebbe stata affrontata in sede di CTU.

Pertanto, si chiede al CTU:

- a) se tecnicamente il preventivo smontaggio degli architravi meglio descritti a pag. 14 del libretto delle misure era necessario per la demolizione della relativa parete;
- b) conseguentemente, di meglio illustrare le ragioni che giustificano il rigetto della detrazione operata dalla DL in sede di conto finale.

#### **Detrazione n. 67 – Montaggio Ponteggi**

L'errore in cui è incorsa la DL è stato quello di contabilizzare in economia, al momento del montaggio dei ponteggi, "piccoli sfondi fatti a mano".

Tale contabilizzazione costituiva un errore in quanto ogni onere connesso ai ponteggi era compensato nella voce di EPU 01.001 o comunque nelle singole voci di spesa che prevedevano i ponteggi.

Al fine di meglio argomentare detta posizione, il CTP del Comune ha rilevato che nella voce 01.001 si prevedeva che il montaggio del ponteggio avrebbe dovuto escludere "l'ancoraggio a trazione sulle murature"; ne consegue che, per evitare detto ancoraggio, era necessario prevedere degli sfondi. Il CTU non approfondisce detta considerazione sostenendo che il "CT di parte convenuta ha finora messo in dubbio la validità e la correttezza della voce 01.001", con la conseguenza che appariva "difficile cogliere la coerenza dell'argomentazione"; si tratta di una presa di posizione formale, a fronte della quale però non segue una disamina tecnica finalizzata a provare l'inconsistenza delle considerazioni svolte dal CTP del Comune.

Per quanto sopra, si chiede al CTU:

- a) di chiarire se l'utilizzo di sfondi nel montaggio dei ponteggi possa essere ritenuto dal punto di vista tecnico uno strumento utile per evitare l'ancoraggio a trazione degli stessi ponteggi sulle murature;
- b) se gli sfondi possono assumere la funzione di cui al punto sub. a), spiegare le ragioni per cui la detrazione operata dalla DL, rivolta a non contabilizzare in economia una lavorazione già compresa nella voce di prezzo 01.001, non sarebbe da ritenersi corretta.

#### **Riserva n. 22 - Interessi**

Controparte chiede il pagamento degli interessi per il presunto ritardo nel pagamento dei SAL.

Fermo che, come rilevato anche dal CTU, risulta prodotta in atti una dichiarazione dell'Impresa di rinuncia agli interessi fino al II SAL, lo stesso CTU ha evidenziato la mancanza in atti di documenti che attestino "le date degli effettivi pagamenti", con la conseguenza che "non è possibile procedere ad alcun calcolo degli interessi in ipotesi dovuti all'Impresa Interessi". Emerge, quindi, una palese carenza probatoria nella richiesta di parte attrice, che sostiene di essere stata pagata in ritardo omettendo però di provare quanto la liquidazione sarebbe intervenuta. Nel caso di specie, peraltro, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere estesa anche ai mandati di pagamento del Comune, tenuto conto che controparte avrebbe potuto agevolmente

*dimostrare la fondatezza della propria domanda producendo gli estremi dei bonifici eseguiti dall'amministrazione; il principio è quello per cui non si può ricorrere alla esibizione per sopperire ad una propria carenza istruttoria. A parere della presente difesa, pertanto, non sussistono gli estremi per alcun approfondimento da parte del CTU sulla questione, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio.*

***Richiesta di controparte di rimessione in termini per la produzione di ulteriori documenti***

*Nel corso dell'ultima udienza del 30.3, controparte ha chiesto di essere rimessa in termini per la produzione dei rapporti di cantiere e per l'acquisizione di prova testimoniale sulle riserve n. 16 e 17.*

*La richiesta non appare meritevole di accoglimento in quanto palesemente tardiva, avendo il Collegio concesso termini per la produzione di istanze istruttorie e documenti fino alla seconda memoria autorizzata in scadenza il 5.10.2010.*

*Laddove il Collegio autorizzi controparte alla produzione di ulteriore documentazione, si chiede che analoga possibilità venga riconosciuta anche a questa difesa rispetto alla produzione di tutti i disegni del progetto esecutivo, sia di quello originario che di quello modificato in variante”.*

Con ordinanza n. 3/2010, il Collegio, in ossequio al principio del massimo contraddittorio, ha ritenuto opportuno concedere alle parti ulteriori termini difensivi rilevando che “*considerato che, con ordinanza n. 1 del 8 luglio 2010, erano stati concessi alle parti termini fino al 15.09.2010 per il deposito di memorie difensive contenenti anche la precisazione dei quesiti e la formulazione delle istanze istruttorie e per il deposito di documenti e fino al 5.10.2010 per il deposito di memorie difensive di replica alle domande ed alle argomentazioni avversarie, per la formulazione di controquesiti e istanze istruttorie, nonché per produzioni documentali a controprova. Considerato tuttavia che tali termini non erano stati espressamente qualificati come perentori, il Collegio, tenuto conto anche della relazione tecnica depositata dall'Ing. Chiostrini e delle successive memorie istruttorie depositate dalle parti autorizzate dal Collegio con verbale del 30 marzo 2011 e ritenuto opportuno, ai fini di una migliore e più completa istruzione della controversia, assegnare alle parti ulteriori termini da considerarsi perentori onde provvedere a riepilogare con unica memoria riassuntiva e sostitutiva delle precedenti tutte le richieste istruttorie articolate nel corso del procedimento arbitrale ed altresì ad integrarle con quelle ancora eventualmente ritenute necessarie, assegna alle parti i seguenti termini perentori per le successive attività:*

*- termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memoria riepilogativa (da intendersi, come già detto, ad ogni effetto, sostitutiva delle precedenti) delle richieste istruttorie già formulate ed altresì contenente le ulteriori istanze ritenute necessarie e per il deposito di ulteriori documenti;*

*- ulteriore termine di 10 giorni per eventuali repliche.*

*...Il Collegio si riserva ogni ulteriore decisione in merito alle istanze istruttorie, anche relativamente alla eventuale richiesta di chiarimenti al CTU, all'esito dell'esame delle predette memorie".*

L'Impresa Aglietti ha dunque fatto pervenire tempestivamente al Collegio la propria memoria istruttoria riepilogativa, con la quale ha formulato le seguenti istanze istruttorie:

*"1) Come da memoria del 9-10.5.2011 si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alle riserve n. 6 e 7 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala, degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare delle riserve, sulla base delle indicazioni ivi contenute circa le lavorazioni effettuate, che si chiede di provare, come anticipato nella seduta del 30 marzo 2011, mediante l'ammissione di apposita prova testimoniale sui seguenti capitoli:*

*1- "DCV che nel corso dei lavori del I lotto fu realizzata la demolizione di un massetto in calcestruzzo così come risulta dalla riserva n. 6 del cui tenore le si dà lettura"*

*2- "DCV che nel corso dei lavori del I lotto fu realizzata la demolizione di una caldana così come risulta dalla riserva n. 7 del cui tenore le si dà lettura" indicando come testimone il Signor Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente 50066 Reggello (FI) via G. Leopoldo, 23*

*2) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 13 sui seguenti aspetti: a) quale sia la tipologia di intervento effettivamente realizzata, tenuto conto anche di quanto previsto relativamente al II Lotto dei lavori, nonché del diverso riconoscimento della tipologia della lavorazione effettuato alla riserva n. 17; 2) quale sia il prezzo più congruo per la remunerazione delle lavorazioni di cui alla suddetta riserva, avendo cura di specificare l'effettiva valutazione che ha portato ad applicare il sovrapprezzo indicato*

*3) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 16 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala, degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva, sulla base dei rapportini di cantiere, di cui alla istanza istruttoria dell'udienza del 30 marzo 2011, per la cui ammissione si insiste, risultando rilevanti anche ai fini dei chiarimenti alla CTU.*

*Si insiste, inoltre, come anticipato nella seduta del 30 marzo 2011, per l'ammissione di apposita prova testimoniale sul seguente quesito: "DCV che i rapportini di cantiere che le si mostrano (quelli allegati alla presente memoria con riferimento alla riserva 16)*

*corrispondono alle lavorazioni effettivamente eseguite con riferimento al I stralcio”, indicando a testimone, il Signor Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello (FI) via G. Leopoldo, 23.*

*4) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 17 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva, sulla base dei rapportini di cantiere, di cui alla istanza istruttoria dell'udienza del 30 marzo 2011, per la cui ammissione si insiste, risultando rilevanti anche ai fini dei chiarimenti alla CTU.*

*Si insiste inoltre, come anticipato nella seduta del 30 marzo 2011, per l'ammissione di apposita prova testimoniale sul seguente capitolo: “DCV che i rapportini di cantiere che le si mostrano (quelli allegati alla presente memoria con riferimento alla riserva 17) corrispondono alle lavorazioni effettivamente eseguite con riferimento al I stralcio” indicando fin da adesso a testimone, il Sig. Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello via G. Leopoldo, 23*

*5) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 18 sul seguente aspetto: se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva, sulla base delle indicazioni ivi contenute circa le lavorazioni effettuate, che si chiede di provare, come anticipato nella seduta del 30 marzo 2011, mediante l'ammissione di apposita prova testimoniale sul seguente capitolo: “DCV che nel corso dei lavori del I lotto furono realizzate spillature metalliche in collegamento tra le nuove e le esistenti strutture inghisate con resine di tipo epossidico o simili così come risulta dalla riserva n. 18 di cui le si dà lettura” indicando fin da adesso a testimone, il Sig. Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello via G. Leopoldo, 23*

*6) Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti relativamente alla riserva n. 22, sul seguente aspetto: accerti il CTU l'ammontare degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento dei SAL, previa acquisizione della documentazione inerente ai mandati di pagamento da parte del Comune, come da ordine di acquisizione disposto dallo Spett.le Collegio Arbitrale al momento del conferimento dell'incarico al CTU. Nel caso di mancata produzione di tale documentazione da parte dell'amministrazione, dia atto il CTU di tale circostanza al Collegio per le dovute conseguenze di legge. A tal fine si evidenzia che i mandati di pagamenti sono documentazione in possesso dell'amministrazione e non dell'impresa.*

*7) Si chiede di acquisirsi i rapportini di cantiere relativi alle riserve nn. 16 e 17, già prodotti in concomitanza con la memoria del 9 maggio 2011.*

*8) Come da “prima memoria” si chiede infine ammettersi la seguente prova per testi:*

*“DCV che nel periodo dal 18.12.2008 al ricevimento del certificato di collaudo avvenuto il 21.1.2010, sono stati presenti in cantiere o comunque tenuti a disposizione per i lavori per cui è causa i mezzi, le attrezzature nonché del personale ed i materiali elencati nella riserva n. 23 iscritta nel registro di contabilità che le si mostra”* indicando fin da adesso a testimone, il Sig. Veroshaj Fatbardh, residente in S. Clemente, 50066 Reggello via G. Leopoldo, 23”.

Anche il Comune ha tempestivamente prodotto memoria istruttoria riepilogativa, esponendo che:

*“Senza con ciò voler invertire l’onere della prova, si rinnova la richiesta di prova per testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante della Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c. sui seguenti capitoli di prova (salvo poi specificare i singoli capitoli di prova su cui si chiede l’interrogatorio formale):*

- 1) vero che l’impresa Aglietti ha eseguito lavorazioni relative all’appalto in oggetto fin dal 24.10.2006, come emerge dal documento che le viene mostrato (doc. n. 21);*
- 2) vero che l’Impresa Aglietti ha omesso di procedere alla formale comunicazione di fine dei lavori;*
- 3) vero che dal 7.12.2008 l’Impresa Aglietti ha omesso la custodia e la vigilanza del cantiere;*
- 4) vero che l’Impresa Aglietti, anche dopo il certificato di ultimazione dei lavori in data 8.7.2009, ha omesso la custodia e la vigilanza del cantiere;*
- 5) vero che nel corso delle operazioni relative alla redazione dello stato di consistenza del II stralcio sono stati riscontrati danni al fabbricato oggetto del presente appalto;*
- 6) vero che il registro di contabilità è stato presentato all’appaltatore ogni volta in cui si sono verificate le condizioni per l’emissione dei SAL;*
- 7) vero che le misurazioni sono state eseguite in contraddittorio con l’Impresa;*
- 8) vero che l’appaltatore, come emerge dalla documentazione che le si mostra (doc. n. 39 e 40), non ha iscritto alcuna riserva sul registro di contabilità fino a quelle riportate in calce al conto finale;*
- 9) vero che nel corso dell’appalto sono stati rinvenuti soltanto trovanti di dimensioni inferiori a mc. 0,50;*
- 10) vero che sulla base del progetto esecutivo complessivo gli orizzontamenti ammontavano a circa mq. 290,00 ed erano relativi soltanto al solaio del piano terreno, al solaio della galleria e al controsoffitto della sala;*
- 11) vero che tali orizzontamenti erano costituiti da solai e controsoffiti entrambi in tavelle di laterizi;*
- 12) vero che con l’espressione solaio del piano terreno si indica quello sul quale era posizionata la vecchia cabina di proiezione ed ammontava a circa mq. 50,00;*

13) vero che le aperture da cui dovevano essere smontati architravi, stipiti, soglie, ecc... erano in numero di 10;

14) vero che la demolizione delle pareti era computata “vuoto per pieno”.

Si indicano come testimoni, con riserva di integrare detta lista dei testimoni nonché di precisare i capitoli sui quali ciascuno è chiamato a rispondere:

- geom. Daniele Mugnaini, residente in San Giovanni Valdarno, sui capitoli da n. 1 a 14;
- signora Barbara Aglietti, presso la sede della società Aglietti Alberto snc di Rodolfo Aglietti & c. in San Clemente (Reggello), sul capitolo n. 1;
- signor Rodolfo Aglietti, presso la sede della società Aglietti Alberto snc di Rodolfo Aglietti & c. in San Clemente (Reggello), sul capitolo n. 1;
- arch. Claudio Orlandi, residente in San Giovanni Valdarno, sui capitoli da n. 1 a 14.

**Ulteriori produzione documentale e richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti sul mancato riconoscimento delle detrazioni operate dalla DL.**

Un attento esame della CTU dimostra come la decisione dell'ing. Chiostrini di rigettare le detrazioni operate dalla DL in sede di conto finale, deriva dalla mancata consultazione di documenti essenziali dell'appalto.

Questa difesa, pertanto, volendo sfruttare la facoltà concessa dal Collegio, produce, proseguendo la documentazione in atti, i seguenti documenti:

- 42) elaborati progetto esecutivo primo stralcio e variante;
- 43) computo metrico estimativo relativo al I stralcio;
- 44) note della Impresa sui chiarimenti relativi alla contabilità richiesti dal Collaudatore;
- 45) note della DL sui chiarimenti relativi alla contabilità richiesti dal Collaudatore;
- 46) relazione riservata e preliminare del Collaudatore sulla contabilità.

Come di seguito evidenzieremo, la disamina di detti documenti consentirà di dimostrare la correttezza delle detrazioni operate dalla DL e la conseguente necessità di una convocazione del CTU a chiarimenti.

**Detrazione n. 61 – Ponteggi euro 27.657,28**

Fermo che il CTU rimette di fatto la questione al Collegio, rileviamo che le considerazioni tecniche svolte nell'elaborato peritale risentono di un errore di fondo.

Il CTU, infatti, sostiene che DL e Collaudatore avrebbero “detratto all'Impresa l'intero riconoscimento della voce di lavoro 01.001 pur compresa nell'EPU”; su tale presupposto conclude ritenendo “la detrazione operata dalla DL in sede di conto finale [...] assai opinabile, sussistendo a livello di progetto una precisa previsione per un certo ammontare di ponteggi di servizio (per mq 405 circa)”, con la conseguenza che, volendo seguire l'operato di DL e Collaudatore, risulterebbe “erronea la previsione della voce di EPU 01.001 espressamente riferita ai ponteggi”.

In sostanza, la posizione del CTU è quella per cui niente sarebbe stato liquidato all'Impresa in corrispondenza della voce di prezzo 01.001 “Ponteggi”.

*La tesi non è fondata tenuto conto:*

*i) che dai documenti contabili in atti (libretto misure, Sommario Registro di contabilità, Registro contabilità, SAL) la voce 01.001 risultava inizialmente contabilizzata per le seguenti quantità:*

*- SAL 1 (voce n. 1): mq. 522,98*

*- SAL 2 (voce n. 1): mq. 1634,49*

*- SAL 3 (voce n. 3): mq. 94,19*

*per un totale mq. 2251,66 (quantità che anche il CTU, a pag. 150 della relazione, rileva essere “oggettivamente esuberanti”);*

*ii) che in sede di conto finale, come emerge dalla disamina del documento in atti, la DL ha detratto le quantità contabilizzate con la voce 01.001 soltanto con riferimento al SAL 2 (mq. 1634,49) e SAL n. 3 (mq. 94,19), per un totale di mq. 1728,68, sul presupposto che le voci di prezzo 03.001 – demolizione tetto - e 03.004 – demolizione solaio - liquidate in detti SAL, erano comprensive delle spese per i ponteggi;*

*iii) ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, risulta oggettivo che all’Impresa è stata liquidata dalla DL per la voce 01.001 la quantità di mq. 522,98, superiore del 30% di quella prevista dal computo metrico estimativo di progetto (**doc. n. 43** - di seguito solo “**C.M.E**”) e dall’offerta proposta dall’Aglietti (mq. 405,50);*

*iv) con tale correzione la DL ha eliminato l’anomalia, peraltro rilevata dallo stesso CTU laddove ha riconosciuto le quantità di ponteggi contabilizzate (pari a mq. 2251,66) “oggettivamente esuberanti” (pag. 150), costituita dal fatto che (erroneamente) erano stati contabilizzati in via autonoma ponteggi in una misura (mq. 2251,66) pari al 450% in più rispetto alle previsioni di progetto (mq. 405,50). Per quanto sopra si chiede al CTU:*

*a) di accertare che la DL ha liquidato all’Impresa la lavorazione di cui alla voce 01.001 per mq. 522,98, riconoscendo quindi all’Impresa una quantità maggiore del 30% rispetto alle previsioni del progetto iniziale (mq. 405,50);*

*b) di accertare che la detrazione operata dalla DL e confermata dal collaudatore, pari ad euro 27.657,28, corrisponde ai ponteggi contabilizzati in eccedenza rispetto alla predetta quantità di mq. 522,98 liquidata all’Impresa, quantità pari al 450% in più di quella prevista dal progetto esecutivo e dal CME, definita dallo stesso CTU come “oggettivamente esuberante”.*

#### **Detrazione n. 62 – Demolizione solaio euro 6.487,26**

*La detrazione in questione riguarda mq. 249,51, corrispondenti, come meglio emerge dalla relazione riservata del Collaudatore sulla contabilità (**doc. n. 46**), alle seguenti lavorazioni:*

*- mq 190,40: demolizione soletta piano terreno;*

*- mq 59,11: demolizione soletta palco piano terreno.*

*Tali voci erano state contabilizzate nel SAL I sia alla voce 03.004 “demolizione solai” che alle voci 03.014 “demolizione di sottofondo”, per quanto concerne i mq. 190,40 della soletta del piano terreno, e voce 03.003 “Smontaggio completo palco”, voce “a corpo” come emerge dal CME, per i mq. 59,11 della demolizione del palco. La duplice contabilizzazione trovava origine nel fatto che la DL aveva liquidato dette lavorazioni anche con una voce di prezzo, la 03.004 “demolizione solai”, che, come vedremo di seguito, riguardava soltanto la demolizione degli orizzontamenti, galleria, controsoffitto e un piccolo solaio a circa cinquanta centimetri dal piano della platea relativo alla vecchia cabina di proiezione.*

*La demolizione di tali orizzontamenti, come è facilmente riscontrabile dal progetto esecutivo (doc. n. 42), interessava circa mq. 290,00, così suddivisi da CME:*

- mq. 52,25: solaio piano terra (piccolo solaio sul quale era posizionata la vecchia macchina da proiezione);*
- mq. 46,80: solaio galleria;*
- mq. 192,00: controsoffitto della sala.*

*Ne consegue che la quantità contabilizzata inizialmente, prima della detrazione, per la voce 03.004 pari a mq. 508,93, non trovava alcuna rispondenza negli elaborati progettuali ed era motivata soltanto dal fatto di avere inserito in detta voce anche le demolizioni del palco e del massetto del piano terra che non rientravano, come si evince chiaramente dal CME, in detta lavorazione.*

*Il CTU non ha accolto le predette considerazioni svolte dal CTP del Comune evidenziando che “il progetto esecutivo non è stato depositato in atti”; l'impossibilità di poter esaminare detto documento non ha consentito quindi all'ing. Chiostrini di poter valutare l'operato della DL.*

*Si confida, pertanto, che la disamina di detto elaborato, unitamente al CME, possa consentire al CTU di riscontrare la correttezza della detrazione operata.*

*Per quanto sopra si chiede al CTU:*

*a) di accertare la correttezza dell'operato della DL in riferimento alla detrazione n. 62 alla luce dei riscontri oggettivi che emergono dalla relazione riservata del collaudatore (doc. n. 46), dal CME (doc. n. 43) e dal progetto esecutivo (doc. n. 42).*

***Detrazione n. 63 – Demolizione pavimenti in graniglia euro 490,44; Detrazione n. 64 – Demolizione sottofondo euro 395,52***

*Le due detrazioni devono essere analizzate assieme in quanto sono state operate dalla DL sul presupposto che le predette lavorazioni erano relative, per mq. 49,44, alla demolizione del pavimento e del sottofondo del piccolo solaio a piano terreno dove era posizionata la vecchia macchina di proiezione (mq. 52,25 da CME).*

*Tali lavorazioni, pertanto, erano ricomprese nella voce di prezzo 03.004 “Demolizione solaio galleria e piano terra”, che comprendeva, come già evidenziato, la demolizione del*

controsoffitto e del solaio della galleria, nonché quella del predetto piccolo solaio della cabina di proiezione a piano terra; tale circostanza trova puntuale conferma (i) nei metri quadri proposti per detta voce di prezzo nell'offerta Aglietti, pari a mq 291,00, che risultano congruenti con il progetto esecutivo depositato in atti (**doc. n. 42**), (ii) nella relazione riservata del collaudatore (**doc. n. 46**) e (iii) nel CME (**doc. n. 43**).

Tale voce prevedeva la demolizione di strutture orizzontali complete e comprendeva quindi la demolizione del pavimento, del massetto e della struttura sottostante; si trattava in particolare di orizzontamenti di natura leggera costituiti, al pari del controsoffitto, da tavelle di laterizi.

Ne consegue che la contabilizzazione iniziale, per effetto della quale dette lavorazioni erano state liquidate in modo autonomo nel SAL n. 1 con la voce 03.013 "demolizione pavimenti" e 03.014 "demolizione sottofondo", non era corretta.

Peraltro la stessa Impresa, nella sua nota al collaudatore (**doc. n. 44**), aveva precisato che tali lavorazioni, poi detratte dalla DL, erano effettivamente relative alla demolizione dei pavimenti e dei sottofondi anche del piano primo e di tutto il piano terreno, comprendendo quindi anche il piccolo solaio della macchina di proiezione.

Pertanto, si chiede al CTU:

a) se, sulla base della disamina del progetto esecutivo, della relazione riservata del collaudatore, del CME e delle stesse considerazioni svolte dall'Impresa, risultano corrette e motivate le detrazioni n. 63 e 64 operate dalla DL e confermate dal collaudatore.

**Detrazione n. 65 – Demolizione architravi euro 3.080,00**

Il computo iniziale di 38 unità è da imputare al fatto che nello stesso risultano comprese (i) sia le aperture presenti su pareti completamente demolite e (ii) sia la contabilizzazione con detta voce di costo, pari ad euro 110,00, per ciascuna apertura, di tutti gli elementi che la costituiscono, ossia soglie, davanzali o stipiti.

Tale contabilizzazione non era corretta e bene ha fatto la DL ad operare le detrazioni tenuto conto:

i) che la demolizione delle pareti (voce 03.007) è stata computata "vuoto per pieno", nel senso che nella voce di prezzo non si sarebbe dovuto tener conto delle aperture, criterio assolutamente corretto in quanto, se la parete veniva demolita, non era necessario procedere preventivamente allo smontaggio delle porte;

ii) che la voce 03.020, relativa allo smontaggio degli architravi, comprendeva lo smontaggio di tutti gli elementi dell'apertura.

La DL, pertanto, accortasi dell'errore iniziale ha detratto dalle quantità contabilizzate nel SAL n. 1 (come emerge dallo stato finale e dal libretto delle misure) la somma di euro 3.080,00, ottenuta moltiplicando il prezzo unitario della voce 03.020 (euro 110,00) per il numero di aperture (n. 28) corrispondenti a quelle esistenti sulle pareti demolite o

*comunque per le quali erano stati contabilizzati tutti gli elementi (soglie, davanzali o stipiti) che le costituivano.*

*Anche in questo caso appare significativa la posizione assunta dall'Impresa nella nota al collaudatore (doc. n. 44), nella quale riconosce che le quantità contabilizzate trovavano origine nel fatto che erano stati riportati in contabilità “tutti gli smontaggi relativi agli architravi, le soglie e tutti i davanzali di tutte le porte e finestre del fabbricato”; l'Aglietti, quindi, ammette che per ciascuna apertura il prezzo è stato moltiplicato per il numero di elementi rimossi.*

*Tale impostazione è in contrasto con la voce di prezzo riportata nel CME, in cui si precisa che con la voce di prezzo 03.020 viene pagato lo “smontaggio integrale delle architravi, degli stipiti, delle soglie e dei davanzali costituenti le finestre”, indicando come quantità n. 10 elementi, quantità confermata anche dall'Aglietti nella propria offerta; non vi è dubbio alcuno, come si potrà riscontrare anche dalla relazione del Collaudatore (doc. n. 46), dal CME (doc. n. 43) e dal progetto esecutivo (doc. n. 42) che la quantità indicata in offerta non era relativa al numero di elementi da smontare ma al numero delle aperture.*

*Ne consegue che la voce di prezzo in questione copriva l'intero smontaggio delle aperture, con la conseguenza che la moltiplicazione degli elementi riportata inizialmente in contabilità era totalmente errata. Con la correzione in oggetto, pertanto, la DL ha ricondotto il numero di smontaggi di cui alla voce 03.020 a n. 10 unità, corrispondente alla quantità prevista in progetto, che, ripetiamo, trova puntuale riscontro sia nel C.M.E. che nell'offerta dell'Impresa.*

*Rispetto a dette considerazioni, il CTU ha ritenuto di non approfondire la questione sostenendo che il “confronto con le quantità (riferite agli smontaggi eseguiti, n.d.r.) indicate dal suddetto documento (CME, n.d.r.)” non sarebbe “mai stata affrontata in sede di contraddittorio”.*

*Tenuto conto che la questione del numero degli smontaggi - la cui previsione di progetto risulta anche dall'offerta Aglietti - è posta a fondamento del ragionamento svolto dalla DL in sede di detrazioni e risulta contestata dall'Impresa, non si comprende per quale motivo la problematica non sarebbe stata affrontata in sede di CTU.*

*Pertanto, si chiede al CTU:*

*a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, costituiti dal progetto esecutivo, dalla relazione riservata del collaudatore, dal CME e dalla nota dell'Impresa, risulta corretta e fondata la detrazione n. 65 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.*

***Detrazione n. 66 - Demolizione muretti a sostegno della gradonata***

*Si tratta di una lavorazione compresa nello smontaggio a corpo della struttura della gradonata 03.003 “compreso la demolizione della struttura portante [...] di qualsiasi tipo e di qualunque materiale sia costituita”.*

*Pertanto, si chiede al CTU:*

*a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 66 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.*

***Detrazione n. 67 – Montaggio Ponteggi euro 3.197,90***

*L'errore iniziale in cui è incorsa la DL è stato quello di contabilizzare in economia, al momento del montaggio dei ponteggi, "piccoli sfondi fatti a mano".*

*Tale contabilizzazione costituiva un errore in quanto ogni onere connesso ai ponteggi era compensato nella voce di EPU 01.001 o comunque nelle singole voci di spesa che prevedevano i ponteggi.*

*Al fine di meglio argomentare detta posizione, il CTP del Comune ha rilevato che nella voce 01.001 si prevedeva che il montaggio del ponteggio avrebbe dovuto escludere "l'ancoraggio a trazione sulle murature"; ne consegue che, per evitare detto ancoraggio, era necessario prevedere degli sfondi.*

*Il CTU non approfondisce detta considerazione sostenendo che il "CT di parte convenuta ha finora messo in dubbio la validità e la correttezza della voce 01.001", con la conseguenza che appariva "difficile cogliere la coerenza dell'argomentazione"; si tratta di una presa di posizione formale, a fronte della quale però non segue una disamina tecnica finalizzata a provare l'inconsistenza delle considerazioni svolte dal CTP del Comune.*

*Per quanto sopra, si chiede al CTU:*

*a) di chiarire se l'utilizzo di sfondi nel montaggio dei ponteggi possa essere ritenuto dal punto di vista tecnico uno strumento utile per evitare l'ancoraggio a trazione degli stessi ponteggi sulle murature;*

*b) se gli sfondi possono assumere la funzione di cui al punto sub. a), spiegare le ragioni per cui la detrazione operata dalla DL, rivolta a non contabilizzare in economia una lavorazione già compresa nella voce di prezzo 01.001, non sarebbe da ritenersi corretta.*

***Detrazione n. 68 – Intonacatura sottogronda lato destro euro 2.345,85***

*La detrazione è motivata dalla DL sostenendo che si trattava di una lavorazione contabilizzata e liquidata nel secondo stralcio.*

*Il CTU contesta tale detrazione osservando che si trattava di un intervento comunque eseguito nel primo stralcio e che quindi non era corretto compensarlo con voci di capitolato del secondo stralcio.*

*Si rileva che l'osservazione del CTU sarebbe tale da giustificare lo spostamento da misura ad economia, con conseguente maggior profitto, di ogni lavorazione del secondo stralcio che l'impresa avesse giudicato poco conveniente; in sostanza l'Impresa ha scelto, e la DL in un primo momento erroneamente ha condiviso, di spostare una lavorazione dle*

*secondo stralcio nel primo in quanto detto spostamento le avrebbe garantito un maggior margine di profitto.*

*In altre parole non vi è motivo per cui non sarebbe stato possibile applicare anche al primo stralcio i prezzi previsti a misura nel secondo stralcio, soprattutto in considerazione del fatto che la stipula dei due contratti di appalto, e quindi la determinazione dei singoli prezzi, era avvenuta contestualmente; inoltre, anche le lavorazioni si sono in parte sovrapposte.*

*Ne consegue che, anche se l'intonaco fosse stato eseguito nel primo stralcio, era corretto contabilizzarlo secondo i prezzi pattuiti nel contratto già firmato e non certo ricorrendo alle economie.*

*Pertanto, si chiede al CTU:*

*a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 68 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.*

***Detrazione n. 69 - Muratura mattoni pieni sopra cordolo Euro 4.921,55***

*Secondo il CTU la lavorazione in parola non potrebbe essere contabilizzata usando la voce della muratura 04.001, come invece ha fatto la DL al fine di motivare la detrazione, in quanto maggiormente onerosa; lo stesso CTU, però, non fornisce nessuna motivazione a supporto della propria affermazione e nemmeno spiega come mai la lavorazione in parola dovrebbe essere pagata il 400% rispetto alla voce 04.001 prevista dall'appalto, che costituisce comunque riferimento imprescindibile.*

*Pertanto, si chiede al CTU:*

*a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 69 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.*

***Detrazioni n. 71, 74 e 77 - Costruzione cordolo e montaggio capriate***

*Dalla ricostruzione del CTU si rileva come egli non abbia tenuto conto che si tratta di un cordolo di tipo Dwidag, a ferro sfilabile, e non di un normale cordolo in cemento armato. Il cordolo Dwidag non era previsto nel progetto originale che prevedeva un cordolo in calcestruzzo; questo nuovo cordolo, pertanto, costituisce una lavorazione introdotta solo con la perizia di variante.*

*Quanto sopra può forse spiegare come mai il CTU non abbia ritenuto di ricomprendere la realizzazione del cordolo in parola nelle voci di NP espressamente previste per questa lavorazione; il fatto che l'opera sia stata realizzata, poi demolita e poi realizzata nuovamente non implica che non si possano usare i NP. Infine, per mera completezza, si rileva come l'affermazione del CTU per cui la lavorazione in parola sarebbe stata conseguente ad un "errore progettuale" che avrebbe comportato anche una sospensione*

*dei lavori, considerazione che trova origine nelle sole affermazioni rese sul punto dall'Impresa, è priva di ogni fondamento.*

*Pertanto, si chiede al CTU:*

- a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risultano corrette e fondate le detrazioni n. 71, 74 e 77;*
- b) se l'affermazione per cui vi sarebbe stato un errore progettuale trova riscontro nella sola posizione assunta sulla questione della impresa;*
- c) se risultano in atti, come sostenuto in relazione, provvedimenti del RUP di sospensione dei lavori per presunti errori progettuali.*

***Detrazioni n. 78 e 79 - Puntellatura trave tetto Euro 5.989,70***

*La detrazione operata dalla DL è motivata dal fatto che tale lavorazione, liquidate in economia, era invece da ricomprendersi nella voce 03.004 e 03.001.*

*Nella propria relazione il CTU sostiene che rispetto alla voce contrattuale relativa alla demolizione del tetto, la 03.001, si poteva "astrattamente ritenere che i puntellamenti delle strutture (lavorazioni oggetto della presente detrazione, n.d.r.) dovessero ugualmente essere compensati con il prezzo contrattuale", salvo poi affermare che si trattava di lavorazioni più onerose, di cui l'impresa non avrebbe potuto avere contezza dagli elaborati progettuali, che il CTU sostiene di aver visionato solo parzialmente.*

*Confida questa difesa che il CTU, sulla base di tutti gli elaborati grafici del progetto, possa rivedere la propria posizione, tenuto conto che la trave in questione veniva evidenziata compiutamente nella tavola n. 2 del progetto.*

*Pertanto, tenuto conto che dall'esame del progetto l'Impresa era in grado di verificare l'esistenza della trave in questione, si deve ritenere che il prezzo offerto per la demolizione del tetto doveva tener conto anche di tale difficoltà.*

*Pertanto, si chiede al CTU:*

- a) di accertare se la trave in oggetto risultava evidenziata negli elaborati grafici del progetto esecutivo;*
- b) se, alla luce di tale riscontro, risultano corrette e fondate la detrazioni n. 78 e 79 operate dalla DL e confermata dal collaudatore, in cui detta lavorazione veniva detratta dalla contabilizzazione in economia in quanto compresa nella voce contrattuale relativa alla demolizione del tetto 03.001 .*

***Richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti sulle riserve riconosciute all'Impresa.***

*Nel rilevare che tutte le riserve iscritte dall'Impresa risultano tardive, inammissibili e infondate, si chiede nello specifico la convocazione del CTU a chiarimenti sulle riserve di seguito precisate.*

***Riserva n. 1 e 2***

*Le due riserve, relative ai ponteggi a sbalzo e al presunto costo di noleggio, devono essere trattate unitamente.*

*Sulla riserva n. 1, la tesi del CTU è quella per cui i ponteggi oggetto di riserva sono quelli a sbalzo, lavorazione che sarebbe più complessa rispetto a quella richiesta in gara. Fermo che la conclusione a cui giunge il CTU non è condivisa da questa difesa - tenuto conto della esaustività delle voci di prezzo e dell'offerta proposta – in questa sede ci limitiamo a ripercorrere il ragionamento svolto dal CTU, da cui risulta:*

- i) che i ponteggi a sbalzo costituivano una lavorazione non prevista in sede di gara;*
- ii) che come tale necessitavano della determinazione di un nuovo prezzo (di seguito solo “NP”):*

*Ne consegue che il sovrapprezzo individuato dal CTU per detti ponteggi a sbalzo (pari ad euro 3,50 a mq), costituendo un NP, doveva essere soggetto al ribasso di gara, quando invece il CTU lo ha considerato al lordo del ribasso, ritenendolo riconducibile ad un voce di lavoro contrattuale. Lo stesso CTU, sostiene altresì che la DL avrebbe certificato l'esistenza di tali ponteggi a sbalzo, senza però specificare quando sarebbe intervenuta; al riguardo, detta certificazione non si può certo desumere dalla indicazione della quantità dei ponteggi nel libretto delle misure in corrispondenza al SAL n. 2, tenuto conto che in sede di rettifica al conto finale la DL ha riconosciuto il proprio errore portando in detrazione detta quantità.*

*Rispetto alla riserva n. 2, viene motivata dall'Impresa come richiesta di “nolo per ogni 30 giorni” dei ponteggi individuati dal CTU come quelli necessari “per la realizzazione della struttura a sbalzo di cui alla riserva n. 1”.*

*Ribadiamo che la riserva è priva di ogni fondamento, in quanto Capitolato speciale di appalto, all'art. 28, si prevedeva che nel corrispettivo dei lavori erano comprese “tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali”; trattandosi il ponteggio di un'opera provvisoria, non vi è dubbio che il prezzo oggetto di offerta copriva anche i costi di noleggio.*

*A conferma di ciò, come rilevato anche dal CTU nella parte finale di pagina 76 della perizia, mai l'Impresa aveva richiesto alcun nolo per le opere provvisorie.*

*Fermo quanto sopra, ulteriore motivo che rende la richiesta priva di fondamento è quello per cui l'appaltatore non ha assolto al proprio onere probatorio, dal momento che non ha prodotto in giudizio alcun documento contabile o fattura che dimostri le presunte spese di noleggio.*

*Non si comprende, inoltre, per quale motivo, a fronte della quantità di ponteggi a sbalzo riportata nella riserva n. 1 di mq. 359,16, si riconosce il noleggio per una quantità sensibilmente maggiore, pari al triplo, di mq. 1.077,49.*

*Si potrebbe pensare che il CTU faccia riferimento ad un nolo di 90 giorni, ma in tal caso non si comprende come si faccia a risalire a tale intervallo di tempo, soprattutto in considerazione del fatto che nessuna indicazione in tal senso si ricava dalla esplicitazione della riserva; significativo al riguardo che anche il CTU abbia precisato come non abbia*

avuto “evidentemente modo di riscontrare la correttezza della quantità indicata dall’Impresa”.

Sempre con riferimento alla riserva n. 2, non risulta in atti alcun documento che attesti il maggior costo del noleggio.

Per quanto sopra si chiede al CTU:

- a) di illustrare le ragioni per cui non ha applicato il ribasso d’asta al NP individuato per i ponteggi a sbalzo;
- b) di precisare da quale documento risulterebbe la certificazione della DL rispetto ai ponteggi a sbalzo;
- c) di spiegare le motivazioni a fondamento della diversa quantità tra i ponteggi a sbalzo di cui alla riserva n. 1 e il noleggio per gli stessi ponteggi di cui alla riserva n. 2;
- d) di indicare sulla base di quale indicazioni ha conteggiato la durata del noleggio;
- e) di precisare se la richiesta avanzata dall’Impresa con la riserva n. 2 trova riscontro in documenti contabili o fatture prodotte in atti e attestanti il maggior costo per noleggio sostenuto.

#### **Riserva n. 8**

Viene riconosciuto all’Impresa un corrispettivo sul presupposto che siano stati rinvenuti trovanti rocciosi di volumetria superiore a mc 0,50.

Tali trovanti si tradurrebbero in un cubo di lato pari a 80 centimetri, più alto in sostanza di un normale tavolo, dimensioni che di fatto non sono mai stati riscontrate nel corso dei lavori.

Tale circostanza è sempre stata negata sia dalla DL che dal Collaudatore; sulla stessa, nessuna certezza viene fornita dal CTU, il quale sostiene che tale circostanza è solo verosimile sulla base della “prospettazione delle parti e dell’esame dello stato dei luoghi”.

Fermo che la prospettazione delle parti è radicalmente diversa, si chiede al CTU

- a) di precisare per quali ragioni lo stato dei luoghi porterebbe a ritenere verosimile la circostanza prospettata dall’Impresa, soprattutto in considerazione del fatto che l’attuale situazione di cantiere è radicalmente diversa da quella nell’ambito della quale sono state eseguite le lavorazioni durante le quali sarebbero stati rinvenuti detti trovanti.

Per quanto sopra, si chiede che il Collegio accolga le istanze istruttorie di questa difesa e convochi il CTU a chiarimenti per le ragioni sopra evidenziate, con ogni più ampia riserva, compresa l’indicazione di testimoni a controprova, sulle richieste istruttorie che saranno avanzate da controparte”.

Il Comune, a differenza dell’Impresa, ha altresì presentato ulteriore memoria, in replica alla memoria istruttoria di controparte, rappresentando quanto segue:

#### **“I. – Sulla richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti**

*Parte attrice chiede la convocazione del CTU a chiarimenti sulle riserve n. 6, 7, 13, 16, 17 e 18, sostenendo che il CTU non si sarebbe potuto pronunciare sul merito delle riserve per la mancanza del giornale dei lavori.*

*La considerazione non appare fondata.*

*Per le riserve n. 6 e 7, il CTU ha accertato che le stesse riguardavano lavorazioni già contabilizzate, quindi nessuna rilevanza assumeva la mancanza del giornale dei lavori.*

*Fermo quanto sopra, per tutte le avanzati dall'Impresa riguardano la diversa tipologia di interventi eseguiti rispetto a quelli che sarebbero stati contabilizzati.*

*Riguardo a tale problematica l'assenza del giornale dei lavori è del tutto insignificante, tenuto conto che sullo stesso, ex art. 157 DPR 554/99, viene riportato il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, nonché l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore.*

*Notizie relative al tipo di lavorazioni eseguita si ricavano invece dal libretto delle misure, in atti ed esaminato dal CTU, in cui, ex art. 158 DPR 554/99, son indicate "la misura e la classificazione delle lavorazioni", nonché la specificazione del "genere di lavorazione".*

*Per quanto sopra, la richiesta di chiarimenti fondata sull'assenza del giornale dei lavori non appare meritevole di accoglimento.*

*Parte attrice, inoltre, chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti anche sulla riserva n. 22 (presunti interessi moratori), con acquisizione dei mandati di pagamento presso l'amministrazione.*

*Anche questa richiesta non appare meritevole di accoglimento, in quanto controparte avrebbe potuto agevolmente dimostrare il presunto ritardo dell'amministrazione nel pagamento producendo gli estremi dei bonifici ricevuti; la circostanza che non abbia assolto a tale onere non giustifica l'acquisizione, anche sulla base dei principi generali di cui all'art. 210 c.p.c., dei mandati di pagamento presso l'amministrazione.*

*Per tale ragione ci si oppone alla richiesta di chiarimenti sulla riserva n. 22.*

## **II. – Sulle prove testimoniali.**

*Le prove testimoniali richieste ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della memoria istruttorie riepilogativa sono irrilevanti in quanto la posizione assunta sulle questioni oggetto di prova da parte del CTU risulta assolutamente esaustiva.*

*In ipotesi denegata, laddove il Collegio ritenesse di ammettere detti capitoli di prova, si chiede che siano sentiti a controprova:*

*- geom. Daniele Mugnaini, residente in San Giovanni Valdarno;*

*- arch. Claudio Orlandi, residente in San Giovanni Valdarno.*

*Con il capitolo di prova di cui al punto 8 della memoria istruttoria riepilogativa di controparte, si chiede al teste se durante il periodo del presunto ritardo nelle operazioni di collaudo erano presenti in cantiere "o comunque tenuti a disposizione" i mezzi e le attrezzature di cui alla riserva n. 23.*

*Il capitolo appare inammissibile in quanto si intende provare per testimoni una circostanza che controparte avrebbe dovuto dimostrare documentalmente; il capitolo, inoltre, appare generico nella parte in cui si chiede se materiali e mezzi era “tenuti a disposizione”. Anche in questo caso, per l’ipotesi denegata in cui il Collegio ritenesse di ammettere il capitolo di prova, si chiede che siano sentiti a controprova:*

*- geom. Daniele Mugnaini, residente in San Giovanni Valdarno;*

*- arch. Claudio Orlandi, residente in San Giovanni Valdarno.*

### **III. – Documenti n. 16 e 17 prodotti da controparte.**

*Controparte ha prodotto, con i numeri 16 e 17, i rapportini di cantiere; tali documenti, in quanto documenti di parte, sono da ritenersi sprovvisti di ogni valenza probatoria”.*

Con ordinanza n. 4 del 30 giugno 2011, il Collegio ha ammesso le prove per testi richieste dall’Impresa Aglietti nella memoria istruttoria autorizzata del 9 giugno 2011 ed altresì l’interrogatorio formale del Sig. Rodolfo Aglietti e della Sig.ra Barbara Aglietti; ha altresì ammesso le prove testimoniali dirette e a controprova richieste dal Comune di Laterina nelle memorie istruttorie del 6 giugno e del 16 giugno 2011, riservandosi ogni ulteriore decisione in merito alle richieste di chiarimenti al CTU formulate nelle rispettive succitate memorie ed ha fissato per l’assunzione delle prove l’udienza del 13 luglio 2011 ore 15,00.

In tale udienza, come risulta dal relativo verbale, il Collegio, verificata la rituale intimazione dei testi e l’avvenuto deposito da parte del Comune della documentazione richiesta, ha proceduto all’assunzione delle prove, come ammesse con ordinanza n. 2/2010.

Nella seduta del 14 novembre 2011, il Collegio, sciogliendo le riserve di cui all’udienza del 13 luglio 2011, valutate anche le memorie istruttorie depositate dall’Impresa Aglietti il 9 giugno 2011 e dal Comune di Laterina il 6 e il 16 giugno 2011, ha stabilito di **disporre la integrazione della consulenza tecnica d’ufficio**, accogliendo integralmente le richieste delle parti. In tale occasione, gli arbitri Avv. Renzo Grassi e Ing. Antonio Aiello hanno espressamente delegato il Presidente a provvedere a tutte le operazioni necessarie a tale scopo.

Conseguentemente, con ordinanza presidenziale n. 1/2011, il Presidente ha invitato il CTU Ing. Chiostrini a rendere chiarimenti sui seguenti punti, da interpretarsi alla luce delle considerazioni svolte dalle parti nelle memorie istruttorie riepilogative e degli ulteriori documenti depositati dalle parti nonché delle risultanze delle prove per testi:

*“- Quanto alle richieste istruttorie formulate dal Comune con memoria del 6.6.2011*

*A) Sulle detrazioni:*

*1) Detrazione n. 61 – Ponteggi euro 27.657,28*

*Si chiede al CTU:*

a) di accertare se la DL ha liquidato all'Impresa la lavorazione di cui alla voce 01.001 per mq. 522,98, riconoscendo quindi all'Impresa una quantità maggiore del 30% rispetto alle previsioni del progetto iniziale (mq. 405,50);

b) di accertare se la detrazione operata dalla DL e confermata dal collaudatore, pari ad euro 27.657,28, corrisponde ai ponteggi contabilizzati in eccedenza rispetto alla predetta quantità di mq. 522,98 liquidata all'Impresa, quantità pari al 450% in più di quella prevista dal progetto esecutivo e dal CME, definita dallo stesso CTU come "oggettivamente esuberante".

2) Detrazione n. 62 – Demolizione solaio euro 6.487,26

Si chiede al CTU:

a) di accertare la correttezza dell'operato della DL in riferimento alla detrazione n. 62 alla luce dei riscontri oggettivi che emergono dalla relazione riservata del collaudatore (doc. n. 46 del Comune di Laterina), dal CME (doc. n. 43 del Comune) e dal progetto esecutivo (doc. n. 42 del Comune).

3) Detrazione n. 63 – Demolizione pavimenti in graniglia euro 490,44 e Detrazione n. 64 – Demolizione sottofondo euro 395,52

Si chiede al CTU:

se, sulla base della disamina del progetto esecutivo, della relazione riservata del collaudatore, del CME e delle stesse considerazioni svolte dall'Impresa, risultano corrette e motivate le detrazioni n. 63 e 64 operate dalla DL e confermate dal collaudatore.

4) Detrazione n. 65 – Demolizione architravi euro 3.080,00

Si chiede al CTU:

se, alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune di Laterina nelle memorie istruttorie, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, costituiti dal progetto esecutivo, dalla relazione riservata del collaudatore, dal CME e dalla nota dell'Impresa, risulta corretta e fondata la detrazione n. 65 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.

5) Detrazione n. 66 - Demolizione muretti a sostegno della gradonata

Si chiede al CTU:

a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 66 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.

6) Detrazione n. 67 – Montaggio Ponteggi euro 3.197,90

Si chiede al CTU:

a) di chiarire se l'utilizzo di sfondi nel montaggio dei ponteggi possa essere ritenuto dal punto di vista tecnico uno strumento utile per evitare l'ancoraggio a trazione degli stessi ponteggi sulle murature;

*b) se gli sfondi possono assumere la funzione di cui al punto sub. a), spiegare le ragioni per cui la detrazione operata dalla DL, rivolta a non contabilizzare in economia una lavorazione già compresa nella voce di prezzo 01.001, non sarebbe da ritenersi corretta.*

*7) Detrazione n. 68 – Intonacatura sottogronda lato destro euro 2.345,85*

*Si chiede al CTU:*

*a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 68 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.*

*8) Detrazione n. 69 - Muratura mattoni pieni sopra cordolo Euro 4.921,55*

*Si chiede al CTU:*

*a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 69 operata dalla DL e confermata dal collaudatore.*

*9) Detrazioni n. 71, 74 e 77 - Costruzione cordolo e montaggio capriate*

*Si chiede al CTU:*

*a) se, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risultano corrette e fondate le detrazioni n. 71, 74 e 77;*

*b) se l'affermazione per cui vi sarebbe stato un errore progettuale trova riscontro nella sola posizione assunta sulla questione della impresa;*

*c) se risultano in atti, come sostenuto in relazione, provvedimenti del RUP di sospensione dei lavori per presunti errori progettuali.*

*10) Detrazioni n. 78 e 79 - Puntellatura trave tetto Euro 5.989,70*

*Si chiede al CTU:*

*a) di accertare se la trave in oggetto risultava evidenziata negli elaborati grafici del progetto esecutivo;*

*b) se, alla luce di tale riscontro, risultano corrette e fondate la detrazioni n. 78 e 79 operate dalla DL e confermata dal collaudatore, in cui detta lavorazione veniva detratta dalla contabilizzazione in economia in quanto compresa nella voce contrattuale relativa alla demolizione del tetto 03.001 .*

*B) Sulle riserve:*

*1) Riserva n. 1 e 2*

*Le due riserve, relative ai ponteggi a sbalzo e al presunto costo di noleggio, devono essere trattate unitamente.*

*Si chiede al CTU:*

*a) di illustrare le ragioni per cui non ha applicato il ribasso d'asta al NP individuato per i ponteggi a sbalzo;*

*b) di precisare da quale documento risulterebbe la certificazione della DL rispetto ai ponteggi a sbalzo;*

c) di spiegare le motivazioni a fondamento della diversa quantità tra i ponteggi a sbalzo di cui alla riserva n. 1 e il noleggio per gli stessi ponteggi di cui alla riserva n. 2;

d) di indicare sulla base di quale indicazioni ha conteggiato la durata del noleggio;

e) di precisare se la richiesta avanzata dall'Impresa con la riserva n. 2 trova riscontro in documenti contabili o fatture prodotte in atti e attestanti il maggior costo per noleggio sostenuto.

2) Riserva n. 8

Viene riconosciuto all'Impresa un corrispettivo sul presupposto che siano stati rinvenuti trovanti rocciosi di volumetria superiore a mc 0,50.

Si chiede al CTU

a) di precisare per quali ragioni lo stato dei luoghi porterebbe a ritenere verosimile la circostanza prospettata dall'Impresa, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale situazione di cantiere è radicalmente diversa da quella nell'ambito della quale sono state eseguite le lavorazioni durante le quali sarebbero stati rinvenuti detti trovanti

**- Quanto alle richieste istruttorie formulate dall'Impresa Aglietti con memoria del 9.6.2011**

3) Riserve 6, 7

Si chiede al CTU:

se l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala, degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Si chiede conseguentemente che il CTU ridetermini l'ammontare delle riserve, anche sulla base delle risultanze testimoniali, il cui verbale anch'esso si trasmette al CTU unitamente alla presente ordinanza.

4) Riserva 13

Si chiede che il CTU:

a) Quale sia la tipologia di intervento effettivamente realizzata tenuto conto anche di quanto previsto relativamente al II lotto di lavori, nonché del diverso riconoscimento della tipologia della lavorazione effettuato alla riserva 17;

b) quale sia il prezzo più congruo per la remunerazione delle lavorazioni di cui alla suddetta riserva, avendo cura di specificare l'effettiva valutazione che ha portato ad applicare il sovrapprezzo indicato.

5) Riserva 16

Si chiede al CTU:

Se l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente, si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva sulla base dei rapportini di cantiere.

6) Riserva 17

*Si chiede al CTU se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità. Conseguentemente si chiede che il CTU ridetermini l'esatto ammontare della riserva sulla base dei rapportini di cantiere*

*7) Riserva 18*

*Se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità, si chiede al CTU di determinare l'esatto ammontare della riserva sulla base delle risultanze testimoniali*

*8) Riserva 22*

*Si chiede altresì di calcolare gli interessi legali e moratori di cui alla suddetta riserva previa acquisizione dei mandati di pagamento anche presso l'Amministrazione comunale”.*

Il Presidente ha assegnato al CTU termine fino al 19 dicembre 2011 per il deposito dei chiarimenti ed ha concesso alle parti termine fino al 13 gennaio 2012 per il deposito di memorie conclusionali e fino al successivo 23 gennaio per eventuali repliche, fissando l'udienza del 27 gennaio 2012 ore 11 per la discussione della causa.

Il CTU ha dunque **depositato la relazione integrativa** in data 22 dicembre 2011, dopo aver chiesto ed ottenuto una brevissima proroga.

In sintesi il CTU, sulle riserve nn. 6, 7, 16, 17 e 18 ha confermato le conclusioni già esposte in CTU, rilevando che:

*“Sulla base delle richieste istruttorie formulate dall'Impresa, con riferimento alle riserve n. 68 e n. 79, il Collegio richiede al sottoscritto C.T.U. “se l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala, degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità”, richiedendo “conseguentemente ... [di rideterminare] l'ammontare delle riserve, anche sulla base delle risultanze testimoniali ...” trasmesse.*

*Analogo quesito viene posto anche per le riserve n. 16 (“se l'impossibilità di valutare gli spessori della sottofondazione esistente in sala degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità”), n. 17 (“se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità”) e n. 18 (“se l'impossibilità di quantificare l'intervento derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità”), chiedendo anche in questi casi di rideterminare “l'ammontare delle riserve, anche sulla base dei rapportini di cantiere” per le riserve n. 16 e n. 17 e “delle risultanze testimoniali ...” per la riserva n. 18 .*

*La riserva n. 6, già riprodotta in nota, è riferita alla “Demolizione di massetto in calcestruzzo escluse solette collaboranti; compreso: calo a terra, movimentazione e accatastamento nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta;*

escluso opere provvisoriale, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore € 2,12 × mqcm 1.199,17 = € 2.542,24”.

L'impossibilità di quantificare in maniera esatta l'intervento sopra richiamato è stata già discussa approfonditamente nel corso della precedente relazione di C.T.U.; i nuovi chiarimenti richiesti dall'Ill.mo Collegio vertono sulla possibilità di ricostruire la consistenza del pacchetto di solaio demolito attraverso il giornale dei lavori od i documenti contabili. Deve sottolineare al riguardo lo scrivente C.T.U. che in una regolare tenuta del Giornale dei Lavori viene annotato l'andamento del cantiere, il personale presente, le condizioni meteorologiche, le eventuali indicazioni, annotazioni e prescrizioni del D.L. sulle specifiche lavorazioni e più in generale tutto quanto sia ritenuto significativo per illustrare lo svolgimento del cantiere; senza che esista al riguardo alcun obbligo di registrazione, è buona norma riportare sul Giornale dei Lavori qualsiasi elemento discordante con il progetto che possa essere ravvisato in corso d'opera; nella fattispecie, la questione posta riguarda un aspetto di dettaglio, che non richiedeva alcuna valutazione da parte del D.L. né comportava difficoltà di sorta od impedimenti nel cantiere. Per le ragioni esposte, a parere dello scrivente, non si può pertanto imputare “l'impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala” alla modalità di tenuta del Giornale dei Lavori. Quanto alla “regolare tenuta della contabilità”, era già stato osservato che le opere relative alla voce di lavoro 003.14 (in corrispondenza della quale è verosimilmente stato eseguito l'intervento di cui si discute) sono state contabilizzate sia nello S.A.L. n. 1 per mq 239,84 che nello S.A.L. n. 3 per mq 17,46; la lavorazione in esame è dunque stata svolta indicativamente entro la data di emissione dello S.A.L. n. 1 o comunque fino alla data di emissione dello S.A.L. n. 3 (non reperita in atti ma assunta coincidente con quella del 5.04.2008 di approvazione del S.A.L. da parte della S.A.). Ricorda infine il sottoscritto C.T.U. che sono state reperite in atti copie degli S.A.L. n. 2 e 3 sottoscritte dall'Impresa senza l'apposizione di alcuna riserva. La quantità delle lavorazioni eseguite deve inoltre risultare dal libretto delle misure, che è la sede propria per registrare forma, dimensioni e quantità dell'eseguito. I risultati di quanto riportato nel libretto delle misure vengono poi riversati nel Registro di Contabilità e quindi nei vari S.A.L. Nel caso in esame il libretto delle misure versato in atti (doc. 20 per il Comune) non riporta alcuna indicazione che avvalorò le richieste dell'Impresa, pur riportando le misure dell'eseguito (tale documento è stato riscontrato dallo scrivente). L'aumento delle quantità delle lavorazioni invocato dall'Impresa non può essere quindi dovuto alle circostanze indicate nella richiesta di chiarimenti; le prove per testi non paiono fornire univoci nuovi elementi di valutazione, né la lavorazione di cui si discute risulta menzionata nei rapporti di cantiere (peraltro non visti dal D.L.) prodotti al doc. 15 del fascicolo di parte per l'Impresa. Il sottoscritto C.T.U. non ravvisa

*pertanto motivi di variare le determinazioni già raggiunte, che nel caso in esame coincidono con quelle assunte dal Collaudatore.*

*Anche per la riserva n. 7, riferita alla “Demolizione di caldana di qualsiasi tipo e consistenza compreso: calo a terra, accatastamento e trasporto, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisoriale, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte € 1,60 × mq cm 1.439,00 = € 2.302,40” valgono le medesime considerazioni già svolte, che non vengono quindi ripetute; la richiesta dell’Impresa deve pertanto essere ritenuta infondata, essendo a parere del sottoscritto C.T.U. riferita ad una duplicazione di poste economiche già riconosciute.*

*La riserva n. 16 è riferita alla “esecuzione di sottofondazione eseguita con muratura in mattoni semipieni portanti tipo doppio UNI murati con malta cementizia, comprensiva delle opere necessarie per la forzatura contro le strutture esistenti. Nella voce è compensata la posa in opera di connettori metallici per l’ancoraggio della successiva realizzazione dell’incamiciatura in c.a. dove prevista ... € 380,00 × mc 46,800 = € 17.784,00”.*

*Come già ampiamente discusso nella precedente relazione di C.T.U., le valutazioni portate sono state formulate sulla base di considerazioni di verosimiglianza, non sussistendo ovviamente alcuna possibilità di riscontrare le misure dell’eseguito, specie per gli interventi non reperibili o non illustrati nel libretto delle misure (la sede propria per tali indicazioni); per i motivi già esposti, la non precisa contabilizzazione degli specifici interventi e delle misure dell’eseguito non può pertanto essere imputata alla “mancanza del libro giornale dei lavori e ... regolare tenuta della contabilità”. Quanto ai rapportini di cantiere, richiamati dal Collegio nel chiarimento richiesto, evidenzia preliminarmente lo scrivente C.T.U. che tali documenti risultano sottoscritti unicamente dall’Impresa e non vistati dal D.L.; le indicazioni reperite non possono pertanto essere considerate come risultanze di un contraddittorio tra le parti, bensì unicamente come indicazioni fornite dall’Impresa a suffragio della propria posizione, la cui valutazione non spetta allo scrivente. L’esecuzione della sottofondazione viene descritta nei rapporti di cantiere indicando la posizione dell’intervento (lato Via San Giuseppe, lato Condominio e lato Via della Porta Fredda), la data relativa, il numero di operatori (sempre n. 3 operai per n. 8 ore), le quantità di materiale impiegato (“pietrame misto di dimensioni varie”, “mattoni doppio UNI”, “sabbia di fiume”, “cemento 325” e “calce”) ed i noli (“gru a torre”, “minipala Imer”, “autocarro Fiat Iveco”). Per la sottofondazione realizzata “lato Via S. Giuseppe ... eseguita con muratura in pietrame delle stesse caratteristiche della muratura sovrastante e mattoni semipieni portanti tipo doppio UNI murati con malta cementizia”, risultavano indicate le seguenti date: 1.03.2007, 5.03.2007, 6.03.2007, 7.03.2007, 8.03.2007, 9.03.2007 e 12.03.2007; solo a titolo indicativo, la quantità di “pietrame misto di dimensioni varie” impiegato per la realizzazione della sottofondazione*

lato Via S. Giuseppe risulta in complessivi 19,60 mc; per la sottofondazione "lato Condominio" venivano invece indicate le date del 13.03.2007, 14.03.2007, 15.03.2007, 16.03.2007, 19.03.2007, 20.03.2007, 21.03.2007, 22.03.2007 e 23.03.2007, per una quantità complessiva di pietrame impiegato pari a 11,95 mc; la sottofondazione "lato Via Porta Fredda" era invece eseguita nelle date del 26.03.2007, 27.03.2007, 28.03.2007, 29.03.2007 e 30.03.2007, per una quantità totale di pietrame impiegata pari a 5,6 mc. La quantità complessiva di pietrame indicata dall'Impresa nei rapportini risulta dunque in complessivi mc 29,15, in accordo con la posizione sostenuta nella riserva, secondo la quale sarebbero state realizzate sottofondazioni per complessivi mc 46,80, essendo però state contabilizzate (in partita provvisoria) soltanto mc 23,10 nello S.A.L. n. 1 (per la voce di E.P.U. 06.00411). Deve nuovamente sottolineare lo scrivente C.T.U. che in atti non sussistono evidenze delle effettive dimensioni della sottofondazione eseguita, né risulta in alcun modo possibile ad oggi determinarne altezza e spessore senza eseguire saggi distruttivi, ritenuti fino ad oggi inopportuni e comunque non risolutivi circa la determinazione dell'effettiva quantità dell'eseguito (a meno di non voler riportare in vista l'intero sviluppo della sottofondazione). Nei documenti contabili versati in atti (compreso il libretto delle misure) non è stata reperito alcun riscontro circa la richiesta dell'Impresa. Non ritiene pertanto lo scrivente C.T.U. che i nuovi documenti prodotti forniscano alcuna nuova evidenza, pur risultando i rapportini di cantiere risultanze coerenti con la posizione dell'Impresa. Ove invece l'Ill.mo Collegio ritenesse di considerare tale produzione come effettivamente rappresentativa della realtà dei fatti, la richiesta dell'Impresa dovrebbe essere riconosciuta così come formulata, non essendo comunque necessario alcun nuovo calcolo.

La riserva n. 17 è riferita al "Consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in pietrame e/o mattoni pieni con mattoni pieni e pietre, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50 ; compreso la demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: € 1.300,00 × mc 23,300 = € 30.290,00 (consolidamento pareti lato Via S. Giuseppe, lato Condominio, Via della Ghiacciaia e piazza del Crocifisso)".

Come già riportato nella relazione di C.T.U., anche in questo caso le valutazioni raggiunte sono state formulate sulla base di considerazioni di verosimiglianza, non sussistendo ovviamente alcuna possibilità di riscontrare le misure dell'eseguito, specie

per gli interventi non reperibili o non illustrati nel libretto delle misure (la sede propria per tali indicazioni); la non precisa contabilizzazione degli specifici interventi e delle misure dell'eseguito non può pertanto essere imputata alla "mancanza del libro giornale dei lavori e ...regolare tenuta della contabilità", trovandosi in effetti registrazioni coerenti sia nel libretto delle misure che nella contabilità conseguente. Nei rapportini di cantiere richiamati dal Collegio nella richiesta di chiarimenti (doc. 15), per la lavorazione in questione risultano redatti n. 43 rapporti, aventi ad oggetto "consolidamento strutturale su Via S. Giuseppe, Via Porta Fredda e lato Condominio, a cucì e scuci eseguito con muratura di pietrame mista o mattoni pieni murati con malta cementizia e malta di cemento espansivo premiscelato". Il contenuto di tali rapportino è coerente con la richiesta formulata dall'Impresa. Si deve evidenziare che, pur avendo portato l'Impresa ulteriori elementi a suffragio della propria tesi, non risulta possibile in alcun modo riscontrare sul posto le quantità richieste, risultanti dai rapportini ma non contabilizzate nel libretto delle misure e quindi nel R.C. e negli S.A.L.; non sussistono pertanto basi tecniche sulla base delle quali variare le determinazioni già raggiunte nella precedente C.T.U. Ove l'Ill.mo Collegio ritenesse invece di avvalorare gli elementi nuovi prodotti dall'Impresa (essenzialmente i rapportini di cantiere, non sottoscritti dalla D.L.) la riserva dovrebbe essere riconosciuta per l'importo richiesto, non essendo quindi necessario alcun ricalcolo.

La riserva n. 18 è riferita all' "esecuzione di spillature metalliche di collegamento fra nuove ed esistenti strutture, inghisate con resine di tipo epossidico o simili".

Anche in questo caso le valutazioni già portate in sede di C.T.U. sono state formulate sulla base dei documenti contabili versati in atti, non esistendo alcuna possibilità di riscontrare l'eseguito e non essendo l'intervento in discussione ravvisabile in altri documenti rispetto al registro di contabilità; anche in questo caso, il numero esatto delle spillature avrebbe dovuto essere annotato sul libretto delle misure (la sede deputata per registrare forma e quantità dell'eseguito), e pertanto la non contabilizzazione del numero corretto di interventi non può essere imputata alla "mancanza del libro giornale dei lavori e ... regolare tenuta della contabilità". Dalle prove per testi risulta che sia il D.L. Arch. Orlandi che il Sig. Veroshaj hanno dichiarato che la lavorazione è stata effettivamente eseguita, senza fornire ovviamente precise note quantitative. Tale indicazione non fornisce quindi alcun chiarimento di natura tecnica/contabile che possa permettere di precisare o variare la risposta già fornita nella relazione di C.T.U. : la lavorazione di cui si discute infatti (analoga a quella descritta nella voce di E.P.U. 06.007 menzionata dal Comune per la "Esecuzione di spillature metalliche di collegamento fra nuove ed esistenti strutture, inghisate con resine di tipo epossidico o simili") è stata compensata ad €/cad 8,00 per n. 644 spillature nello S.A.L. n. 2 ; nel Registro di contabilità (e successivamente nello S.A.L. n. 3, sottoscritto dall'Impresa – doc. 39) sono

state poi detratte n. 322 spillature, ottenendo un totale riportato nel conto finale di n. 322 spillature. Non sussiste pertanto alcuna base tecnica sulla quale lo scrivente C.T.U. possa ipotizzare una qualunque revisione delle determinazioni già raggiunte; l'analisi della questione posta deve pertanto essere demandata alla fase del Giudizio, ritenendo lo scrivente C.T.U. di avere portato all'attenzione del Collegio tutti gli elementi necessari alla valutazione.

Riassumendo in forte sintesi la risposta a questo primo gruppo di riserve si riporta quanto segue:

- l'impossibilità di ravvisare le maggiori quantità delle lavorazioni in esame indicate dall'Impresa nelle riserve non deriva dalla mancata tenuta dei documenti contabili, in quanto il libretto delle misure (sede deputata all'indicazione ed alla dimostrazione delle quantità delle varie lavorazioni) riporta le quantità che sono state considerate nella relazione di C.T.U.; tali quantità sono poi state riversate nei vari S.A.L., come già narrato;
- i nuovi elementi prodotti non portano indicazioni univoche né tantomeno illustrative di riscontri svolti in contraddittorio od avallati dalla D.L.; non spetta quindi al sottoscritto C.T.U. assumerne o comunque valutarne l'attendibilità”.

Prosegue ancora il CTU:

“Il Collegio richiede al sottoscritto C.T.U. “a) quale sia la tipologia di intervento effettivamente realizzata tenuto conto anche di quanto previsto relativamente al II lotto di lavori, nonché del diverso riconoscimento della tipologia della lavorazione effettuato alla riserva 17” e “b) quale sia il prezzo più congruo per la remunerazione delle lavorazioni di cui alla suddetta riserva, avendo cura di specificare l'effettiva valutazione che ha portato ad applicare il sovrapprezzo indicato”.

La riserva n. 13 formulata dall'Impresa è riferita alla seguente lavorazione, ritenuta non contabilizzata: “consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 1.250,00 × mc 3,35 = € 4.187,50”.

La riserva n. 17 cui fa riferimento la richiesta di chiarimento del Collegio(e per la quale lo scrivente C.T.U. avrebbe proceduto ad un “... diverso riconoscimento della

tipologia della lavorazione ...)” risulta invece formulata nel modo seguente: “Consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in pietrame e/o mattoni pieni con mattoni pieni e pietre, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50 ; compreso la demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte:

€ 1.300,00 × mc 23,300 = € 30.290,00 (consolidamento pareti lato Via S. Giuseppe, lato Condominio, Via della Ghiacciaia e piazza del Crocifisso)”.

Osserva il sottoscritto C.T.U. che le voci di lavoro in esame sono effettivamente formulate in maniera analoga, a meno della precisazione riferita alla collocazione dell’intervento, inserita nel testo della riserva n. 17 “consolidamento pareti lato Via S. Giuseppe, lato Condominio, Via della Ghiacciaia e piazza del Crocifisso”.

Sulla base della prospettazione dei C.T.P. e di quanto riscontrato sul cantiere nel corso del sopralluogo effettuato in sede di operazioni peritali, la riserva n. 13 è risultata riferita al “consolidamento strutturale sulle vecchie pareti a confine con il condominio e sulla parete di via S. Giuseppe e via di Porta Fredda”, eseguita attraverso una tecnica diversa dal cuci e scuci; infatti, come riscontrato dal libretto delle misure al S.A.L. n. 3 (alla pag. 9), la lavorazione è stata svolta non già attraverso la preparazione della parete da consolidare attraverso la pulizia e la messa a vivo del paramento murario, il puntellamento della parete muraria, la rimozione della porzione danneggiata, la preparazione delle superfici e dei mattoni, la ricucitura della muratura e la risarcitura dei giunti degradati (ovvero secondo la tecnica propria del “cuci e scuci”), bensì mediante il “raddoppio della parete su via S. Giuseppe con ammorsature alla vecchia muratura, ecc.”.

Le lavorazioni riferite al consolidamento delle murature previste al II stralcio dei lavori sono state riscontrate dalla lista delle “economie allegate al SAL 1 del II Stralcio funzionale (Ripresa paramenti in pietra – lista del 28/03/2008 + lista 29/03/2008” (sottoscritta da Impresa e D.L.); più in particolare vengono compensate le seguenti lavorazioni: “Ripresa di murature in pietrame a faccia vista, con pietra vecchia, in corrispondenza della fascia compresa tra l’intonaco sottostante le capriate di copertura e gli archi interni delle aperture sulla Via San Giuseppe. Riprese delle murature eseguite secondo le disposizioni del D.L. per la successiva scialbatura” e “Idem al giorno precedente per le riprese di muratura in pietrame a faccia vista con pietre vecchie in

*corrispondenza della fascia compresa fra l'intonaco sottostante le capriate di copertura e gli archi interni delle aperture sulla Via San Giuseppe. Riprese delle murature eseguite secondo le disposizioni del D.L. per la successiva scialbatura”; evidenzia il sottoscritto C.T.U. che tali lavorazioni non sono quelle riportate né nella riserva n. 13 né in quella n. 17, trattandosi più propriamente di opere di finitura della fascia di muratura destinata a rimanere a vista.*

*Riporta lo scrivente C.T.U. che per i motivi sopra richiamati la riserva n. 13 è stata riconosciuta fondata (riferita ad un'opera effettivamente eseguita), ma non congrua (imputata ad una diversa voce di lavoro), ed è pertanto stato valutato un nuovo congruo prezzo unitario.*

*Per la specifica lavorazione è stato così definito il prezzo di €/mc 350,00, sulla base delle considerazioni esposte nella precedente relazione di C.T.U., che non si riportano anche in questa sede per maggiore concisione.*

*La risposta al quesito formulato dall'Ill.mo Collegio viene quindi formulata nei termini che seguono:*

*a) quale sia la tipologia di intervento effettivamente realizzata tenuto conto anche di quanto previsto relativamente al II lotto di lavori, nonché del diverso riconoscimento della tipologia della lavorazione effettuato alla riserva 17*

*L'intervento in esame risulta correttamente illustrato alla pag. 9 del libretto delle misure dello S.A.L. n. 3 (non sottoscritto dall'Impresa), allibrato per la quantità indicata dall'Impresa (mc 3,35) con la dizione “raddoppio parete su via S. Giuseppe solidale all'esistente con ammorsature alla vecchia muratura, sia lungo la parete che lungo le mazzette laterali, con taglio a forza della muratura ed inserimento di mattoni pieni”;*

*b) quale sia il prezzo più congruo per la remunerazione delle lavorazioni di cui alla suddetta riserva, avendo cura di specificare l'effettiva valutazione che ha portato ad applicare il ovrapprezzo<sup>12</sup> indicato*

*Il congruo prezzo per tale intervento, netto dal ribasso, è stato determinato in €/mc 350,00, sulla base del rapporto tra i prezzi contrattuali e quelli del B.I. (che per altre categorie di lavoro era stato riscontrato circa come unitario) ”.*

*In relazione alla riserva n. 22, rispetto alla quale il Collegio ha chiesto al CTU di “calcolare gli interessi legali e moratori di cui alla suddetta riserva previa acquisizione dei mandati di pagamento anche presso l'Amministrazione comunale”, nella relazione integrativa si legge che:*

*“Come richiesto dall'Ill.mo Collegio arbitrale sono stati acquisiti i documenti relativi ai mandati di pagamento riferiti ai n. 3 S.A.L. emessi nel corso dei lavori e le date dei bonifici trasmessi all'Impresa. Con la riserva n. 22 , riportata di seguito per maggiore facilità di lettura, l'Impresa richiede “la corresponsione degli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura fissata per legge, per il ritardato pagamento del primo, secondo*

*e terzo stato di avanzamento per € 4.011,48 e comunque nella misura risultante per Legge ...”. Evidenzia lo scrivente C.T.U. che la disciplina per il calcolo degli interessi legali e moratori è stabilita dagli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000. Più in particolare all’art. 29 sono stabiliti i “termini di pagamento degli acconti e del saldo”, fissando il “termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto”, che “non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 168 del regolamento” (comma 1) ed “il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato [che] non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso” (comma 1). All’art. 30 sono invece descritte le modalità per il calcolo degli “interessi per ritardato pagamento”; al comma 1 è specificato che “qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori”; al comma 2 è invece specificato che “qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”; al comma 3 è inoltre indicato che “qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso”; al comma 4 viene infine specificato che “il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile”.*

*Per il calcolo degli interessi legali e moratori devono pertanto essere precisate per ogni S.A.L. le seguenti date:*

- maturazione dello S.A.L.; • emissione del relativo certificato di pagamento da parte della D.L. (entro 45 giorni);*
- pagamento da parte della S.A. entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato (“qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 ...” art. 30 comma 2).*

*Circa la tempistica da assumere a base per il calcolo degli interessi, si deve osservare che gli S.A.L. non risultano datati, pur essendo sottoscritti dal D.L.; le date di ciascun*

*Certificato risultano però nel certificato successivo, che riporta il riepilogo dei precedenti (si vedano i documenti prodotti dal*

*Comune, uniti alla nota del C.T.P. in Allegato n. 1). Al riguardo, l'Arch. Paoli riporta che a suo vedere la data del certificato di pagamento dovrebbe essere assunta non già come quella che si legge nei Certificati bensì come quella che risulta dal protocollo del Comune; tale distinzione è rilevante in quanto, solo ad esempio, il Certificato riferito allo S.A.L. n. 1 risulta in data 31.03.2007 (come si legge nei Certificati emessi successivamente) mentre la data di consegna al protocollo comunale risulta il 28.5.2007 (lo afferma il C.T.P., in quanto il timbro con la data è illeggibile), come si legge anche nella determina di pagamento. Un ulteriore elemento di valutazione a questo riguardo è inoltre costituito dalla fattura emessa dall'Impresa, datata anch'essa 28.5.2007 e protocollata il giorno successivo; tale fatto lascia presumere che il Certificato sia effettivamente stato definitivamente assestato dopo il 31.3.2007. L'Arch. Paoli motiva tale incongruenza esponendo che "detta contabilità si caratterizzava per numerosi problemi e incongruenze, tanto che divenne oggetto di numerosi confronti con la direzione lavori, l'impresa e il RUP, che sosteneva (a mio parere perfettamente a ragione) che necessitavano importanti e decisivi chiarimenti prima di poter procedere con ulteriori pagamenti". Sulla base dei dati di conoscenza qui portati, osserva il sottoscritto C.T.U. che secondo le disposizioni di Legge spettano all'Impresa pagamenti tempestivi rispetto alla data di maturazione dello S.A.L., indipendentemente dai tempi necessari all'Amministrazione od alla D.L. per l'assestamento dei documenti contabili. Per tale motivo si ritiene di considerare ai fini del pagamento le date che risultano dai Certificati, non rilevando nei confronti dell'Impresa i motivi per i quali i medesimi Certificati sono poi stati acquisiti dall'Amministrazione solo molto più tardi. Non si ravvisano infatti motivi validi (opponibili all'Impresa) per disattendere le date di emissione dei Certificati, indicate e sottoscritte dal D.L. Conteggi alternativi sono ovviamente possibili, ma comporterebbero da parte del sottoscritto C.T.U. assunzioni che in mancanza di precise indicazioni da parte dell'Ill.mo Collegio risulterebbero certamente arbitrarie.*

*Sono altresì state considerate le ricevute dei bonifici dei relativi pagamenti, trasmessi dall'Impresa e prodotti nell'Allegato n. 2; da tali documenti risultano le date degli effettivi pagamenti (disposizione del pagamento e valuta); per il calcolo degli interessi le date del pagamento sono state assunte corrispondenti alla data della valuta.*

*Per lo S.A.L. n. 1 risultano le seguenti date :*

- Certificato di pagamento in data 31.03.2007 (assunzione al protocollo del Comune del 28.05.2007); fattura dell'Impresa in data 28.05.2007 ;*
- determina del pagamento da parte della S.A.: 19.06.2007; mandato di pagamento del 28.07.2007;*
- effettivo pagamento da parte della S.A.: 06.08.2007 .*

*Per lo S.A.L. n. 2 sono accertate le seguenti date:*

- Certificato di pagamento in data 08.10.2007 (assunzione al protocollo del Comune in data 17.10.2007); fattura dell'Impresa in data 8.10.2007;*
- determina di pagamento da parte della S.A.: 28.11.2007 e mandato in pari data;*
- effettivo pagamento da parte della S.A.: 03.12.2007 .*

*Per lo S.A.L. n. 3 sono accertate le seguenti date:*

- Certificato di pagamento in data 01.02.2008<sup>13</sup> (assunzione al protocollo del Comune in data 5.03.2008); fatture e note di credito in varie date;*
- determina di pagamento da parte della S.A.: 4.04.2008;*
- effettivo pagamento da parte della S.A. avvenuto in quattro riprese (in data 02.05.2008 per € 149.999,00 + € 705,62, in data 23.05.2008 per € 40.517,98 ed in data 11.07.2008 per € 4.379,53, per complessivi €195.602,13, netti dalle commissioni bancarie per € 3,0014).*

*Si osserva che l'importo pagato per lo S.A.L. n. 3 non corrisponde all'importo dello S.A.L. a causa di pagamenti precedenti e delle conseguenti emissioni di note di credito da parte dell'Impresa.*

*Evidenzia infine il sottoscritto C.T.U. che la questione posta dall'Impresa non riguarda il tempo trascorso tra la maturazione dello S.A.L. e l'emissione del Certificato bensì unicamente quello trascorso tra l'emissione del Certificato e l'effettivo pagamento; si rileva infatti:*

- per lo S.A.L. n. 1 sono trascorsi n. 128 giorni tra la data del Certificato e quella dell'effettivo pagamento, con un ritardo di giorni 98; sono pertanto dovuti interessi per gg. 30 al saggio di interesse legale del 2,50% , che risultano in  $€ 112.335,29 \times 30 \times 2,50\% / 365 = € 230,83$ , ed interessi moratori per gg. 68 al saggio di interesse = 5,95% , che risultano in  $€ 112.335,29 \times 68 \times 5,95\% / 365 = € 1.245,23$ .*
- per lo S.A.L. n. 2 sono trascorsi n. 56 giorni tra la data del Certificato e quella dell'effettivo pagamento, con un ritardo di giorni 26; sono pertanto dovuti interessi legali per gg. 26 al saggio di interesse del 2,50% , che risultano in  $€ 113.145,73 \times 26 \times 2,50\% / 365 = € 201,49$  .*

*Si evidenzia che nella determina di pagamento del corrispettivo dello S.A.L. n. 2 , n. 391 del 28.11.2007, viene riportato che l'Impresa aveva fatto pervenire alla S.A. “atto negoziale unilaterale di rinuncia agli interessi moratori ... a condizione che si proceda all'immediato pagamento della fattura”.*

*Come già precisato, i pagamenti per lo S.A.L. n. 3 sono stati eseguiti in varie date, così come risulta dal prospetto seguente:*

<b>Data</b>	<b>Importo</b>
02.05.2008	<b>€ 149.999,00</b>
02.05.2008	<b>€ 705,62</b>

23.05.2008	€ 40.517,98
11.07.2008	€ 4.379,53
<b>Totale</b>	<b>€ 195.602,13</b>

*Per tali pagamenti si indicano i periodi di ritardo, come da tabella seguente:*

importo del pagamento		gg		gg
€ 149.999,00	sono dovuti interessi legali	30	sono dovuti interessi moratori	31
€ 705,62	sono dovuti interessi legali	30	Sono dovuti interessi moratori	31
€ 40.517,98	Sono dovuti interessi legali	30	Sono dovuti interessi moratori	52
€ 4.379,53	Sono dovuti interessi legali	30	Sono dovuti interessi moratori	101

*Considerando che al 2008 il tasso di interesse per gli interessi legali era pari al 3% mentre quello per gli interessi moratori al 6,83% , gli importi per interessi risultano come segue:*

Importo del pagamento	Interessi legali	Interessi moratori
€ 149.999,00	€ 369,86	€ 870,12
€ 705,62	€ 1,74	€ 4,09
€ 40.517,98	€ 99,91	€ 394,26
€ 4.379,53	€ 10,80	€ 82,77
<b>Totale</b>	<b>€ 482,31</b>	<b>€ 1.351,24</b>

*Per il S.A.L. n. 3 sono pertanto dovuti interessi legali per complessivi € 482,31 ed interessi moratori per complessivi € 1.351,24 .*

*L'ammontare complessivo degli interessi legali per ritardato pagamento risulta quindi come segue:*

• S.A.L. n. 1 .....	€ 230,83
• S.A.L. n. 2 .....	€ 201,49
• S.A.L. n. 3 .....	€ 482,31
<b>Totale .....</b>	<b>€ 914,62</b>

*Il totale degli interessi moratori risulta invece pari a:*

• S.A.L. n. 1 .....	€ 1.245,23
• S.A.L. n. 2 .....	€ 0,00
• S.A.L. n. 3 .....	€ 1.351,24
Totale .....	€ 2.596,47”.

In merito alle detrazioni, nella relazione integrativa, il CTU ha esposto le seguenti considerazioni:

*“Detrazione n. 61 – Ponteggi € 27.657,28*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “a) di accertare se la D.L. ha liquidato all’Impresa la lavorazione di cui alla voce 01.001 per mq 522,98 , riconoscendo quindi all’Impresa una quantità maggiore del 30% rispetto alle previsioni del progetto iniziale (mq. 405,50)” e “b) di accertare se la detrazione operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore, pari ad euro 27.657,28 , corrisponda ai ponteggi contabilizzati in eccedenza rispetto alla predetta quantità di mq 522,98 liquidata all’Impresa, quantità pari al 450% in più di quella prevista dal progetto esecutivo e dal CME, definita dallo stesso CTU come “oggettivamente esuberante” ”.*

*Riporta lo scrivente C.T.U. che nel C.M.E. (doc. 43 del fascicolo di parte convenuta) del I stralcio erano effettivamente previsti ponteggi (voce 01.00115) per mq 405,50. Dalla relazione riservata del Collaudatore (di cui al paragrafo 3.5 della presente relazione – doc. 46 del fascicolo di parte attrice), si evince che venivano acquisiti chiarimenti sia dall’Impresa che dal D.L. , visto che “la quantità contabilizzata (mq 2.251,56) non pare confrontabile con le quantità di capitolato (mq 405,50)”. In sede di chiarimenti alle richieste del Collaudatore, il D.L. affermava anche che “da capitolato [erano previsti] mq 405,50 [e che erano stati] contabilizzati mq 2.251,56 di cui mq 522,98 per facciate esterne S.A.L. n. 1, mq 1.230,26 per demolizione sottotetto S.A.L. n. 2 , mq 404,23 per facciate a sbalzo S.A.L. n. 2 , mq 94,19 per facciata P.za S. Crocifisso S.A.L. n. 3 ”; veniva poi affermato che a seguito di una “verifica: le quantità del S.A.L. n. 2 e del S.A.L. n. 3 sono da detrarre in quanto riferite a lavorazioni con compreso oneri per ponteggi, opere provvisoriale ecc. (vedi 03.001 – 03.004)”, risultando pertanto da “detrarre mq 1.728,58 × €/mq 16,00 = € 27.657,28”. Il Collaudatore concordava con la nuova posizione espressa dalla D.L. “dal momento che il capitolato del primo stralcio funzionale prevede al punto n. 4 (02.001) la demolizione del vecchio tetto “Compreso e compensato [... i ponteggi [... ] e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte ... mentre il capitolato del secondo stralcio, alle voci 19 (sec. 01.002) e 11 (sec. 01.003) relative all’intonaco per interni e alla finitura a velo, prevede che esse siano tutte comprensive “di ogni onere per ponteggi”. Sulla base delle considerazioni riassuntive sopra riportate, al chiarimento richiesto dal Collegio (“... accertare se la D.L. ha liquidato all’Impresa la lavorazione di cui alla voce 01.001 per mq 522,98 , riconoscendo quindi all’Impresa una quantità maggiore del 30% rispetto alle previsioni del progetto*

iniziale (mq 405,50)”) lo scrivente C.T.U. risponde in senso affermativo. Al secondo chiarimento richiesto dal Collegio “... accertare se la detrazione operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore, pari ad € 27.657,28 , corrisponda ai ponteggi contabilizzati in eccedenza rispetto alla predetta quantità di mq 522,98 liquidata all’Impresa, quantità pari al 450% in più di quella prevista dal progetto esecutivo e dal C.M.E. , definita dallo stesso C.T.U. come “oggettivamente esuberante””, lo scrivente C.T.U. non può che rispondere in modo affermativo, per quanto già esposto al punto precedente. Al solo scopo di completezza, si aggiunge che mentre le posizioni assunte dai vari soggetti (ed in particolare dal Collaudatore, che non poteva che recepire le posizioni nuove esplicate dal D.L.) appaiono chiare, risultano invece passibili di discussione le circostanze per le quali i ponteggi sono stati prima riconosciuti e poi detratti ed a tale riguardo la qualificazione delle opere effettivamente eseguite in relazione a quanto già compensato con le voci di E.P.U. Tale discussione è stata svolta nella precedente relazione di C.T.U. valutando, anche sulla base dei prezzi unitari, l’inclusione o l’esclusione dalle varie voci di lavoro dell’onere dei ponteggi. A questo proposito, solo per la massima necessaria chiarezza, si osserva che le quantità relative ai ponteggi erano state definite dallo scrivente C.T.U. come “oggettivamente esuberanti”, dal momento che sulla base dei documenti allora prodotti non era stato possibile valutare a posteriori la loro posizione e la loro estensione. Dal nuovo documento ora fornito “Relazione riservata preliminare” del Collaudatore (doc. 46 del fascicolo di parte convenuta), si evince invece che tutti i ponteggi indicati in riserva sono stati effettivamente realizzati e che la notevole quantità contabilizzata (quindi solo apparentemente esuberante) corrisponde invece esattamente a quella eseguita ...”

“Detrazione n. 62 – Demolizione solaio per € 6.487,26.

Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “a) di accertare la correttezza dell’operato della D.L. in riferimento alla detrazione n. 62 alla luce dei riscontri oggettivi che emergono dalla relazione riservata del collaudatore (doc. n. 46 del Comune di Laterina), dal C.M.E. (doc. n. 43 del Comune) e dal progetto esecutivo (doc. n. 42 del Comune)”.

Riporta il sottoscritto C.T.U. che dalla relazione riservata del Collaudatore (di cui al paragrafo 3.5 della presente relazione), si evince che per la detrazione in questione sono stati acquisiti chiarimenti sia dall’Impresa che dal D.L., visto che “la quantità contabilizzata (mq 508,93) non pare confrontabile con la quantità di capitolato (291,05 mq)”. A parere del D.L. la detrazione di € 6.487,26 dal conto finale per la voce 03.004 (demolizione del solaio16) risulta corretta, in quanto a suo parere si tratta di quantità “contabilizzate nel S.A.L. n. 1 (n. 12 del R. Contab.) ... riferite a lavorazioni comprese nell’articolo 03.003 (smontaggio strutture lignee gradonate e palco17) e nell’articolo 03.014 (demolizione sottofondo18) contabilizzato nel S.A.L. n. 1 (n. 10 e 19 R.

Contab.)”... La detrazione operata dal D.L. riguarda quindi mq 59,11 di “demolizione soletta palco”, considerata compresa nella voce 03.003 (prima in nota) e mq 190,40 per “demolizione soletta armata solaio p.t.”, considerata compresa nella voce 03.014 (anch’essa prima in nota).

L’Impresa al riguardo aveva evidenziato che nella quantità contabilizzata erano comprese “la demolizione del solaio della galleria, del palco, del massetto armato del piano terra e del controsoffitto della sala così come specificato nei libretti. Probabilmente nel capitolato non era presente la demolizione di una di queste strutture”.

Dalla relazione riservata del Collaudatore emerge quindi che la detrazione in esame non era riferita alla demolizione di solai, come appariva invece dagli elementi precedentemente esaminati e com’era in effetti stato assunto nella precedente relazione di C.T.U.; si tratta invece, almeno secondo i chiarimenti forniti dal D.L., della demolizione di elementi accessori (ovvero di solette, sia armate che non armate). Sulla base dell’analisi delle voci di lavoro, prima riportate in nota, il sottoscritto C.T.U. ritiene quindi che le lavorazioni indicate dal D.L. nei propri chiarimenti (03.003 “smontaggio di palco e gradonate” – riferito a strutture in legno – e 03.014 “demolizione di sottofondo” – in conglomerato cementizio non armato) possano in effetti essere ritenute comprensive anche della “demolizione della soletta armata solaio p.t.” e della demolizione della “soletta palco” dello S.A.L. n. 1, ove tali solette siano configurabili come elementi accessori, ovvero sostanzialmente come massetti, e non già come elementi strutturali. La prima di tali voci infatti comprende “la demolizione della struttura portante della suddetta pavimentazione in qualsiasi materiale o di qualsiasi tipo sia costruita” (che si riferisce verosimilmente ai muretti di sostegno delle gradonate – si veda la detrazione n. 66 – ma può anche essere intesa riferita a qualsiasi altro accessorio si trovasse a sostegno della pavimentazione) e la seconda si riferisce a “demolizione di sottofondo in conglomerato cementizio non armato dello spessore fino a cm 10, costituente il letto di posa delle pavimentazioni”. Sulla base delle medesime indicazioni, che nel quesito vengono poste come oggettive, si conferma al contrario come certamente inappropriata l’applicazione della voce di E.P.U.19 03.004 in prima istanza applicata dal D.L. (salvo la successiva detrazione), come appunto già osservato nelle precedenti relazioni di C.T.U., trattandosi appunto della demolizione di solette o massetti (e non di solai). Non risulta infine comprensibile il riferimento portato dal D.L. circa l’ulteriore voce NP 1, riferita a scavi, che si legge nella relazione riservata del Collaudatore – si veda l’estratto prima riprodotto. Concludendo la disamina riportata, il sottoscritto risponde al quesito postogli ritenendo corretta, sulla base dell’ulteriore documentazione prodotta, la detrazione operata dal Collaudatore, ove si assuma come oggettiva l’indicazione a chiarimenti riportata dal D.L. circa la qualificazione delle strutture cui ci si riferisce”.

*“Detrazione n. 63 – Demolizione pavimenti in graniglia per € 490,44 e Detrazione n. 64 – Demolizione sottofondo per € 395,52.*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “se, sulla base della disamina del progetto esecutivo, della relazione riservata del collaudatore, del C.M.E. e delle stesse considerazioni svolte dall’Impresa, risultano corrette e motivate le detrazioni n. 63 e 64 operate dalla D.L. e confermate dal Collaudatore”.*

*Dalla relazione riservata del Collaudatore (di cui al paragrafo 3.5 della presente relazione) risulta che sul punto in questione venivano acquisiti chiarimenti sia dall’Impresa che dal D.L., visto che né per i pavimenti “la quantità contabilizzata (mq 257,30) ... pare confrontabile con la quantità di capitolato (171,97 mq)”, né per il sottofondo “la quantità contabilizzata (mq 257,30) ... pare confrontabile con la quantità di capitolato (171,97 mq)”...Dalla relazione riservata del Collaudatore emergono i chiarimenti forniti dal D.L., che ricapitola le quantità riconosciute nei vari S.A.L. e la detrazione a suo parere da operare rispetto a quanto precedentemente riconosciuto...Il Collaudatore, concordando con la posizione espressa dal D.L., espone che “il capitolato del primo stralcio funzionale prevede al punto n. 16 (03.013) la demolizione di pavimenti, con chiaro riferimento ai soli pavimenti del piano terra, per i quali al punto successivo viene contabilizzata separatamente la demolizione del massetto di sottofondo. I pavimenti del piano primo e, in generale, di tutti i solai a quote superiori al piano terreno, sono ricompresi nella voce di demolizione dei solai (03.004)”. In relazione al quesito posto, il sottoscritto C.T.U. conferma che la voce 03.004 (prima riportata in nota) non comprende né la demolizione di eventuali pavimenti né dei relativi sottofondi, pur presentando un livello di dettaglio certo elevato, tanto da citare persino l’intonaco a livello inferiore. Tale fatto è a maggior ragione evidente dato che la voce in esame, come emerge proprio al punto precedente, viene applicata indifferentemente per la demolizione della struttura del solaio e del controsoffitto; pare quindi immediato concludere che la demolizione di strati aggiuntivi dei solai (rispetto ai controsoffiti) debba essere compensata separatamente. Anche sulla base dei nuovi elementi prodotti il sottoscritto C.T.U. conferma quindi la posizione precedentemente espressa”.*

*“Detrazione n. 65 – Demolizione architravi per € 3.080,00*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “se, alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune di Laterina nelle memorie istruttorie, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, costituiti dal progetto esecutivo, dalla relazione riservata del collaudatore, dal C.M.E. e dalla nota dell’Impresa, risulta corretta e fondata la detrazione n. 65 operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore”. Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina l’Avv.to Capecchi esplica che “il computo iniziale di 38 unità [nello S.A.L. n. 1] è da imputare al fatto che nello stesso risultano comprese (i) sia le aperture presenti su pareti completamente demolite e (ii) sia la contabilizzazione con detta voce di costo, pari*

*ad € 110,00 per ciascuna apertura, di tutti gli elementi che la costituiscono, ossia soglie, davanzali o stipiti.*

*Tale contabilizzazione non era corretta e bene ha fatto la D.L. ad operare le detrazioni tenuto conto:*

*i) che la demolizione delle pareti (voce 03.007) è stata computata “vuoto per pieno”, nel senso che nella voce di prezzo non si sarebbe dovuto tener conto delle aperture, criterio assolutamente corretto in quanto, se la parete veniva demolita, non era necessario procedere preventivamente allo*

*smontaggio delle porte;*

*ii) che la voce 03.020 , relativa allo smontaggio degli architravi, comprendeva lo smontaggio di tutti gli elementi dell’apertura ... [e pertanto] la quantità indicata in offerta non era relativa al numero di elementi da smontare ma al numero delle aperture”.*

*Nella precedente relazione di C.T.U. era stato evidenziato che la voce di E.P.U. riferita alla demolizione della muratura (art. 03.00720), non risultava comprensiva dell’onere per eventuali smontaggi di architravi, pur arrivando ad un livello di dettaglio tale da citare persino la presenza degli intonaci. Si osserva altresì che la voce di E.P.U. contrattuale 03.020 è riferita allo “smontaggio integrale delle architravi, degli stipiti, delle soglie e dei davanzali costituenti le finestre, porte interne ed esterne del fabbricato (compreso l’eventuale sopra luce). Compreso ogni onere per puntellamenti, l’accatastamento dei materiali riutilizzabili nell’ambito del cantiere ed il trasporto a discarica del materiale non più utilizzabile”, prevista nel C.M.E. per n. 10 elementi ad €/cad. 20,00 per complessivi € 200,00; nell’offerta dell’Impresa la voce di lavoro era stata poi prezzata ad €/cad. 110,00. Riporta inoltre il sottoscritto C.T.U. che, sulla base della relazione riservata del Collaudatore prodotta in atti (di cui al paragrafo 3.5 della presente relazione), sulla specifica detrazione venivano richiesti chiarimenti sia all’Impresa che al D.L., visto che “la quantità contabilizzata (unità 38) non pare confrontabile con la quantità di capitolato (unità 10)”.*

*A tale riguardo l’Impresa evidenziava che nella voce di lavoro in questione “sono stati riportati tutti gli smontaggi relativi agli architravi, le soglie e tutti i davanzali di tutte le porte e le finestre del fabbricato (ad esclusione di quelle dei portoni su Via S. Giuseppe) così come dettagliatamente specificato nel libretto delle misure. Probabilmente in fase di capitolato non erano stati contati con precisione”. La D.L. precisava invece che da capitolato era previsto lo smontaggio di n. 10 elementi e che poi, nello S.A.L. n. 1 , ne erano stati contabilizzati n. 38; ad una successiva verifica risultava invece che risultavano “da detrarre gli smontaggi degli architravi delle porte interne in quanto ricomprese nella demolizione di murature (03.007) e non sono da conteggiare lo smontaggio di stipiti o soglie in quanto la voce di capitolato è da intendersi omnicomprensiva”, definendo in questo modo una detrazione di n. 28 elementi × €/cad.*

110,00 per complessivi €. 3.080,00 . Il Collaudatore concordava con la posizione espressa dalla D.L., evidenziando che “la voce si riferisce ai soli smontaggi di architravi da riutilizzare è da intendersi relativa a tutti i componenti che costituiscono la cornice dell’apertura”.

Tutto ciò premesso, considerando i nuovi elementi acquisiti, il sottoscritto C.T.U. ritiene di evidenziare quanto segue:

- la voce di lavoro in esame si applica indifferentemente ad architravi, stipiti, soglie, davanzali etc. , come chiaramente indicato nella sua descrizione; essa non si intende riferita ad ogni singola apertura bensì ad ogni singolo elemento (al riguardo risulta anche esplicitativo il prezzo unitario di progetto del C.M.E.);
- negli elaborati grafici di progetto si contano complessivamente n. 23 aperture, tra interne ed esterne, per potenziali ipotetici n. 92 elementi di riquadro (escludendo la sopra luce eventuale, da conteggiare in aggiunta); non è specificato in alcun modo per quali aperture fossero previsti smontaggi degli elementi di riquadro;
- la voce di lavoro in esame non risulta finalizzata al recupero degli elementi ma parla espressamente del loro “smontaggio” e non della loro demolizione;
- il sottoscritto C.T.U. concorda con il D.L. nel ritenere che la voce di lavoro riferita alla demolizione delle murature compensi anche la demolizione delle architravi, ma solo quando tali elementi siano di consistenza analoga a quella della muratura andante; dagli elementi oggi disponibili non è però possibile risalire alla numerosità di tale evenienza.

Per tutte le ragioni esposte, conclude lo scrivente C.T.U. ritenendo che le argomentazioni sui cui si basa la detrazione in esame non appaiano certamente giustificate ed esprimendo quindi una risposta negativa alla parte del quesito qui in esame.

Evidenzia infatti lo scrivente C.T.U. che neppure dall’analisi degli elaborati di progetto risulta immediato desumere il numero delle aperture per le quali sono stati eventualmente smontate le architravi, oppure gli stipiti o i davanzali.

Non si ritiene pertanto che siano stati introdotti nuovi elementi di valutazioni passibili di modificare le determinazioni già raggiunte in sede di C.T.U. e più in particolare che permettano di affermare quale fosse il numero di architravi o di altri elementi da smontare”.

“Detrazione n. 66 - Demolizione muretti a sostegno della gradonata

Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “a) se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 66 operata dalla D.L. e confermata dal collaudatore”...Evidenzia il sottoscritto C.T.U. che nei documenti di causa la lavorazione qui in esame era stata considerata compresa non già nella voce di lavoro 03.003, solo adesso invocata, bensì nella voce di lavoro di cui all’art. 03.004 “demolizione solaio21”; anche nella motivazione della detrazione da parte del D.L. (si veda la precedente relazione di C.T.U.) si legge infatti chiaramente “in

quanto opera prevista in capitolato all'art. 03.004" ed anche le successive argomentazioni portata dal C.T. del Comune si riferivano ancora alla medesima voce di lavoro. Come già osservato, tale voce di lavoro (riportata in nota) non può invece essere ritenuta comprensiva della demolizione dei muretti in esame, contabilizzati in economia, e pertanto la detrazione operata dal D.L. era stata ritenuta infondata. Ove però si consideri la diversa voce di lavoro di cui all'art 03.003 "smontaggio completo delle strutture lignee ...22" adesso richiamata, si osserva che essa effettivamente comprende la "demolizione della struttura portante la suddetta pavimentazione in qualsiasi materiale e di qualsiasi tipo essa sia costituita ..."; tale dizione è già stata ritenuta comprensiva della soletta (detrazione n. 62) e potrebbe (più) verosimilmente riferirsi anche ai muretti qui in discussione, di sostegno al pavimento della galleria. Alla luce della diversa argomentazione adesso portata dal Comune, la detrazione in esame viene quindi valutata positivamente, sebbene per una motivazione diversa da quella addotta dal D.L. e prima esaminata".

*"Detrazione n. 67 – Montaggio Ponteggi per € 3.197,90*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. "a) di chiarire se l'utilizzo di sfondi nel montaggio dei ponteggi possa essere ritenuto dal punto di vista tecnico uno strumento utile per evitare l'ancoraggio a trazione degli stessi ponteggi sulle murature" e b) se gli sfondi possono assumere la funzione di cui al punto sub. a), spiegare le ragioni per cui la detrazione operata dalla D.L. , rivolta a non contabilizzare in economia una lavorazione già compresa nella voce di prezzo 01.001 , non sarebbe da ritenersi corretta". Riprendendo quanto già esposto nella precedente relazione di C.T.U. 23 si riporta che l'importo in economia in esame era indicato "per ancoraggio del ponteggio esterno a sbalzo, lato condominio, con quello interno" e per puntellature speciali (si veda la lista delle economie n. 3). Su tali basi la risposta al quesito posto risulta quella espressa di seguito:*

*a) di chiarire se l'utilizzo di sfondi nel montaggio dei ponteggi possa essere ritenuto dal punto di vista tecnico uno strumento utile per evitare l'ancoraggio a trazione degli stessi ponteggi sulle murature nel caso di specie la risposta risulta negativa (nei limiti in cui il lavoro eseguito è ravvisabile a posteriori), in quanto la solidarizzazione dei ponteggi esterni con quelli interni ed a maggior ragione la puntellatura paiono rispondere ad esigenze diverse da quelle enunciate; l'ancoraggio a trazione si effettua molto più semplicemente con vitoni e tasselli, serve ad evitare il ribaltamento del ponteggio e costituisce un'opera assai usuale, di molto minore impegno rispetto a quella in esame;*

*b) se gli sfondi possono assumere la funzione di cui al punto sub. a), spiegare le ragioni per cui la detrazione operata dalla D.L. , rivolta a non contabilizzare in economia una lavorazione già compresa nella voce di prezzo 01.001 , non sarebbe da ritenersi corretta; per quanto esposto al sub a) , la risposta non risulta necessaria".*

*“Detrazione n. 68 – Intonacatura sottogronda lato destro per €2.345,85*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 68 operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore”.*

*...Alla luce dell’opera effettivamente realizzata, appare quindi improprio stabilire un compenso a misura con il prezzo unitario previsto per l’intonaco andante, certamente non compensativo per riprese o piccole superfici, anche a prescindere dal motivo formale costituito dal fatto che tale prezzo a misura era stabilito nell’ambito di un diverso appalto. Né nel I Stralcio dei lavori né nel II Stralcio esistono peraltro voci di E.P.U. riferite a riprese di intonaco effettuate a piccoli tratti, risultando pertanto del tutto corretto (ed inevitabile) compensare in economia l’opera di cui si discute, oppure introdurre un N.P. Tutto quanto qui ripetuto era già stato ampiamente (e, si ritiene, chiaramente) esposto nella precedente relazione, né al riguardo sono stati portati elementi nuovi”.*

*“Detrazione n. 69 - Muratura mattoni pieni sopra cordolo per € 4.921,55*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “a) se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 69 operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore”. Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina espone l’Avv.to Capecchi che “secondo il C.T.U. la lavorazione in parola non potrebbe essere contabilizzata usando la voce della muratura 04.001 , come invece ha fatto la D.L. al fine di motivare la detrazione, in quanto maggiormente onerosa; lo stesso C.T.U. , però, non fornisce nessuna motivazione a supporto della propria affermazione e nemmeno spiega come mai la lavorazione in parola dovrebbe essere pagata il 400% rispetto alla voce 04.001 prevista dall’appalto, che costituisce comunque riferimento imprescindibile”. In risposta al chiarimento posto si deve nuovamente rilevare un’errata proposizione della questione ed una lettura impropria di quanto riportato nella precedente relazione:*

- 1. in primo luogo, per quanto la questione non rilevi di per sé, la differenza tra le poste economiche in discussione non è del 400% (tra € 1.260,00 ed € 4.921,55) bensì tra € 1.260,00 ed € 3.661,55 (€ 4.921,55 - € 1.260,00);*
- 2. l’opera in esame non è poi in alcun modo confrontabile alla muratura andante né può quindi esservi correlata, trattandosi di getti di calcestruzzo tra due muretti di mattoni, oltre opere di ancoraggio accessorie, come chiaramente indicato nella precedente relazione 25.*

*Al riguardo non è peraltro stato portato alcun nuovo elemento, né è pertanto possibile alcuna nuova valutazione”.*

*“Detrazioni n. 71, 74 e 77 - Costruzione cordolo e montaggio capriate*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “a) se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risultano corrette e fondate le detrazioni n. 71 , 74 e 77”, “b) se l’affermazione per cui vi sarebbe stato un errore progettuale trova riscontro nella sola posizione assunta sulla questione della impresa” e “c) se risultano in atti, come sostenuto in relazione, provvedimenti del R.U.P. di sospensione dei lavori per presunti errori progettuali”.*

*(...) Avendo necessariamente premesso quanto sopra, si passa di seguito a fornire le risposte richieste.*

*a) se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risultano corrette e fondate le detrazioni n. 71 , 74 e 77 la risposta a questo primo punto è negativa, per tutte le ragioni già esposte nella precedente relazione di C.T.U. , che restano inalterate anche alla luce della discussione portata;*

*b) se l’affermazione per cui vi sarebbe stato un errore progettuale trova riscontro nella sola posizione assunta sulla questione dalla impresa la risposta è anche in questo caso negativa; un ulteriore (e significativo) riscontro si trova infatti nella posizione del D.L., che contabilizza opere di*

*costruzione, demolizione e ricostruzione dei medesimi elementi; ove tale fattispecie fosse imputabile all’Impresa il D.L. non avrebbe proceduto ad alcuna doppia contabilizzazione; la questione posta al sottoscritto C.T.U. non riguarda infatti la doppia contabilizzazione delle opere suddette, che risulta al contrario pacifica, bensì le modalità secondo le quali tale doppia contabilizzazione debba avvenire: parte in economia e parte con N.P., come inizialmente stabilito dal D.L., ovvero sostituendo all’iniziale contabilizzazione in economia una serie assai articolata di voci contrattuali, peraltro riferite a due appalti diversi (I e II stralcio), in parte anche inappropriate per l’opera in esame<sup>26</sup>, in questo modo operando la scomposizione di una lavorazione evidentemente unitaria;*

*c) se risultano in atti, come sostenuto in relazione, provvedimenti del R.U.P. di sospensione dei lavori per presunti errori progettuali anche in questo caso la risposta è negativa, del tutto pacificamente, non essendo mai stato sostenuto il contrario da alcuno, tantomeno nella precedente relazione di C.T.U”.*

*“Detrazioni n. 78 e 79 - Puntellatura trave tetto per € 5.989,70*

*Il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “a) di accertare se la trave in oggetto risultava evidenziata negli elaborati grafici del progetto esecutivo” e “b) se, alla luce di tale riscontro, risultano corrette e fondate le detrazioni n. 78 e 79 operate dalla D.L. e confermata dal collaudatore, in cui detta lavorazione veniva detratta dalla contabilizzazione in economia in quanto compresa nella voce contrattuale relativa alla demolizione del tetto 03.001”. ...In risposta all’osservazione portata, espone lo scrivente che la questione risulta compiutamente definita nella precedente relazione, che anche in questo caso è stata richiamata in modo inesatto, così da suggerire la sussistenza di una*

*contraddizione che invece non sussiste. Ad ogni buon conto, si ripete anche in questa sede che la specificità del lavoro di puntellamento provvisoria poteva essere rilevata solo in corso d'opera (e conseguentemente doveva essere valutata dal D.L.); ove l'approntamento effettivamente realizzato avesse avuto un carattere di particolare onere (come in effetti emerge dalle liste in economia menzionate e dallo stesso riconoscimento da parte del D.L., che lo ha in effetti compensato a parte), sarebbe appunto risultato corretto stabilire uno specifico compenso ulteriore rispetto alla voce di lavoro, che già compensava l'onere dei puntellamenti. Tale valutazione è stata in effetti svolta dal D.L. e sono quindi state regolarmente effettuate le conseguenti registrazioni contabili. La medesima valutazione sulla qualificazione delle opere effettivamente eseguite non può essere effettuata a posteriori, neppure sulla base del progetto, che evidentemente non può rappresentare situazioni peculiari riscontrate solo in corso d'opera, né comprende il dettaglio delle opere provvisorie; rileva al riguardo il sottoscritto C.T.U. che gli elaborati di progetto esaminati non risultano neppure pienamente rappresentativi dell'effettivo stato dei luoghi quanto alla reale consistenza delle strutture esistenti. Proprio la mancanza di dettaglio del rilievo dello stato dei luoghi può quindi (legittimamente) lasciare presumere che l'Impresa non potesse avere modo di apprezzare preventivamente sulla base del progetto l'effettivo onere delle opere richieste prima di procedere alla loro materiale esecuzione. Sulla base di tali due considerazioni ed in particolare dell'avvenuto riconoscimento da parte del D.L. (che ha peraltro compensato gli approntamenti di cui si discute con un importo rilevante), ritiene il sottoscritto C.T.U. che la detrazione in esame non possa essere giustificata sul piano tecnico. Dato il tenore della discussione, evidenzia anche in questo caso il sottoscritto C.T.U. (ma la questione era già chiaramente espressa nella precedente relazione) che la questione posta non si basa su evidenze tecniche passibili di una valutazione certa, essendo quindi suscettibile di una diversa interpretazione, senza necessità di forzare o distorcere gli elementi portati all'attenzione dell'Ill.mo Collegio”.*

Sulle riserve n. 1 e 2 nella relazione integrativa si legge che:

*“Premettendo che “le due riserve, relative ai ponteggi a sbalzo e al presunto costo di noleggio, devono essere trattate unitamente”, il Collegio arbitrale richiede al sottoscritto C.T.U. “a) di illustrare le ragioni per cui non ha applicato il ribasso d'asta al NP individuato per i ponteggi a sbalzo”, “b) di precisare da quale documento risulterebbe la certificazione della D.L. rispetto ai ponteggi a sbalzo”, “c) di spiegare le motivazioni a fondamento della diversa quantità tra i ponteggi a sbalzo di cui alla riserva n. 1 e il noleggio per gli stessi ponteggi di cui alla riserva n. 2”, “d) di indicare sulla base di quale indicazioni ha conteggiato la durata del noleggio” ed “e) di precisare se la richiesta avanzata dall'Impresa con la riserva n. 2 trova riscontro in documenti contabili o fatture prodotte in atti e attestanti il maggior costo per noleggio sostenuto”...In risposta*

*all'osservazione portata, espone lo scrivente che la questione risulta compiutamente definita nella precedente relazione... Le risposte ai chiarimenti richiesti dal Collegio in ordine ai punti a) e b) (“a) ... illustrare le ragioni per cui non ha applicato il ribasso d'asta al NP individuato per i ponteggi a sbalzo”, b) ... precisare da quale documento risulterebbe la certificazione della D.L. rispetto ai ponteggi a sbalzo”), sono già state esposte nella precedente relazione di C.T.U. ed al solo scopo di completezza vengono riportate di seguito ed ulteriormente commentate; il sottoscritto C.T.U. aveva concluso che:*

- “data la conformazione del fabbricato e le lavorazioni ivi previste, del tutto verosimilmente l'opera di cui si discute (non più riscontrabile) è effettivamente stata realizzata secondo le modalità indicate dall'Impresa”;*
- “il riscontro delle dimensioni geometriche dell'edificio porta a riconoscere come verosimile la misura indicata, pur non più verificabile a posteriori; la medesima misura risulta peraltro già inserita nella contabilità dei lavori, sebbene compensata secondo la voce di E.P.U. contrattuale (la quantità indicata dall'Impresa, pari a mq 359,16 , risulta parte di quella computata nel S.A.L. n. 2 , per complessivi mq 1.634,49)”;*

*al riguardo, deve evidenziare il sottoscritto C.T.U. che, dalla nuova produzione documentale esaminata, e più in particolare dalla relazione riservata del Collaudatore, emerge che il D.L., pur eseguendo in sede di conto finale alcune detrazioni, aveva in effetti riconosciuto l'effettiva esecuzione delle lavorazioni svolte dall'Impresa, secondo la prospettazione già riportata nella discussione della detrazione n. 61: (...)*

- “mediante riscontri di congruità delle suddette quantità, ritiene il sottoscritto C.T.U. che i maggiori oneri dovuti alla realizzazione di un'opera più complessa rispetto a quella originariamente prevista possano quindi essere compensati stabilendo un sovrapprezzo per la quantità richiesta dall'Impresa”;*
- “quanto alla determinazione del suddetto sovrapprezzo, evidenzia il sottoscritto C.T.U. che il prezzo unitario posto a base di gara per il “ponteggio prefabbricato in tubolari” risulta pari ad €/mq 16,00 ; il ribasso offerto dall'Impresa (che deve essere applicato anche ai nuovi prezzi secondo quanto previsto dal C.S.A.) è pari al 15,65% (doc. 10C del fascicolo di parte attrice); con riferimento al B.I. n. 11 del 2006 rileva lo scrivente che il prezzo unitario per i “Ponteggi a tubo-giunto”<sup>27</sup> è pari ad €/mq 14,6028; nella voce 01.001 dell'elenco prezzi risulta inclusa la mantovana<sup>29</sup> e la protezione della pavimentazione su strada; nel B.I. la mantovana risulta compensata alla voce 4.2.10.1, ad €/m 4,1130; dal medesimo B.I. si evince anche che il prezzo per gli sbalzi risulta di €/mq 18,9031;*

*emerge quindi che i prezzi contrattuali (offerta dall'Impresa) possono essere assunti come sostanzialmente corrispondenti (in questo caso lievemente superiori) a quelli desumibili dal B.I. dell'epoca; considerando il prezzo unitario dell'offerta dell'Impresa Aglietti per i*

*ponteggi, pari ad €/mq 16,00 , dalla suddetta proporzione con i prezzi di B.I. si ricava quindi che il prezzo per gli sbalzi dovrebbe essere pari ad €/mq 19,50 ; il sovrapprezzo da applicare per la quantità richiesta dall'Impresa risulta dunque in (€/mq 19,50 - €/mq 16,00) = €/mq 3,50 .*

*Si ritiene inoltre che a tale prezzo unitario non debba essere applicato il ribasso contrattuale, trattandosi già di un sovrapprezzo determinato in analogia alle voci di offerta”.*

*Risultano quindi le risposte ai quesiti posti come segue:*

*a) ... illustrare le ragioni per cui non ha applicato il ribasso d'asta al NP individuato per i ponteggi a sbalzo per le voci inerenti i ponteggi, il mantenimento del sinallagma contrattuale si verificava applicando un ribasso unitario, come appunto già ampiamente esplicito;*

*si evidenzia anche che per l'appalto in esame che il c.d. ribasso d'asta era stato calcolato in modo assai peculiare, a posteriori, sulla base del risultato complessivo dei prodotti tra i prezzi unitari e le quantità previste per le varie lavorazioni;*

*il rapporto tra i prezzi dell'offerta (contrattuali), i prezzi del computo ed i prezzi del Bollettino risulta quindi assai vario per diverse categorie di opere, come appunto già ampiamente illustrato;*

*b) ... precisare da quale documento risulterebbe la certificazione della D.L. rispetto ai ponteggi a sbalzo*

*la certificazione del D.L. (poi corretta con le successive detrazioni) non riguarda i ponteggi a sbalzo bensì la misura dei ponteggi, come già esposto; risulta però evidente che alcune lavorazioni richiedono necessariamente la formazione di sbalzi, anche in questo caso come già esposto...Pur ritenendo di avere già convenientemente esplicito le determinazioni raggiunte nella precedente relazione di C.T.U. , al solo scopo di completezza si riportano di seguito le principali considerazioni svolte nella valutazione della riserva; lo scrivente C.T.U. aveva infatti esposto che “... la richiesta dell'Impresa, riferita al nolo dei soli ponteggi a tubo e giunto per la realizzazione della struttura a sbalzo di cui alla riserva n. 1, appare in verità singolare, in quanto la medesima Impresa non ha mai richiesto alcun nolo per le altre strutture provvisorie. L'esame dell'E.P.U., del C.S.A. e degli altri documenti contrattuali non permette peraltro di desumere che il nolo del ponteggio dovesse essere ritenuto compensato nei prezzi contrattuali.*

*Il sottoscritto C.T.U. non ha evidentemente modo di riscontrare la correttezza della quantità indicata dall'Impresa (ovvero il periodo per il quale lo sbalzo del ponteggio è rimasto in opera) ma essa risulta in ogni caso verosimile, considerato l'andamento dei lavori già ricostruito nel paragrafo 3.6.6 .*

*Il prezzo del nolo dei ponteggi a tubo giunto risulta dal B.I. già citata in €/mq 4,56 per ogni mese o frazione, risultando quindi sostanzialmente congrua la richiesta dell'Impresa*

*di €/mq 4,89 per ogni mese; sulla base dell'importo unitario di B.I., ritenuto già netto dal ribasso contrattuale del 15,65% (come già esplicitato), si ottiene quindi l'importo complessivo di € 4.913,00 arrotondati”.*

*Su tale base si imperniano quindi gli ulteriori quesiti posti dal Collegio, di seguito ripresi.  
“c) ... spiegare le motivazioni a fondamento della diversa quantità tra i ponteggi a sbalzo di cui alla riserva n. 1 e il noleggio per gli stessi ponteggi di cui alla riserva n. 2”*

*Riporta il sottoscritto C.T.U. che la quantità riconosciuta è quella richiesta dall'Impresa; come già evidenziato anche nella discussione della riserva n. 1 svolta ai paragrafi precedenti, si ribadisce anche in questa sede che le valutazioni portate per le opere non più riscontrabili devono necessariamente basarsi su considerazioni di verosimiglianza e che, solo a conferma della correttezza delle valutazioni già fornite, la relazione riservata del Collaudatore, contenente la (prima) contabilizzazione proposta dal D.L. (con la specifica di tutte le quantità) e le successive detrazioni fa riferimento a quantità per i ponteggi che risultano assolutamente confrontabili con quelle poi richieste. Quanto alle questioni riferite alla tempistica dei noli (“d) ... indicare sulla base di quale indicazioni ha conteggiato la durata del noleggio”) e all'esistenza di documenti contabili “diversi” da quelli già esaminati (“e) di precisare se la richiesta avanzata dall'Impresa con la riserva n. 2 trova riscontro in documenti contabili o fatture prodotte in atti e attestanti il maggior costo per noleggio sostenuto”), si deve nuovamente rimandare alla precedente relazione di C.T.U., nella quale è stata ricostruita anche la tempistica della contabilità dell'appalto sulla base di tutti i documenti disponibili. La durata del “noleggio” ovvero più propriamente del mantenimento in opera del ponteggio oltre il primo mese (che costituisce un motivo di compenso anche se i ponteggi fossero di proprietà dell'Impresa, ovvero nel caso in cui non si tratti di un noleggio in senso proprio) è dunque stata dedotta sulla base della ricostruzione della tempistica dell'appalto, a sua volta determinata sulla base del complesso dei documenti prodotti dalle parti. La richiesta economica dell'Impresa non si basa su alcun documento contabile o fattura riferita al nolo; si precisa ancora che il mantenimento in opera oltre il primo mese dal montaggio costituisce un motivo di compenso ed è appunto regolarmente indicato in tutti i prezziari di riferimento”.*

Con riguardo alla riserva n. 8, il CTU invece ha mutato le conclusioni raggiunte con la relazione originaria, sulla base delle seguenti motivazioni:

*“Il Collegio riporta che “viene riconosciuto all'Impresa un corrispettivo sul presupposto che siano stati rinvenuti trovanti rocciosi di volumetria superiore a mc 0,50”; viene dunque richiesto al sottoscritto C.T.U. “di precisare per quali ragioni lo stato dei luoghi porterebbe a ritenere verosimile la circostanza prospettata dall'Impresa, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale situazione di cantiere è radicalmente*

*diversa da quella nell'ambito della quale sono state eseguite le lavorazioni durante le quali sarebbero stati rinvenuti detti trovanti".*

*Come già esplicito nella precedente relazione di C.T.U., non risulta possibile a posteriori accertare l'eventuale ritrovamento di trovanti nei lavori di scavo e determinarne le dimensioni; risulta quindi possibile unicamente fornire una valutazione basata su considerazioni di verosimiglianza com'è appunto stato fatto, dato che è del tutto usuale reperire nel corso degli scavi in zone edificate ed all'interno di vecchi edifici residui di vecchie fondazioni o di strutture murarie.*

*Dalle prove per testi analizzate nella presente integrazione di C.T.U. emerge invece che il Sig. Orlandi ha affermato che erano "stati rinvenuti soltanto trovanti di dimensioni inferiori a mc. 0,50", portando quindi un'indicazione contraria a quella assunta in sede di C.T.U."*

Le parti, preso atto della relazione integrativa depositata dall'Ing. Chiostrini, hanno dunque entrambe prodotto memorie conclusionali e repliche.

Nella propria memoria conclusionale, l'Impresa, ribadite le proprie considerazioni circa la gestione gravemente irregolare dell'appalto, circa la pretesa tardività delle riserve iscritte sul conto finale, ha in particolare nuovamente stigmatizzato la circostanza che la gestione dei documenti contabili è stata particolarmente lacunosa. In specifico, infatti, l'Impresa ha rammentato che:

- alcuni atti contabili non sono stati sottoscritti dall'appaltatore, in violazione dell'art. 165 del D.P.R. 554/1999;
- le pagine del registro di contabilità non risultano preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, in violazione dell'art. 163 d.p.r. 554/1999;
- esistono difformità tra la copia dei libretti di misure in possesso dell'Impresa, e dalla stessa sottoscritta, e quella successivamente fornitagli dalla Stazione appaltante, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 160 d.p.r. 554/1999 che affidano al Direttore lavori il compito di garantire che i libretti delle misure *"siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure"*;
- alcuni certificati di pagamento sono stati redatti dal Direttore lavori, anziché dal Responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 168 d.p.r. 554/1999.

Siffatte irregolarità nella gestione dei documenti contabili impediscono, secondo l'Impresa, il formarsi di decadenze e preclusioni a danno dell'appaltatore.

L'impresa, poi, nell'analizzare le singole riserve, in merito a quelle dichiarate fondate dal CTU ha rilevato, quanto alla quantificazione che: *"Quanto, invece, alla riduzione del prezzo da corrispondere all'Impresa, occorre evidenziare come il CTU abbia palesemente esorbitato dal quesito postogli, che, come sopra evidenziato (sub 2.2),*

*era limitato, da un lato, all'accertamento della possibilità di ricomprendere le lavorazioni di cui alle riserve nelle opere oggetto del capitolato speciale di appalto del primo stralcio funzionale ed in particolare nella relativa lista delle categorie di lavoro, ovvero nelle opere oggetto della perizia di variante, ovvero ancora nelle opere riconducibili al secondo stralcio funzionale, e, dall'altro, all'accertamento del momento di realizzazione delle lavorazioni de quibus, rapportandole temporalmente ai vari S.A.L. Si chiede, pertanto, che Codesto On.le Collegio non utilizzi la risultanza relativa alla riduzione del prezzo da corrispondere all'Impresa".*

In merito alle riserve dichiarate non fondate nella CTU, l'Impresa ha esposto le seguenti considerazioni critiche: *“Con la riserva n. 6, l'Impresa chiedeva il pagamento della seguente voce: “demolizione di massetto in calcestruzzo escluse solette collaboranti; compreso: calo a terra, movimentazione e accatastamento nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore. € 2,12 × mqcm 1.199,17 = € 2.542,24”. La voce in questione, invero, non poteva ritenersi compresa negli articoli 03.004 (demolizione del solaio della galleria) art. 03.013 (demolizione di pavimento) e art. 03.014 (demolizione di sottofondo) e quindi, non era mai stata contabilizzata. L'Ing. Chiostrini non ritiene tale riserva fondata, assumendo che la voce de qua sia già compensata dalle voci di lavoro 03.004 e 03.014 (pagg. 87-90 CTU). La posizione del CTU non è, tuttavia, condivisibile. Egli, invero, omette di considerare che, sebbene il massetto sia stato compensato con la voce 03.014, l'Impresa ha chiesto il compenso della parte eccedente a quella contabilizzata relativamente al massetto in calcestruzzo per uno spessore pari a cm 5. Come emerge, invero, dalla documentazione in atti, il massetto ha uno spessore ben maggiore di quello richiesto. La valutazione del CTU è, inoltre, smentita dalla testimonianza resa dal Sig. Veroshaj Fatbardh, dipendente dell'Impresa, il quale non solo ha confermato la demolizione del solaio (circostanza, questa, confermata dagli altri testi: il Sig. Mugnaini, che aveva partecipato alle operazioni di D.L. e l'Arch. Orlandi, Direttore dei Lavori), ma ha anche specificato che quest'ultimo aveva uno spessore di 6-7 cm e, quindi, superiore a quello richiesto. Con la riserva n. 7, l'Impresa ha chiesto la contabilizzazione della “demolizione di caldana di qualsiasi tipo e consistenza compreso: calo a terra, accatastamento e trasporto, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 1,60 × mq cm 1.439,00 = € 2.302,40”. Tale voce non era, infatti, compresa negli articoli 03.004 (demolizione del solaio della galleria) art. 03.013 (demolizione di pavimento) e art. 03.014 (demolizione di sottofondo) e quindi mai contabilizzata. Neppure tale riserva è ritenuta dall'Ing. Chiostrini giustificata, sull'assunto che la voce in parola risulti compresa nella voce 03.014 (demolizione del sottofondo fino a cm 10), già*

*contabilizzata (pagg. 90-92 CTU). Il giudizio del CTU non merita condivisione. La caldaia demolita, invero, risulta avere uno spessore di cm 20, ben superiore a quella di 10 cm. già contabilizzata.*

La **riserva n. 8** era riferita alla seguente voce, ritenuta dall'Impresa non contabilizzata: "sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata per la presenza di vecchie travi in cls e/o muratura, roccia e/o trovanti rocciosi, questi di volumetria superiore a 0,50 mc , eseguiti con l'ausilio di escavatore con martello demolitore montato al braccio, il tutto computato con il volume di roccia o trovanti effettivamente demoliti e/o rimossi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 29,70 × mc 23,80 = € 706,86". Tale voce, infatti, non può ritenersi compresa nell'art. NP132 in quanto lo stesso esclude la rimozione di relitti oltre i mc 0,30, mentre durante l'esecuzione dei lavori i trovanti in cls ed in muratura sono stati mediamente delle dimensioni da mc. 0,50 a 0,70 mc. La richiesta dell'Impresa è stata considerata fondata dal CTU "trattandosi di un sovrapprezzo agli scavi (voci contrattuali 02.001 e 02.002), sebbene riferita a circostanze non più verificabili a posteriori". L'Ing. Chiostrini si limita a rivedere il quantum richiesto dall'Impresa, che riduce ad € 600,00 (pagg. 92-97 CTU). Tale giudizio è confermato nella CTU integrativa (pagg. 69-70). Quanto alla riduzione, operata dal CTU, del prezzo spettante all'Impresa, si chiede che tale risultanza non venga utilizzata da codesto On.le Collegio, in quanto valutazione esorbitante l'oggetto del quesito, per le considerazioni svolte supra sub 2.3.1.3.

Con la **riserva n. 9**, l'Impresa ha chiesto la contabilizzazione dello "scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni di qualsiasi genere dal luogo di accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50 ; escluso traslazioni su rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 34,20 × mc 306,59 = € 10.485,38". Tale riserva si riferiva a tutte le lavorazioni che non avevano lo scarrettamento compreso, escluso la voce NP1, quale ad esempio la demolizione di tutto il tetto, delle travi, dei cordoli, del controsoffitto, dei solai, delle tramezzature, del vecchio soppalco, mai contabilizzate. La relazione peritale non considera la richiesta de qua fondata, in quanto già contabilizzata in altre voci, quali la voce 03.010 in cui, secondo il CTU, era compreso e compensato ogni onere per carico e trasporto a discarica e le voci 03.015 e 3.018 (pag. 97-102 CTU). Neppure il giudizio in questione appare corretto. Il CTU non ha, infatti, tenuto conto che le voci contrattuali relative alle demolizioni prevedono la demolizione ed il trasporto, ma non prevedono lo "scarrettamento". Ciò è confermato dalla lettura della voce 03.01435 da cui si rileva che tutto il materiale demolito deve essere: - "accantonato in area indicata dalla Direzione Lavori - caricato su autocarro per: 1. trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori per un successivo riutilizzo; 2. conferimento a pubblica discarica". La circostanza, poi, che lo scarrettamento sia presente nel C.S.A. significa che tale operazione deve essere eseguita ma non significa che sia compensata nei prezzi contrattuali.

La **riserva n. 12** per “mancata/erronea quantificazione” era riferita alla seguente voce, ritenuta dall’Impresa non contabilizzata: “smaltimento a discariche autorizzate di materiali di risulta € 12,50 × mc 311,09 = € 3.888,63”. La voce in questione non era, infatti, compresa in alcun articolo delle demolizioni, tranne che nell’Np1, rimanendo, quindi, da contabilizzare tutto lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti da demolizione di tutto il tetto, delle travi, dei cordoli, del controsoffitto, dei solai, delle tramezzature, del vecchio soppalco, mai contabilizzati. Anche tale voce è ritenuta dal CTU già contabilizzata, perché compresa in altre voci (pagg. 105-107). Neppure il giudizio sul punto del CTU è corretto in quanto in nessuna voce relativa alla demolizione era compreso l’onere per il conferimento alla Pubblica Discarica, anche qui con la sola esclusione del N.P.I.

La **riserva n. 16** per “mancata/erronea quantificazione” era riferita alla seguente voce, ritenuta non contabilizzata: “esecuzione di sottofondazione eseguita con muratura in mattoni semipieni portanti tipo doppio UNI murati con malta cementizia, comprensiva delle opere necessarie per la forzatura contro le strutture esistenti. Nella voce è compensata la posa in opera di connettori metallici per l’ancoraggio della successiva realizzazione dell’incamiciatura in c.a. dove prevista € 380,00 × mc 46,800 = € 17.784,00”. A mente del C.T.U., l’esecuzione della sottofondazione deve ritenersi compensata con la voce 06.00441 di E.P.U, con connessa infondatezza della richiesta di parte attrice. Egli evidenzia, tuttavia, che non risulta possibile riscontrare la quantità contabilizzata con quella richiesta dall’Impresa, dato che nel Libretto delle misure (la sede propria per tali indicazioni) non sono riportati i dettagli relativi alle varie porzioni di sottofondazione eseguita, ma soltanto il totale (pagg. 121-125 CTU). Nella CTU suppletiva l’ing. Chiostrini non muta il proprio giudizio, nonostante i “rapportini di cantiere” depositati in giudizio dall’Impresa dimostrino che la sottofondazione eseguita dall’Impresa è avvenuta in misura superiore a quella contabilizzata, dal momento che tali rapportini non sarebbero stati visti dalla D.L ma solo sottoscritti dall’Impresa (pagg. 121-125). Il giudizio del CTU non appare corretto. Innanzitutto, l’impossibilità di confrontare la quantità contabilizzata con quella richiesta dall’Impresa a causa della carente compilazione del Libretto delle misure non può certo andare in danno dell’Impresa, posto che la responsabilità di una corretta tenuta di tale documento incombe, ex art. 160 d.p.r 554/1999, sul Direttore lavori. Quanto ai rapportini di cantiere il CTU non ha potuto ovviamente tenerne conto, non sapendo che il Sig. Veroshaj, dipendente dell’Impresa, citato quale testimone da quest’ultima, ha confermato il contenuto dei rapportini de quibus. Quindi, la maggiore quantità, a differenza di quanto rilevato dal CTU (che ovviamente non poteva che basarsi sui documenti, senza poter tener conto delle prove espletate nel giudizio) appare provata.

Con la riserva n. 17, l'Impresa chiedeva la contabilizzazione del "Consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in pietrame e/o mattoni pieni con mattoni pieni e pietre, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50 ; compreso la demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: € 1.300,00 × mc 23,300 = € 30.290,00 (consolidamento pareti lato Via S. Giuseppe, lato Condominio, Via della Ghiacciaia e piazza del Crocifisso)". La richiesta era volta a compensare il rinforzo strutturale per l'appoggio del solaio della galleria (con il raddoppio della parete così come previsto nel progetto). Il CTU ritiene la riserva fondata, in quanto la voce in questione non può ritenersi già contabilizzata nelle "economie allegato al SAL I del II Stralcio funzionale (Ripresa paramenti in pietra – lista del 28/03/2008 + lista 29/03/2008" (sottoscritta da Impresa e D.L.), che non corrispondono a quelle richieste con la riserva in esame, trattandosi in questo caso più propriamente di opere di finitura della fascia di muratura destinata a rimanere a vista. La lavorazione in questione - prosegue il CTU - è "espressamente citata nel C.S.A. ma non prevista nell'E.P.U. e, considerando lo stato dei luoghi, ritiene lo scrivente che tale intervento sia verosimilmente stato eseguito in varie porzioni di muratura, sebbene non più identificabili a posteriori, neppure mediante demolizioni". L'Ing. Chiostrini ritiene, tuttavia, che per la quantificazione dell'intervento non siano possibili neppure valutazioni di verosimiglianza, stante l'inesistenza di "elementi per valutare le reali condizioni delle murature dopo la demolizione degli intonaci, risultando quindi possibile statuire". I rapportini di cantiere, invero, in quanto non sottoscritti dall'Amministrazione, non fornirebbero elementi all'uopo utili (pagg. 125-130 CTU). Il giudizio del CTU circa la congruità della somma richiesta dall'Impresa non è condivisibile in quanto, ancora una volta, egli ha esorbitato dal quesito sottopostogli (cfr. supra 2.1.3.1). Come sottolineato dal Consulente dell'Impresa, l'esatta quantità dell'intervento si desume dalla tabella inserita nella relazione principale, dove sono riportate dettagliatamente ed analiticamente tutte le misure e le varie localizzazioni delle lavorazioni effettivamente eseguite e non contabilizzate. Inoltre – a superare ogni carenza probatoria - il contenuto dei rapportini di cantiere è stato ancora una volta confermato dal Sig. Veroshaj, dipendente dell'Impresa, nella testimonianza resa dal medesimo.

Con la riserva n. 18, l'Impresa lamentava la "mancata/ erronea quantificazione" dell'"esecuzione di spillature metalliche di collegamento fra nuove ed esistenti strutture, inghisate con resine di tipo epossidico o simili", che, invece, il Comune ha ritenuto compensata nella voce di E.P.U. 06.007 relativa alla "Esecuzione di spillature metalliche di collegamento fra nuove ed esistenti strutture, inghisate con resine di tipo epossidico o simili". Il CTU ha ritenuto la riserva de qua "impossibile da valutare in quanto non riscontrabile su base tecnica". In particolare, il CTU ha stimato "impossibile riscontrare l'effettiva esecuzione delle n. 112 spillature" ulteriori rispetto a quelle già contabilizzate, in quanto l'esame del materiale progettuale versato in atti, e, in particolare, del Libretto delle misure, non avrebbe "permesso di ricavare alcun dato utile circa l'effettivo numero di spillature previste né, tanto meno, di quelle eseguite" (pagg. 130- 132 CTU). L'Ing. Chiostrini non ha mutato il proprio giudizio neppure a seguito del supplemento di indagine svolto (pagg. 21-22). La valutazione del Consulente d'ufficio non può essere condivisa, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché l'Ing. Chiostrini aveva a disposizione le tavole del progetto strutturale, dalle quali è ricavabile la quantità dell'intervento. In secondo luogo perché, come già osservato, la carente compilazione del Libretto delle misure non può certo andare in danno dell'Impresa, posto che la responsabilità di una corretta tenuta di tale documento incombe, ex art. 160 d.p.r. 554/1999, sul Direttore lavori. Occorre, infine, considerare che il Sig. Veroshaj Fatbardh, dipendente dell'Impresa, testimone citato da quest'ultima, ha confermato che nel corso dei lavori del I stralcio sono state realizzate spillature metalliche "con resina chimica" in collegamento "tra i vecchi e i nuovi solai".

La riserva n. 19 era riferita all'adozione di particolari accorgimenti al fine di ridurre al minimo le emissioni acustiche, così come richiesto dal Committente e dalla D.L., visto le caratteristiche condizioni ambientali (parete in aderenza Condominiale)

- Demolizioni eseguite con la scelta di mezzi a ridotto impatto acustico con notevole perdite di tempo;

- Preparazione di pezzi speciali (staffe per cordoli e barre in acciaio) su misura in altra sede in modo da ridurre in cantiere le operazioni di taglio, sfrido ecc con conseguente riduzione delle emissioni acustiche ma con notevole aumento dei tempi di lavorazione e dei costi;

- lavorazioni eseguite, per quanto possibile, solo nelle fasce di orario consentite, evitando di arrecare il minimo disturbo al Condominio adiacente con notevoli aumenti dei tempi di lavorazione.

Differenza per la quale si iscrive riserva e relativa quantificazione:

€ 28,00 × 535 ore = € 14.980,00".

*L'Impresa chiedeva, quindi, il ristoro di maggiori oneri sostenuti per l'adozione di particolari accorgimenti al fine di ridurre al minimo le emissioni acustiche, quantificandoli in un numero maggiore di ore di lavoro (535 ore, corrispondenti a circa n. 17 giornate lavorative di n. 4 operai), da compensare ad €/h 28,00. Come evidenziato dall'Arch. Burberi alcune lavorazioni (in primo luogo le demolizioni e gli scavi) sono state condizionate dalla limitazione delle emissioni acustiche fino al rilascio dell'autorizzazione in deroga, avvenuto in data 7.04.2007. La limitazione delle emissioni acustiche ha causato un notevole spreco di manodopera con un conseguente notevole aggravio di costi per l'Impresa. Parte avversa eccepisce sia che "le spese per ridurre la rumorosità del cantiere erano già ricomprese negli oneri per la sicurezza previsti nel PSC e quindi rientravano nella stima complessiva dei lavori", sia che l'Impresa "ha ottenuto un'autorizzazione in deroga dal Comune per il superamento dei limiti di rumorosità, che ha consentito alla ditta di non adottare alcun accorgimento ulteriore rispetto a quello previsto nel PSC". L'Ing. Chiostrini ritiene che tale riserva sia infondata per tutt'altri motivi, e cioè perché dalla documentazione reperita in atti non vi sarebbe "alcuna evidenza che l'Impresa abbia dovuto effettivamente svolgere delle lavorazioni in modo difforme da quanto previsto nel P.S.C.". Inoltre – prosegue il CTU – "la deroga è stata richiesta soltanto nel marzo 2007, quando verosimilmente alcune delle lavorazioni relative allo scavo ed alle demolizioni erano state eseguite (pagg. 132-139 CTU). Neanche la valutazione sul punto espressa dal Consulente d'Ufficio appare condivisibile. Come, invero, osservato dal Consulente dell'Impresa, quest'ultima, prima del rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione in deroga, aveva dovuto effettuare tutta una serie di lavorazioni, quali le demolizioni, adottando precauzioni aggiuntive non previste nel PSC che avevano comportato un notevole spreco di manodopera e un conseguente notevole aggravio di costi per la stessa (es. sospensione dei lavori in determinate fasce orarie, impiego per le demolizioni di piccoli utensili anziché macchinari ben più rumorosi). Che gli oneri sostenuti dall'Impresa fossero superiori a quelli del predetto Piano risulta dimostrato sia dai "rapportini" di cantiere depositati dall'Impresa, la cui veridicità ha formato oggetto di apposita prova testimoniale (cfr. supra sub 2.3.6.2) sia dalla Relazione Tecnica predisposta, su incarico della stessa, dalla Dott.ssa Bordino (doc. 13) e allegata alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione in deroga che dimostra il superamento delle emissioni acustiche consentite nell'esecuzione delle lavorazioni da parte dell'Impresa. E', quindi, evidente che l'effettuazione di tali lavori (prima del rilascio dell'autorizzazione in deroga) nel rispetto del livello massimo di tali emissioni non può non aver comportato oneri aggiuntivi da parte dell'Impresa".*

Quanto alle detrazioni operate dalla DL sul conto finale ed oggetto della riserva n. 20, l'Impresa, in primo luogo, ne ha ribadito la illegittimità in quanto la D.L., soltanto a lavori ormai ultimati, ha contestato per la prima volta nello stato finale (non vi è, infatti, alcun accenno nei precedenti stati di avanzamento) presunti errori nella contabilizzazione delle opere.

L'Impresa ha rammentato poi che i documenti contabili devono essere tenuti secondo quanto disposto dagli artt. 183, 184, 185 e 186 del D.P.R. n. 554/99, a mente dei quali le lavorazioni sono inserite in contraddittorio con l'impresa, firmate contestualmente dall'appaltatore e dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, che, dopo averli riscontrati, appone la sua firma (art. 186 D.P.R. n. 554/99) e che sono ammesse modifiche nei S.A.L. successivi quando le quantità contabilizzate siano state dedotte da misurazioni sommarie e siano riportate per esplicito nel registro di contabilità, nello stato di avanzamento e nel libretto delle misure mediante opportuna annotazione "in conto provvisorio" secondo quanto previsto dagli artt. 165 comma 6 e 168 comma 3 del regolamento. Niente di tutto questo sarebbe avvenuto secondo l'Impresa nel presente contratto, dove, negli atti contabili suddetti, non vi sarebbe alcun accenno alla partita provvisoria.

L'Impresa ha illustrato poi le ragioni che renderebbero infondate anche sotto il profilo tecnico gran parte delle detrazioni apportate sul conto finale dall'Amministrazione; in proposito si richiamano le deduzioni svolte dall'Impresa in merito alle detrazioni ritenute fondate dal CTU:

*"Quanto alla detrazione rif. n. 62 "Demolizione del solaio della galleria e del piano terra ... pari ad € 6.487,26 (pagg. 150-152 CTU), il CTU ne evidenzia l'assenza di "giustificazione su base tecnica", posto che tale voce, in quanto avente ad oggetto la demolizione del solaio "con struttura latero-cementizia", a differenza di quanto preteso dall'Amministrazione, non può ritenersi compensata nelle voci già contabilizzate relative allo "smontaggio di palco e gradonate" – riferito a strutture in legno – e alla "demolizione di sottofondo" – in conglomerato cementizio non armato. Nella relazione integrativa, tuttavia, l'Ing. Chiostrini chiamato a chiarimenti sul punto, considera la detrazione fondata posto che, dalla relazione riservata del Collaudatore, depositata dal Comune, risultava che "la detrazione non era riferita alla demolizione dei solai [...] ma di elementi accessori (ovvero solette, sia armate che non armate)" (pagg. 37-41). Neppure il rinnovato giudizio del CTU sul punto è condivisibile, perché basato su un documento non utilizzabile, non producibile in giudizio e, pertanto, totalmente privo di valore probatorio (cfr. supra 2.3.20.5.1).*

(...) Parimenti ingiustificata è ritenuta dall'Ing. Chiostrini la detrazione dal conto finale n. 66 "Demolizione dei muretti a mattoni pieni situati tra il pavimento in legno della galleria e il solaio della gradonata", per € 936,60, che parte convenuta pretende di ritenere assorbita nella "demolizione del solaio". Quest'ultima voce, infatti, non prevedeva la demolizione dei muretti poi effettivamente reperiti e compensati nella lista delle economie (pagg. 158-159 CTU). Chiamato a fornire chiarimenti sul punto, il CTU ha mutato il proprio giudizio, ritenendo la detrazione di cui si discute fondata se compresa non nella voce di lavoro. 3.004 (demolizione solaio), bensì nella voce 3.003 (smontaggio completo delle strutture lignee), invocata dal Comune solo nella prima memoria istruttoria. Il rinnovato giudizio del CTU non è, tuttavia, corretto, posto che la voce 3.003 si riferisce alla "demolizione della struttura portante la suddetta pavimentazione in qualsiasi materiale e in qualsiasi tipo essa sia costituita" e non si vede, quindi, come possa ricomprendersi la demolizione di muretti che non costituiscono una "struttura portante".

La detrazione rif. n. 84(bis) "Oneri della sicurezza", pari a € 3.636,57, è dal CTU considerata errata nel quantum e, pertanto, rideterminata in € 609,91.

Si legge, invero, nella perizia che "poiché risulta (dal certificato di Collaudo doc. 13 della parte convenuta) che gli oneri della sicurezza siano stimati nella percentuale del 4,37% dell'importo dei lavori, né esistono in atti altri elementi dai quali desumere una diversa indicazione, il sottoscritto C.T.U. ha valutato la medesima incidenza sul totale delle variazioni contabili apportate con l'analisi della riserva n. 20 (prescindendo dagli importi di cui alle riserve precedenti); il suddetto totale risulta in € 69.259,93 , che ove fossero confermate le valutazioni qui riportate, dovrebbe essere riaccreditato all'Impresa; su tale importo l'incidenza degli oneri della sicurezza risulterebbe di € 69.259,93 × 4,37% = € 3.026,66 , anch'essi da riaccreditare all'Impresa. La detrazione n. 84 bis viene quindi rideterminata in € 3.636,57 - € 3.026,66 = € 609,91".

Quanto all'eccezione sollevata dal Comune di Laterina, sulla non spettanza degli interessi moratori nel ritardo nel pagamento dei SAL, stante l'espressa rinuncia ai medesimi contenuta nella lettera inviata all'Amministrazione in data 27.11.2007, l'Impresa ne ribadisce l'infondatezza in quanto: *“Tale eccezione si fonda, infatti, su una non corretta interpretazione della comunicazione dell'Impresa del 27.11.2007. Trattasi, invero, di lettera meramente interlocutoria tra l'appaltatore ed il Comune su tutta una serie di problematiche alla quale, come tale, non può attribuirsi il significato abdicativo riconosciute dall'Amministrazione. Ciò trova conferma nel Lodo arbitrale pronunciato dal Collegio composto dal Prof. Avv. Iaria, Avv. Grasso e Ing. Aiello relativamente al II stralcio di lavori, in cui vengono riconosciuti all'Impresa, nonostante la stessa, con comunicazione del 25.3.2009, avesse dichiarato “di rinunciare agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento del III S.A.L. fino alla data del 6.4.2009”, gli interessi legali e moratori per ritardato pagamento del III SAL per il periodo compreso tra il 28.2.2009 e il 27.4.2009 (pag. 138)”*.

In merito alla riserva n. 23, relativa ai pretesi oneri derivanti dal ritardo nella procedura di collaudo, nelle memorie conclusionali l'Impresa ha ribadito che *“il certificato di ultimazione dei lavori emesso dalla D.L. attesta, espressamente, che i lavori relativi al I Stralcio Funzionale per la ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo sono “stati ultimati alla data del 18 del mese di dicembre 2008”, mentre le operazioni di collaudo del I Lotto hanno avuto inizio soltanto in data 18 dicembre 2009, ovvero ben un anno dopo l'ultimazione dei lavori, così come attestata dalla D.L. Il relativo certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato, quindi, trasmesso all'impresa soltanto in data 21.01.2010”* e dunque per tale ragione all'Impresa spetterebbe il risarcimento del danno che comprenderebbe *“le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more della emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che riguardano le spese amministrative d'impresa ancora attive e la custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché i premi pagati per garanzie fidejussorie rilasciate a norma degli artt. 101 e 102 del regolamento 554/1999 e per la copertura assicurativa prescritta a norma dell'art. 103 dello stesso regolamento”*. L'Impresa quantifica la misura del risarcimento in € 248.917,53, complessivi. In particolare, ancora secondo l'Impresa, il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel collaudo sarebbe dimostrato anche dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento arbitrale, dalle quali risulterebbe confermato che *“nel periodo compreso tra il 18.12.2008 e il 21.01.2010, in cui è stato ricevuto il certificato di collaudo, sono stati presenti in cantiere o, comunque, tenuti a disposizione per i lavori oggetto dell'appalto di cui è causa i mezzi, le attrezzature, il personale e i materiali di cui alla riserva. In particolare, il Sig. Orlando confermava che *“in quel tempo erano presenti in cantiere le recinzioni di cantiere, i cancelli di cantiere, il box in lamiera”*. Il Sig. Veroshaj, dipendente dell'Impresa, dichiarava: *“Da quando abbiamo iniziato il lavoro fino all'anno scorso noi siamo stati presenti o a disposizione”*”*.

In merito alle operazioni di collaudo, l'Impresa ribadisce la illegittimità della nomina come collaudatore del I lotto dei lavori dell'Ing. Stefano Fanfani, per violazione dell'art. 188, comma 12, del Regolamento n. 554/99 a mente del quale *“Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo”*.

In merito alla applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione per l'asserito ritardo dell'Impresa nell'ultimazione dei lavori (penali quantificate in € 38.862,91) l'Impresa ne ribadisce l'illegittimità anche perché il Comune di Laterina non avrebbe dimostrato la sussistenza di un effettivo ritardo nella consegna dei lavori. L'Impresa ha infatti precisato che:

*“I lavori di cui si discute sono stati, invero, appaltati all’Impresa con contratto stipulato in data 08.06.2006 che prevedeva che gli stessi dovessero essere ultimati “entro 240 giorni, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori” (doc. 1). Senonché, come anche ammesso dal collaudatore nel certificato di collaudo (pag. 9), il verbale di consegna dei lavori non è mai stato redatto, in violazione dell’art. 129, comma 6, del D.P.R. 554/1999. Pertanto, a causa della mancata redazione del verbale di consegna dei lavori, imputabile alla committenza, quest’ultima non può pretendere di ritenere dimostrato il preteso ritardo”.*

L'Impresa prosegue poi ricordando che “sulla base dei (seppur lacunosi) documenti contabili, è possibile dimostrare l'inesistenza di un ritardo nell'ultimazione dei lavori. Il termine in cui i lavori dovevano concludersi non era il 20.03.2007, come sostenuto dal collaudatore nel certificato di collaudo (pag. 9), bensì il 31.12.2008, risultando, pertanto, del tutto tempestiva l'ultimazione degli stessi avvenuta (come non contestato da controparte) in data 18.12.2008. Il collaudatore ha individuato quale data di ultimazione dei lavori il 20.03.2007 in quanto, in mancanza di un verbale di consegna degli stessi a partire dal quale, in base al contratto di affidamento dei lavori, dovevano computarsi i 240 giorni utili per l'ultimazione degli stessi, ha computato tale termine dalla data ultima per la loro consegna, vale a dire il 23.07.2006 (vale a dire, ex art. 129 d.m. n. 554/1999, 45 giorni dalla data di stipula del contratto avvenuta in data 08.06.2009). Tale affermazione è, tuttavia, del tutto errata, e per dimostrarlo basta richiamare quanto esposto in precedenza in ordine alla necessità dell'autorizzazione per superare i limiti delle emissioni acustiche (cfr: supra sub 2.3.19) o la data del primo SAL (28.05.2007). Ma a tagliare la testa al toro, c'è che in data 4.03.2008 è stato stipulato un Atto aggiuntivo al contratto 543 del 08.06.2006 (di affidamento del I° stralcio dei lavori) che prevedeva quale data di ultimazione dei lavori il 07.12.2008 (doc. 3), poi prorogata dalla stessa Amministrazione, su richiesta dell'Impresa, con nota a firma del R.U.P. del 26.08.2008, prot. 4676 (proroga comunicata all'Impresa con prot. 6209 del 12.09.2008), al 31.12.2008 (doc. 8). Nel certificato di ultimazione dei lavori (doc. 4) e nel conto finale (doc. 5) emessi dalla D.L. si afferma che “alla data del 18.12.2008 (redazione delle misure relative al terzo sal del II stralcio funzionale è stato accertato il completamento dei lavori al grezzo di ricostruzione del nuovo ingresso su Piazza del SS. Crocifisso (opera prevista nel I stralcio funzionale). L'ultimazione dei lavori è quindi ufficialmente avvenuta il giorno 18.12.2008, come è stato accertato con certificato redatto in data 08.07.2009, nel contraddittorio fra la d.l. e l'impresa Aglietti”. Tale proroga, tuttavia, non è stata presa in considerazione dal collaudatore in quanto l'ha ritenuta operativa per i soli lavori del II° stralcio (pag. 10 certificato collaudo). L'affermazione del collaudatore è, tuttavia, smentita dalla documentazione in atti. Come, invero, emerge dalla nota prot. n. 6209 trasmessa dal Comune all'Impresa (doc. 8), la proroga fino al 31.12.2008 si riferisce ai termini di conclusione dei lavori sia del I° che del II° lotto. Senza contare il fatto che, se la data di ultimazione dei lavori era effettivamente fissata per il 20 marzo 2007, non si vede per quale motivo la committenza non abbia provveduto ad inoltrare una comunicazione, un ordine di servizio o ad avviare, come ci si aspetterebbe nel caso di un ritardo di ben 638 giorni, la procedura per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa”.

L'applicazione delle suddette penali, ha concluso l'Impresa, risulterebbe comunque illegittima in quanto, in base alla normativa di settore, esulerebbe dalla competenza del

collaudatore il potere di contestare ed applicare penali per il ritardo in danno all'appaltatore, essendo, tale potere riservato esclusivamente *“al responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori”*, con deduzione dal conto finale (art. 22, comma 3, DM Lavori Pubblici 19/4/2000 n.145).

Il Comune di Laterina, nelle proprie memorie conclusionali, ha, a sua volta, ribadito la inammissibilità e/o infondatezza delle riserve da n. 1 a 19, in quanto iscritte dall'Impresa solo il 25.11.2009 sullo stato finale. La posizione dell'Impresa secondo cui l'appaltatore non avrebbe sottoscritto il Registro di contabilità con la conseguenza che l'Amministrazione verserebbe nella impossibilità *“di provare, con documentazione idonea, la mancata apposizione di riserve da parte dell'Impresa”*, sarebbe priva di fondamento in quanto dagli atti emergerebbe che: i) che il RC prodotto per intero ed i singoli estratti hanno contenuto identico, sia per voci che per importi liquidati, smentendo alla radice l'ipotesi prospettata dall'Impresa in sede di esplicazione delle riserve sulla esistenza di una doppia contabilità; ii) che sul RC prodotto nella sua interezza, risulta la firma dell'Impresa senza alcuna riserva sulle poste corrispondenti al SAL n. 2; iii) che sugli estratti di RC relativi ai SAL n. 2 e 3 risulta la sottoscrizione senza riserve dell'Impresa.

La difesa del Comune ha poi precisato che il CTU, seppure ha riconosciuto come fondate le riserve dell'Impresa nel minor importo di euro 11.252,00 (dall'importo riconosciuto nella prima relazione, pari ad euro 11.852,00 occorre detrarre la riserva n. 8 per euro 600,00 sulla base delle risultanze della seconda CTU), ha lasciato impregiudicata la questione della tempestività, rilevando che *“le stesse sono valutate unicamente in relazione alla loro fondatezza tecnica ed alla loro congruità, ma non per l'ammissibilità e la tempestività”*.

Il Comune, nella memoria conclusionale, ha peraltro evidenziato le ragioni per cui non risulterebbero condivisibili le conclusioni del CTU sulle riserve ammesse:

*“- Riserva n. 1 (ponteggi a sbalzo). Al riguardo occorre premettere che tutte le voci di capitolato relative ai ponteggi, sia quelli esterni che quelli compresi nelle singole lavorazioni, prevedevano che il montaggio fosse funzionale a garantire l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Ne consegue che la particolare conformazione dell'edificio, circostanza che il CTU utilizza per motivare la particolare gravosità della lavorazione e quindi la congruità della riserva, trattandosi di circostanza oggettiva e quindi immediatamente riscontrabile, doveva essere valutata dall'Impresa in sede di offerta; in sostanza, non si può ammettere una riserva fondata su un presupposto, la conformazione dell'edificio, nota, o comunque conoscibile con la normale diligenza, all'appaltatore in sede di offerta. Non appare chiaro, inoltre, il ragionamento svolto dal CTU per non applicare sul sovrapprezzo per i ponteggi a sbalzo, individuato in euro 3,50 ed ottenuto partendo incomprensibilmente da un prezzo più alto di quello del BI, il*

*ribasso d'asta del 15,65%; al riguardo l'art. 136, comma 4, DPR 554/99, riportato anche nel nuovo regolamento DPR 207/2010, risulta puntuale nel prevedere che il ribasso si applica anche ai nuovi prezzi. La richiesta, inoltre, è sprovvista di ogni supporto probatorio. Al riguardo, la posizione della DL rispetto al merito della riserva è stata quella di ritenerla infondata in quanto relativa a lavorazione già compresa nella voce di capitolato 01.001, senza mai pronunciarsi sulla correttezza delle quantità indicate dall'Impresa. Anche il CTU non fornisce alcuna certezza sulla richiesta dell'Impresa, parlando di mera verosimiglianza. Tale carenza probatoria è ulteriormente aggravata dal fatto che si tratterebbe di lavorazione eseguita prima del 28.6.2007, rispetto alla quale ad oggi non è possibile ottenere alcun riscontro; riconoscere la riserva, pertanto, significherebbe riconoscere il compenso (i) per una lavorazione risalente a due anni e mezzo prima l'iscrizione della riserva, (ii) rispetto alla quale non è stata acquisita al giudizio alcuna certezza sulla relativa esecuzione. Un solo inciso a chiusura, laddove il CTU sostiene che il ribasso d'asta "era stato calcolato in modo assai peculiare, a posteriori, sulla base del risultato complessivo dei prodotti tra prezzi unitari e le quantità previste"; non si tratta di un metodo peculiare, ma soltanto del metodo per calcolare il ribasso laddove, come nel caso di specie, l'offerta avvenga a prezzi unitari (art. 82, comma 2, lett. a), del d.lgs. 163/2006). Per le ragioni sopra esposte, si contesta la decisione del CTU di riconoscere all'Impresa per detta lavorazione l'importo di euro 1.257,00.*

*- Riserva n. 2 (noleggio ponteggi a sbalzo). Come emerge dalla disamina della voce di capitolato relativa ai ponteggi, l'Impresa, a fronte di un corrispettivo di euro 16,00 a mq, si era obbligata alla "fornitura e posa in opera" dei ponteggi; come poi l'Impresa acquisisse i ponteggi oggetto di fornitura (noleggio o utilizzo di materiali propri) era circostanza che non doveva gravare economicamente sulla stazione appaltante e quindi del tutto irrilevante, in quanto già valutata dall'Impresa in sede di offerta. Si rileva, inoltre, come la richiesta non sia adeguatamente sorretta dal punto di vista probatorio, tenuto conto: i) che il CTU non ha potuto riscontrare la correttezza della quantità indicata dall'Impresa; ii) che la richiesta non è sostenuta da alcun documento contabile o fattura riferita al nolo; se nolo vi è stato, l'Impresa avrebbe dovuto documentare la spesa tramite la relativa fattura. Infine, appare priva di ogni rilevanza l'affermazione del CTU per cui, a prescindere dal noleggio, costituirebbe motivo di maggior compenso il mantenimento in opera del ponteggio; tale precisazione è inconferente considerato (i) che la riserva è stata avanzata dall'Impresa espressamente a titolo di oneri per il maggior nolo e (ii) che in ogni caso la permanenza delle strutture in cantiere doveva essere oggetto di valutazione al momento dell'offerta. Per le motivazioni esposte, si contesta la decisione del CTU di riconoscere all'Impresa, per il presunto noleggio dei ponteggi mai provato in giudizio, l'importo di euro 4.913,00.*

- Riserve n. 3-4-5 (scarifica). Come emerge dalla prima CTU si tratta di opere di preparazione delle superfici murarie; la riserva è stata respinta dalla DL sul presupposto che si trattasse di opera compensata nella voce 03.011. Il CTU riconosce la riserva, seppur nell'importo limitato di euro 2.500,00, ritenendola lavorazione maggiormente onerosa rispetto a quella di capitolato; evidente che tale valutazione non può assumere rilevanza ai fini del giudizio, trovando fondamento soltanto nella descrizione della lavorazione operata dall'Impresa e comunque contestata dalla DL, che, al contrario, l'ha ritenuta come una lavorazione ordinaria che rientrava nella voce di capitolato. Il CTU, infatti, non ha potuto accertare di persona tale maggior onerosità – tanto che riconosce “l'impossibilità di un qualsiasi riscontro diretto circa la quantità e la qualità della lavorazione indicata” – e finisce per fondare il proprio giudizio soltanto su un giudizio di mera verosimiglianza. Anche in questo caso, inoltre, la distanza di tempo tra l'esecuzione della lavorazione, intervenuta nel SAL n. 1 e dunque prima del 25.8.2007, e l'iscrizione della riserva, il 25.11.2009, priva di ogni attendibilità la posizione dell'Impresa in quanto non più riscontrabile. Si insiste, pertanto, nel contestare la decisione del CTU di riconoscere all'Impresa, per le riserve n. 3, 4 e 5, la somma di euro 2.500,00.

- Riserva n. 15 (scavo per sottofondazione) Anche in questo caso si tratterebbe di una lavorazione più onerosa costituita da uno scavo per sottofondazione eseguito a mano. La DL non ha riconosciuto che detta lavorazione è stata realizzata, non potendola riscontrare dal momento che le sottofondazioni sono state eseguite nel SAL n. 1, ma ha ritenuto che in ogni caso fosse da ricomprendere nelle voci di capitolato. Anche in questo caso, considerato il palese ritardo nella iscrizione della riserva, non esiste alcuna possibilità di un riscontro effettivo sulla presunta maggiore onerosità dell'intervento eseguito, tanto che anche il CTU riconosce che la valutazione “si basa necessariamente su considerazioni di verosimiglianza, visto che l'opera non risulta certamente più riscontrabile”. Peraltro, la circostanza che nel CME la lavorazione relativa alle sottofondazioni (voce 06.004) fosse quotata per un valore superiore rispetto a quello del BI, costituisce una ulteriore conferma che la lavorazione oggetto di riserva era da ricomprendere nella voce di capitolato. Si chiede, pertanto, che niente venga riconosciuto all'Impresa per la riserva n. 15, ritenuta congrua dal CTU nel minor importo di euro 1.412,00”.

Sulla infondatezza della riserva n. 22 sugli interessi di mora per il presunto ritardato pagamento dell'importo liquidato nei SAL, il Comune ha ribadito in primo luogo che “è stata depositata in giudizio la dichiarazione in data 27.11.2007, in cui l'Impresa dichiarava che nulla era dovuto quale maggiore onere, quindi neanche a titolo di interessi, rispetto all'importo del secondo SAL (doc. n. 30); la circostanza che con determina del giorno successivo, il RUP abbia liquidato il predetto SAL (doc. n. 22) comporta che si è venuta a configurare la condizione affinché l'Impresa rinunciasse al

*pagamento degli interessi sui primi due SAL, con la conseguenza che il giudizio dovrebbe limitarsi alla sola valutazione della legittimità degli interessi sul SAL n. 3”.*

Ed ancora, la richiesta, in relazione a tutti e tre i SAL, non sarebbe meritevole di accoglimento anche sotto altro profilo. Infatti, il Comune di Laterina, prosegue rilevando che *“come emerge anche dalla disamina operata dal CTU, che si è limitato a riscontrare la correttezza dei conteggi operati dal CTP dell’Impresa, gli interessi sugli importi del primo SAL vengono fatti decorrere da una data addirittura antecedente rispetto a quella corrispondente alla data di esecuzione dei lavori compresi nello stesso SAL. Dal Sommario del Registro di contabilità (doc. n. 18), nelle prime undici pagine dedicate al primo SAL, si evince che le lavorazioni liquidate in detto SAL arrivano fino al 30.4.2007, data riportata nella parte in alto a destra del documento. Non vi è dubbio che l’indicazione del 31.3.2007 come data del certificato di pagamento, in quanto antecedente a quella di esecuzione dei lavori del SAL, risulta errata, con la conseguenza che anche il conteggio degli interessi operato dal CTP dell’Impresa e confermato dal CTU non può essere ritenuto corretto”.*

Il Comune ha ribadito poi la inammissibilità e la infondatezza della riserva n. 23 per il presunto ritardo nella emissione del certificato di collaudo. Innanzitutto, secondo il Comune, il ritardo non sarebbe ad esso imputabile in quanto l’Impresa non avrebbe provveduto alla comunicazione della fine dei lavori. Ed in proposito il Comune ha evidenziato che l’interpretazione rivolta a far decorrere il termine per il collaudo dalla fine dei lavori a prescindere dalla relativa comunicazione dell’Impresa, produrrebbe effetti paradossali, per effetto dei quali l’appaltatore che ritarda nella comunicazione, impedendo quindi alla stazione appaltante di dare avvio al collaudo, potrebbe trarre un beneficio avanzando richieste risarcitorie alla parte committente.

Per quanto sopra, considerato che il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto l’8.7.2009 e trasmesso al Comune il successivo 10.7.2009, il certificato di collaudo emesso il 7.1.2010 risulterebbe perfettamente tempestivo.

Altro motivo di infondatezza della richiesta dell’Impresa sarebbe da ravvisarsi nel criterio seguito per la quantificazione del danno, rispetto al quale l’Impresa ha fatto riferimento all’art. 25 del Capitolato Generale relativo alla determinazione del danno in caso di sospensione illegittima. Secondo il Comune di Laterina, sarebbe impossibile far riferimento alla medesima normativa per determinare forfettariamente due tipologie di danni tanto diverse.

Peraltro, l’art. 25 Capitolato Generale, in quanto norma speciale che introduce un determinazione forfettaria del danno in deroga al regime ordinario per cui il danno deve essere provato nel suo ammontare specifico, non potrebbe essere oggetto di interpretazione estensiva e quindi non sarebbe applicabile a tipologie diverse da quella - la sospensione illegittima - espressamente trattate dalla norma.

La domanda sarebbe poi infondata in quanto del tutto priva di supporto probatorio. L'Impresa, infatti, non avrebbe fornito alcuna prova rispetto ai presunti costi connessi alla manutenzione e alla custodia del cantiere, rendendo di fatto la propria domanda priva di ogni rilevanza processuale.

Peraltro, il Comune, ha altresì rammentato che nel corso del giudizio è emerso che:

- i) dalle prove testimoniali (Arch. Claudio Orlandi – capitoli di prova 3 e 4 difesa Comune), l'Impresa fin dal 7.12.2008, ed anche dopo il certificato di ultimazione dei lavori dell'8.7.2009, ha omissa la custodia e la vigilanza del cantiere;
- ii) dai documenti (**doc. n. 23**) e dalle prove testimoniali (arch. Claudio Orlandi e geom. Daniele Mugnaini – capitolo prova n. 5 difesa Comune), l'omessa custodia e vigilanza del cantiere da parte dell'Impresa ha comportato danni al fabbricato.

Da ciò conseguirebbe che non solo l'Impresa non ha fornito alcuna prova dei costi sostenuti per la manutenzione e custodia del cantiere, circostanza da sola sufficiente a rendere la domanda priva di fondamento, ma anche che nel corso del giudizio è stato provato che l'Impresa non ha mai fatto fronte a dette incombenze.

Quanto alla legittimità dell'operato della DL, il Comune ha ribadito che al momento della redazione dello stato finale, la DL ha sensibilmente rivisto la contabilità dell'appalto, tenuto conto degli errori in cui era incorsa nel corso dei lavori, errori che si erano tradotti: (i) nella contabilizzazione autonoma di lavori che, in quanto compresi nelle voci di spesa di capitolato, erano stati oggetto di contabilizzazione nei precedenti SAL; (ii) nella contabilizzazione in economia di lavori previsti nelle voci di spesa di capitolato e quindi già contabilizzati nei precedenti SAL. Per effetto di dette correzioni, l'importo totale dei lavori passava da euro 384.729,24, già liquidati e corrisposti in forza dei tre SAL, ad euro 311.920,26, con un credito per il Comune di euro 72.808,98.

La difesa dell'Impresa ha contestato dette detrazioni sostenendo in particolare che:

- a) che troverebbero origine in modifiche delle misurazioni, misurazioni precedentemente prese in contraddittorio con l'Impresa;
- b) che la stazione appaltante non avrebbe titolo per rivalersi nei confronti dell'Impresa, potendo agire soltanto nei confronti della DL. Entrambe le eccezioni non risultano meritevoli di accoglimento.

Quanto alla prima contestazione, il Comune ha replicato rilevando che le rettifiche non trovano origine in interventi sulle misure, rimaste quelle prese in contraddittorio con l'Impresa, ma in un errore di doppia contabilizzazione da parte della DL.

Rispetto, invece, alla asserita impossibilità del Comune di attivarsi nei confronti dell'Impresa, dovendo agire esclusivamente nei confronti della DL, la difesa dell'Amministrazione ha rilevato la infondatezza dell'eccezione, evidenziando che la responsabilità della DL potrà configurarsi alla termine del presente arbitrato laddove l'amministrazione risultasse soccombente rispetto alle richieste dell'Impresa o non

risultasse nelle condizioni di poter recuperare le maggiori somme corrisposte all'appaltatore. Peraltro, la tesi di controparte – responsabilità esclusiva del DL e impossibilità di agire nei confronti dell'Impresa – risulterebbe in netto contrasto con l'art. 2033 cod. civ. che, in tema di indebito oggettivo, prevede che *“chi ha fatto un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”*.

Come anticipato, rispetto alle risultanze del certificato di collaudo, che portavano ad un credito per il Comune di euro 72.808,98, nella prima relazione il CTU ha concluso nel senso di riconoscere all'Impresa il diritto di vedersi riaccreditati euro 72.332,59, con la conseguenza che il credito del Comune si sarebbe ridotto ad euro 486,39. In sede di perizia integrativa, il CTU ha parzialmente rivisto la propria posizione, riconoscendo la correttezza delle detrazioni n. 62 (euro 6.487,26) e n. 66 (euro 936,60), con la conseguenza che il credito del Comune accertato dal CTU sarebbe passato dai predetti euro 486,39 ad euro 7.910,25.

Ebbene, nelle memorie conclusionali, il Comune di Laterina, ribadita la correttezza di tutte le detrazioni operate per le ragioni esposte in corso di causa, si è in particolare soffermato ad esaminare la posizione assunta dal CTU sulle seguenti detrazioni:

***“Detrazione n. 61 – Ponteggi (euro 27.657,28)***

*Il ragionamento svolto dalla DL a sostegno della detrazione è quello per cui nel progetto esecutivo, come emerge dal CME e dall'EPU, si prevedeva:*

*i) che tutte le lavorazioni di appalto fossero comprensive del costo dei “ponteggi”;*  
*ii) che la voce autonoma ponteggi (01.001 – prezzo offerta euro 16,00) riguardava solo i ponteggi esterni, come si evince dalla disamina del prezzo, laddove si precisa che in detta voce di capitolato era “compresa e compensata la mantovana e la protezione della pavimentazione su strada e la formazione di passi carrabili”; il montaggio di dette ponteggi esterni era funzionale ad una serie di interventi tra cui la demolizione ed il montaggio del tetto (la presenza di aggetti, cioè di elementi sporgenti, impediva che si potesse procedere a detti interventi solo con i ponteggi interni) e il semplice asporto di materiali (la presenza di un reticolo di ponteggi all'interno imponeva di rimuovere detti materiali dall'esterno). In considerazione di quanto sopra la DL, che inizialmente aveva conteggiato autonomamente con la voce 01.001 i ponteggi necessari alle singole lavorazioni, già inseriti nelle singole voci di capitolato, ha corretto detta impostazione in sede di conto finale, detraendo la complessiva somma di euro 27.657,28; detto importo derivava dalla detrazione di mq 1728,58 di ponteggi liquidati singolarmente nei SAL 2 e 3 con la voce di capitolato 01.001 ma riconducibili a singole lavorazioni che già prevedevano il corrispettivo per i ponteggi (ad esempio la demolizione del tetto voce 03.001 contabilizzata nel SAL 2). Rispetto a detta detrazione, la posizione dell'Impresa è stata quella per cui “la quantità contabilizzata con l'art. 01.001 nel SAL 2 è corretta e non detraibile in quanto trattasi di ponteggio strutturale”; la tesi dell'Aglietti, pertanto,*

*era quella per cui i ponteggi strutturali non erano ricompresi nelle voci di prezzo ma dovevano essere liquidati con la voce di prezzo 01.001. Il CTU, pur non facendo propria la detrazione della DL, ha rimesso la questione al giudizio del Collegio, fornendo due interpretazioni sul contenuto dei prezzi di capitolato: una per cui nei prezzi unitari di appalto non sarebbero compresi i ponteggi strutturali, con la conseguenza che andrebbero contabilizzati a parte con la voce 01.001 (posizione dell'Impresa) e l'altra per cui detti ponteggi sarebbero invece compresi nei prezzi e quindi ammessa la detrazione (posizione della DL). Premessa del CTU ad entrambe le interpretazioni (pag. 144 prima relazione) è quella per cui, sulla base del B.I., per le "demolizioni, smontaggi, rimozioni, puntellamenti (quindi anche per la voce di capitolato 03.001 relativa alla demolizione del tetto, n.d.r) [...] i prezzi unitari debbono essere intesi esclusi ponteggi esterni mobili e non, ma compresi ponti di servizio e/o trabatelli"; appare evidente che la previsione del B.I. è motivata dalla differenza tra le opere provvisionali in genere (ponti di servizio e trabatelli), che si caratterizzano come opere non strutturali utilizzate per la singola lavorazione, comprese nel prezzo senza necessità di alcuna precisazione, e i ponteggi strutturali che invece, per essere compresi nei singoli prezzi, devono essere espressamente richiamati negli stessi. Passando alla disamina delle due interpretazioni fornite dal CTU, la prima, quella favorevole all'Impresa è quella per cui "gli oneri dei ponteggi sono effettivamente compensati con la specifica voce di EPU 01.001 e pertanto i ponteggi indicati nelle descrizioni delle varie voci di lavoro sarebbero riferiti più specificatamente ad opere provvisionali in genere". Sulla base della stessa premessa del CTU sopra esaminata, detta ricostruzione non è condivisibile tenuto conto: i) che con il termine "ponteggi", riportato espressamente nelle singoli voci di lavorazione, si indicano opere strutturali diverse dalle "opere provvisionali"; ii) che se l'intenzione del progettista fosse stata quella di inserire nei prezzi le sole opere provvisionali non vi era la necessità di far riferimento ai ponteggi, essendo le opere provvisionali, ai sensi del B.I. e come riconosciuto dallo stesso CTU a pag. 144 della relazione, già comprese nei prezzi unitari. Ne consegue, che l'interpretazione favorevole all'Impresa non convince.*

*L'interpretazione a sostegno della detrazione operata dalla DL, invece, per cui nei prezzi delle singole lavorazioni sarebbero compresi anche i ponteggi, non consentirebbe secondo il CTU di superare i dubbi sulle detrazioni "sussistendo a livello di progetto una precisa previsione per un certo ammontare di ponteggi di servizio (per mq 405 circa)", con la conseguenza che, volendo seguire l'operato di DL e Collaudatore, risulterebbe "erronea la previsione della voce di EPU 01.001 espressamente riferita ai ponteggi".*

*Per effetto di detto ragionamento, lo stesso CTU ipotizza "possibili posizioni intermedie, consistenti ad esempio nel riconoscere la voce di contratto per la sola quantità prevista in progetto". Appare evidente come nel rilevare la criticità di questa seconda interpretazione, laddove sostiene che la stessa determinerebbe la mancata liquidazione*

*all'appaltatore dei ponteggi previsti in progetto, il CTU muove dal presupposto che all'Impresa non fosse stata corrisposta alcuna somma per il montaggio dei ponteggi esterni (voce 01.001).*

*Tale equivoco è stato rimosso a seguito dei chiarimenti richiesti dal Collegio con l'ordinanza n. 1/2011, per effetto dei quali il CTU, in sede di relazione integrativa, ha accertato:*

*i) che all'Impresa sono stati liquidati ponteggi esterni di cui alla lavorazioni 01.001 per mq. 522,98, in misura maggiore di circa il 30% rispetto alla previsione di progetto; di mq. 405*

*ii) che la detrazione operata dalla DL corrisponde alla sola quantità contabilizzata in eccedenza, pari a mq. 1728,58, mentre non sono stati ridotti i ponteggi esterni liquidati nella predetta quantità di mq. 522,98.*

*In sostanza, nel rispetto delle previsioni di progetto, sono stati contabilizzati con la voce 01.001 soltanto i ponteggi esterni, mentre gli altri ponteggi sono stati liquidati unitamente alle lavorazioni all'interno delle quali gli stessi ponteggi erano stati ricompresi. Ne consegue che la condotta tenuta dalla DL – riconoscere la voce 01.001 solo per le quantità previste in progetto, salvo aumentarla del 30% in considerazione degli effettivi ponteggi esterni montati – corrisponde esattamente alla soluzione intermedia che il CTU aveva prospettato al Collegio nella prima relazione. Si rileva che la prima interpretazione, quella favorevole all'Impresa, si tradurrebbe in una forzatura nella interpretazione delle voci di capitolato - puntuali nel prevedere al loro interno i ponteggi - e un illegittimo incremento del costo dell'opera. Per quanto sopra, questa difesa insiste affinché il Collegio riconosca la correttezza della detrazione n. 61 pari ad euro 27.658,88.*

#### **N. 65 - demolizione architravi (euro 3.080,00)**

*Sulla demolizione degli architravi è opinione della scrivente difesa che non si sia stato chiarito al Collegio che ci troviamo davanti ad una lavorazione residuale, che consisteva soltanto nello smontaggio degli elementi delle aperture che, presentando una consistenza diversa dalle pareti da demolire, dovevano essere rimossi singolarmente. Non si trattava di uno smontaggio finalizzato al recupero di elementi architettonici di pregio, tanto che nessuno di tali elementi è stato ricollocato nel teatro, ma funzionale soltanto a garantire che le operazioni di demolizioni potessero proseguire senza quegli intralci che invece si sarebbero verificati laddove gli elementi di diversa consistenza non fossero stati rimossi a parte. A conferma della marginalità della lavorazione si rileva come la stessa sia stata quotata nel CME ad euro 20,00 per ciascuno dei 10 elementi previsti in progetto, per un totale complessivo, considerate le quantità previste in progetto, di soli euro 200,00. Nella contabilità come predisposta dalla DL prima della detrazione, tale lavorazione è stata liquidata all'Impresa per n. 38 architravi (rispetto ai 10 previsti in progetto) per un totale di euro 4.180,00, pari al 2100% in più rispetto a quanto era stato previsto nel progetto, in*

*cui detta lavorazione lo ripetiamo era stata valutata complessivamente euro 200,00. Non vi è dubbio che tale anomalia non può che essere il frutto di un errore di contabilizzazione da parte della DL, la quale è intervenuta in sede di conto finale per correggere detto errore, liquidando tali smontaggi nei limiti delle previsioni di progetto. Da qui la detrazione di euro 3.080,00, ottenuta moltiplicando i 28 montaggi ulteriori rispetto ai 10 di progetto per il prezzo unitario offerto e liquidato di euro 110,00 ( $110,00 \times 28 =$  euro 3.080,00). Peraltro, non riconoscere la detrazione in parola, significherebbe liquidare un importo del 2100% rispetto alle previsioni di progetto senza che l'Impresa abbia fornito alcuna prova sulla effettiva demolizione dei 28 architravi/elementi aggiuntivi rispetto a quelli del progetto. Si chiede, pertanto, che il Collegio riconosca la correttezza della detrazione in esame.*

**N. 67 - montaggio ponteggi (euro 3.197,90)**

*La detrazione della voce liquidata in economia era stata motivata dalla DL sul presupposto che detta lavorazione, costituita dallo sfondamento di una parete per consentire l'ancoraggio dei ponteggi esterni a quelli interni, era una tecnica di montaggio alternativa rispetto all'ancoraggio a trazione sulle murature, che come tale era da comprendere nella voce 01.001. Come emerge dalla disamina della voce di prezzo dal CME e dell'EPU, infatti, i ponteggi dovevano essere montati secondo un progetto costruttivo che, garantendo un montaggio in sicurezza, evitasse "l'ancoraggio a trazione sulle murature"; la DL ha quindi ritenuto che nel formulare l'offerta l'appaltatore era consapevole che avrebbe dovuto eseguire il montaggio dei ponteggi in sicurezza evitando l'ancoraggio a parete. Dal momento che lo sfondo della parete era necessario, come riconosciuto dal CTU, per la "solidarizzazione dei ponteggi esterni con quelli interni" e quindi per operare in sicurezza, la lavorazione risultava funzionale al montaggio dei ponteggi e quindi da comprendersi nella voce 01.001. Peraltro un obbligo in tal senso derivava all'Impresa anche dal PSC, per cui l'appaltatore era tenuto ad eseguire tale tipo di montaggio senza poter pretendere importi aggiuntivi. Si chiede, pertanto, il riconoscimento della detrazione operata dalla DL.*

**N. 78/79 – puntellatura trave tetto (euro 5.989,70)**

*La detrazione operata dalla DL era motivata dal fatto che tale lavorazione, liquidate in economia, era invece da ricomprendersi nella voce 03.001 "demolizione completa del tetto". Nella propria relazione il CTU sostiene che rispetto alla voce contrattuale relativa alla demolizione del tetto, la 03.001, si poteva "astrattamente ritenere che i puntellamenti delle strutture (lavorazioni oggetto della presente detrazione, n.d.r.) dovessero ugualmente essere compensati con il prezzo contrattuale", salvo poi affermare che si trattava di lavorazioni più onerose, di cui l'impresa non avrebbe potuto avere contezza dagli elaborati progettuali. In sede di relazione integrativa il CTU non modifica la propria posizione, pur riconoscendo di non essere nelle condizioni di valutare il livello di*

*specificità del lavoro di puntellamento eseguito. Tale carenza viene però superata dal CTU facendo riferimento al fatto che tale verifica sarebbe stata eseguita dalla DL in corso di lavori al momento della sottoscrizione delle liste in economia; la spiegazione appare singolare, tenuto conto che il CTU non considera che la stessa DL ha riconosciuto il proprio errore di contabilizzazione in sede di rettifica di conto finale. Ciò significa che con la detrazione la DL ha ritenuto che il puntellamento non fosse un intervento gravoso, ma potesse rientrare nella voce di capitolato 03.001.*

*Fermo quanto sopra, compito del Collegio è quello di accertare se la puntellatura della trave del tetto, eseguita in fase di smontaggio del tetto come si evince dalle annotazioni delle liste delle economie n. 2 (giorni 25-26-27.7.2007) e n. 3 (giorno 6.7.2007), fosse da comprendere o meno nella voce di prezzo 03.001. Al riguardo, come si ricava dal CME e dall'EPU, detta voce prevedeva la "demolizione completa del tetto del teatro comprensiva delle seguenti operazioni: smontaggio del manto di copertura [...] demolizione dell'orditura principale e secondaria del tetto, realizzata con travi e travetti [...] compreso e compensato ogni onere per il disancoraggio delle strutture dalle murature perimetrali [...] e quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte". In forza della completezza della voce di prezzo, in cui si fa riferimento alla "demolizione dell'orditura principale e secondaria del tetto" compreso il "disancoraggio delle strutture dalle murature perimetrali", non si comprende come nella stessa non vi rientri la "puntellatura trave tetto" oggetto di detrazione. Per quanto sopra, sul presupposto evidenziato dal CTU per cui è possibile "astrattamente ritenere che i puntellamenti delle strutture dovessero ugualmente essere compensati con il prezzo contrattuale", si ritiene che la lavorazione, anche per come descritta nelle liste in economia, fosse da compensare nella voce di prezzo 03.001 non essendo necessaria una contabilizzazione in economia. Si insiste, pertanto, per il riconoscimento della detrazione in esame operata dalla DL".*

In merito alla applicazione delle penali, il Comune ha infine ribadito che:

- i lavori sul primo stralcio, a prescindere dalla mancanza di un verbale di consegna, sono stati iniziati nei termini di legge di cui all'art. 129 del Regolamento e quindi entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; tenuto conto che il contratto è stato stipulato l'8.6.2006, la consegna è quindi intervenuta entro il 23.7.2006;
- i lavori del primo stralcio non sono mai stato oggetto di sospensione o di proroga;
- l'atto aggiuntivo, nello specifico con l'art. 5, non ha modificato le consegne dei due contratti di appalto (I e II stralcio), tenuto conto che il riferimento al 7.12.2008 come data di ultimazione, riguardava soltanto il II stralcio;
- considerata la durata contrattuale di 240 giorni la scadenza contrattuale dovrebbe quindi essere identificata nel 20.3.2007 (tesi del Collaudatore) e dunque, da quel momento, calcolarsi le penali dovute nella misura massima di legge.

Tale ricostruzione, secondo il Comune, troverebbe puntuale riscontro nella condotta tenuta nel corso dell'appalto dall'Impresa, che non ha iscritto alcuna riserva riguardo ad un presunto ritardo nell'inizio dei lavori. Il CTU, muovendo dalla lista delle economie n. 1 del I stralcio relativa al periodo 24.10.2006 – 31.12.2006, ha riconosciuto (pagina 45 prima relazione): i) che dal 24.10.2006 sono iniziati i lavori rivolti alla predisposizione del cantiere e dei locali; ii) che, in assenza della DL nominata solo successivamente, detti lavori iniziali sono stati eseguiti su indicazione dell'originario RUP Anna Tortoli.

Il CTU, pertanto, confermerebbe che quanto meno alla data del 24.10.2006 i lavori erano iniziati con le classiche operazioni preliminari di allestimento del cantiere.

Tale circostanza, prosegue ancora il Comune, avrebbe poi trovato conferma nelle prove testimoniali dell'arch. Claudio Orlandi e dal geom. Daniele Mugnaini (capitolo 1 – memoria istruttoria riepilogativa Comune), i quali hanno confermato che alla data del 24.10.2006 i lavori era già iniziati. Sarebbero invece del tutto inattendibili le dichiarazioni fornite su tale questione, in sede di interrogatorio formale, dai legali rappresentanti dell'Impresa, che invece hanno negato l'inizio dei lavori il 24.10.2006.

Soprattutto l'affermazione della signora Barbara Aglietti, la quale ha dichiarato *“ho firmato i contratti a giugno 2006 e i lavori sono iniziati molto dopo, circa un anno dopo la stipula del contratto (quindi nel giugno 2007, n.d.r.)”*, risulterebbe smentita dai documenti contabili della stessa Impresa: la fattura emessa per il SAL n. 1 (doc. n. 22) per l'importo totale di oltre euro 112.000,00 è stata emessa con il n. 7 il 28.5.2007; non è in discussione, trattandosi di un importo peraltro considerevole pari a quasi la metà dell'importo originario del contratto, fissato in euro 240.000,00 circa, che tale fattura, (i) da una parte smentisca che i lavori siano iniziati solo a giugno 2007, come sostenuto dalla signora Barbara Aglietti, e (ii) dall'altra, che costituisca un'ulteriore conferma dell'inizio dei lavori almeno per il 24.10.2006. Anche i documenti della contabilità di appalto smentirebbero la tesi dell'Aglietti; tutta la documentazione relativa al SAL n. 1, conferma che i lavori liquidati in detto SAL sono stati eseguiti prima del 30.4.2007.

Per quanto sopra, il Comune ha ribadito che, dall'istruttoria espletata (CTU e prove testimoniali), risulterebbe confermato che i lavori erano iniziati già alla data del 24.10.2006, ditalchè, ove anche si volesse ritenere che i lavori siano effettivamente iniziati il 24.10.2006 e non entro il 23.7.2006 come sostenuto dal Collaudatore, gli stessi sarebbero comunque dovuti terminare, in assenza di sospensioni e proroghe, il 21.5.2007, dopo 240 giorni naturali e consecutivi di contratto, con la conseguenza che l'ultimazione degli stessi avvenuta il 16.12.2008, come da certificato di ultimazione, giustificherebbe in ogni caso l'applicazione delle penali nella misura massima di euro 38.862,91.

Infine, con le memorie di replica, le parti hanno ribadito ciascuna le proprie posizioni.

In particolare, l'Impresa sulla fondatezza della riserva n. 22 (interessi di mora per il ritardato pagamento dell'importo liquidato nei S.A.L.) ha precisato quanto segue: *“Controparte contesta la fondatezza della riserva n. 22 con cui l'Impresa ha chiesto la corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento degli importi di cui ai tre S.A.L. Lamenta, specificatamente, il Comune che gli interessi sugli importi del I° S.A.L. sarebbero fatti erroneamente decorrere dal 31.03.2007, ovvero “da una data addirittura antecedente” “rispetto a quella corrispondente alla data di esecuzione dei lavori compresi nello stesso S.A.L.”, indicata nel Sommario del Registro di Contabilità nel 30.04.2007. Controparte, quindi, deduce che “l'indicazione del 31.3.2007 come data del certificato di pagamento, in quanto antecedente a quella di esecuzione dei lavori del SAL, risulta errata” (pagg. 15-16 conclusionale). Il calcolo effettuato dall'Impresa e confermato dall'Ing. Chiostrini (pagg. 27-34 CTU integrativa) è, in realtà, assolutamente corretto. Se gli interessi vengono fatti decorrere dal 31.3.2007 è perché in tale data è stato emesso il certificato di pagamento relativo al I° SAL ed è iniziato, quindi, a decorrere, ex art. 29 e 30 d.m. n. 445/2000, il termine di 30 giorni entro cui la committenza doveva effettuare il pagamento. Che tale certificato sia datato 31.3.2007 non è una circostanza che può essere smentita dal Comune, posto che tale data risulta dal Certificato relativo al pagamento degli importi del II° SAL che riporta il riepilogo di quello precedente (cfr. documenti prodotti dal Comune, uniti alla nota del CTP; cfr. pag. 29 CTU integrativa). E' piuttosto assai probabile che sia errata la data del 30.04. 2007 riportata, quale termine conclusivo dei lavori compresi nello stesso S.A.L., dal Sommario del Registro di Contabilità. Come noto, invero, i certificati di pagamento si basano sugli stati di avanzamento dei lavori per modo che non può esistere discordanza tra gli uni e gli altri. Vale, comunque, aggiungere che tale Sommario è privo di qualsivoglia efficacia probatoria, in quanto, in base all'art. 167 d.p.r. n. 554/1999, che ne contiene la disciplina, non è formato in contraddittorio con l'appaltatore il quale, invero, non deve sottoscriverlo – né l'ha fatto (cfr. pag. 43 CTU)”*.

Sulla riserva n. 23, l'Impresa ha ribadito che il termine di sei mesi prescritto dall'art. 192, comma 1, d.p.r. n. 554/99 per l'ultimazione del collaudo (con l'emissione del relativo certificato) decorrerebbe non già dalla comunicazione di fine lavori da parte dell'appaltatore, bensì *“dall'ultimazione dei lavori”*, pacificamente avvenuta il 18.12.2008. Parte attrice ha poi rammentato che già con lettera del 10.01.2009 (doc. 14), l'Impresa aveva comunicato alla D.L. al RUP ed alla stazione appaltante l'ultimazione dei lavori sollecitando al contempo la predisposizione dei successivi adempimenti di legge, quale lo stato finale e il certificato di ultimazione lavori, senza ricevere alcun esito.

In proposito, l'Impresa ha evidenziato che se l'art. 172 del regolamento, coordinato con l'art. 21 DM 145/2000, prevede una comunicazione scritta da parte dell'Impresa alla stazione appaltante per informarla della ultimazione dei lavori, non è, tuttavia, prescritta

alcuna “forma sacramentale”, essendo, quindi, all’uopo sufficiente anche una comunicazione inserita nella corrispondenza tra ente ed appaltatore e riguardante un più ampio spettro di questioni, come nella citata lettera del 10.01.2009. Di fronte al persistere della inerzia dell’amministrazione, l’Impresa asserisce di avere inoltrato ulteriori comunicazioni in merito (richiamate in sede di prima visita di collaudo in corso d’opera) fino ad arrivare alla diffida e messa in mora del 2.7.2009.

L’Impresa ha confermato poi la correttezza del criterio usato per la quantificazione dei danni da ritardato collaudo, asserendo che lo stallo del cantiere per l’omessa predisposizione degli atti necessari ai fini del collaudo dell’opera costituisce di fatto (o è equiparabile ad) una sospensione illegittima dei lavori, i cui danni risarcibili sono esattamente quelli di cui alle voci richieste dall’impresa.

Priva di pregio sarebbe poi la contestazione secondo cui l’Impresa non avrebbe fornito alcuna prova dei presunti costi connessi alla custodia e manutenzione del cantiere: tali costi risulterebbero, infatti, dai c.d. “rapportini di cantiere”, depositati in giudizio dall’Impresa, la cui veridicità, nonostante la mancata sottoscrizione della committenza, è stata confermata dal Sig. Veroshaj, dipendente dell’Impresa.

Non corrisponderebbe infine al vero che i testimoni abbiano affermato che non v’è stata vigilanza del cantiere nelle more dell’ultimazione delle operazioni di collaudo.

Invero, il Direttore dei Lavori ha riferito che *“in quel tempo erano presenti in cantiere le recinzioni di cantiere, i cancelli di cantiere, il box in lamiera”*; il Sig. Mugnaini ha affermato: *“Mi ricordo che da dicembre”*, ovvero dall’ultimazione dei lavori, intervenuta il 18.12.2008, *“sono stati fatti dei sopralluoghi e a volte ho trovato il Sig. Aglietti”* e il Sig. Veroshaj, dipendente dell’Impresa, ha dichiarato: *“Da quando abbiamo iniziato il lavoro fino all’anno scorso noi siamo stati presenti o a disposizione”*.

Infondata sarebbe in ogni caso la posizione di controparte, la quale, al fine di giustificare la legittimità delle penali applicate dal Collaudatore ritiene, da un lato, che i lavori sarebbero stati iniziati, al più tardi, in data 24.10.2006, e, come tali, avrebbero dovuto concludersi (se non il 20.03.2007, come stabilito dal medesimo Collaudatore) almeno in data 21.05.2007, e, dall’altro, che la proroga della data dell’ultimazione dei lavori al 31.12.2008 avrebbe riguardato solo il II° stralcio di lavori (pagg. 34-38).

In proposito, l’Impresa ha ribadito che in base ai documenti contrattuali la data di effettivo inizio dei lavori risulta irrilevante ai fini della verifica del rispetto, da parte dell’Impresa, del termine di ultimazione degli stessi. Se, invero, nel contratto di affidamento dei lavori del I° lotto, n. 543 del 8.06.2006 era stabilito, quale termine di ultimazione dei lavori, quello di *“240 giorni, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori”* (doc. 1), successivamente, la committenza ha deciso di introdurre, stante la sopraggiunta necessità di eseguire lavori diversi da quelli previsti in progetto e di coordinarli con il 2° stralcio, un termine finale espresso, indicato nel 7.12.2008 e poi

differito al 31.12.2008. Tali date sarebbero riferibili non solo al II° ma anche al I° lotto. In data 4.03.2008 è stato stipulato, infatti, un Atto aggiuntivo al contratto 543 del 08.06.2006 (di affidamento del I° stralcio dei lavori) e 544 del 8.06. 2006 (di affidamento del II° stralcio dei lavori), in cui, per entrambi gli stralci, la data di ultimazione dei lavori era fissata al 7.12.2008 (doc. 3). In data 28.06.2008 i suddetti termini, come comunicato dall'Amministrazione all'Impresa con nota prot. n. 6209/2008 (doc. 8), erano prorogati fino al 31.12.2008. Che la proroga sia riferibile anche alla consegna dei lavori del I° stralcio emergerebbe, altresì, secondo l'Impresa, sia dalla Nota Integrativa allegata al Certificato di Ultimazione dei lavori del I° stralcio, sia dal Conto finale, entrambi a firma del D.L., in cui il termine di ultimazione dei lavori è considerato pienamente rispettato, essendo l'ultimazione dei medesimi avvenuta in data 18.12.2008.

L'Impresa ha poi aggiunto che il D.L. è stato nominato solo il 16.11.2006 (e, non, quindi, "prima della gara" come imposto dall'art. 123, comma 1, d.p.r. n. 544/1999), e dunque i lavori non potrebbero aver avuto inizio prima di quel termine, stante la sua assenza in cantiere. La consegna dei lavori è, invero, di competenza esclusiva del Direttore dei Lavori (art. 129), per cui è impossibile che gli stessi abbiano avuto inizio prima del 16.11.2006.

Anche il Comune di Laterina nella propria memoria di replica ha ribadito tutto quanto già sostenuto nelle precedenti difese scritte ed orali.

In particolare, quanto al contenuto della deliberazione dell'AVCP (di cui si è dato atto in precedenza), la difesa dell'Amministrazione ha precisato che lo stesso è stato assunto sulla base di un esposto dell'Impresa e quindi poggierebbe su una ricostruzione dell'appalto parziale e non aderente al vero; mentre a seguito dell'invio della memoria difensiva della stazione appaltante, avvenuto in data 16.4.2011, dopo che nell'istruttoria il Comune si era limitato soltanto ad inviare alcuni documenti senza mai formalizzare la propria posizione, l'AVCP non ha assunto alcun provvedimento, ma avrebbe altresì comunicato verbalmente al Comune che è in corso di formalizzazione l'archiviazione della pratica.

Quanto alla tardività delle riserve iscritte dall'Impresa, il Comune ha ribadito che soltanto la mancanza del Registro di contabilità esime l'appaltatore all'onere di tempestiva riserva, mentre nel caso in esame, è emerso chiaramente che l'appalto disponeva di un Registro di contabilità, con la sola particolarità che esistevano due copie del registro, una firmata da DL e RUP e l'altra DL e Impresa, circostanza da imputare al fatto che, utilizzando un programma di contabilità computerizzato, erano state stampate e sottoscritte due copie, comunque identiche, del medesimo registro. Nonostante l'esistenza di due copie del medesimo Registro, non sarebbe stata comunque tradita la *ratio* della previsione legislativa che richiede la preventiva numerazione e vidimazione del registro da parte di RUP e appaltatore del medesimo Registro, *ratio* da ricercare nella necessità di

evitare che nel Registro di contabilità possano essere aggiunti fogli e quindi annotazioni non conosciute alle parti.

Il Comune si è soffermato poi ad affrontare due questioni generali poste dall'Impresa rispetto al contenuto della CTU, che riguardano rispettivamente (i) la valenza probatoria dei cosiddetti "*rapportini di cantiere*" e (ii) la portata del quesito posto dal Collegio rispetto alla *quantum* delle riserve.

Riguardo ai rapportini di cantiere, il Comune ha evidenziato che si tratta di documenti predisposti dall'appaltatore senza alcun coinvolgimento della DL e privi di data certa, come tale sprovvisti di qualsiasi rilevanza probatoria.

Quanto sopra, avrebbe trovato puntuale riscontro nell'istruttoria, tenuto conto:

i) che sul capitolo di prova n. 3 formulato dall'Impresa ("*DCV che i rapportini di cantiere che le si mostrano corrispondono alle lavorazioni effettivamente eseguite con riferimento al I stralcio*"), l'arch. Orlandi e il geom. Mugnaini, Direttore Lavori e Assistente, hanno risposto che si trattava di documenti che vedevano per la prima volta;

ii) che il CTU ha riscontrato che detti rapportini erano "*redatti su moduli informatici, ovvero non sono stati redatti in cantiere, e non presentano alcuna sottoscrizione da parte della DL o di suoi rappresentanti o collaboratori*".

Ne conseguirebbe che detti rapportini non possono assumere alcuna rilevanza processuale.

Peraltro, il fatto che gli stessi confermino il contenuto delle riserve formulate dall'Impresa è del tutto irrilevante; trattandosi di documenti provenienti dall'appaltatore, infatti, non poteva essere diversamente.

Per quanto concerne, invece, la portata del quesito, il Comune ha sottolineato la singolarità della posizione assunta solo da ultimo dall'Impresa, la quale, dopo aver richiesto fin dal primo atto una CTU "*per l'accertamento tecnico ed economico delle domande*", sostiene che il quesito formulato dal Collegio non si estendeva fino a chiedere al consulente la quantificazione economica delle riserve, con la conseguenza che tutte le volte in cui lo stesso consulente si sarebbe pronunciato sull'importo delle richieste dell'appaltatore avrebbe "*palesamente esorbitato dal quesito postogli*". In forza di detto ragionamento, la difesa Aglietti ha chiesto al Collegio di non tener conto della detrazione operata dal CTU sulle poche riserve ritenute fondate.

Il Comune in proposito ha osservato che, tenuto conto (i) che la quantificazione delle riserve di controparte poggia soltanto sulla esplicazione dell'Impresa e sulle considerazioni del CTP e (ii) che la stessa quantificazione è sempre stata contestata da questa difesa, dalla DL e dal CTP del Comune, per l'ipotesi in cui il Collegio ritenesse di accogliere l'eccezione di controparte, la conseguenza in termini processuali sarebbe quella per cui le richieste economiche dell'Impresa risulterebbero sprovviste di ogni supporto probatorio.

Per quanto concerne il merito delle riserve, il Comune, nel riportarsi alle considerazioni svolte nei precedenti scritti difensivi riguardo l'infondatezza delle stesse, si è soffermato su talune di esse:

*“Riguardo le riserve n. 4 e 5 non è vero che il CTU ne ha confermato la fondatezza; nella perizia si legge “che risulta ad oggi impossibile accertare quando, se e per quale estensione siano state effettuate le lavorazioni indicate dall’Impresa”.*

*Al contrario è stata espressamente sostenuto dal CTU che costituivano lavorazioni “sostanzialmente accorpabili” a quelle della riserva n. 3; in sostanza dalla perizia emerge che l'appaltatore ha chiesto il pagamento del medesimo intervento per tre volte.*

*Sulla riserva n. 6 (“demolizione massetto”), l’Impresa contesta la posizione del CTU, che ha ritenuto non fondata la richiesta, sostenendo che l’intervento sarebbe stato eseguito su un massetto di spessore “ben maggiore di quello richiesto”.*

*Su tale questione il CTU ha rilevato, nella perizia integrativa (pag. 16), che “il libretto delle misure [...] non riporta alcuna indicazione che avvalori la richiesta dell’Impresa”; la posizione dell’appaltatore, pertanto, risulta nettamente smentita dal CTU.*

*Considerazioni analoghe sulla riserva n. 7, che controparte insiste a richiedere sostenendo che il CTU non avrebbe considerato che la caldaia “risulta avere uno spessore di cm. 20, ben superiore a quella di 10 cm già contabilizzata”; la risposta del CTU è ferma nel ritenere la richiesta non fondata in quanto “riferita ad una duplicazione di poste economiche già riconosciute”.*

*La riserva n. 8 (trovanti rocciosi di volumetria superiore a mc. 0,50), è stata inizialmente riconosciuta dal CTU, che poi ha modificato al propria posizione in perizia integrativa; non si comprende, pertanto, come la difesa dell’Aglietti possa sostenere che “tale giudizio (sull’accoglimento della riserva, n.d.r.) è confermato nella CTU integrativa”.*

*Al riguardo, si legge nella parte conclusiva della relazione che l’ing. Chiostrini ritiene che le risultanze processuali portino “ad una indicazione contraria a quella assunta in sede di CTU”.*

*Rispetto alle riserve 9 e 12 (costi scarrettamento e smaltimento), è sufficiente far riferimento alla puntuale ricostruzione delle voci di prezzo operata dall’ing. Chiostrini nella prima CTU (pp. 97 e ss.), laddove puntualizza che le voci di prezzo sono già comprensive dei costi per lo smaltimento e per il trasporto in discarica, comprese tutte le operazioni minute necessarie a tali scopi.*

*Relativamente alla riserva n. 17 (Consolidamento metodo cucì e scuci), il CTU ne ha confermato l’infondatezza anche nella relazione integrativa, laddove evidenzia che la lavorazione contabilizzata dalla DL corrisponde a “registrazioni coerenti sia nel libretto delle misure che nella contabilità conseguente”, con la conseguenza che “non sussistono basi tecniche sulla base delle quali variare le determinazioni già raggiunte nella precedente CTU”.*

*Sulla riserva n. 18 (esecuzione spillature), anche questa non riconosciuta dal CTU, controparte sostiene che la posizione non sia condivisibile in quanto “la carente compilazione del libretto delle misure non può certo andare in danno all’Impresa”. Detta contestazione è incomprensibile, considerato che il CTU ha riscontrato che la lavorazione contabilizzata corrisponde alle quantità riportate nel libretto delle misure, non rilevando su detto documento alcuna carenza. Ciò significa che le iniziali 644 spillature, riportate in partita provvisoria (sulla questione torneremo nel prosieguo) nel SAL n. 1 sono state ridotte a 322 nel SAL n. 3 sottoscritto dall’Impresa senza riserve; in contraddittorio con l’Impresa risulta predisposto anche il libretto delle misure in cui è stata formalizzata detta riduzione. La contabilizzazione operata dalla DL, pertanto, trova riscontro nei documenti contabili.*

*In riferimento alla riserva n. 19 (emissioni acustiche), la stessa era già stata proposta nei medesimi termini nel giudizio arbitrale relativo al II stralcio.*

*In tale occasione il Collegio, aderendo all’impostazione del CTU che già nel secondo stralcio si era pronunciato per l’infondatezza della riserva, ha respinto la domanda ritenendo che la considerazione svolta dall’ing. Chiostrini, ribadite nel presente giudizio, per cui “non sussisteva alcuna evidenza delle lavorazioni asseritamente svolte dall’Impresa in modo difforme da quanto previsto nel PSC” risultava “pienamente convincente” e non vi erano “motivi per il Collegio per discostarsi da essa”. Per le stesse motivazioni, si ritiene che la riserva non sia meritevole di accoglimento neanche nel presente giudizio.*

*Per le considerazioni sopra svolte e nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi, si insiste nel rilevare che le riserve da n. 1 a 19 dell’Impresa risultano prive di fondamento”.*

Quanto alle detrazioni, il Comune, si è nuovamente soffermato sulla questione posta da controparte secondo cui le detrazioni sarebbero illegittime anche sul presupposto che la contabilizzazione non sarebbe stata redatta in “partita provvisoria”, ammettendo di fatto, in questa ipotesi, la possibilità della DL di intervenire nello stato finale a correzione della precedente contabilità.

In proposito, il Comune ha evidenziato che:

*“Fermo che per le considerazioni svolte in causa non si ritiene che la “partita provvisoria” sia condizione essenziale per legittimare le detrazioni - l’errore della DL, infatti, può prescindere da tale tipo di contabilizzazione - nel caso di specie la contabilizzazione è avvenuta in “partita provvisoria”.*

*Ciò si evince:*

*i) dalla trasmissione da parte della DL al RUP dei SAL n. 1 e 2, in cui si afferma che “le due nuove contabilità sono da intendersi sempre in partita provvisoria” (doc. n. 39);*

ii) dalla comunicazione dell'Impresa al Comune in data 27.11.2007 in cui viene richiesto il pagamento del SAL n. 2 "per la somma provvisoria di euro 113.145,73 compresa IVA" (doc. n. 30).

La contabilizzazione in "partita provvisoria", pertanto, diviene un ulteriore elemento, anche se non decisivo, a sostegno della legittimità delle detrazioni eseguite dalla DL in sede di conto finale".

Nel merito delle detrazioni, il Comune di Laterina, nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto nei recedenti scritti difensivi, ha svolto ulteriori puntualizzazioni unicamente rispetto alle detrazioni n. 61 e 62:

*"- Detrazione n. 61 (Ponteggi)*

*Controparte, richiamando la CTU, sostiene che sia irrilevante la circostanza che nel CSA venga indicato che tutte le opere sono comprese dei ponteggi posto che in caso di discordanza prevale la voce di EPU; anche se non viene espressamente detto, il ragionamento svolto è quello per cui i ponteggi, pur previsti nell'art. 28 del CSA tra le voci di prezzo, non sarebbero compresi nelle voci di EPU, destinate a prevalere sul CSA, e quindi dovrebbero essere contabilizzati a parte con la voce 01.001. Tale impostazione, che impropriamente controparte riconduce all'ing. Chiostrini, è priva di ogni fondamento e smentita dai documenti in atti; come si evince dall'elenco prezzi (doc. n. 24), infatti, le singole voci, ad esempio la demolizione del tetto 03.001, sono comprensive dei ponteggi. Si ribadisce che la tesi sostenuta da questa difesa nel presente giudizio, per cui i ponteggi strutturali, tranne quelli esterni da contabilizzare a parte con la voce 01.001, erano già compresi nelle singole voci di prezzo per cui non dovevano essere contabilizzati autonomamente, trova fondamento proprio nell'EPU.*

*- Detrazione 62 (demolizione solaio)*

*La detrazione è stata riconosciuta dal CTU anche facendo riferimento alla relazione riservata del Collaudatore (doc. n. 46). L'Impresa contesta le conclusioni del CTU ritenendo la relazione del collaudatore un documento "non utilizzabile, non producibile in giudizio e, pertanto, priva di totale valore probatorio". Non si comprende la ragione di detta eccezione, considerato che rientra nella facoltà della stazione appaltante decidere di utilizzare in giudizio la relazione del collaudatore alla stregua di qualsiasi altro documento. Inoltre, il documento è stato tempestivamente introdotto nel rispetto di quanto disposto dal Collegio con l'ordinanza n. 3 del 25.5.2011".*

Il Comune ha ribadito poi che nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per il presunto ritardo nelle operazioni di collaudo: una volta che la DL ha provveduto alla trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori al Comune, in data 10.7.2009, il RUP ha infatti avviato le procedure di collaudo, che hanno portato all'emissione del certificato in data 7.1.2010.

Se una carenza vi è stata, ha ancora sostenuto il Comune, sarebbe quella dell'Impresa che non ha comunicato la fine dei lavori, atto propedeutico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 DPR 554/99 e 21 DM 145/2000, per dare inizio al collaudo.

Sul termine di ultimazione dei lavori il Comune ha infine precisato che l'inizio dei lavori al 24 ottobre del 2006 troverebbe conferma:

- i) nella prima lista della economie relativa al periodo 24.10.2006 – 31.12.2006;
- ii) nel primo SAL relativo a lavori fino al 30.4.2007, per un importo di circa il 50% dell'importo del primo stralcio;
- iii) nella richiesta di interessi di mora avanzata dall'Impresa sul SAL n. 1 e conteggiati fin dal 31.3.2007, arrivando all'assurdo per cui si chiedono degli interessi per dei lavori che, volendo seguire la testimonianza di Barbara Aglietti, neanche erano iniziati;
- iv) nella fattura emessa dall'Impresa per il SAL n. 1, la n. 7 del 28.5.2007, emessa ben prima dell'anno dopo il quale i rappresentanti dell'Impresa sostengono di aver iniziato i lavori, all'interno della quale vengono liquidati all'appaltatore anche i lavori della prima lista delle economie dal 24.10.2006 al 31.12.2006.

Dai documenti in atti e dalle risultanze dell'istruttoria, pertanto, secondo il Comune, emerge un quadro probatorio che, da una parte, smentisce la ricostruzione dell'appaltatore, e, dall'altra, conferma l'inizio dei lavori per il 24.10.2006.

Sulla asserita proroga dei lavori, il Comune ha ancora rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Impresa e anche dal CTU, mai sarebbe intervenuta alcuna proroga da parte del RUP: *“Le comunicazioni del RUP in data 12.9.2008 e 17.11.2008, infatti, fanno riferimento alla proroga del finanziamento regionale a copertura dei lavori e non alla proroga dei lavori stessi. Nella prima nota del RUP, si legge che “in data 5.4.2008 è stata inviata alla Regione Toscana richiesta di proroga dei termini di esecuzione dei lavori” e che “in data 28.5.2008 i termini di cui sopra sono stati prorogati al 31.12.2008”. Il riferimento nella richiesta alla Regione alla “proroga dei termini di esecuzione dei lavori” è un mero errore del RUP, che intendeva chiedere la proroga del finanziamento regionale; altra interpretazione non è possibile considerato che la Regione Toscana, che non era la stazione appaltante ma il soggetto erogatore del finanziamento, non poteva prorogare certo il termine per la conclusione dei lavori, ma soltanto quello del finanziamento.*

*A conferma di ciò, nella successiva comunicazione del 17.11.2008, lo stesso RUP precisa i termini di ultimazione dei lavori e di proroga del finanziamento come segue:*

- i) *“7.12.2008 per la fine dei lavori come da contratto (termine relativo al solo secondo stralcio, n.d.r.)” e*
- ii) *“31.12.2008 per il rendiconto da effettuare da parte del Comune alla Regione Toscana, pena la decadenza del contributo regionale”.*

*La seconda comunicazione del 17.11.2008, conferma il mero errore di battitura nella prima e dimostra in modo inconfutabile che da parte del RUP non è mai stata concessa alcuna proroga all'Impresa.*

*Significativo che il CTU, nell'esaminare tutti i documenti di appalto, non abbia mai riscontrato alcun formale atto di proroga dell'appalto sottoscritto dal RUP".*

Per quanto concerne, invece, il contenuto dell'atto aggiuntivo, il Comune contesta che nello stesso fosse previsto come data di ultimazione dei lavori del primo stralcio il 7.12.2008: *“Al riguardo è sufficiente leggere l'art. 5, in cui si precisa che “pur considerando le nuove opere in variante [...] la sottoscrizione del presente atto non modifica la data di consegna dell'opera che rimane inalterata rispetto ai contratti precedenti, ovvero data la consegna del II stralcio avvenuta il 7.12.2007, in ottemperanza la data di consegna sarà il 7.12.2008”. Come già evidenziato, il riferimento al termine “contratti” al plurale, dimostra che le parti intendevano mantenere ferme le date di consegna con riferimento ad entrambi i contratti del I e II stralcio, con la conseguenza che il 7.12.2008, costituisce la data di ultimazione del II stralcio e non può essere in alcun modo applicata anche al I stralcio. In alcun modo, quindi, l'atto aggiuntivo ha inciso sul termine di scadenza contrattuale dei lavori del I stralcio. Per quanto sopra, si insiste nella richiesta di penali come già formulata in atti”.*

All'udienza del 27 gennaio 2012, dato ampio sfogo alla discussione della causa, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Il Collegio ha successivamente ottenuto dalle parti una proroga di giorni 15 per il deposito del lodo.

Quindi, il Collegio nella camera di consiglio del 6 febbraio 2012 in conferenza personale degli arbitri ha deciso all'unanimità il presente lodo.

## **DIRITTO**

### **1) Premesse generali sulla impostazione e gestione dell'appalto.**

Preliminarmente alla disamina delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, devono evidenziarsi le gravi irregolarità che hanno caratterizzato l'intero svolgimento dell'appalto, quantomeno per quanto concerne il primo stralcio funzionale, oggetto del presente arbitrato.

Innanzitutto, palesemente illegittima risulta la scelta originaria del Comune di Laterina di scindere l'appalto in due lotti che, però, funzionali, oggettivamente, non sono, tant'è che le relative lavorazioni si sono molto spesso sovrapposte stante la loro evidente complementarità; ciò ha determinato una condizione di permanente “confusione” nella fase esecutiva dei due contratti (di cui si ha avuto riscontro anche nella tenuta della contabilità).

Parimenti del tutto anomala è stata la adozione di una variante unica, relativa ai lavori del I e del II Stralcio, la quale ha viepiù contribuito ad acuire quello stato di

“confusione” e/o commistione che ha caratterizzato l’intera fase esecutiva dei due contratti e che poi ha avuto inevitabili riflessi anche sugli atti negoziali stipulati tra le parti.

Ma le anomalie (id est: l’omesso rispetto delle disciplina di matrice pubblicistica che regola la materia) che hanno caratterizzato l’intera gestione e conduzione dell’appalto *de quo* non si esauriscono certo a tali circostanze, ma hanno riguardato un po’ tutti gli aspetti della vicenda interessando tanto l’Amministrazione quanto l’Impresa Appaltatrice.

Solo per citare le più macroscopiche “devianze” vale rammentare che i lavori (di cui al primo stralcio) hanno avuto avvio in assenza – il che è pacifico e comprovato stando alla documentazione in atti ed alle dichiarazioni delle parti stesse – di un apposito verbale di consegna dei lavori.

Ed ancora, sorprende, ad esempio, che il Comune non abbia tempestivamente provveduto a nominare un Direttore dei Lavori, avendovi provveduto solo in data 16 novembre 2006 ovvero a distanza di oltre cinque mesi dalla stipula del contratto di appalto; emerge in generale una tenuta degli atti contabili piuttosto singolare (sul punto nel prosieguo dovremo tornare) e finanche una mancanza di quelli obbligatori per legge (ad es. il giornale dei lavori non risulta essere stato redatto, pur rappresentando un documento particolarmente utile, specie in controversie come quelle di specie, atteso che sul medesimo la D.L. ha l’obbligo di annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori); ed ancora anomalie si rinvencono nella adozione di determinati atti quali ad esempio il certificato di ultimazione dei lavori che la D.L. ha trasmesso alla Amministrazione in data 10 luglio 2009 nonostante che lo stesso retrodati l’avvenuta ultimazione dei lavori da parte dell’Impresa al 18 dicembre 2008, singolarità, quest’ultima, che però fa da pendant con la circostanza (anch’essa singolare specie ove non si tenesse conto della peculiarità dell’appalto *de quo* che, seppure funzionalmente unico, è stato frazionato in due lotti) che l’Impresa non ha mai provveduto a comunicare tempestivamente la conclusione dei lavori di cui al primo stralcio; così come non potrà considerarsi singolare (visti poi i presunti danni lamentati) che l’Impresa Appaltatrice non abbia mai contestato alcunchè nel corso dei lavori alla Stazione Appaltante (né con note scritte né con annotazioni sugli atti contabili) e che siano state finanche acquisite in corso di causa copie del registro di contabilità (o forse sarebbe meglio precisare di un registro di contabilità) dalla medesima sottoscritte senza riserve; infine, anche riguardo alla nomina del collaudatore, si è assistito ad una anomalia, essendo la stessa intervenuta quando i lavori del I stralcio erano ormai completati e quelli del II in avanzato stato di realizzazione, nonostante che per i lavori di cui trattasi fosse (e dovesse) essere previsto un collaudo in corso d’opera.

In via generale l'impressione che il Collegio ha tratto osservando l'intera vicenda è che le parti, per quasi tutto il periodo in cui si sono svolti i lavori e che ha preceduto l'emersione del contenzioso, abbiano atteso più alla sostanza che alla forma, senonchè, una volta che sono sorte le problematiche, ciascuna parte, ha tentato di "recuperare" la pregnanza e la valenza della "forma" seppure svolgendo prospettazioni contrastanti in quanto diversamente funzionali a sorreggere le reciproche pretese.

Volendo approfondire alcuni aspetti che attengono a tali "anomalie" occorre soffermarsi in ordine a quanto emerge dallo stesso contratto c.d. aggiuntivo rep. 564 del 4 marzo 2008 che – lo si è già evidenziato – attiene alle opere in variante e che è unico per entrambi i lotti.

Ebbene tale contratto se da una parte rappresenta, senza ombra di dubbio, la migliore dimostrazione della "incongruità" della scelta operata a monte di procedere alla stipula di due distinti contratti di appalto per l'assegnazione dei lavori di "ristrutturazione" e "rifinitura" di un'opera che è evidentemente unica, pare significativo anche per la, ulteriore, circostanza che non contiene disposizioni che, in modo chiaro ed univoco, differenzino le date di consegna dei lavori del primo lotto da quelli del secondo lotto, giacchè è solamente previsto un unico termine di consegna dei lavori e ciò nonostante che la variante si riferisse quasi per l'intero importo a lavori riconducibili al primo stralcio.

Certo non può sfuggire di osservare come la suddetta perizia di variante sia stata stipulata in data 4 marzo 2008 per un importo netto di Euro 153.790,08, dei quali ben 142.828,66 Euro risultano riferiti al I° Stralcio e soltanto i residui Euro 10.961,42 al II° e quindi in un momento che, a prescindere dalla data che si voglia assumere come inizio dei lavori del primo stralcio, risulterebbe comunque ben successiva al termine in cui gli stessi avrebbero dovuto essere conclusi.

Infatti, stando al contratto di appalto del I Stralcio, la consegna dei lavori sarebbe dovuta avvenire nei 45 giorni successivi alla stipula dello stesso (stipula avvenuta l'8.6.2006) e dunque entro il 3.8.2006 ed i lavori terminare il 20.3.2007 marzo e cioè entro 240 giorni dalla consegna degli stessi (oppure, anche considerando il termine iniziale, nel 26 ottobre 2006, data in cui risultano essere state eseguite certe lavorazioni in economia, entro il 21.5.2007); senonchè un *dies a quo* da cui computare i giorni che l'appaltatore aveva a disposizione per consegnare l'opera (al grezzo) non esiste e non è (almeno sotto il profilo strettamente giuridico) rinvenibile mancando il verbale di consegna dei lavori.

In un siffatto contesto di assoluta incertezza non ha tuttavia posto rimedio neppure l'atto aggiuntivo di cui trattasi non avendo sul punto fornito indicazioni chiare e specifiche; per cui ciò che di fatto è emerso è che, alla data del 4 marzo 2008, i lavori su entrambi i lotti stavano proseguendo senza che fossero, al tempo, emerse particolari contestazioni da ambo le parti, le quali, evidentemente in accordo, hanno addirittura inteso stipulare un nuovo contratto relativo alla perizia di variante (recante peraltro un

ragguardevole importo) ed individuando un unico termine di consegna dell'opera; tanto più che risulterebbe davvero un non senso asserire che le parti abbiano ritenuto di mantenere ferme le precedenti tempistiche se è vero come è vero che le precedenti tempistiche (quelle di cui al primo lotto ed ammesso che siano in certo qual modo stimabili) sarebbero già venute a scadere.

Peraltro che le parti non avessero mai posto particolare attenzione alle tempistiche contrattuali del primo lotto può ritenersi comprensibile anche in ragione della scarsa rilevanza che tali adempimenti avrebbero potuto rivestire nell'economia generale dell'appalto, giacchè, come è logico, per entrambe le parti l'unico termine che poteva concretamente interessare era quello di effettiva conclusione dell'opera.

Ad ogni buon conto, tornando a valutare la variante e la sua consistenza (il cui importo è davvero elevato specie se raffrontato all'originario importo contrattuale del primo stralcio) risulterebbe alquanto improbabile che le parti non intendessero prorogare i lavori del I Stralcio, risultando, viceversa più verosimile che il nuovo termine contrattuale risultasse fissato, per entrambi, al 7 dicembre 2008.

In un quadro siffatto si è andato poi sommandosi un ulteriore aspetto di incertezza originatosi dalla circostanza che il Comune (nella persona del RUP ovvero del soggetto competente ad adottare atti di proroga) ha comunicato all'Impresa note, che seppure interlocutorie, fanno espressamente riferimento alla proroga dei lavori; da qui l'ulteriore contrasto originatosi fra le parti, avendo l'Impresa e – non è secondario rilevarlo - lo stesso D.L. (!) ritenuto che i lavori fossero da ultimo prorogati sino al 31 dicembre 2008, mentre l'Amministrazione ha precisato, in corso di giudizio, che il riferimento alla proroga fosse da intendersi come limitato esclusivamente al profilo del finanziamento regionale.

In particolare agli atti risulta un nota prot. 6209 del 12 settembre 2008, a firma del RUP Arch. Patrizia Belardini, inviata alla DL ed all'Impresa esecutrice, nonché al Sindaco del Comune di Laterina, nella quale è precisato che *“in data 05.04.2008 prot. 2421, è stata inviata alla regione Toscana richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori; in data 28.06.2008 ns. prot. 4676 i termini di cui sopra erano stati prorogati fino al 31.12.2008, dichiarando tale data il termine entro il quale devono essere completati interventi e pagamenti relativi all'opera”*.

Orbene anche sul punto il Collegio ha tratto la convinzione che sebbene non vi sia dubbio che, come afferma il Comune di Laterina, il RUP intendesse fare riferimento (anche) al finanziamento, parrebbe alquanto singolare che la proroga fosse limitata a quel profilo (se così fosse sfuggirebbe peraltro il motivo per il quale l'ente ha ritenuto di notiziarne l'Impresa trattandosi di un fatto interno), mentre pare militare a favore di una interpretazione più estensiva del concetto “proroga” anche il tenore letterale della stessa nota che espressamente correla la data del 31 dicembre 2008 ai *“termini per l'esecuzione*

dei lavori”, individuando tale data come “il termine entro il quale devono essere completati (gli) interventi”.

Tanto più che l'utilizzo, da una parte, dei termini al plurale (*“termini per l'esecuzione dei lavori”*) parrebbe richiamare proprio l'originaria impostazione negoziale basata su due lotti/due contratti, mentre, dall'altra l'utilizzo di un unico termine *“entro il quale devono essere completati (gli) interventi”*, parrebbe corroborare la tesi per cui già con l'atto aggiuntivo (che ha preceduto la “proroga”) le parti si fossero già accordate per individuare un unico termine di conclusione dei lavori.

In precedenza si è fatto riferimento ad una contabilità anomala; in effetti anche sul punto il Collegio ha rilevato come detta contabilità risulti essere stata redatta e mantenuta in modo certamente singolare.

Di tale circostanza anche il CTU ha fornito evidenza; nella relazione tecnica, il CTU ha infatti illustrato con chiarezza le plurime irregolarità che hanno caratterizzato l'appalto in questione, rilevando quanto segue:

*“Il Registro di contabilità relativo al I stralcio dei lavori per la sala polivalente risulta prodotto **in diversi documenti di parte convenuta**, di identico contenuto ma con **diversa sottoscrizione**. Il doc. 17 del fascicolo di parte convenuta è costituito da n. 14 fogli: il R.d.C. del S.A.L. n. 1 (fogli dal n. 1 al n. 5) risulta sottoscritto dal D.L. Arch. Orlandi e vidimato su tutte le pagine dallo stesso D.L. e dal R.U.P. Arch. Belardini; il R.d.C. del S.A.L. n. 2 (fogli n. 6 e 7) risulta invece sottoscritto dal D.L. e dall'Impresa, nonché vistato dal R.U.P. ; il R.d.C. del S.A.L. n. 3 (fogli dal n. 8 al 14) risulta invece sottoscritto dal solo D.L. e vidimato su tutti i fogli da D.L. e da R.U.P. Il R.d.C relativo al S.A.L. n. 2 è prodotto anche al doc. 39 del fascicolo di parte convenuta, con firme in calce (solo nell'ultimo foglio) del D.L. e dell'Impresa, senza sottoscrizione del R.U.P. Il R.d.C. del S.A.L. n. 3 prodotto al doc. 40 (fogli dal n. 8 al 14) risulta invece sottoscritto in calce (sull'ultima pagina) dalla sola Impresa, senza alcuna firma né del D.L. né del R.U.P. Il Registro di contabilità relativo al conto finale viene prodotto al doc. 17 (fogli dal n. 15 al 18), porta la data del 5.08.2009 (ovvero assai posteriore all'ultimazione dei lavori come certificata dal D.L.) e risulta sottoscritto soltanto dal D.L.”*

*Il Sommario del registro di contabilità*

*Nel Sommario del Registro di contabilità viene indicata per ciascuna voce di Elenco Prezzi Unitari (E.P.U.) la quantità contabilizzata ad ogni S.A.L., precisando infine il totale contabilizzato alla data del conto finale. Il suddetto documento viene prodotto al doc. 18 del fascicolo di parte convenuta per tutti e tre gli S.A.L. e per il conto finale del I stralcio, privo di data e con sottoscrizione del solo D.L.*

*Gli Stati di Avanzamento*

*Per il I stralcio di lavori sono stati emessi n. 3 S.A.L., oltre al conto finale.*

*Lo S.A.L. n. 1 risulta prodotto al doc. 19 del fascicolo di parte convenuta, con tutte le pagine vistate dal D.L. e la sua sottoscrizione in calce (fogli dal n. 1 al 13).*

*Lo S.A.L. n. 2 risulta prodotto al doc. 19 del fascicolo di parte convenuta, con tutte le pagine vistate dal D.L. e la sua sottoscrizione in calce, nonché al doc. 39 del fascicolo di parte convenuta, in cui la sola pagina finale risulta timbrata e firmata, sia dal D.L. che dall'Impresa; i due documenti hanno comunque lo stesso contenuto, pur essendo stati verosimilmente stampati con due diverse impostazioni delle pagine (fin dalla prima pagina le voci, anche se identiche, risultano sfalsate).*

*Lo S.A.L. n. 3 risulta prodotto solo al doc. 19 del fascicolo di parte convenuta, con tutte le pagine vistate dal solo D.L. e la sua sottoscrizione in calce.*

#### *Il Libretto delle misure*

*Il Libretto delle misure viene prodotto integralmente al doc. 20 del fascicolo di parte convenuta (per i 3 S.A.L. ed il conto finale) e risulta sottoscritto e vidimato in tutte le sue pagine dal solo D.L. Uno stralcio del Libretto viene poi prodotto al doc. 39 del fascicolo di parte convenuta per il S.A.L. n. 2 con sottoscrizione sia del D.L. che dell'Impresa ed al doc. 40 per il S.A.L. n. 3, con sottoscrizione della sola Impresa. Il sottoscritto C.T.U. ha accertato che le due copie del libretto delle misure (quella sottoscritta dall'Impresa e quella non firmata) presentano contenuti identici, sebbene le due stampe del documento siano state eseguite con formati diversi.*

#### *Le liste delle economie*

*Le liste delle economie per il I stralcio sono prodotte con il doc. 21 del fascicolo di parte convenuta e risultano firmate soltanto dal D.L., ad eccezione del riassunto della lista n. 2, sottoscritto anche dall'Impresa. Precisa lo scrivente C.T.U. che tutte le liste delle economie sono state regolarmente inserite negli S.A.L. sottoscritti dalla D.L. e più precisamente:*

- la lista n. 1 (per lavori dal 24.10.2006 al 31.12.2006) nello S.A.L. n. 1, per € 9.097,24 ;*
- la lista n. 2 (per lavori dall' 1.05.2007 al 27.06.2007) nello S.A.L. n. 2, per € 18.816,12 ;*
- le liste n. 3, n. 4 e n. 5 (per lavori rispettivamente dal 28.06.2007 all'8.11.2007, dal 29.6.2007 al 13.9.2007 – sovrapposta alla precedente – e dal 30.11.2007 al 31.12.2007) nello S.A.L. n. 3, per € 21.685,49 + € 25.557,48 + 389,10 (totali € 47.632,07)".*

In particolare, dunque, dagli atti del giudizio emerge che:

- alcuni atti contabili non sono stati sottoscritti dall'appaltatore, in violazione dell'art. 165 del D.P.R. 554/1999, secondo il quale "il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato";*
- le pagine del registro di contabilità non risultano state preventivamente numerate, firmate e vistate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, in violazione dell'art. 163 d.p.r. 554/1999;*
- che esistono quindi più esemplari del registro di contabilità;*

- esistono difformità tra la copia dei libretti di misure in possesso dell'Impresa, e dalla stessa sottoscritta, e quella successivamente fornitagli dalla Stazione appaltante, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 160 d.p.r. 554/1999 che affidano al Direttore lavori il compito di garantire che i libretti delle misure *“siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure”*;

- alcuni certificati di pagamento sono stati redatti dal Direttore lavori, anziché dal Responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 168 d.p.r. 554/1999.

A ciò aggiungasi che non esiste (quantomeno agli atti del presente arbitrato) il giornale dei lavori, ovvero un documento, che specie nell'appalto di cui trattasi, sarebbe stato un documento particolarmente prezioso, in quanto avrebbe consentito di ricostruire con minore approssimazione chi, quando, come e cosa sia stato fatto.

Ed ancora, che i SAL sono risultati tutti privi di data, così come lo sono i relativi certificati di pagamento, il che, come vedremo, ha comportato notevoli difficoltà nell'individuare il momento di maturazione dei SAL stessi, con conseguenze anche sul computo degli interessi per ritardato pagamento dei SAL medesimi da parte dell'Amministrazione.

Peraltro, quantomeno con riguardo al SAL I, vi è anche difformità tra quanto riportato sul certificato di pagamento del SAL II, che riporta come data di emissione del precedente certificato di pagamento il 31.3.2007, ed il Sommario del Registro di contabilità, secondo il quale, invece, i lavori di cui al SAL I si sarebbero protratti fino 30.4.2007. Taluni certificati di pagamento risultano poi sottoscritti dal DL.

Che si tratti, dunque, di una contabilità tenuta con modalità quanto meno disinvolute non pare vi possa essere dubbio alcuno; ma che la contabilità fosse stata redatta con metodi e modalità per nulla rigorose se ne ha, del resto, piena conferma dalla stessa circostanza che da ultimo (al momento di redigere lo stato finale) la D.L. nel “rivedere” gli atti contabili si sarebbe avveduta di certi errori che certo non potrebbero qualificarsi alla stregua di mere rettifiche, posto che le risultanze di tale revisione contabile avrebbero portato la D.L. ad operare detrazioni per oltre settantamila euro (!).

Circostanza anche questa che non può non essere stigmatizzata come singolare giacché denota, con ogni evidenza, che la contabilità non è stata redatta secondo quei crismi di rigore e formalità che la normativa in materia imporrebbe.

Ed ancora – lo si è già anticipato – tra le “anomalie” dell'appalto deve richiamarsi anche quella che ha riguardato il certificato di ultimazione dei lavori. Detto certificato è stato trasmesso al RUP soltanto in data 8 luglio 2009 e ciò nonostante lo stesso attesti che i lavori erano terminati nel dicembre 2008; anche tale circostanza ha provocato l'insorgenza di ulteriori reciproche contestazioni tra le parti, determinando da parte dell'Impresa richieste risarcitorie per presunti danni da ritardo nella conclusione delle operazioni di

collaudo e da parte della Amministrazione una posizione di assoluto rigetto ed opposizione (rispetto a tali pretese risarcitorie), ritenendo di essere stata del tutto tempestiva nell'adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti, in quanto le attività di collaudo avrebbero avuto avvio una volta informata della conclusione dei lavori. Conclusione dei lavori che difatti l'Impresa ben si è guardata dal comunicare, come viceversa avrebbe dovuto, atteso che per legge è previsto che *“L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio”* (art. 158, comma 12, DPR 207/2010 già art. 133, d.P.R. n. 554/1999), e ciò perché *“In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione...”* facendo così decorrere anche i termini entro i quali l'opera dovrà essere collaudata (art. 199 DPR 207/2010, già art. 172, d.P.R. n. 554/1999).

Peraltro, la gestione anomala dell'appalto ha trovato puntuale conferma anche nella deliberazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 23 febbraio 2011 n. 23, pronunciata in esito a specifica istruttoria condotta, a seguito di esposto dell'Impresa Aglietti, in merito all'appalto di cui trattasi.

In particolare, l'AVCP ha riconosciuto che *“carenze nella gestione amministrativa – contabile dei lavori di cui all'oggetto si possono individuare sin dalla fase di avvio della procedura di gara; l'appalto nasce come progetto unico che viene poi scisso in due stralci per ragioni, secondo quanto evidenziato dalla stazione appaltante, connesse al finanziamento delle opere stesse. Tenuto conto che il primo stralcio doveva fornire il fabbricato “al grezzo”, completo di tutte le opere murarie e strutturali, mentre il secondo andava a prevedere tutte le opere impiantistiche, di fornitura e d'arredo, la suddivisione operata non soddisfa le condizioni di “fruibilità” e di “funzionalità” delle singole parti, richieste dal comma 7, dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e non trova piena giustificazione in termini di efficacia ed economicità. Infatti, la sistemazione “a grezzo” dell'edificio prevista nel I lotto, e gli interventi di carattere strutturale, previsti nel II, evidenziavano l'impossibilità di utilizzare ciascun lotto indipendentemente dalla realizzazione dell'altro. A tal proposito, si rammenta che il Responsabile del procedimento deve accertare e attestare “l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento” (art. 8, comma 1, lett. p), n.3) del D.P.R. 554/1999).*

Ha poi aggiunto l'AVCP che tale anomalia è *“strettamente connessa a quella concernente la nomina del Direttore dei lavori; infatti, nonostante la norma prevedeva che la stazione appaltante istituisca l'ufficio di direzione lavori prima della gara (art. 123, comma 1, DPR n. 554/1999), il Comune di Laterina ha conferito l'incarico in data*

16.11.2006, a lavori di fatto già iniziati. Si evidenzia, a tal proposito, che la normativa in materia assegna al RUP il compito di promuovere l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori nonché di accertare la data effettiva di inizio dei lavori ( art. 8 comma a, lett. l) e t) D.P.R. n. 554/1999)...

L'AVCP ha ancora rilevato che “*infine, nonostante due distinte procedure di gara e la stipula di due distinti contratti, l'amministrazione ha optato per un'unica perizia di variante in quanto ha ritenuto che “la connessione tra le lavorazioni di entrambi gli stralci, anche per motivi strutturali” non può che determinare condizionamenti a vicenda tra i due lotti.*”

Ed ancora l'AVCP ha sottolineato come “*carenze sono individuabili, nell'operato della stazione appaltante anche riguardo alla nomina del collaudatore, intervenuta quando i lavori del I° stralcio erano ormai stati completati e quelli del II erano in avanzato stato di realizzazione. Il collaudo in corso d'opera, obbligatorio per i lavori di cui all'oggetto (I e II Lotto) la cui direzione è stata affidata ad un professionista esterno all'amministrazione (art. 141 del D. Lgs. 163/2006), ha l'obiettivo principale di verificare e certificare i lavori nel corso della loro esecuzione, al fine di consentire alla stazione appaltante il dovuto controllo sull'andamento dei lavori e soprattutto di verificare quelle lavorazioni che non risultano più ispezionabili a lavori ultimati. All'art. 194 del D.P.R. nr. 554/1999, il legislatore ha stabilito che “ nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, ... riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali. E' evidente come tutto ciò non sia possibile a lavori ultimati o in avanzato stato di realizzazione*”.

In merito alla consegna dei lavori del I° lotto, secondo l'AVCP, “*la mancata redazione del verbale di consegna costituisce una chiara inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 129, comma 6, del D.P.R. 554/1999; conseguentemente non risultano documenti attestanti, all'atto della consegna, i riscontri di cui all'art. 131 del medesimo D.P.R. 554/1999. Inoltre, l'assenza di tale verbale può aver reso difficoltoso individuare l'effettiva data di inizio delle lavorazioni e la conseguente scadenza dei termini contrattualmente previsti per l'esecuzione dell'intervento, generando pareri contrastanti circa l'applicabilità o meno delle relative penali contrattuali”.* Tale anomalia” – prosegue l'Autorità – “*è strettamente connessa a quella concernente la nomina del Direttore lavori; infatti, nonostante la norma preveda che la stazione appaltante istituisca l'ufficio di direzione lavori prima della gara (art. 123, comma 1, D.P.R. 554/1999), il Comune di Laterina ha conferito l'incarico in data 16.11.2006, a lavori di fatto già iniziati. Si evidenzia, a tal proposito, che la normativa in materia assegna al Responsabile del procedimento il compito di promuovere l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori*

nonché di accertare la data di effettivo inizio dei lavori (art. 8, comma a, lett. l) e t), D.P.R. 554/1999)”.

Relativamente alla contabilità del I° stralcio, il citato parere evidenzia “come alcuni atti contabili non risultino sottoscritti dall’appaltatore, così come non risulta rispettata la previsione di cui all’art. 163 del D.P.R. 554/1999 che prescrive che le pagine del registro di contabilità siano “preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore”. Inoltre, la mancata sottoscrizione del registro di contabilità è in contrasto con le previsioni dell’art. 165 del D.P.R. 554/1999, secondo il quale “il registro di contabilità è firmato dall’appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato”. Il medesimo articolo, al comma 2, fornisce indicazioni al Direttore lavori sul comportamento da adottare in caso di mancata firma da parte dell’impresa, prevedendo “espressa menzione nel registro” del rifiuto o dell’astensione a firmare, qualora l’appaltatore non sottoscriva il registro entro quindici giorni dal nuovo invito rivolto dal Direttore lavori”.

Ulteriormente, l’AVCP ha sottolineato come “Non rilevando nel registro di contabilità del I° stralcio alcun riferimento a rifiuti dell’appaltatore alla firma dello stesso, appare evidente una gestione dei documenti contabili alquanto lacunosa da parte del Direttore lavori che non si è scrupolosamente attenuto a quanto prescritto dalle norme in materia”.

Ancora l’AVCP ha specificato che “Per quanto concerne le difformità nei libretti di misure, evidenziate dall’Esponente, tra la copia in suo possesso, e da lui sottoscritta, e la copia successivamente fornitagli dalla Stazione appaltante, le stesse appaiono anomale alla luce delle disposizioni di cui all’art. 160 del D.P.R. 554/1999, che hanno affidato al Direttore lavori il compito di garantire che i libretti delle misure “siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o dal tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure”.

Quanto alla redazione da parte del Direttore lavori di alcuni certificati di pagamento, l’AVCP richiama le “competenze, attribuite dalle norme in materia, alle figure del Direttore lavori e del Responsabile del procedimento. L’art. 168 del citato D.P.R. 554/1999 conferisce al Direttore lavori l’incarico della redazione dello stato di avanzamento lavori, in cui sono riassunte tutte le lavorazioni effettuate dall’inizio dell’appalto, da trasmettere poi al Responsabile del procedimento. Quest’ultimo, sulla base del SAL ricevuto, è tenuto ad emettere apposito certificato di pagamento (art. 169, D.P.R. 554/1999) da annotare sul registro di contabilità”.

Deve rilevarsi per completezza, come la deliberazione della AVCP non abbia adottato sanzioni nei confronti del Comune di Laterina, ma si sia limitata a formulare nei suoi confronti una richiesta di chiarimenti, del cui esito il Collegio non è a conoscenza.

Difatti, agli atti risulta unicamente una lettera del Comune di Laterina di

trasmissione della memoria difensiva alla AVCP. Nella memoria di replica del Comune di Laterina si legge tuttavia che l'AVCP avrebbe in corso l'archiviazione della pratica.

A prescindere dall'esito del procedimento innanzi alla AVCP, restano incontestabili i fatti fin qui riferiti che, come vedremo, non possono non assumere rilievo al fine di valutare le reciproche domande della parti, essendo evidente che il formalismo che connota la gestione e l'esecuzione degli appalti pubblici non può essere inteso a senso unico soltanto in danno di una delle due parti, soprattutto nel caso in cui la gestione caotica delle procedure possa indurre inevitabile disorientamento nell'appaltatore.

Da ultimo e per concludere questa vasta panoramica sulle vicende (quanto meno quelle di maggiore rilievo) che hanno connotato l'appalto de quo, va evidenziato come anche in merito alla applicazione delle penali (a prescindere dalla questione della loro legittimità che sarà trattata più avanti) si sono ravvisate anomalie, in quanto dette penali sono state applicate dal Collaudatore e soltanto successivamente fatte proprie dal RUP, con un procedimento, dunque, difforme da quello previsto per legge che individua nel Direttore dei Lavori (e non nel Collaudatore che al più può esprimere un proprio parere "*sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva*") il soggetto unicamente competente e a promuovere l'applicazione delle penali (vds. in particolare l'art. 145 del DPR 207/10 ex art.117 d.P.R. n. 554/1999, art. 225 del DPR 207/10 ex art. 195 d.P.R. n. 554/1999, nonché art. 22 d.m. ll.pp. n. 145/2000).

La questione delle penali induce semmai a svolgere un ulteriore ragionamento che si riconnette alla tempestività o meno dei lavori di cui al primo stralcio; ebbene come noto allorché le penali superino il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento ha l'obbligo di promuovere l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del d.lgs. 163/2006 (*id est*: la risoluzione in danno all'impresa); se dovessimo pertanto ritenere corretta la data di ultimazione dei lavori individuata dal Collaudatore (e cioè il 20 marzo 2007) si avrebbe (la ulteriore assurda conseguenza) che le parti avrebbero ritenuto possibile stipulare un atto aggiuntivo (implicante l'affidamento di notevoli ulteriori lavorazioni riconducibili al primo stralcio) proprio in un momento in cui l'Amministrazione avrebbe avuto addirittura l'obbligo di risolvere il contratto (essendo l'atto aggiuntivo successivo a quella data di circa un anno).

Anche tale circostanza induce quindi a ritenere che al tempo della stipula dell'atto aggiuntivo le parti (ed il Comune *in primis*) ritenessero che il ritardo nella esecuzione dei lavori del primo stralcio, ove semmai sussistente, non fosse di entità tale da imporre l'adozione di tali atti e che proprio attraverso la stipula dell'atto aggiuntivo le parti avessero ritenuto opportuno fissare una data unica di conclusione dei lavori.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso possono essere esaminate le domande e le eccezioni delle parti, seguendo l'ordine delle riserve iscritte dall'Impresa; nell'esaminare le stesse saranno altresì affrontate le questioni attinenti alla loro ammissibilità / tempestività.

\*\*\* \*\*

## **1) Sulle riserve da n. 1 a n. 19.**

### **1.1) Sulla questione della inammissibilità e/o tardività.**

Le riserve dalla n. 1 alla n. 19 riguardano lavorazioni eseguite entro il SAL n. 3 e sono state iscritte dall'Impresa in data 25.11.2009 solo sullo stato finale; dette riserve sono pari a complessivi euro 131.551,83.

Sulla tempestività o meno delle riserve le parti hanno assunto posizioni del tutto divergenti.

Secondo il Comune le riserve di cui trattasi risulterebbero tutte tardive in quanto, pur riferendosi a lavorazioni pregresse, sono state iscritte per la prima volta nel conto finale, mentre l'Impresa avrebbe avuto, a suo dire, a disposizione atti precedenti idonei a riceverle, in particolare, il registro di contabilità ed il primo verbale di visita di collaudo ovvero in subordine e quanto meno avrebbero dovuto essere trasmesse per lettera.

Rispetto a detta contestazione, la posizione dell'Impresa è quella per cui la non corretta tenuta della contabilità ha esonerato l'appaltatore dalla tempestiva iscrizione delle riserve: *“Ebbene, se i documenti contabili obbligatori per legge sono assenti, e ciò preclude una chiara ed esaustiva sequenza delle fasi lavorative, non si vede su che basi l'Amministrazione possa sostenere la tardività delle riserve. Come evidenziato nei precedenti scritti difensivi e confermato anche dall'AVCP, nella succitata deliberazione n. 23/2011, la gestione dei documenti contabili obbligatori è stata estremamente lacunosa. Infatti:*

- *alcuni atti contabili non sono stati sottoscritti dall'appaltatore, in violazione dell'art. 165 del D.P.R. 554/1999, secondo il quale “il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato”.*
- *le pagine del registro di contabilità non risultano state preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, in violazione dell'art. 163 d.p.r. 554/1999;*
- *esistono difformità tra la copia dei libretti di misure in possesso dell'Impresa, e dalla stessa sottoscritta, e quella successivamente fornitagli dalla Stazione appaltante, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 160 d.p.r. 554/1999 che affidano al Direttore lavori il compito di garantire che i libretti delle misure “siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure”;*
- *alcuni certificati di pagamento sono stati redatti dal Direttore lavori, anziché dal Responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 168 d.p.r. 554/1999.*

*Siffatte irregolarità nella gestione dei documenti contabili impediscono il formarsi di decadenze e preclusioni a danno dell'appaltatore. Come affermato nel Lodo arbitrale pronunciato dal Collegio composto dal Prof. Avv. Iaria, Avv. Grassi e Ing. Aiello relativo al II° stralcio, il formalismo che connota la gestione dell'esecuzione dell'appalto pubblico non può essere inteso a senso unico soltanto in danno di una delle due parti, soprattutto nel caso in cui la gestione anomala delle procedure possa aver disorientato l'appaltatore. La stessa giurisprudenza ha chiarito che laddove l'Amministrazione si renda inadempiente di una regolare tenuta degli atti di contabilità e, in particolare, del Registro di contabilità, ovvero nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia assente o sia, comunque, privo delle formalità richieste dalla legge, non opera alcun termine decadenziale idoneo a precludere le tutele in favore dell'appaltatore (Cassazione Civile 26/1/1988, n. 662 – Lodo Arbitrale Roma 24/07/2008 n. 105/2008; Lodo Arbitrale Roma, 10/11/2010 n. 135/2010). Più in generale, è stato chiarito che l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi od indennizzi rispetto al corrispettivo pattuito “non sussiste nel caso di contabilità informale ed irricostruibile, cioè non consacrata in quei registri ed inadatta a consentire il riscontro dei titoli di spesa e delle spettanze riconosciute dalla stazione appaltante” (Cassazione civile, I, 22 luglio 1996, n. 6569. Negli stessi termini: Cassazione civile, 24 marzo 2000, n. 3525; Cassazione civile, II, 8 ottobre 1981, n. 5300; Cassazione civile, I, 2 luglio 1981, n. 4285). Se, quindi, le pagine del registro di contabilità non sono state preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, in violazione dell'art. 163 d.p.r. 554/1999, è impossibile avere una visione complessiva delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti del contratto.*

*Né l'Impresa avrebbe potuto iscrivere le riserve, come invece preteso dal collaudatore, nel verbale relativo alle varie visite di collaudo o, comunque, trasmetterle per lettera. Le riserve, invero, possono iscriversi unicamente nel “primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore” (art. 131, comma 3. D.p.r. n. 554/99). Tale dizione comprende, oltre ai “documenti contabili” indicati dall'art. 156 d.m. n. 445/2000 (“giornale dei lavori”; “libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste”; “liste settimanali”; “registro di contabilità”; “sommario del registro di contabilità”, “stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.)”; “certificati per il pagamento delle rate di acconto”; “conto finale e relativa relazione”), documenti non strettamente contabili in cui per espressa previsione normativa possono iscriversi riserve, ovvero il verbale di consegna dei lavori (art. 131, comma 3, d.p.r. n. 554/99 e art. 9, comma 4, d.m. n. 445/2000), quello di sospensione dei lavori e quello di ripresa degli stessi (art. 133, comma 8, d.p.r. 554/99 e art. 24, comma 3, d.m. n. 445/2000). Tra i documenti non strettamente contabili in cui*

*possono iscriversi riserve non possono, quindi, ricomprendersi i verbali relativi alle visite di collaudo, posto che l'art. 194 d.m. 445/2000, recante la relativa disciplina, non prevede tale possibilità. Quanto alla possibilità, parimenti affermata dal collaudatore, per l'appaltatore di trasmettere le riserve alla committente per lettera, sia sufficiente richiamare la giurisprudenza che, con orientamento costante, nega che l'adempimento relativo all'iscrizione delle riserve sui documenti contabili possa trovare equipollente in comunicazioni od altri contatti intercorsi con l'amministrazione committente (Cass., I, 20 settembre 1991, n. 9854)".*

L'Amministrazione ha viceversa ribadito, a più riprese, che le anomalie riscontrate si sarebbero al più tradotte in mere irregolarità non idonee ad incidere sulla sostanza giacché ricomponendo e valutando contestualmente tutti i documenti prodotti, un registro di contabilità è stato redatto ed era presente nell'appalto de quo: *"Il Registro di contabilità (di seguito anche solo "RC") è stato prodotto dall'amministrazione nella sua interezza (doc. n. 17), nonché in estratto, con riferimento ai pagamenti dei SAL n. 2 e 3 (doc. n. 39 e 40). Da tali documenti emerge: i) che il RC prodotto per intero ed i singoli estratti hanno contenuto identico, sia per voci che per importi liquidati, smentendo alla radice l'ipotesi prospettata dall'Impresa in sede di esplicazione delle riserve sulla esistenza di una doppia contabilità;*

*ii) che sul RC prodotto nella sua interezza, risulta la firma dell'Impresa senza alcuna riserva sulle poste corrispondenti al SAL n. 2;*

*iii) che sugli estratti di RC relativi ai SAL n. 2 e 3 risulta la sottoscrizione senza riserve dell'Impresa.*

*Come già evidenziato in corso di causa, la circostanza che la copia completa del registro di contabilità sia firmata da DL e RUP, mentre gli estratti portano soltanto la firma di DL e Impresa, è da imputare al fatto che la DL, utilizzando un programma di contabilità computerizzato, ha stampato e fatto sottoscrivere due copie, comunque identiche, del medesimo registro. Dai predetti documenti, pertanto, risulta che il RC è stato sottoposto alla firma dell'Impresa, il quale lo ha sottoscritto fino al SAL n. 3 senza riserve...Peraltro la circostanza che all'Impresa sia sempre stato sottoposto il RC per la firma e ne abbia avuto perfetta conoscenza risulta anche dalle operazioni di collaudo, nel corso delle quali il Collaudatore, alla presenza di entrambe le parti, ha acquisito il RC prodotto come doc. n. 17 da questa difesa, senza che l'appaltatore avanzasse alcuna contestazione; l'unica riserva posta in calce al verbale della prima visita di collaudo, infatti, riguardava la nomina del collaudatore (doc. n. 40). La stessa Impresa, inoltre, con comunicazione in data 27.11.2007, successiva alla emissione del II SAL (doc. n. 30), dichiarava che "nulla è dovuto quale maggiore onere rispetto al pagamento del II SAL per i lavori di ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo"; lo stesso Aglietti, pertanto,*

*riteneva la somma liquidata con il II SAL assolutamente corrispondente alle lavorazioni fino ad allora eseguite.*

*Dirimente, infine, appaiono le dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di conto finale (doc. n. 9 e 10), laddove la stessa Impresa precisa:*

*a) che i lavori eseguiti e contabilizzati nel corso del I stralcio ammontano ad euro 384.729,24, importo che corrisponde esattamente alla cifra riportata al termine del RC prima delle rettifiche operate dalla DL, a conferma che l'Impresa conosceva e condivideva il RC fino al SAL n. 3;*

*b) che "ha sempre firmato il registro di contabilità in occasione dell'emissione di ciascun SAL"; lo stesso Aglietti, pertanto, riconosce di essere stato portato a conoscenza del RC in occasione di ogni SAL, con la conseguenza che l'aver iscritto riserve soltanto sullo stato finale rende le stesse palesemente tardive;*

*c) che "firma con riserva ed esplica le riserve nell'ultima pagina del Sommario del registro del conto finale"; la circostanza che le riserve siano esplicate nel conto finale costituisce ulteriore conferma del fatto che sono state iscritte per la prima volta su detto documento.*

*Altrettanto significativa la circostanza che mai l'Impresa abbia fatto riferimento, o comunque richiamato anche per mera conferma, nel conto finale presunte riserve iscritte in corrispondenza dei precedenti SAL".*

Secondo il Comune, poi, anche dalla CTU si desumerebbero argomenti a favore della tardività delle riserve iscritte dall'Impresa.

*"Il CTU riconosce le riserve dell'Impresa nel minor importo di euro 11.252,00 (dall'importo riconosciuto nella prima relazione, pari ad euro 11.852,00 occorre detrarre la riserva n. 8 per euro 600,00 sulla base delle risultanze della seconda CTU), precisando che le "stesse sono valutate unicamente in relazione alla loro fondatezza tecnica ed alla loro congruità, ma non per l'ammissibilità e la tempestività". Nonostante detta precisazione, peraltro corretta tenuto conto che il giudizio sulla tempestività investe questioni di carattere giuridico che solo il Collegio può affrontare, non vi è dubbio alcuno che dagli elaborati emergano evidenti i riscontri a sostegno della tardività delle riserve iscritte, sia nelle premesse generali che nella parte dedicata alla disamina delle singole riserve. Nelle premesse il CTU, all'esito dell'esame della contabilità generale dell'appalto, rileva che "tutte le riserve di seguito esaminate sono state apposte in data 25.11.2009, in occasione della sottoscrizione del conto finale" mentre "il SAL n. 3 risulta sottoscritto dall'Impresa senza l'apposizione di riserve". Partendo da tale presupposto, il CTU ha evidenziato, in corrispondenza delle singole riserve, come le stesse fossero relative a lavorazioni eseguite entro il SAL. n. 3, con la conseguenza tardività derivante dall'averle iscritte solo sul conto finale.*

*Di seguito si riportano le considerazioni svolte dal CTU sulla tempistica delle lavorazioni relative alle sole riserve ammesse:*

- Riserva n. 1 (ponteggi): lavorazione “eseguita durante il secondo SAL, dunque nel periodo entro il 28.6.2007; si ricorda a questo riguardo che è prodotta in atti una versione di tale SAL sottoscritta dall’Impresa priva dell’iscrizione di riserve”;*
- Riserva n. 2 (nolo ponteggi): “la contabilizzazione del nolo avrebbe quindi dovuto avvenire al più tardi con il SAL n. 3; al riguardo, si ricorda che in atti è stata reperita una versione del RC relativo a tale SAL sottoscritta dall’Impresa e priva di riserve di sorta”;*
- Riserva n. 3-4-5 (scarifica): “l’opera di cui si discute (come quelle di cui alle riserve n. 4 e 5) può essere individuata nell’ambito delle lavorazioni eseguite nel primo SAL; ricorda lo scrivente CTU che in atti sono stati reperiti i SAL n. 2 e 3 con la sottoscrizione dell’Impresa e privi dell’iscrizione di riserva di sorta”;*
- Riserva n. 13 (consolidamento muratura): “l’opera è stata eseguita nell’ambito del SAL n. 3, valendo quindi al riguardo le medesime osservazioni già riportate per le riserve precedenti”;*
- Riserva n. 15 (scavo per sottofondazione): “l’opera in esame risulta eseguita nell’ambito del SAL n. 1, valendo pertanto le osservazioni già portate circa la sottoscrizione da parte dell’Impresa del RC in corrispondenza del SAL n. 2 e 3”.*

*Dalla relazione del CTU, pertanto, emerge la tardività delle riserve iscritte soltanto sul conto finale in quanto riferite a lavorazioni eseguite entro il SAL n. 3”.*

Il Collegio ritiene di non condividere l’eccezione di tardività sollevata con riferimento alle riserve da 1 a 19, risultando sul punto convincente la posizione espressa dall’Impresa.

In primo luogo, si osserva che il verbale del 9 aprile 2009 (sul quale, stando alla tesi del collaudatore e del Comune l’Impresa avrebbe dovuto iscrivere le riserve) è relativo alla prima visita di collaudo, ed è pertanto normale che l’Impresa sullo stesso abbia iscritto riserva unicamente con riguardo alla nomina del collaudatore.

Pertanto la riserva è da considerarsi tempestiva posto che l’Impresa ha l’obbligo di iscrivere riserva sul registro di contabilità “*all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole*”.

In ogni caso ed a prescindere dalla suddetta considerazione, nel caso di specie, sulla questione della tempestività delle riserve non possono non rivestire un ruolo determinante le modalità con le quali è stata tenuta la contabilità dell’appalto, già ampiamente descritte al paragrafo che precede cui si rinvia.

Qui, in estrema sintesi, si ricorda, come affermato dal CTU, che “*il Registro di contabilità relativo al I stralcio dei lavori per la sala polivalente risulta prodotto in diversi documenti di parte convenuta, di identico contenuto ma con diversa sottoscrizione. Il doc. 17 del fascicolo di parte convenuta è costituito da n. 14 fogli: il R.d.C. del S.A.L. n.*

*1 (fogli dal n. 1 al n. 5) risulta sottoscritto dal D.L. Arch. Orlandi e vidimato su tutte le pagine dallo stesso D.L. e dal R.U.P. Arch. Belardini; il R.d.C. del S.A.L. n. 2 (fogli n. 6 e 7) risulta invece sottoscritto dal D.L. e dall'Impresa, nonché vistato dal R.U.P. ; il R.d.C. del S.A.L. n. 3 (fogli dal n. 8 al 14) risulta invece sottoscritto dal solo D.L. e vidimato su tutti i fogli da D.L. e da R.U.P. Il R.d.C relativo al S.A.L. n. 2 è prodotto anche al doc. 39 del fascicolo di parte convenuta, con firme in calce (solo nell'ultimo foglio) del D.L. e dell'Impresa, senza sottoscrizione del R.U.P. Il R.d.C. del S.A.L. n. 3 prodotto al doc. 40 (fogli dal n. 8 al 14) risulta invece sottoscritto in calce (sull'ultima pagina) dalla sola Impresa, senza alcuna firma né del D.L. né del R.U.P. Il Registro di contabilità relativo al conto finale viene prodotto al doc. 17 (fogli dal n. 15 al 18), porta la data del 5.08.2009 (ovvero assai posteriore all'ultimazione dei lavori come certificata dal D.L.) e risulta sottoscritto soltanto dal D.L.*

*(...) Per il I stralcio di lavori sono stati emessi n. 3 S.A.L., oltre al conto finale. Lo S.A.L. n. 1 risulta prodotto al doc. 19 del fascicolo di parte convenuta, con tutte le pagine vistate dal D.L. e la sua sottoscrizione in calce (fogli dal n. 1 al 13). Lo S.A.L. n. 2 risulta prodotto al doc. 19 del fascicolo di parte convenuta, con tutte le pagine vistate dal D.L. e la sua sottoscrizione in calce, nonché al doc. 39 del fascicolo di parte convenuta, in cui la sola pagina finale risulta timbrata e firmata, sia dal D.L. che dall'Impresa; i due documenti hanno comunque lo stesso contenuto, pur essendo stati verosimilmente stampati con due diverse impostazioni delle pagine (fin dalla prima pagina le voci, anche se identiche, risultano sfalsate). Lo S.A.L. n. 3 risulta prodotto solo al doc. 19 del fascicolo di parte convenuta, con tutte le pagine vistate dal solo D.L. e la sua sottoscrizione in calce. Lo S.A.L. relativo al conto finale è riportato al doc. 19 del fascicolo di parte convenuta, ed è costituito da n. 7 pagine con data in calce 5.08.2009.*

#### *Il Libretto delle misure*

*Il Libretto delle misure viene prodotto integralmente al doc. 20 del fascicolo di parte convenuta (per i 3 S.A.L. ed il conto finale) e risulta sottoscritto e vidimato in tutte le sue pagine dal solo D.L. Uno stralcio del Libretto viene poi prodotto al doc. 39 del fascicolo di parte convenuta per il S.A.L. n. 2 con sottoscrizione sia del D.L. che dell'Impresa ed al doc. 40 per il S.A.L. n. 3, con sottoscrizione della sola Impresa. Il sottoscritto C.T.U. ha accertato che le due copie del libretto delle misure (quella sottoscritta dall'Impresa e quella non firmata) presentano contenuti identici, sebbene le due stampe del documento siano state eseguite con formati diversi”.*

Ebbene, se è vero, come afferma il Comune, che nel presente appalto una qualche contabilità esiste, essendo possibile ricostruirla dai molteplici documenti depositati dalle parti, in quanto le varie copie esistenti del Registro di Contabilità sono identiche e lo stesso dicasi per i SAL, è tuttavia altresì vero che non esiste agli atti del giudizio una copia del suddetto Registro di Contabilità conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente

in materia e che, viceversa, ciò che risulta maggiormente evidente è la sussistenza di atti contabili redatti in maniera informale e finanche approssimativa (e lo stesso dicasi per i SAL e per i Libretti delle Misure e per le Liste delle economie).

Ed in particolare il Collegio osserva che se non vi è dubbio che l'art. 155 comma 4 del Regolamento 554/1999, applicabile *ratione temporis*, preveda la possibilità per il DL di effettuare la contabilità dei lavori “anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici” ciò tuttavia unicamente in quanto gli stessi siano “*in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono*”.

Dunque, in alcun modo, la tenuta dei documenti contabili per mezzo di strumenti informatici poteva giustificare il mancato rispetto delle forme previste dal medesimo regolamento e sicuramente non giustifica l'inesistenza di una unica copia formale del registro di contabilità firmata e vidimata da tutte le parti.

Dalla tenuta non regolare della contabilità il Collegio ritiene quindi che non possano derivare decadenze a danno dell'appaltatore per non tempestiva iscrizione delle riserve; tanto più che, nella fattispecie, tale conclusione pare essere quella più conforme anche ai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. che debbono presiedere all'esecuzione del contratto (anche negli appalti pubblici); di talchè se solo al momento del conto finale l'Impresa ha potuto effettivamente valutare e verificare la contabilità definitiva (vedendosi detrarre, in ragione di presunti errori compiuti nella redazione della contabilità e non in ragione di oggettivi riscontri di opere non eseguite o male eseguite, un importo di oltre settantamila euro) parrebbe oltremodo ingiusto, oltre che contrario alla *ratio* delle disposizioni che impongono il rispetto (reciproco) di determinate formalità, precludere all'Impresa di avanzare le proprie pretese economiche.

Sul tema, la giurisprudenza arbitrale ha ritenuto che:

*“Nel caso in cui la Stazione appaltante si rende inadempiente di una regolare tenuta degli atti di contabilità in difformità dei precetti regolamentari e normativi non può operare alcun termine decadenziale idoneo a precludere le tutele e le riserve in favore dell'appaltatore”* (Lodo Napoli, 30 luglio 2010 n. 106);

*“In tema di riserve, l'omessa preventiva numerazione, vidimazione e sottoscrizione delle pagine del registro di contabilità costituito da una pluralità di fogli rilegati sul dorso comporta un vizio che di per sé rende il registro inesistente, con la conseguenza che l'Impresa non ha l'obbligo di iscrivere le riserve sui detti fogli”* (Lodo Roma, 29 marzo 2010, n. 43);

*“In tema di riserve non si è in presenza di un valido registro di contabilità qualora il documento non abbia le pagine preventivamente numerate e bollate dal competente ufficio”* (Lodo Roma 10 novembre 2010 n. 135);

*“Nel caso in cui il registro di contabilità sia composto da più documenti privi delle formalità specificamente prescritte per la sua regolare tenuta (nel caso di specie, manca la vidimazione da parte del Registro delle imprese su ciascuna pagine e dell’attestazione sull’ultima pagina, da parte del medesimo ufficio competente, circa il numero di pagine componenti il documento, nonché è mancata la pinzatura dei diversi fascicoli contenenti il registro di contabilità), non si è in presenza di una contabilità del tutto informale ed irricostruibile ma di una contabilità non tenuta in maniera formalmente ineccepibile, atteso il mancato rispetto dei requisiti formali prescritti ad substantiam dalla legge, in mancanza dei quali l’atto non può considerarsi giuridicamente esistente...In riferimento alla tenuta del registro di contabilità, la decadenza dell’appaltatore dalla possibilità di far valere le proprie riserve può essere dichiarata solo allorquando vengano rispettate in primis dalla stazione appaltante le prescrizioni imposte dalla normative in tema di tenuta della contabilità” (Lodo Roma, 17 giugno 2010 n. 79);*

*“Nel caso in cui la Stazione appaltante si renda inadempiente di una regolare tenuta degli atti di contabilità e in particolare del registro di contabilità, in difformità dei precetti regolamentari e normativi in materia non opera alcun termine decadenziale idoneo a precludere le tutele in favore dell’appaltatore” (Lodo Roma, 24 luglio 2008 n. 105).*

Pertanto, attesa la gestione gravemente irregolare dell’appalto, così come illustrata al paragrafo che precede, le riserve iscritte dall’impresa unicamente sul conto finale devono ritenersi tempestive, ancorché relative a lavorazioni effettuate entro il terzo SAL.

## **1.2) Nel merito.**

Venendo alla disamina delle singole 19 riserve, il Collegio ritiene di aderire alla posizione del Consulente Tecnico, in quanto manifestata con motivazione esaustiva ed articolata e che perciò convince sul piano logico e tecnico.

Sul punto, la motivazione del presente lodo può dunque essere sintetica e limitarsi a svolgere un sostanziale richiamo di quanto già affermato e precisato dal CTU nella prima relazione tecnica e nella successiva relazione integrativa che nel complesso – lo si rimarca - risultano pienamente convincenti.

Nello specifico, si osserva dunque quanto segue.

### **Riserva n. 1**

La riserva n. 1 riguarda lo *“sbalzo in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio, avente profondità (o larghezza di impalcato) uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata semplice, compreso: quota parte del ponteggio di facciata corrispondente, tavolame, reti e/o parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio, misurato per lo sviluppo delle facciate dello sbalzo, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d’angolo va conteggiato una sola volta; dato a nolo per*

periodo minimo 30 giorni; escluso: onorari per progettazione ove occorra € 20,50 × mq 359,16 = € 7.362,78”.

La richiesta dell’Impresa riguarda il “ponteggio di lavoro per la nuova copertura”, realizzato con “partenza stretta (distanza dal muro 20 cm) e sbalzo oltre i 4 m”; secondo quanto affermato dall’Impresa, tale ponteggio risulta realizzato su Via S. Giuseppe (23,92 m × 7,86 m = 188,01 mq), su Via Porta Fredda (7,20 m × 8,01 m = 57,67 mq) e per il 50% del “lato condominio, con oggetto mediante ancoraggio dal ponteggio interno eseguito con tubo e giunto – interamente a sbalzo – con tiranti in diagonale ancorati sulla muratura principale e perimetrale del teatro (il tutto per non appoggiare il ponteggio sulla copertura dei condomini confinanti)” (0,50 × 28,37 m × 8 m = 113,48 mq); l’Impresa ritiene che la suddetta lavorazione non fosse prevista negli articoli di E.P.U., richiedendone dunque il corrispettivo mediante la proposizione di un nuovo prezzo.

Per stabilire se la lavorazione in oggetto (evidentemente ad oggi non più riscontrabile) fosse o meno prevista (nella forma in cui poi è stata eseguita) nei documenti contrattuali, si riporta in primo luogo la voce di E.P.U. che descrive i ponteggi:

– voce 01.001 “Fornitura e posa di ponteggi. Ponteggio prefabbricato in tubolari completo di ponti e sottoponti a tutti i piani in elementi metallici o ignifugati ...11”: tale voce risulta contabilizzata nello S.A.L. n. 1 ad €/mq 16,00 per mq 403,80 (per € 6.460,80), nello S.A.L. n. 2 per mq 1.634,49 (per € 26.151,84) e nello S.A.L. n. 3 per mq 94,19 su Piazza del SS. Crocifisso (per € 1.507,04).

Dalla lettura dell’E.P.U. si osserva inoltre che le opere provvisorie, e più specificamente i ponteggi, sono compresi in numerose voci (tra le quali anche voci in relazione alle quali il montaggio dei ponteggi risulta privo di senso), quali ad esempio le seguenti:

– voce 03.001 “Demolizione completa del tetto del teatro ...12” contabilizzata nel S.A.L. n. 2 ad €/mq 30,00 per mq 280,75 (per complessivi € 8.422,50);

– voce 03.002 “Smontaggio del canale di gronda e dei discendenti pluviali ...13” contabilizzata nel S.A.L. n. 2 ad €/m 4,00 per m 107,12 (per complessivi € 428,48);

– voce 03.004 “Demolizione del solaio di piano terra ...14”, contabilizzata ad €/mq 26,00 nel S.A.L. n. 1 per mq 106,35 (€ 2.765,10) e nel S.A.L. n. 2 per mq , per complessivi ;

– voce 03.005 “Demolizione della scala di collegamento ...15”, contabilizzata nel S.A.L. n. 1 ad €/cad 40,00 per n. 18 (€ 720,00);

– voce 03.007 “Demolizione parziale o totale di muratura di qualsiasi tipo ...16”, contabilizzata nel S.A.L. n. 1 ad €/mc 110,00 per mc 59,00 (€ 6.490,00);

– voce 03.010 “Demolizione di rivestimento su pareti in mattonelle di qualsiasi materiale ...17”.

Né nelle liste delle economie (del I e del II stralcio) né nel Registro di contabilità del II stralcio (doc. 23 del fascicolo di parte convenuta) sono state rilevate altre voci riconducibili a quelle oggetto della riserva (ponteggi a sbalzo).

Dall'analisi del libretto delle misure riferito al S.A.L. n. 2 del I stralcio, afferma il CTU che *“appaiono computati “ponteggi a sbalzo”, per mq 1.634,49, compensati poi con prezzo contrattuale della voce di E.P.U. 01.001. I parziali di tale misura complessiva appaiono sostanzialmente analoghi alle quantità riportate in riserva, che appaiono dunque già contabilizzate; la quantità rilevata sul libretto delle misure corrisponde poi a quella riportata nello S.A.L. n. 2 (del quale esiste una versione sottoscritta dall'Impresa senza apposizione di riserve di sorta – doc. 39)”*.

Secondo il CTU, quindi:

- data la conformazione del fabbricato e le lavorazioni ivi previste, del tutto verosimilmente l'opera di cui si discute (non più riscontrabile) è effettivamente stata realizzata secondo le modalità indicate dall'Impresa;
- *“il riscontro delle dimensioni geometriche dell'edificio porta a riconoscere come verosimile la misura indicata, pur non più verificabile a posteriori; la medesima misura risulta peraltro già inserita nella contabilità dei lavori, sebbene compensata secondo la voce di E.P.U. contrattuale (la quantità indicata dall'Impresa, pari a mq 359,16 , risulta parte di quella computata nel S.A.L. n. 2 , per complessivi mq 1.634,49)”*;
- mediante riscontri di congruità delle suddette quantità, ritiene il CTU che *“i maggiori oneri dovuti alla realizzazione di un'opera più complessa rispetto a quella originariamente prevista possano quindi essere compensati stabilendo un sovrapprezzo per la quantità richiesta dall'Impresa”*;
- quanto alla determinazione del suddetto sovrapprezzo, evidenzia il C.T.U. *“che il prezzo unitario posto a base di gara per il “ponteggio prefabbricato in tubolari” risulta pari ad €/mq 16,00; il ribasso offerto dall'Impresa (che deve essere applicato anche ai nuovi prezzi secondo quanto previsto dal C.S.A.) è pari al 15,65% (doc. 10C del fascicolo di parte attrice); con riferimento al B.I. n. 11 del 2006 rileva lo scrivente che il prezzo unitario per i “Ponteggi a tubo-giunto” è pari ad €/mq 14,60; nella voce 01.001 dell'elenco prezzi risulta inclusa la mantovana e la protezione della pavimentazione su strada; nel B.I. la mantovana risulta compensata alla voce 4.2.10.1 , ad €/m 4,11; dal medesimo B.I. si evince anche che il prezzo per gli sbalzi risulta di €/mq 18,9022”*.

Emerge quindi che *“i prezzi contrattuali (offerti dall'Impresa) possono essere assunti come sostanzialmente corrispondenti (in questo caso lievemente superiori) a quelli desumibili dal B.I. dell'epoca; considerando il prezzo unitario dell'offerta dell'Impresa Aglietti per i ponteggi, pari ad €/mq 16,00, dalla suddetta proporzione con i prezzi di B.I. si ricava quindi che il prezzo per gli sbalzi dovrebbe essere pari ad €/mq 19,50; il sovrapprezzo da applicare per la quantità richiesta dall'Impresa risulta dunque*

*in (€/mq 19,50 - €/mq 16,00) = €/mq 3,50. Si ritiene inoltre che a tale prezzo unitario non debba essere applicato il ribasso contrattuale, trattandosi già di un sovrapprezzo determinato in analogia alle voci di offerta”.*

L'importo ritenuto corretto per compensare la lavorazione svolta risulta dunque pari ad €/mq 3,50 × mq 359,16 = € **1.257,00** (arrotondati).

Osserva inoltre il Collegio, in accordo con il C.T.U., che nell'appalto in esame i ponteggi non rientrano tra i costi della sicurezza, essendo piuttosto da ricondurre nelle lavorazioni relative ad “apprestamenti ed opere preliminari”, così come indicate nel bando di gara relativo (doc. 10 del fascicolo di parte attrice) e peraltro debitamente registrate in contabilità con l'apposita voce di lavoro già citata.

Come si è dato conto in narrativa, il Collegio ha, su istanza delle parti, stabilito di convocare il CTU a chiarimenti e, con ordinanza presidenziale n. 1/2011, quanto alla riserva in esame, è stato chiesto al CTU:

*“1) Riserva n. 1 e 2*

*Le due riserve, relative ai ponteggi a sbalzo e al presunto costo di noleggio, devono essere trattate unitamente.*

*Si chiede al CTU:*

*a) di illustrare le ragioni per cui non ha applicato il ribasso d'asta al NP individuato per i ponteggi a sbalzo;*

*b) di precisare da quale documento risulterebbe la certificazione della DL rispetto ai ponteggi a sbalzo;*

*c) di spiegare le motivazioni a fondamento della diversa quantità tra i ponteggi a sbalzo di cui alla riserva n. 1 e il noleggio per gli stessi ponteggi di cui alla riserva n. 2;*

*d) di indicare sulla base di quale indicazioni ha conteggiato la durata del noleggio;*

*e) di precisare se la richiesta avanzata dall'Impresa con la riserva n. 2 trova riscontro in documenti contabili o fatture prodotte in atti e attestanti il maggior costo per noleggio sostenuto”.*

Nella relazione tecnica integrativa, il CTU conferma le conclusioni già raggiunte, precisando che il mantenimento del sinallagma contrattuale si verificava applicando un ribasso unitario e che per l'appalto in esame il c.d. ribasso d'asta era stato calcolato in modo assai peculiare, a posteriori, sulla base del risultato complessivo dei prodotti tra i prezzi unitari e le quantità previste per le varie lavorazioni e che il rapporto tra i prezzi dell'offerta (contrattuali), i prezzi del computo ed i prezzi del Bollettino risulta quindi assai vario per diverse categorie di opere, come già ampiamente illustrato.

Il CTU chiarisce inoltre che la certificazione del D.L. (poi corretta con le successive detrazioni) non riguarda i ponteggi a sbalzo bensì la misura dei ponteggi, come già esposto; risulta però evidente che alcune lavorazioni richiedono necessariamente la formazione di sbalzi, anche in questo caso come già esposto.

Quindi si conferma come fondata la riserva per un importo di Euro 1.257,00.

## **Riserva n. 2**

La riserva n. 2 si riferisce allo “*sbalzo in elementi di ponteggio a tubogiunto in acciaio, avente profondità (o larghezza di impalcato) uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata semplice, compreso: quota parte del ponteggio di facciata corrispondente, tavolame, reti e/o parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, misurato per lo sviluppo delle facciate dello sbalzo, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta; nolo per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi 30€ 4,89 × mq 1.077,49= € 5.268,93*”.

Rileva il C.T.U. che la richiesta dell'Impresa, riferita al nolo dei soli ponteggi a tubo e giunto per la realizzazione della struttura a sbalzo di cui alla riserva n. 1, appare in verità singolare, in quanto la medesima Impresa non ha mai richiesto alcun nolo per le altre strutture provvisorie. L'esame dell'E.P.U., del C.S.A. e degli altri documenti contrattuali non permette peraltro di desumere che il nolo del ponteggio dovesse essere ritenuto compensato nei prezzi contrattuali.

Il CTU afferma di non aver avuto modo di riscontrare la correttezza della quantità indicata dall'Impresa (ovvero il periodo per il quale lo sbalzo del ponteggio è rimasto in opera) ma che essa risulta in ogni caso verosimile, considerato l'andamento dei lavori.

Il prezzo del nolo dei ponteggi a tubo giunto risulta dal B.I. già citata in €/mq 4,56 per ogni mese o frazione, risultando quindi sostanzialmente congrua la richiesta dell'Impresa di €/mq 4,89 per ogni mese; sulla base dell'importo unitario di B.I., ritenuto già netto dal ribasso contrattuale del 15,65% (come già esplicitato), si ottiene quindi l'importo complessivo di € 4.913,00 arrotondati.

Sempre con riferimento alla riserva n. 2, non risulta in atti alcun documento che attesti il maggior costo del noleggio.

A fronte del quesito integrativo posto con ordinanza presidenziale 1/2011, “c) ... *spiegare le motivazioni a fondamento della diversa quantità tra i ponteggi a sbalzo di cui alla riserva n. 1 e il noleggio per gli stessi ponteggi di cui alla riserva n. 2*” il C.T.U. afferma che la quantità riconosciuta è quella richiesta dall'Impresa; come già evidenziato anche nella discussione della riserva n. 1, il CTU ribadisce anche in questa sede che le valutazioni svolte per le lavorazioni non più riscontrabili devono necessariamente basarsi su considerazioni di verosimiglianza che, peraltro, hanno ritrovato un riscontro anche nella relazione riservata del Collaudatore.

Quanto alle questioni riferite alla tempistica dei noli (quesito sub “d) ... *indicare sulla base di quale indicazioni ha conteggiato la durata del noleggio*”) e all'esistenza di documenti contabili “diversi” da quelli già esaminati (“e) *di precisare se la richiesta avanzata dall'Impresa con la riserva n. 2 trova riscontro in documenti contabili o fatture*”.

*prodotte in atti e attestanti il maggior costo per noleggio sostenuto*”), il CTU ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica, nella quale infatti è stata ricostruita anche la tempistica della contabilità dell'appalto sulla base di tutti i documenti disponibili.

Circa l'epoca di “esecuzione” della voce di lavoro in esame, rileva il C.T.U. che il S.A.L. n. 2 (nel quale vengono compensati i ponteggi) si riferisce verosimilmente al periodo fino al 28.6.2007 (come si evince dalle liste di economie), mentre il S.A.L. n. 3 è riferibile almeno fino al marzo 2008 (data di approvazione dello S.A.L. n. 3), ovvero risulta ben posteriore rispetto al periodo di 3 mesi cui si riferisce il nolo.

La durata del “noleggio” ovvero più propriamente del mantenimento in opera del ponteggio oltre il primo mese (che costituirebbe un motivo di compenso anche se i ponteggi fossero di proprietà dell'Impresa, ovvero nel caso in cui non si tratti di un noleggio in senso proprio) è dunque stata dedotta sulla base della ricostruzione della tempistica dell'appalto, a sua volta determinata sulla base del complesso dei documenti prodotti dalle parti. La richiesta economica dell'Impresa non si basa su alcun documento contabile o fattura riferita al nolo; si precisa ancora che il mantenimento in opera oltre il primo mese dal montaggio costituisce un motivo di compenso ed è appunto regolarmente indicato in tutti i prezziari di riferimento.

Quindi il Collegio conferma la fondatezza della riserva in esame per un importo di Euro 4.913,00.

#### **Riserva n. 3, 4 e 5.**

La riserva n. 3, apposta dall'Impresa per “mancata/erronea quantificazione”, è riferita alla seguente voce, ritenuta dall'Impresa non contabilizzata: “*scarifica a martello demolitore e finitura manuale di superfici di elementi in pietra degradate, fino a raggiungere la superficie sana e compatta per prepararle ad un intervento di recupero corticale con malte additivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. € 15,8 × mq 404,23 = € 6.386,83*”.

La riserva qui in esame risulta sostanzialmente assimilabile alle due successive n. 4 e 5 (la riserva n. 4, apposta per “mancata/erronea quantificazione”, è riferita alla seguente voce, ritenuta dall'Impresa non contabilizzata: “*demolizione parziale di vecchie murature ammalorate e non più idonee a sostenere la successiva arriccatura a cemento o stabilizzazione a malta di calce e cemento. Demolizione a macchia di leopardo (sup. minima 0,25 mq) per tutto il perimetro interno del salone e parete intera in corrispondenza di Via Porta Fredda, il tutto per dare il titolo finito e compiuto a regola d'arte € 24,30 × mq 57,13 = € 1.388,26*”; la riserva n. 5, apposta per “mancata/erronea quantificazione”, è riferita alla seguente voce, ritenuta dall'Impresa non contabilizzata: “*raschiatura a ferro e bruschinatura con spazzola di acciaio per pulitura delle vecchie*

*commettiture su pareti per locali di altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 2,36 × mq 404,23 = € 953,98”), anch’esse riferite ad opere di preparazione delle superfici murarie maggiormente onerose di quelle compensate con la voce contrattuale relativa alla demolizione degli intonaci, compensata con la voce di E.P.U. n. 03.011 : “Demolizione di intonaci interni su pareti o soffitti comprese ripulitura del muro, carico e trasporto alla pubblica discarica ... compreso ...ponteggi per gli intonaci e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte”.*

La suddetta lavorazione contrattuale viene compensata ad €/mq 7,50 e risulta contabilizzata nel S.A.L. n. 1 – I stralcio per mq 404,23; tale lavorazione è stata dunque eseguita prima dell’emissione dello S.A.L. n. 1 e dunque prima del 28.5.2007 (data del certificato di pagamento); nel libretto delle misure la voce viene registrata in data 30.4.2007, con datazione del tutto verosimile.

Opere analoghe a quella indicata nel testo della riserva non sono state rilevate dallo scrivente né nella perizia di variante, né nel II stralcio, né nelle liste delle economie.

Sulla base dei dati sopra riportati e delle considerazioni di verosimiglianza possibili ad opera ultimata, basate sull’osservazione dello stato dei luoghi, pur sottolineando l’impossibilità di un qualsiasi riscontro diretto circa la quantità e la qualità della lavorazione indicata (come di quelle esaminate nelle due riserve successive), ritiene il C.T.U. che “l’onere aggiuntivo per la scarifica delle pareti verosimilmente occorso per la perfetta esecuzione a regola d’arte (comprensivo dell’ulteriore onere per la rimozione di porzioni disgregate, di cui alla riserva 4 e per la bruschinatura, di cui alla riserva 5) possa essere compensato con un sovrapprezzo alla demolizione degli intonaci, qui valutato con la stessa connotazione di sommarietà e verosimiglianza sopra evidenziata per la quantità richiesta ma computando un onere aggiuntivo pari a cinque giorni lavorativi di una coppia di operai, valutati forfettariamente nell’importo di € 2.500,00 arrotondati, ritenuto compensativo anche della due riserve 4 e 5 seguenti”.

Il Collegio dunque ritiene fondate le riserve in esame, per l’importo complessivo di Euro 2.500,00.

#### **Riserva n. 6**

La riserva n. 6 per “mancata/erronea quantificazione” è riferita alla seguente voce, ritenuta dall’Impresa non contabilizzata: “*demolizione di massetto in calcestruzzo escluse solette collaboranti; compreso: calo a terra, movimentazione e accatastamento nell’ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisoriale, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte; per ogni cm di spessore. € 2,12 × mqcm 1.199,17 = € 2.542,24”.*

Dalla lettura delle voci indicate dalla parte convenuta rileva il C.T.U. che *“appaiono compensate dall’art. 03.004 dell’E.P.U. la demolizione del solaio della galleria del piano terra, realizzato in laterizio e cemento armato, del controsoffitto della sala, realizzato in tavelloni di laterizio ancorati alla orditura orizzontale del tetto, costituita da travetti in c.a. precompresso, il disancoraggio delle strutture dalle murature e la demolizione degli intonaci. L’art. 03.01330 riguarda invece la demolizione dei pavimenti (in marmo, cotto o graniglia), mentre l’art. 03.01431 riguarda la demolizione del sottofondo in conglomerato cementizio non armato di spessore fino a 10 cm “costituente il letto di posa delle pavimentazioni interne ed esterne”, compensato ad €/mq 8,00”*.

Ritiene pertanto il C.T.U. che le voci di lavoro 03.004 e 03.014 compensino anche la demolizione del massetto in cls (che ove strutturale risulterebbe compreso nella demolizione del solaio ed ove non strutturale – come quello di cui si discute – nella demolizione del sottofondo – fino allo spessore di 10 cm).

Il Collegio, quindi, in accordo con il CTU, ritiene che con la riserva n. 6 l’Impresa richieda una duplicazione di compenso, ritenendo pertanto la richiesta infondata.

Peraltro al quesito integrativo posto dal Collegio *“se l’impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala, degli strati posti a livello inferiore derivi dalla mancanza del libro giornale dei lavori e della regolare tenuta della contabilità”*, richiedendo *“conseguentemente ... [di rideterminare] l’ammontare delle riserve, anche sulla base delle risultanze testimoniali ...”*, il CTU replica che non si può imputare *“l’impossibilità di valutare gli spessori della pavimentazione esistente in sala”* alla modalità di tenuta del Giornale dei Lavori. Infatti, in una regolare tenuta del Giornale dei Lavori viene annotato l’andamento del cantiere, il personale presente, le condizioni meteorologiche, le eventuali indicazioni, annotazioni e prescrizioni del D.L. sulle specifiche lavorazioni e più in generale tutto quanto sia ritenuto significativo per illustrare lo svolgimento del cantiere; senza che esista al riguardo alcun obbligo di registrazione, è buona norma riportare sul Giornale dei Lavori qualsiasi elemento discordante con il progetto che possa essere ravvisato in corso d’opera; nella fattispecie, la questione posta riguarda un aspetto di dettaglio, che non richiedeva alcuna valutazione da parte del D.L. né comportava difficoltà di sorta od impedimenti nel cantiere.

Quanto alla *“regolare tenuta della contabilità”*, il CTU ritiene che *“le opere relative alla voce di lavoro 003.14 (in corrispondenza della quale è verosimilmente stato eseguito l’intervento di cui si discute) sono state contabilizzate sia nel S.A.L. n. 1 per mq 239,84 che nel S.A.L. n. 3 per mq 17,46; la lavorazione in esame è dunque stata svolta indicativamente entro la data di emissione del S.A.L. n. 1 o comunque fino alla data di emissione del S.A.L. n. 3 (non reperita in atti ma assunta coincidente con quella del 5.04.2008 di approvazione del S.A.L. da parte della S.A.)”*. Ricorda infine il C.T.U. che

sono state reperite in atti copie dei S.A.L. n. 2 e 3 sottoscritte dall'Impresa senza l'apposizione di alcuna riserva. La quantità delle lavorazioni eseguite deve inoltre risultare dal libretto delle misure, che è la sede propria per registrare forma, dimensioni e quantità dell'eseguito. I risultati di quanto riportato nel libretto delle misure vengono poi riversati nel Registro di Contabilità e quindi nei vari S.A.L. Nel caso in esame il libretto delle misure versato in atti (doc. 20 per il Comune) non riporta alcuna indicazione che avvalori le richieste dell'Impresa, pur riportando le misure dell'eseguito. L'aumento delle quantità delle lavorazioni invocato dall'Impresa non può essere quindi dovuto alle circostanze indicate nella richiesta di chiarimenti. Anche le prove per testi, secondo il CTU (nonché secondo il parere del Collegio), non paiono fornire univoci nuovi elementi di valutazione, né la lavorazione di cui si discute risulta menzionata nei rapportini di cantiere (peraltro non visti dal D.L.) prodotti al doc. 15 del fascicolo di parte per l'Impresa.

Peraltro, il Collegio non ritiene di poter riconoscere valore probatorio ai rapportini di cantiere, in quanto documento di parte, formato in assenza di contraddittorio con il Comune di Laterina. Ed altresì priva di valore probatorio è anche la testimonianza del dipendente dell'Impresa, nella misura in cui i fatti dallo stesso affermati non trovino altri riscontri oggettivi negli atti di causa.

Il Collegio, aderendo alla posizione espressa dal C.T.U., non ravvisa pertanto motivi di variare le determinazioni già raggiunte, rigettando la riserva.

#### **Riserva n. 7.**

La riserva n. 7 per “mancata/erronea quantificazione” è riferita alla seguente voce, ritenuta dall'Impresa non contabilizzata: “*demolizione di caldana di qualsiasi tipo e consistenza compreso: calo a terra, accatastamento e trasporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisoriale, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 1,60 × mq cm 1.439,00 = € 2.302,40*”.

Come per la riserva precedente, ritiene il C.T.U. che anche la presente costituisca una duplicazione delle poste economiche già riconosciute in contabilità, ritenendo pertanto che essa debba essere ritenuta infondata.

Evidenzia infatti il C.T.U. che “*la voce in esame è stata richiesta per le medesime superfici già indicate nella riserva precedente (riferita alla demolizione del massetto); secondo la prospettazione dell'Impresa, il massetto risultava presente per lo spessore di cm 5 e la caldana per lo spessore di cm 6, ovvero per uno spessore complessivo circa pari a quello previsto nella voce 03.014 (demolizione del sottofondo fino a cm 10), già compensata contrattualmente. Ribadisce infine il CTU che le opere relative alla voce di lavoro 003.14 (demolizione del sottofondo, verosimilmente effettuata insieme alla demolizione di massetti o caldane) sono state contabilizzate sia nello S.A.L. n. 1 per mq 239,84 che nello S.A.L. n. 3 per mq 17,46; tali lavorazioni sono dunque state svolte indicativamente fino alla data di emissione dello S.A.L. n. 3 (non reperita in atti ma*

*assunta coincidente con quella del 5.04.2008 di approvazione del S.A.L. da parte della S.A.)”.*

Anche nella relazione integrativa il CTU conferma la infondatezza della riserva in esame, e dunque il Collegio la respinge, essendo la stessa riferita ad una duplicazione di poste economiche già riconosciute.

#### **Riserva n. 8.**

La riserva n. 8 per “mancata/erronea quantificazione” è riferita alla seguente voce, ritenuta dall’Impresa non contabilizzata: *“sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata per la presenza di vecchie travi in cls e/o muratura, roccia e/o trovanti rocciosi, questi di volumetria superiore a 0,50 mc, eseguiti con l’ausilio di escavatore con martello demolitore montato al braccio, il tutto computato con il volume di roccia o trovanti effettivamente demoliti e/o rimossi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte € 29,70 × mc 23,80 = € 706,86”.*

Sulla base della prospettazione delle parti e dell’esame dello stato dei luoghi, il C.T.U. nella relazione tecnica ha ritenuto che *“nel corso degli scavi siano stati verosimilmente reperiti dei trovanti di dimensioni eccedenti quelle indicate nei prezzi contrattuali, in ipotesi consistenti in vecchie strutture interrato; concludendo per la legittimità della richiesta dell’Impresa, trattandosi di un sovrapprezzo agli scavi (voci contrattuali 02.001 e 02.002), sebbene riferita a circostanze non più verificabili a posteriori”.* Espone anche il C.T.U. che *“i Nuovi Prezzi indicati dal Comune come compensativi dell’opera in esame sono stati introdotti con la perizia di variante del 4 marzo 2008 (il verbale di concordamento N.P. è del 12.12.2007) e sono soggetti al medesimo ribasso d’asta dei prezzi contrattuali (da applicare in fase di contabilizzazione). Secondo il sommario del R.C. (doc. 18) con i suddetti N.P. sono erroneamente indicate lavorazioni contabilizzate nello S.A.L. n. 2 (che invece non le comprende, si veda il doc. 39); i suddetti N.P. sono invece applicati a lavorazioni poi inserite nello S.A.L. n. 3 (doc. 19):*

*- NP1 = €/mc 210,00 per mc 66,64 ;*

*- NP2 = €/mc 507,00 per mc 18,20 ;*

*- NP3 = €/mc 590,00 per mc 25,66” .*

La lavorazione compensata con l’NP1 (scavi per la formazione di vespai) espressamente non compensa la rimozione di trovanti; le lavorazioni compensate con gli altri N.P. indicati, NP2 e con NP3 (demolizioni andanti di strutture) sono puntualmente indicate nel Libretto delle misure (doc. 20 del fascicolo di parte convenuta) e si riferiscono visibilmente a cordoli od elementi similari, ovvero, di nuovo certamente non a trovanti interrati.

Il CTU ha dunque concluso in un primo momento affermando che l'opera di cui si tratta non si trova quindi già contabilizzata né nei prezzi contrattuali né nei N.P. introdotti con la perizia di variante.

Quanto alla congruità della richiesta, evidenzia il C.T.U. che l'analisi prodotta da parte attrice, seppure corretta, è basata su prezzi tratti dal B.I. senza alcun ribasso; trattandosi di nuovi prezzi alla richiesta di complessivi € 706,86 deve quindi essere applicato il ribasso contrattuale del 15,65%, portando in questo modo il corrispettivo ad € 600,00 arrotondati, che vengono ritenuti congrui per compensare il maggior onere di cui si discute (non provato ma verosimilmente occorso).

Con la più volte richiamata ordinanza presidenziale 1/2011 è stato sottoposto al CTU il seguente quesito integrativo, chiedendo allo stesso *“di precisare per quali ragioni lo stato dei luoghi porterebbe a ritenere verosimile la circostanza prospettata dall'Impresa, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale situazione di cantiere è radicalmente diversa da quella nell'ambito della quale sono state eseguite le lavorazioni durante le quali sarebbero stati rinvenuti detti trovanti”*.

Il CTU, ribadito che non risulta possibile a posteriori accertare l'eventuale ritrovamento di trovanti nei lavori di scavo e determinarne le dimensioni, e che dunque è possibile fornire unicamente una valutazione basata su considerazioni di verosimiglianza, prende però atto che dalle prove per testi emerge che il Sig. Orlandi (Direttore dei Lavori) ha affermato che erano *“stati rinvenuti soltanto trovanti di dimensioni inferiori a mc. 0,50”*, fornendo dunque un'indicazione chiaramente contraria a quella assunta in sede di C.T.U.

Il Collegio, quindi, ritiene preferibile aderire alla valutazione espressa dal CTU nella relazione integrativa in quanto fondata su quanto emerso dalla prova per testi rispetto ad una mera valutazione di verosimiglianza (che in talune ipotesi si rende senz'altro necessaria ma che, in questo caso, risulta appunto smentita dalla testimonianza del Direttore Lavori) e dunque dichiara infondata la riserva in esame.

#### **Riserva n. 9, 10, 11 e 12.**

La riserva n. 9 per *“mancata/erronea quantificazione”* è riferita alla seguente voce, ritenuta dall'Impresa non contabilizzata: *“scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni di qualsiasi genere dal luogo di accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 34,20 × mc 306,59 = € 10.485,38”*.

Rileva il C.T.U. che, diversamente da quanto sostenuto dall'Impresa, le opere contrattuali riferite alle demolizioni comprendono già gli oneri di scarrettamento (di cui

alla presente riserva), carico e trasporto a discarica (di cui alle successive riserve 10, 11 e 12), anche se non sempre con la stessa dicitura.

Per i rivestimenti (voce 03.010) nel prezzo contrattuale è “*compreso e compensato ogni onere per ... carico e trasporto a discarica ... e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte*”; diciture analoghe si riscontrano per gli infissi (voce 03.015), i sanitari (voce 03,018), zoccolino ed architravi (voce n. 03.020), palco e gradonate (voce 03.003), scala (voce 03.005), etc.

Ritiene quindi il C.T.U. che, sebbene lo scarrettamento ed il carico ad una distanza superiore ai 50 m non siano esplicitamente menzionati (essendo dipendenti dall'organizzazione di cantiere), appare indiscutibile che tali oneri risultino comunque chiaramente intesi come compresi nella voce di lavoro. Anche nel C.S.A., al capo relativo alle “*Demolizioni e rimozioni*”, viene riportato che “*competerà ... all'Appaltatore l'onere della ... selezione [dei materiali demoliti], pulizia, trasporto e immagazzinamento nei depositi dell'Amministrazione o dell'accatastamento, nelle aree stabilite dalla D.L., dei materiali riutilizzabili e del trasporto a discarica di quelli di scarto*”.

Il Collegio, condividendo le argomentazioni espresse dal C.T.U., ritiene che la riserva in esame, al pari delle successive (n. 10, 11 e 12), debba essere considerata infondata.

### **Riserva n. 13.**

La riserva n. 13 per “mancata/erronea quantificazione” è riferita alla seguente voce, ritenuta non contabilizzata: “*consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte € 1.250,00 × mc 3,35 = € 4.187,50*”.

Sulla base della prospettazione delle parti e dell'esame dello stato dei luoghi, ritiene il C.T.U. che la lavorazione indicata dall'Impresa sia stata verosimilmente eseguita.

Il CTU osserva inoltre che neppure la parte convenuta ha eccepito che la lavorazione non sia stata effettivamente eseguita, pur ritenendo che essa risulti già compensata in altri articoli di E.P.U. Evidenzia inoltre il CTU che la richiesta dell'Impresa corrisponde ad uno specifico intervento e cioè al “*consolidamento parete su Via San Giuseppe solidale all'esistente con ammorsature alla vecchia muratura, sia lungo la*

*parete che sulle mazzette laterali, con taglio a forza della muratura ed inserimento di mattoni pieni*”, per la quantità di mc 3,35 = mc 5,15 × 2,50 × 0,26.

Le lavorazioni di E.P.U. richiamate dalla parte convenuta e ritenute compensative dalla lavorazione svolta risultano pertinenti a quella in esame limitatamente alla voce 04.001, relativa alla *“muratura di mattoni pieni o semipieni UNI per qualsiasi lavoro ed a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, con impiego di malta cementizia, compreso ogni onere per ponteggi, architravature, ammorsature, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe entro e fuori terra, pilastri e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte”*, compensata ad €/mc 220,00 e contabilizzata nel R.C. al S.A.L. n. 3 per mc 9,98 (voci 42 e 47).

L’esame della pag. 9 del libretto delle misure del S.A.L. n. 3 (non sottoscritto dall’Impresa) permette in effetti di reperire esattamente la quantità indicata dall’Impresa (mc 3,35) con la dizione *“raddoppio parete su via S. Giuseppe solidale all’esistente con ammorsature alla vecchia muratura, sia lungo la parete che lungo le mazzette laterali, con taglio a forza della muratura ed inserimento di mattoni pieni”*. L’intervento si trova quindi già inserito in contabilità e riportato nel S.A.L. n. 3, ovvero con esecuzione bene individuata temporalmente, non sussistendo quindi alcun dubbio sull’effettiva esecuzione e sulle misure dell’intervento di cui si discute.

Quanto alla congruità del compenso contrattuale (€/mc 220,00), riferito alla realizzazione di muratura andante (sebbene comprendente alcuni oneri) per l’opera in esame, per la quale l’Impresa richiede un prezzo unitario di €/mc 1.250,00, ovvero circa 6 volte superiore, il C.T.U. ritiene che *“l’analoga voce del B.I. “Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci” (art. 308.2.3.1) è compensato con il prezzo unitario di €/mc 1.130,00, mentre la formazione di muratura andante (comprese ammorsature) è compensata con il prezzo unitario di €/mc 403,00 – voce 313.2.2.3. L’intervento in esame prevede il raddoppio della parete esistente, con ammorsature diffuse nel piano della parete e non solo ai suoi estremi, dovendo renderla collaborante con la parete preesistente; appare quindi corretto riconoscere un sovrapprezzo alla contabilizzazione indicata, corrispondente al maggior onere ed alla specificità del lavoro. Valutando per l’intervento in esame il rapporto tra i prezzi contrattuali e quelli del B.I. (che per altre categorie di lavoro era stato riscontrato come unitario) influenzato in questo caso dai prezzi delle murature in mattoni pieni, sulla base di una valutazione di congruità, il C.T.U. stabilisce come adeguato un sovrapprezzo pari ad €/mc 350,00, netto dal ribasso”*.

La riserva in esame viene quindi ritenuta fondata e valutata quanto alla sua congruità per complessivi € **1.170,00**.

Tale valutazione viene confermata anche in sede di relazione integrativa a cui il Collegio intende aderire.

#### **Riserva n. 14.**

La riserva n. 14 per “mancata/erronea quantificazione” è riferita alla seguente voce, ritenuta non contabilizzata: “*demolizione di strutture in calcestruzzo armato per qualsiasi spessore, da eseguirsi con ferro e mazzuolo e con ogni cautela, compreso il taglio dei ferri, calo a terra o sollevamento delle macerie con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte € 568,00 × mc 3,55 = € 2.016,40 (trave centrale padiglione)”.*

Esponde il C.T.U. che la lavorazione indicata con NP 3 (già presa in esame nella discussione della riserva n. 8) compensa la “*demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato*”; nel libretto delle misure relativo al S.A.L. n. 3 alla voce n. 51 appare appunto contabilizzata la “*trave centrale di sostegno padiglione – demolita a mano e piccoli mezzi meccanici*” corrispondente evidentemente al medesimo elemento indicato in riserva, di dimensioni pari ad  $8,50 \times 0,95 \times 0,54 = 4,36$  mc.

Si può pertanto ritenere, in accordo con le valutazioni svolte dal CTU che la lavorazione svolta per la demolizione di quel particolare elemento non abbia comportato oneri aggiuntivi rispetto a quanto effettivamente compensato con il nuovo prezzo NP 3, che già prevedeva la demolizione “*eseguita a mano o con l’ausilio di martello demolitore meccanico, compreso calo e sollevamento e movimentazione a spalla...*”.

La riserva in esame viene quindi ritenuta infondata, essendo i relativi oneri già compensati nella voce contrattuale NP 3.

#### **Riserva n. 15**

La riserva n. 15 per “mancata/erronea quantificazione” è riferita alla seguente voce, ritenuta dall’Impresa non contabilizzata: “*scavo a sezione obbligata e ristretta (larghezza fino a 1,5 m) per sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a 1,00 m al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuato roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione a mano delle pareti e dei piani scavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell’ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggotamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte € 156,00 × mc 69,900 = € 10.904,40 (Scavo per sottofondazione)”.*

La richiesta della parte attrice è relativa allo scavo “*a sezione obbligata e ristretta (larghezza fino a 1,5 m)*” per la successiva realizzazione della sottofondazione; la quantità indicata dal C.T.P. corrisponde alla scavo per la sottofondazione eseguita su Via S. Giuseppe, Via Porta Fredda e Lato Condominio, per una larghezza di circa 1,40 m ed

un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, per complessivi mc 69,90. Nel Sommario del Registro di contabilità l'esecuzione della sottofondazione è compensata con la voce 06.00439 (contabilizzata nel S.A.L. n. 1 per 23,10 mc) che effettivamente non prevede la formazione dello scavo. La lavorazione contabilizzata con il NP. 2 risulta invece totalmente diversa, riguardando la demolizione andante del piazzalino esterno su Piazza SS. Crocifisso e quella dei cornicioni in aggetto, ovvero non conferente con la problematica in esame.

Il CTU ritiene pertanto che la lavorazione indicata dall'Impresa, non compresa in altre voci di E.P.U., debba essere compensata per la quantità indicata, valutata come verosimile dal C.T.U. sulla base dei riscontri delle misure eseguite sui disegni.

Ritiene inoltre il CTU che la lavorazione in esame possa essere compensata con prezzi contrattuali, considerando le voci di E.P.U. 02.001 *“Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di m. 4,50 dal piano di sbancamento, (o in mancanza di questo, dall'orlo del cavo) in rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto sull'orlo dello scavo, le sbadacchiature di qualsiasi tipo e resistenza, il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a qualsiasi distanza o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa e quanto altro necessario”* compensato ad €/mc 8,00 e la voce di cui all'art. 02.002 *“Sovrapprezzo all'articolo precedente quando gli scavi devono essere necessariamente eseguiti a mano per impossibilità di impiego di mezzi meccanici, anche in locali interni e per sottofondazioni di murature esistenti”* compensata ad €/mc 12,20 .

Per la voce in questione si ritiene dunque corretto considerare un prezzo unitario di €/mc 20,20 (netti dal ribasso contrattuale), ottenendo quindi per la quantità indicata l'importo di complessivi **€ 1.412,00**.

La riserva è, dunque, fondata per il suddetto importo.

#### **Riserva n. 16.**

La riserva n. 16 per “mancata/erronea quantificazione” è riferita alla seguente voce, ritenuta non contabilizzata: *“esecuzione di sottofondazione eseguita con muratura in mattoni semipieni portanti tipo doppio UNI murati con malta cementizia, comprensiva delle opere necessarie per la forzatura contro le strutture esistenti. Nella voce è compensata la posa in opera di connettori metallici per l'ancoraggio della successiva realizzazione dell'incamiciatura in c.a. dove prevista € 380,00 × mc 46,800 = € 17.784,00”*.

Espone il sottoscritto C.T.U. che l'esecuzione della sottofondazione è effettivamente compensata con la voce 06.00441 di E.P.U., poi contabilizzata nello S.A.L. n. 1 per 23,10 mc.

La riserva apposta dall'Impresa riguarda dunque la quantità effettivamente eseguita, indicata in complessivi 46,80 mc per sottofondazioni eseguite su Via S. Giuseppe, Via della Porta Fredda e "Lato Condominio", ovvero per uno sviluppo di circa 52 m, per uno spessore di circa 95 cm ed un'altezza compresa tra 90 e 100 cm.

Evidenzia il C.T.U. che *"non risulta possibile riscontrare la quantità contabilizzata con quella richiesta dall'Impresa, dato che nel Libretto delle misure non sono riportati i dettagli relativi alle varie porzioni di sottofondazione eseguita, ma soltanto il totale"*; osserva però il CTU che *"la quantità contabilizzata nello S.A.L. n. 1, pari a circa 23 mc, corrisponde ad uno sviluppo in lunghezza dell'opera pari a circa 57 m, ipotizzando la larghezza di una parete in mattoni a 3 teste (circa 40 cm) ed un'altezza di circa 1 m, oppure una larghezza di 60 cm ed una profondità di 70 cm. La quantità richiesta e quella contabilizzata possono quindi essere ritenute analoghe per quanto riguarda lo sviluppo in pianta, differendo unicamente per lo spessore della muratura eseguita e la sua altezza (la sezione della sottofondazione)"*. Non esistendo alcuna evidenza dell'effettiva consistenza dell'opera realizzata, che non può essere riscontrata a posteriori, rileva però il C.T.U. che *"la quantità richiesta dall'Impresa (sezione della sottofondazione di oltre cm 90 × 90) risulta effettivamente esuberante rispetto a quanto può essere considerato verosimile per una sottofondazione in muratura"*.

Il C.T.U. ritiene quindi infondata la riserva in esame, sulla base delle medesime considerazioni di congruità e verosimiglianza già adottate per l'esame delle riserve precedenti (non essendo possibili verifiche puntuali).

Nella relazione integrativa, il C.T.U. ribadisce che le valutazioni effettuate sono state formulate sulla base di considerazioni di verosimiglianza, non sussistendo ovviamente alcuna possibilità di riscontrare le misure dell'eseguito, specie per gli interventi non reperibili o non illustrati nel libretto delle misure (la sede propria per tali indicazioni); per i motivi già esposti, la non precisa contabilizzazione degli specifici interventi e delle misure dell'eseguito non può pertanto essere imputata alla *"mancanza del libro giornale dei lavori e ... regolare tenuta della contabilità"*.

Quanto ai rapportini di cantiere, evidenzia il C.T.U. che tali documenti risultano sottoscritti unicamente dall'Impresa e non vistati dal D.L.; le indicazioni reperite non possono pertanto essere considerate come risultanze di un contraddittorio tra le parti, bensì unicamente come indicazioni fornite dall'Impresa a suffragio della propria posizione.

L'esecuzione della sottofondazione viene descritta nei rapporti di cantiere indicando la posizione dell'intervento (lato Via San Giuseppe, lato Condominio e lato Via della Porta Fredda), la data relativa, il numero di operatori (sempre n. 3 operai per n. 8 ore), le quantità di materiale impiegato (*"pietrame misto di dimensioni varie"*, *"mattoni doppio UNP"*, *"sabbia di fiume"*, *"cemento 325"* e *"calce"*) ed i noli (*"gru a torre"*, *"minipala Imer"*, *"autocarro Fiat Iveco"*). Per la sottofondazione realizzata *"lato Via S.*

*Giuseppe ... eseguita con muratura in pietrame delle stesse caratteristiche della muratura sovrastante e mattoni semipieni portanti tipo doppio UNI murati con malta cementizia*”, risultavano indicate le seguenti date: 1.03.2007, 5.03.2007, 6.03.2007, 7.03.2007, 8.03.2007, 9.03.2007 e 12.03.2007; solo a titolo indicativo, la quantità di “*pietrame misto di dimensioni varie*” impiegato per la realizzazione della sottofondazione lato Via S. Giuseppe risulta in complessivi 19,60 mc; per la sottofondazione “*lato Condominio*” venivano invece indicate le date del 13.03.2007, 14.03.2007, 15.03.2007, 16.03.2007, 19.03.2007, 20.03.2007, 21.03.2007, 22.03.2007 e 23.03.2007, per una quantità complessiva di pietrame impiegato pari a 11,95 mc; la sottofondazione “*lato Via Porta Fredda*” era invece eseguita nelle date del 26.03.2007, 27.03.2007, 28.03.2007, 29.03.2007 e 30.03.2007, per una quantità totale di pietrame impiegata pari a 5,6 mc. La quantità complessiva di pietrame indicata dall’Impresa nei rapportini risulta dunque in complessivi mc 29,15, in accordo con la posizione sostenuta nella riserva, secondo la quale sarebbero state realizzate sottofondazioni per complessivi mc 46,80, essendo però state contabilizzate (in partita provvisoria) soltanto mc 23,10 nello S.A.L. n. 1 (per la voce di E.P.U. 06.00411).

Il C.T.U. sottolinea nuovamente che in atti non sussistono evidenze delle effettive dimensioni della sottofondazione eseguita, né risulta in alcun modo possibile ad oggi determinarne altezza e spessore senza eseguire saggi distruttivi, ritenuti inopportuni e comunque non risolutivi circa la determinazione dell’effettiva quantità dell’eseguito (a meno di non voler riportare in vista l’intero sviluppo della sottofondazione). Nei documenti contabili versati in atti (compreso il libretto delle misure) non è stata reperito alcun riscontro circa la richiesta dell’Impresa.

Secondo il C.T.U., pertanto, i nuovi documenti sottoposti al suo esame con l’ordinanza presidenziale 1/2011, non forniscono elementi tali da supportare una valutazione diversa rispetto a quella espressa con la consulenza tecnica, pur risultando i rapportini di cantiere coerenti con la posizione dell’Impresa.

Il CTU evidenzia poi che laddove il Collegio ritenesse di considerare tale produzione come effettivamente rappresentativa della realtà dei fatti, la richiesta dell’Impresa dovrebbe essere riconosciuta così come formulata, non essendo comunque necessario alcun nuovo calcolo.

Ebbene il Collegio, con osservazione che nuovamente si ribadisce in questa sede ma che è valevole per tutte le ipotesi a cui si riconnette, ritiene che i rapportini di cantiere non possano rivestire piena valenza probatoria dei fatti in essi rappresentati e dedotti dall’Impresa, in quanto trattasi pur sempre di atti di parte formati senza contraddittorio. Così come ritiene che l’escussione dell’unico teste chiamato dall’impresa non possa ritenersi sufficiente a fornire la prova certa delle circostanze da questi riferite (almeno laddove non supportate dal altri elementi di prova anche presuntivi) trattandosi di un

dipendente dell'Impresa, peraltro, l'unico chiamato a riferire sulle circostanze dell'appalto, con la ulteriore conseguenza che le dichiarazioni rese dal teste neppure hanno potuto trovare un riscontro (e quindi essere corroborate) nelle dichiarazioni di altri soggetti che (certamente esistenti) per l'Impresa hanno svolto al tempo i lavori.

Il Collegio, in aderenza alla posizione espressa dal CTU, ritiene quindi infondata la presente riserva.

**Riserva n. 17.**

La riserva n. 17 è relativa alla “mancata/ erronea quantificazione” della seguente voce, che, a parere dell'Impresa, non è stata contabilizzata: “*Consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in pietrame e/o mattoni pieni con mattoni pieni e pietre, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50 ; compreso la demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: € 1.300,00 × mc 23,300 = € 30.290,00 (consolidamento pareti lato Via S. Giuseppe, lato Condominio, Via della Ghiacciaia e piazza del Crocifisso)”. Durante il sopralluogo, il C.T.P. dell'Impresa precisava che la voce richiesta compensava il rinforzo strutturale per l'appoggio del solaio della galleria (con il raddoppio della parete così come previsto nel progetto), non compensato. Espone il C.T.U. che “*il C.T.P. dell'Impresa riporta nella sua memoria la distinta esatta delle quantità richieste, facendo riferimento ad interventi su numerose porzioni di muratura, precisamente misurate, per complessivi mc 23,30 al prezzo unitario di €/mc 1.300,00 (valutato mediante un'analisi del prezzo)”.**

Rileva inoltre il CTU che con la citata lista delle “*economie allegate al SAL I del II Stralcio funzionale (Ripresa paramenti in pietra – lista del 28/03/2008 + lista 29/03/2008)” (sottoscritta da Impresa e D.L.), vengono compensate le seguenti lavorazioni: “*Ripresa di murature in pietrame a faccia vista, con pietra vecchia, in corrispondenza della fascia compresa tra l'intonaco sottostante le capriate di copertura e gli archi interni delle aperture sulla Via San Giuseppe. Riprese delle murature eseguite secondo le disposizioni del D.L. per la successiva scialbatura” e “Idem al giorno precedente per le riprese di muratura in pietrame a faccia vista con pietre vecchie in corrispondenza della fascia compresa fra l'intonaco sottostante le capriate di copertura e gli archi interni delle aperture sulla Via San Giuseppe. Riprese delle murature eseguite secondo le disposizioni del D.L. per la successiva scialbatura”, che non corrispondono a**

quelle richieste con la riserva in esame, trattandosi in questo caso più propriamente di opere di finitura della fascia di muratura destinata a rimanere a vista.

Conclude quindi il C.T.U. che *“nella documentazione esaminata non esistono elementi che possano ritenersi correlati alla voce di lavoro in esame; la ripresa di murature a cuci e scuci è inoltre una lavorazione espressamente citata nel C.S.A. ma non prevista nell’E.P.U. e, considerando lo stato dei luoghi, ritiene che tale intervento sia stato verosimilmente eseguito in varie porzioni di muratura, sebbene non più identificabili a posteriori, neppure mediante demolizioni”*.

A parere del CTU, nel caso di specie, per la quantificazione dell’intervento non sono possibili neppure valutazioni di verosimiglianza, dato che *“non esistono elementi per valutare le reali condizioni delle murature dopo la demolizione degli intonaci, risultando quindi possibile statuire (per verosimiglianza) la fondatezza della riserva ma non la sua congruità”*.

Nella relazione integrativa, il CTU specifica poi che la non precisa contabilizzazione degli specifici interventi e delle misure dell’eseguito non può essere imputata alla *“mancanza del libro giornale dei lavori e ...regolare tenuta della contabilità”*, trovandosi in effetti registrazioni coerenti sia nel libretto delle misure che nella contabilità conseguente. Nei rapportini di cantiere richiamati dal Collegio nella richiesta di chiarimenti (doc. 15), per la lavorazione in questione risultano redatti n. 43 rapporti, aventi ad oggetto *“consolidamento strutturale su Via S. Giuseppe, Via Porta Fredda e lato Condominio, a cuci e scuci eseguito con muratura di pietrame mista o mattoni pieni murati con malta cementizia e malta di cemento espansivo premiscelato”*. Il contenuto di tali rapportini è coerente con la richiesta formulata dall’Impresa.

Il CTU evidenzia però che, pur avendo portato l’Impresa ulteriori elementi a suffragio della propria tesi, non risulta possibile in alcun modo riscontrare sul posto le quantità richieste e risultanti dai rapportini ma non contabilizzate nel libretto delle misure e quindi nel R.C. e nei S.A.L.

Il Collegio, uniformandosi alla posizione del CTU, ritiene che non sussistono basi tecniche e giuridiche sulla base delle quali variare le determinazioni già raggiunte nella precedente C.T.U. In particolare, come più volte evidenziato, non può riconoscersi valore probatorio ai rapportini di cantiere. La riserva viene quindi ritenuta infondata.

#### **Riserva n. 18.**

La riserva n. 18 è relativa alla *“mancata/ erronea quantificazione”* della seguente voce, che a parere dell’Impresa non è stata contabilizzata: *“esecuzione di spillature metalliche di collegamento fra nuove ed esistenti strutture, inghisate con resine di tipo epossidico o simili”*. La lavorazione descritta dall’Impresa risulta analoga a quella descritta nella voce di E.P.U. 06.007 menzionata dal Comune per la *“Esecuzione di spillature metalliche di collegamento fra nuove ed esistenti strutture, inghisate con resine*

*di tipo epossidico o simili*”, compensata ad €/cad 8,00 per n. 644 spillature nel S.A.L. n. 2; nel Registro di contabilità (e nel S.A.L. n. 3, sottoscritto dall’Impresa – doc. 39) vengono poi detratte n. 322 spillature, ottenendo un totale riportato nel conto finale di n. 322 spillature.

Anche considerando tale fattispecie (maggiore contabilizzazione e quindi detrazione) il C.T.U. ha ritenuto *“ad oggi impossibile riscontrare l’effettiva esecuzione delle ulteriori n. 112 spillature indicate dall’Impresa con la riserva in esame, né d’altra parte risultano giustificativi per l’iniziale contabilizzazione di un numero doppio di spillature rispetto a quanto poi allibrato nel conto finale”*, concludendo per la infondatezza della riserva in esame, in quanto non riscontrabile su base tecnica.

Nella relazione integrativa il CTU rappresenta che *“le valutazioni espresse nella consulenza tecnica sono state formulate sulla base dei documenti contabili versati in atti, non esistendo alcuna possibilità di riscontrare l’eseguito e non essendo l’intervento in discussione ravvisabile in altri documenti rispetto al registro di contabilità; anche in questo caso, il numero esatto delle spillature avrebbe dovuto essere annotato sul libretto delle misure (la sede deputata per registrare forma e quantità dell’eseguito)”*, e pertanto la non contabilizzazione del numero corretto di interventi non può essere imputata alla *“mancanza del libro giornale dei lavori e ... regolare tenuta della contabilità”*.

Dalle prove per testi risulta che sia il D.L. Arch. Orlandi che il Sig. Veroshaj hanno dichiarato che la lavorazione è stata effettivamente eseguita, senza fornire, come ovvio, precise note quantitative.

Anche l’escussione dei testi non ha quindi fornito, ad avviso del Collegio, alcun chiarimento di natura tecnica/contabile che possa permettere di precisare o variare la risposta già fornita nella relazione di C.T.U.

La lavorazione di cui si discute, afferma infatti il CTU, (analoga a quella descritta nella voce di E.P.U. 06.007 menzionata dal Comune per la *“Esecuzione di spillature metalliche di collegamento fra nuove ed esistenti strutture, inghisate con resine di tipo epossidico o simili”*) è stata compensata *“ad €/cad 8,00 per n. 644 spillature nello S.A.L. n. 2 ; nel Registro di contabilità (e successivamente nel S.A.L. n. 3, sottoscritto dall’Impresa –doc. 39) sono state poi detratte n. 322 spillature, ottenendo un totale riportato nel conto finale di n. 322 spillature”*.

Il Collegio ritiene che non sussistano elementi sufficienti per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU e pertanto ritiene la riserva infondata.

#### **Riserva n. 19.**

La riserva n. 19 è riferita alla *“adozione di particolari accorgimenti al fine di ridurre al minimo le emissioni acustiche, così come richiesto dal Committente e dalla D.L., visto le caratteristiche condizioni ambientali (parete in aderenza Condominiale):- Demolizioni eseguite con la scelta di mezzi a ridotto impatto acustico con notevole perdite*

*di tempo;- Preparazione di pezzi speciali (staffe per cordoli e barre in acciaio) su misura in altra sede in modo da ridurre in cantiere le operazioni di taglio, sfrido ecc con conseguente riduzione delle emissioni acustiche ma con notevole aumento dei tempi di lavorazione e dei costi;- lavorazioni eseguite, per quanto possibile, solo nelle fasce di orario consentite, evitando di arrecare il minimo disturbo al Condominio adiacente con notevoli aumenti dei tempi di lavorazione. Differenza per la quale si iscrive riserva e relativa quantificazione: € 28,00 × 535 ore = € 14.980,00”.*

L’Impresa chiede il ristoro di maggiori oneri sostenuti per la “adozione di particolari accorgimenti al fine di ridurre al minimo le emissioni acustiche”, quantificandoli in un numero maggiore di ore di lavoro (535 ore, corrispondenti a circa n. 17 giornate lavorative di n. 4 operai), da compensare ad €/h 28,00 .

Dall’analisi dei documenti in atti, rileva il C.T.U. che, in data 8.03.2007, il Tecnico competente Dott.ssa Concettina Bordino redigeva una relazione tecnica per la “Previsione delle emissioni acustiche durante i lavori edili per la ristrutturazione della sala polivalente del Comune di Laterina (AR) – Piazza del Crocifisso”, con riferimento alla Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (doc. 13 del fascicolo di parte attrice).

Nella relazione veniva analizzato il clima acustico della zona di cantiere e le eventuali ripercussioni nelle zone circostanti, concludendo che “a seguito delle valutazioni e delle elaborazioni effettuate nelle condizioni di maggiore emissione acustica ... [si sarebbe avuto]: - il superamento dei livelli di rumore immesso previsti dalla Normativa vigente per l’area oltre che il superamento dei livelli di clima acustico rilevato; - il superamento dei limiti acustici previsti non sarà continuo per tutte le lavorazioni ma potrà verificarsi in più stati di avanzamento del cantiere; - il superamento non sarà uniforme su tutta l’area ma sarà localizzato ai ricettori più prossimi alle sorgenti acustiche, macchine ed attrezzature, necessarie per o svolgimento dei lavori; - nelle ristrutturazioni i lavori saranno eseguiti per quanto possibile in accordo con i cittadini che risiedono nelle aree limitrofe”. Concludeva il Tecnico evidenziando che “le azioni intraprese per la riduzione, pur riducendo l’entità del fenomeno, non sono in grado di eliminarlo completamente per la natura propria dei lavori da eseguire” e che “per tale motivo dovrà essere provveduto a chiedere Autorizzazione in deroga al Sindaco del Comune competente per territorio”.

La suddetta richiesta di autorizzazione in deroga “per l’attività temporanea di cantiere edile” avanzata dall’Impresa veniva protocollata presso il Comune di Laterina in data 8.03.2007 (doc. 27 del fascicolo di parte convenuta), con la dichiarazione che alcune lavorazioni avrebbero potuto “...potenzialmente presentare il superamento del limite previsto di 70 dBA”. In pari data il R.U.P. Arch. Belardini trasmetteva la richiesta di autorizzazione e la relazione tecnica alla A.S.L. competente, in modo da poterne acquisire

il parere (doc. 28 del fascicolo di parte convenuta) prima di rilasciare l'autorizzazione richiesta. In data 7.04.2007 la A.S.L. trasmetteva il proprio parere, *“favorevole, ai fini igienico-sanitari, alla concessione di deroga ... secondo le modalità contenute nella Relazione tecnica di previsione delle emissioni acustiche inviata”*, ponendo le condizioni che *“la deroga per le attività che superano il limite di 70db(A) si intend[esse] limitata alla fascia oraria 10,00-12,00 e 16,00-18,00 dei giorni lavorativi, sabato escluso”*, che venisse *“particolarmente [curata] l'informazione della popolazione, in particolare quella dei recettori residenziali più esposti”* e che si avesse *“particolare cura nella corretta adozione degli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo contenuti a pag. 15 della Relazione tecnica”* (doc. 29 del fascicolo di parte convenuta). Quanto alle indicazioni sul rischio rumore indicate nel P.S.C. (doc. 26 del fascicolo di parte convenuta), al punto 6.5.4., il Geom. Alberto Venni evidenziava le problematiche connesse all'emissione di rumore da parte del cantiere, precisando che alcune lavorazioni (quali ad esempio *“demolizioni, scavi, uso di elettrotensili, realizzazione impianti e canalizzazioni, ecc.”*) avrebbero potuto *“dar luogo ad emissioni particolarmente rumorose nei confronti degli ambienti circostanti”*. Veniva dunque evidenziato che *“la riduzione dei rischi da rumore ...[avrebbe dovuto] essere garantita, adottando adeguate misure tecniche ed organizzative (da esplicitare nel POS), quali: utilizzo di attrezzature adeguate, programmazioni delle fasi di lavoro in modo che i lavori più rumorosi in vicinanza della altre attività potenzialmente disturbate, vengano eseguiti in orari concordati preventivamente con la Committenza o rispettando le eventuali ore di silenzio imposte dai regolamenti locali”*, valutando preventivamente *“eventuali interferenze, evitando il contemporaneo svolgimento di più lavorazioni rumorose nella stessa area di cantiere”*, e svolgendo *“adeguata informazione”*. Il Tecnico sottolineava inoltre la necessità di richiedere l'autorizzazione in deroga per il superamento dei limiti acustici fissati dal regolamento comunale.

Sulla base dei documenti reperiti in atti il C.T.U. ha rilevato che *“non vi è alcuna evidenza che l'Impresa abbia dovuto effettivamente svolgere delle lavorazioni in modo difforme da quanto previsto nel P.S.C. ed ha altresì osservato che la deroga è stata richiesta soltanto nel marzo 2007, quando verosimilmente alcune delle lavorazioni relative allo scavo ed alle demolizioni erano state eseguite”*.

La richiesta dell'Impresa risulta, dunque, ad avviso del Collegio, infondata.

\*\*\* \*\*

In relazione al gruppo di riserve da 1 a 19 appena esaminato, le specifiche valutazioni effettuate dal CTU appaiono supportate da adeguato approfondimento istruttorio e da puntuale e convincente motivazione, onde non sussistono per il Collegio motivi per discostarsi da essa; pertanto, sono da accogliere le riserve n. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15 e da respingere le riserve n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19.

Quanto all'eccezione sollevata dall'Impresa, secondo la quale il CTU, nel valutare la congruità economica delle riserve iscritte dall'Impresa, avrebbe esorbitato dai quesiti sottopostigli, il Collegio ritiene che tale valutazione fosse, come pare del resto ovvio, del tutto implicita e connaturata alla formulazione del quesito (tanto è vero che mai sul punto vi stata contestazione alcuna sino al deposito delle conclusionali).

In ogni caso, il Collegio ritiene di far integralmente proprie tali valutazioni, avendo le parti avuto modo di sviluppare a pieno il contraddittorio anche su tali aspetti.

Le riserve devono dunque intendersi accolte nei limiti degli importi dichiarati congrui dal CTU.

Per l'effetto spetta all'Impresa, in relazione alle riserve fin qui esaminate, l'importo di Euro 11.252,00.

\*\*\* \*\*

## **2) Riserva n. 20 circa le detrazioni.**

Con la riserva n. 20, l'Impresa ha contestato il riconoscimento da parte del Comune delle detrazioni operate dalla DL e confermate dal collaudatore sul conto finale a seguito delle quali la stazione appaltante vanterebbe un credito di euro 72.808,98 nei confronti dell'Impresa.

In particolare, nella riserva n. 20, si legge che:

*“l'Impresa Aglietti contesta in primo luogo e soprattutto la forma ed il contenuto del conto finale. La norma prevede che ad ultimazione avvenuta il direttore dei lavori conclude la contabilizzazione e provvede ad emettere l'ultimo stato di avanzamento lavori. Il conto finale costituisce il riepilogo della contabilità contenuta nel registro (oltretutto il conto finale è carente dei documenti previsti dall'art. 173 comma 2 del DPR 554/99); dall'importo risultante vengono detratti gli acconti dei certificati di pagamento emessi ed applicate eventuali penali per ritardi. La legge non prevede che con il conto finale possa essere modificata la contabilità contenuta nel registro di contabilità sottoscritto sia dall'impresa che dal direttore dei lavori. Eventuali e possibili modifiche della contabilità possono essere effettuate solo dal collaudatore in sede di revisione contabile. Pertanto, le detrazioni apportate sul detto conto finale devono essere eliminate, poiché nulle per legge e deve essere confermato l'importo dei lavori contabilizzato al 3° SAL di € 384.729,24 , con conseguente riconoscimento in favore dell'impresa della somma di € 72.808,98, che è stata correttamente contabilizzata e liquidata. In particolare, per quanto riguarda le detrazioni apportate dalla D.L., si ribadisce che la legge non prevede che con il conto finale possa essere modificata la contabilità contenuta nel registro di contabilità sottoscritto sia dall'impresa che dal direttore dei lavori. Sul conto finale non è possibile modificare le quantità misurate in contraddittorio nel corso dei lavori, riportate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e successivamente pagate; inoltre a causa del tempo trascorso e delle intervenute modifiche sullo stato dei*

*lavori ad oggi è difficilmente, se non impossibile, effettuare correzioni di qualunque tipo. Inoltre la mancanza delle firme sul Registro di Contabilità può comportare la manomissione delle pagine operando delle correzioni a danno dell'impresa (previste dall'art. 163 comma 1 del DPR 554/99). Ciò nonostante, per non lasciare adito ad alcuna pretesa, entrando nel merito delle detrazioni illegali apportate dalla D.L. nel conto finale, si può dedurre facilmente che le medesime sono del tutto artificiose, pretestuose, prive di ogni pregio logico, destituite di ogni fondamento e non corrispondenti ai lavori effettivamente eseguiti, ed in particolare: seguendo l'ordine progressivo riportato nel registro di contabilità allegato al conto finale”.*

Le suddette detrazioni sono oggetto anche del quesito n. 1 del Comune di Laterina, con il quale lo stesso ha chiesto al Collegio di accertare *“la correttezza delle detrazioni operate da parte della Direzione Lavori in sede di conto finale e confermate dal Collaudatore nel certificato di Collaudo e nella relativa relazione allegata, e per l'effetto condanni l'Impresa Aglietti Alberto s.n.c. di Rodolfo Aglietti e c. al pagamento a favore del Comune di Laterina della somma di euro 72.808,98, ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, aumentata degli interessi, anche ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., e rivalutazione monetaria”.*

Secondo l'Impresa, le rettifiche operate in sede di conto finale da parte della DL e poi confermate dal Collaudatore non sarebbero dunque legittime in quanto:

- sul conto finale non è possibile modificare le quantità precedentemente misurate in contraddittorio con l'appaltatore;
- eventuali correzioni ai documenti contabili possono essere effettuate solo dal Collaudatore in sede di revisione contabile.

L'Impresa poi afferma che i documenti contabili devono essere tenuti secondo quanto disposto dagli artt. 183, 184, 185 e 186 del D.P.R. n. 554/99, a mente dei quali, le lavorazioni sono inserire in contraddittorio con l'Impresa, firmate contestualmente dall'appaltatore e dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, che, dopo averli riscontrati, appone la sua firma (art. 186 D.P.R. n. 554/99) e che sono ammesse modifiche nei S.A.L. successivi quando le quantità contabilizzate siano state dedotte da misurazioni sommarie e siano riportate per esplicito nel registro di contabilità, nello stato di avanzamento e nel libretto delle misure mediante opportuna annotazione *“in conto provvisorio”* secondo quanto previsto dagli artt. 165 comma 6 e 168 comma 3 del regolamento. Niente di tutto questo sarebbe avvenuto secondo l'Impresa nel presente appalto, dove, negli atti contabili suddetti, non vi sarebbe alcun accenno alla partita provvisoria.

In proposito, il Comune di Laterina, contesta che le modifiche siano state giustificate dalla precedente contabilizzazione di opere in misura superiore a quanto effettivamente realizzato ed afferma che le ragioni di tale rettifica sono da ricercare:

i) nella contabilizzazione in modo autonomo di lavorazioni che, in quanto comprese in altre voci di spesa di capitolato, erano state oggetto di contabilizzazione nei precedenti SAL: l'esempio tipico è quello dei ponteggi liquidati con la voce di capitolato 01.001, quando il costo del loro montaggio era compreso nelle voci di spesa 03.001 (demolizione tetto) e 03.004 (demolizione solaio galleria, compreso il disancoraggio delle strutture dalle murature e la demolizione degli intonaci), per le quali era precisato che nel prezzo era "compreso e compensato" anche il costo dei "ponteggi".

ii) nella contabilizzazione in economia di lavorazioni previste nelle voci di spesa di capitolato e quindi già contabilizzate nei SAL.

Riguardo alla tesi per cui la DL non potrebbe rettificare la contabilità in sede di stato finale, il Comune replica che *"la stessa contrasta con il principio giurisprudenziale secondo il quale sussiste la responsabilità a carico della D.L. "in relazione al danno erariale prodotto per avere [...] omissis di riscontrare la corrispondenza della contabilità al reale stato di esecuzione delle opere" (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Sardegna 26.6.2002, n. 2002). Tale pronuncia, infatti, sancisce un preciso obbligo giuridico della DL ad intervenire laddove ravveda problematiche contabili da cui potrebbero derivare esborsi non dovuti per la stazione appaltante e quindi un evidente danno erariale. Peraltro, ritenere che la DL non abbia detta facoltà è in contrasto della normativa di settore che, fino all'approvazione del certificato di collaudo, consente al RUP, ex art. 174 Regolamento, e al Collaudatore, ex art. 196 Regolamento, di controllare la contabilità ed intervenire in caso anomalie; escludere detta possibilità di controllo per la DL, soggetto responsabile della tenuta della contabilità, appare del tutto privo di pregio giuridico. Ne consegue, che anche l'affermazione per cui eventuali modifiche sulla contabilità competerebbero al solo Collaudatore non risulta fondata. Il Collaudatore, infatti, è chiamato a svolgere un ruolo di garanzia e di controllo, nel senso che deve accertare la corrispondenza tra le risultanze contabili e i lavori effettivamente svolti e, laddove detta corrispondenza non vi sia, rettificare il conto finale. Nel caso di specie, al termine di un attento esame dei documenti di appalto, comprese quindi le contestazioni avanzate dall'Impresa rispetto alle correzioni apportate nel conto finale e alle relative controdeduzioni della D.L., il Collaudatore ha riconosciuto la correttezza e legittimità delle rettifiche operate dalla D.L. Le conclusioni del certificato di collaudo, infatti, sono le seguenti:*

- lavorazioni effettive: euro 311.920,26;
- pagamenti eseguiti dal Comune all'Impresa: euro 384.729,24;
- credito del Comune, al netto delle penali su cui torneremo nel prosieguo: euro 72.808,98.

*Proprio la corrispondenza tra la contabilità, come rivista dalla DL, e lo stato di fatto delle opere, ha evitato al Collaudatore di dover intervenire, ex art. 196 Regolamento, con*

*la rettifica del conto finale. Nella vicenda in questione, inoltre, assume valore dirimente il fatto che la revisione della contabilità sia avvenuta garantendo il rispetto del contraddittorio con l'Impresa, sia in fase di esame del conto finale, ex art. 174 Regolamento, che in fase di esame del certificato di collaudo, ex art. 203 Regolamento”.*

Ancora, in merito alle detrazioni, il Comune, replica alle tesi dell'Impresa, evidenziando che, pur ritenendo che la “partita provvisoria” non sia condizione essenziale per legittimare le detrazioni - l'errore della DL, infatti, potrebbe prescindere da tale tipo di contabilizzazione - nel caso di specie la contabilizzazione è avvenuta, appunto, in “partita provvisoria”: la contabilizzazione in “partita provvisoria”, sarebbe, pertanto, un ulteriore elemento a sostegno della legittimità delle detrazioni eseguite dalla DL in sede di conto finale.

Il Collegio ritiene non condivisibile la posizione assunta dall'Impresa essendo invece condivisibili le argomentazioni espresse dal Comune di Laterina.

Si ritiene infatti che essendo il Direttore Lavori il soggetto responsabile della tenuta della contabilità, lo stesso possa intervenire per rettificare la contabilità ove ritenga di aver commesso errori, come nel caso di specie è avvenuto.

Tale potere, ancorché non espressamente attribuitogli, è però ricavabile sia dal ruolo che riveste il DL nella esecuzione dell'appalto sia anche dalla responsabilità che sullo stesso incombe in caso di danno erariale verificatosi nei confronti dell'Amministrazione appaltante per aver omesso di riscontrare la corrispondenza della contabilità al reale stato di esecuzione delle opere.

Pare dunque ragionevole ritenere che il Direttore Lavori, quale soggetto responsabile della tenuta della contabilità (e dunque anche degli eventuali esborsi che dovessero derivare al Comune in ragione di una gestione scorretta della stessa), possa in ogni caso intervenire per porre rimedio ad errori nella contabilizzazione.

Peraltro, come correttamente rilevato dal Comune, fino all'approvazione del certificato di collaudo, gli artt. 174 e 196 del Regolamento consentono al RUP e al Collaudatore di controllare la contabilità ed intervenire in caso anomalie.

Nel caso di specie, è vero che le detrazioni sono stata operate dal DL sul conto finale, ma è altresì incontestabile che il Collaudatore, esaminati i documenti di appalto, ivi comprese le contestazioni avanzate dall'Impresa rispetto alle correzioni apportate nel conto finale e alle relative controdeduzioni della D.L., ha riconosciuto la correttezza e legittimità delle rettifiche operate dalla D.L.

Sul punto, la giurisprudenza arbitrale è chiara nel ritenere che:

*“La Stazione appaltante ha il potere di procedere in ogni momento fino alla redazione dello stato di consistenza, ad una verifica della contabilità e ha il conseguente potere di revisione della contabilità medesima tanto in melius e quindi a favore dell'impresa quanto in peius e quindi a suo sfavore, ove naturalmente tale revisione sia*

*assistita dalla prova che tale contabilità sia errata e sempre con il rispetto del contraddittorio”* (Lodo Roma, 23 novembre 2010 n. 142);

*“Non è tardiva la detrazione operata dalla direzione dei lavori a distanza di oltre due anni dall’impiego del materiale (nel caso di specie, un tipo di acciaio diverso da quello previsto nel contratto) perché la modifica della contabilità è sempre possibile fino al collaudo dell’opera”* (Lodo Roma 22 dicembre 2008 n. 181).

Infine, si rileva che, effettivamente, come afferma il Comune, la contabilità dei SAL n. 1 e 2 risulta essere stata redatta in partita provvisoria.

Ciò si evince:

i) dalla trasmissione da parte della DL al RUP dei SAL n. 1 e 2, in cui si afferma che *“le due nuove contabilità sono da intendersi sempre in partita provvisoria”* (doc. n. 39);

ii) dalla comunicazione dell’Impresa al Comune in data 27.11.2007 in cui viene richiesto il pagamento del SAL n. 2 *“per la somma provvisoria di euro 113.145,73 compresa IVA”* (doc. n. 30).

Ad ogni buon conto valgono anche sul punto le osservazioni generali sopra espresse e cioè che il mancato rispetto delle rigide formalità previste per gli appalti pubblici (ed in particolare per quanto attiene alla formazione e tenuta degli atti contabili), così come sono state ritenute motivo e ragione per accedere ad una soluzione delle questioni controverse avanzate dall’Impresa che scendesse nel merito degli argomenti posti al Collegio, così alla stessa stregua devono essere ritenute motivo e ragione sufficiente per consentire al Collegio di affrontare nel merito le questioni poste dalla Amministrazione.

## **2.2) Nel merito.**

Venendo alla disamina delle singole detrazioni, il Collegio ritiene, anche in questo caso, di aderire alla posizione del Consulente Tecnico, in quanto manifestata con motivazione che risulta convincente sul piano logico e tecnico.

Sul punto, la motivazione del presente lodo può dunque essere sintetica e limitarsi sostanzialmente al richiamo di quanto affermato nella relazione tecnica che è pienamente convincente.

Nello specifico, si osserva dunque quanto segue.

### **Detrazione n. 61.**

La detrazione in esame è relativa alla *“Fornitura e posa di ponteggi ...”*. Il D.L. detrae dal conto finale l’importo di € 27.658,88 relativo alla voce 01.00143, in quanto le quantità *“contabilizzate nel S.A.L. n. 2 (n. 25 del R. Contab.) e del S.A.L. 3 (n. 35 R. Contab.) ... [sono] riferite a lavorazioni con compreso “oneri per ponteggi, opere provvisionali, ecc (vedi 03.001 – 0.3.004)”*.

L’Impresa ha evidenziato che *“la quantità contabilizzata all’art. 01.001 (ponteggi in tubolari) nel S.A.L. 2 è corretta e non detraibile in quanto trattasi di ponteggio*

*strutturale (alto fino a 8,00 m) servito anche come piano di appoggio di tutte le puntellature, e non di servizio”.*

Evidenzia il C.T.U. che *“le voci menzionate dal D.L. (come già comprensive dei ponteggi) sono la 03.001, relativa alla “Demolizione completa del tetto del teatro” e la 03.004 “Demolizione del solaio della galleria del piano terra” e che anche tutte le altre voci, come ad esempio la spicconatura dell’intonaco, sono intese comprensive dell’onere dei ponteggi. Per tale motivo viene quindi detratto all’Impresa l’intero riconoscimento della voce di lavoro 01.001, pur compresa nell’E.P.U. Si tratta quindi di fornire l’interpretazione tecnicamente più verosimile delle voci di E.P.U., in quanto l’interpretazione adottata dal D.L. ed avallata dal Collaudatore contrasta proprio con la previsione nell’E.P.U. di una voce specificamente dedicata ai ponteggi di servizio (sebbene prevista per una superficie di “soli” mq 405,50 – si veda il doc. 1 del fascicolo di parte convenuta)”.* Sulla base dell’analogia con le voci del B.I., che nei vari prezzi unitari comprendono l’onere degli apprestamenti provvisori necessari per l’esecuzione, ritiene il C.T.U. che *“la menzione dell’onere dei ponteggi e degli specifici apprestamenti fatta nelle singole voci di lavoro si riferisca non già ai ponteggi compensati con la voce contrattuale 01.001 (che altrimenti non sarebbe stata prevista o lo sarebbe stata per una quantità nulla) bensì appunto a quanto di ulteriore debba essere approntato per l’esecuzione di ogni singola specifica opera. Solo ad esempio, nell’introduzione all’archivio 304 del B.I. “Demolizioni, smontaggi, rimozioni, puntellamenti”, si legge che i prezzi unitari debbono essere intesi “... esclusi ponteggi esterni, mobili e non ... ma compresi ponti di servizio ... e/o trabattelli a norma ... ”; la suddetta interpretazione (che appare invero quella più usuale) risulta altresì avvalorata dalle valutazioni di congruità dei prezzi contrattuali (laddove direttamente confrontabili con le voci del B.I.)”.*

Per la ragione esposta, ritiene il C.T.U. che la detrazione in esame non possa essere ritenuta legittima sul piano strettamente tecnico.

Il Collegio arbitrale ha poi chiesto al C.T.U. *“a) di accertare se la D.L. ha liquidato all’Impresa la lavorazione di cui alla voce 01.001 per mq 522,98, riconoscendo quindi all’Impresa una quantità maggiore del 30% rispetto alle previsioni del progetto iniziale (mq. 405,50)” e “b) di accertare se la detrazione operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore, pari ad euro 27.657,28, corrisponda ai ponteggi contabilizzati in eccedenza rispetto alla predetta quantità di mq 522,98 liquidata all’Impresa, quantità pari al 450% in più di quella prevista dal progetto esecutivo e dal CME, definita dallo stesso CTU come “oggettivamente esuberante””.*

Riporta il C.T.U. che nel C.M.E. (doc. 43 del fascicolo di parte convenuta) del I stralcio erano effettivamente previsti ponteggi (voce 01.00115) per mq 405,50.

Dalla relazione riservata del Collaudatore (di cui al paragrafo 3.5 della presente relazione – doc. 46 del fascicolo di parte attrice), si evince che venivano acquisiti

chiarimenti sia dall'Impresa che dal D.L., visto che *“la quantità contabilizzata (mq 2.251,56) non pare confrontabile con le quantità di capitolato (mq 405,50)”*.

In sede di chiarimenti alle richieste del Collaudatore, il D.L. affermava anche che *“da capitolato [erano previsti] mq 405,50 [e che erano stati] contabilizzati mq 2.251,56 di cui mq 522,98 per facciate esterne S.A.L. n. 1, mq 1.230,26 per demolizione sottotetto S.A.L. n. 2, mq 404,23 per facciate a sbalzo S.A.L. n. 2, mq 94,19 per facciata P.za S. Crocifisso S.A.L. n. 3”*; veniva poi affermato che a seguito di una *“verifica: le quantità del S.A.L. n. 2 e del S.A.L. n. 3 sono da detrarre in quanto riferite a lavorazioni con compreso oneri per ponteggi, opere provvisionali ecc. (vedi 03.001 – 03.004)”*, risultando pertanto da *“detrarre mq 1.728,58 × €/mq 16,00 = € 27.657,28”*.

Il Collaudatore concordava con la nuova posizione espressa dalla D.L. *“dal momento che il capitolato del primo stralcio funzionale prevede al punto n. 4 (02.001) la demolizione del vecchio tetto “Compreso e compensato [... i ponteggi [... ] e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ... mentre il capitolato del secondo stralcio, alle voci 19 (sec. 01.002) e 11 (sec. 01.003) relative all'intonaco per interni e alla finitura a velo, prevede che esse siano tutte comprensive “di ogni onere per ponteggi”*.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, al primo chiarimento richiesto dal Collegio (sub a) il C.T.U. risponde in senso affermativo.

Anche al secondo chiarimento il C.T.U. risponde in modo affermativo, precisando tuttavia che *“le quantità relative ai ponteggi erano state definite dal C.T.U. come “oggettivamente esuberanti”, dal momento che sulla base dei documenti allora prodotti non era stato possibile valutare a posteriori la loro posizione e la loro estensione. Dal documento “Relazione riservata preliminare” del Collaudatore (doc. 46 del fascicolo di parte convenuta), si evince invece che tutti i ponteggi indicati in riserva sono stati effettivamente realizzati e che la notevole quantità contabilizzata (quindi solo apparentemente esuberante) corrisponde invece esattamente a quella eseguita”*.

Il Collegio, facendo proprie le valutazioni del Consulente tecnico, ritiene quindi non fondata la detrazione.

**Detrazione n. 62**, avente ad oggetto la *“Demolizione del solaio della galleria e del piano terra ...”*.

Il D.L. opera la detrazione di € 6.487,26 dal conto finale per la voce 03.004, relativa alla demolizione del solaio, in quanto a suo parere si tratta di quantità *“contabilizzate nel S.A.L. n. 1 (n. 12 del R. Contab.) ... riferite a lavorazioni comprese nell'articolo 03.003 “smontaggio palco e gradonate galleria” e nell'articolo 03.014 “demolizione di sottofondo” contabilizzato nel S.A.L. n. 1 (n. 10 e 19 R. Contab.)”*.

Evidenzia al riguardo l'Impresa che *“la quantità contabilizzata all'art. 03.004 (demolizione solaio) nel S.A.L. 1 è corretta e non detraibile in quanto non compresa negli*

art. 03.003 (smontaggio strutture lignee gradonate e palco) e art. 03.014 (demolizione sottofondo)”.  
Sulla base dell’analisi delle suddette voci, ritiene il C.T.U. che “le lavorazioni indicate dal D.L. (03.003 “smontaggio di palco e gradonate” – riferito a strutture in legno – e 03.014 “demolizione di sottofondo” – in conglomerato cementizio non armato – ) non possano compensare la demolizione del solaio con struttura latero-cementizia, cui si riferisce invece la voce di lavoro portata in detrazione”.

Conseguentemente il CTU conclude affermando che la detrazione operata dal D.L. non trova dunque alcuna giustificazione su base tecnica.

Il Collegio arbitrale ha poi richiesto al C.T.U. “a) di accertare la correttezza dell’operato della D.L. in riferimento alla detrazione n. 62 alla luce dei riscontri oggettivi che emergono dalla relazione riservata del collaudatore (doc. n. 46 del Comune di Laterina), dal C.M.E. (doc. n. 43 del Comune) e dal progetto esecutivo (doc. n. 42 del Comune)”.

Riporta il C.T.U. che dalla relazione riservata del Collaudatore si evince che per la detrazione in questione sono stati acquisiti chiarimenti sia dall’Impresa che dal D.L., visto che “la quantità contabilizzata (mq 508,93) non pare confrontabile con la quantità di capitolato (291,05 mq)”.

A parere del D.L. “la detrazione di € 6.487,26 dal conto finale per la voce 03.004 (demolizione del solaio) risulta corretta, in quanto a suo parere si tratta di quantità “contabilizzate nel S.A.L. n. 1 (n. 12 del R. Contab.) ... riferite a lavorazioni comprese nell’articolo 03.003 (smontaggio strutture lignee gradonate e palco) e nell’articolo 03.014 (demolizione sottofondo) contabilizzato nel S.A.L. n. 1 (n. 10 e 19 R. Contab.)”. La detrazione operata dal D.L. riguarda quindi mq 59,11 di “demolizione soletta palco”, considerata compresa nella voce 03.003 (prima in nota) e mq 190,40 per “demolizione soletta armata solaio p.t.”, considerata compresa nella voce 03.014”.

L’Impresa, al riguardo, aveva evidenziato che nella quantità contabilizzata erano comprese “la demolizione del solaio della galleria, del palco, del massetto armato del piano terra e del controsoffitto della sala così come specificato nei libretti. Probabilmente nel capitolato non era presente la demolizione di una di queste strutture”.

Dalla relazione riservata del Collaudatore, emerge, quindi, che la detrazione in esame non era riferita alla demolizione di solai, come era in un primo momento apparso dagli elementi precedentemente esaminati e com’era stato assunto nella precedente relazione di C.T.U.; si tratta, invece, almeno secondo i chiarimenti forniti dal D.L., della demolizione di elementi accessori (ovvero di solette, sia armate che non armate).

Sulla base dell’analisi delle voci di lavoro, il C.T.U., cambiando la propria precedente valutazione, ritiene quindi che “le lavorazioni indicate dal D.L. nei propri chiarimenti (03.003 “smontaggio di palco e gradonate” – riferito a strutture in legno – e

03.014 “demolizione di sottofondo” – in conglomerato cementizio non armato) possano in effetti essere ritenute comprensive anche della “demolizione della soletta armata solaio p.t.” e della demolizione della “soletta palco” dello S.A.L. n. 1, ove tali solette siano configurabili come elementi accessori, ovvero sostanzialmente come massetti, e non già come elementi strutturali. La prima di tali voci infatti comprende “la demolizione della struttura portante della suddetta pavimentazione in qualsiasi materiale o di qualsiasi tipo sia costruita” (che si riferisce verosimilmente ai muretti di sostegno delle gradonate – si veda la detrazione n. 66 – ma può anche essere intesa riferita a qualsiasi altro accessorio si trovasse a sostegno della pavimentazione) e la seconda si riferisce a “demolizione di sottofondo in conglomerato cementizio non armato dello spessore fino a cm 10, costituente il letto di posa delle pavimentazioni”.

Il Collegio, dunque, concordando con quanto affermato dal CTU nella relazione integrativa, ritiene corretta la detrazione operata dal Collaudatore.

#### **Detrazione rif. n. 63 “Demolizione di pavimenti in graniglia ...”**

La detrazione operata dal D.L. è relativa all’importo di € 494,40 riferiti alla voce 03.013, per quantità “contabilizzate nel S.A.L. n. 1 (n. 18 del R. Contab.) ... riferite a lavorazioni comprese nell’articolo 03.004 “demolizione del solaio galleria e piano terra - contabilizzato nel S.A.L. n. 1 (n. 12 R. Contab.) (si evidenzia che rispetto a quanto riportato nei chiarimenti alla contabilità del 16.04.2009 al p.to 3 emerge una differenza in più di € 3,96 causa errore di battitura”.

L’Impresa ha precisato che “la quantità contabilizzata all’art. 03.01350 (demolizione di pavimento) nel S.A.L. 1 è corretta e non detraibile in quanto non compresa nell’art. 03.004 (demolizione solaio)”.

Il C.T.U. ha rilevato che “dalla lettura della voce 03.004 appare evidente che la demolizione del pavimento non risulta compensata con la demolizione del solaio (che non menziona in alcun modo gli strati di sottofondo o pavimento eventualmente presenti a livello superiore)”.

La detrazione operata dal D.L. viene pertanto ritenuta dal Collegio infondata.

#### **Detrazione n. 64 “Demolizione di sottofondo ...”.**

La detrazione operata dal D.L. è relativa all’importo di € 395,52 detratti nel conto finale per la voce 03.014 (riferita alla demolizione del sottofondo), in quanto si tratta di quantità “contabilizzate nel S.A.L. n. 1 (n. 19 del R. Contab.) ... riferite a lavorazioni comprese nell’articolo 03.004 “demolizione del solaio galleria e piano terra – contabilizzato nel S.A.L. n. 1 (n. 12 R. Contab.)”.

L’Impresa ha precisato che “la quantità contabilizzata all’art. 03.014 (demolizione di sottofondo) nel S.A.L. 1 è corretta e non detraibile in quanto non compresa nell’art. 03.004 (demolizione solaio) [di cui alla nota 36]”.

Evidenzia il C.T.U. che anche in questo caso (come per la detrazione precedente), dalla lettura della voce 03.004 emerge che la demolizione del sottofondo non risulta compensata nella demolizione della struttura del solaio; la detrazione operata dal D.L. viene pertanto ritenuta non giustificabile.

Con ordinanza presidenziale n. 1/2011, è stato chiesto al C.T.U. di chiarire “*se, sulla base della disamina del progetto esecutivo, della relazione riservata del collaudatore, del C.M.E. e delle stesse considerazioni svolte dall’Impresa, risultano corrette e motivate le detrazioni n. 63 e 64 operate dalla D.L. e confermate dal Collaudatore*”.

Dalla relazione riservata del Collaudatore, risulta che sul punto in questione venivano acquisiti chiarimenti sia dall’Impresa che dal D.L., visto che né per i pavimenti “*la quantità contabilizzata (mq 257,30)... pare confrontabile con la quantità di capitolato (171,97 mq)*”, né per il sottofondo “*la quantità contabilizzata (mq 257,30) ...pare confrontabile con la quantità di capitolato (171,97 mq)*”. Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina l’Avv. Capecchi ha rilevato che “*le due detrazioni devono essere analizzate assieme in quanto sono state operate dalla D.L. sul presupposto che le predette lavorazioni erano relative, per mq 49,44, alla demolizione del pavimento e del sottofondo del piccolo solaio a piano terreno dove era posizionata la vecchia macchina di proiezione (mq 52,25 da C.M.E.)*”.

Tali lavorazioni, pertanto, sarebbero ricomprese nella voce di prezzo 03.004 “*Demolizione solaio galleria e piano terra*”, che comprendeva, come già evidenziato, la demolizione del controsoffitto e del solaio della galleria, nonché quella del predetto piccolo solaio della cabina di proiezione a piano terra; tale circostanza troverebbe puntuale conferma nei metri quadri proposti per detta voce di prezzo nell’offerta Aglietti, pari a mq 291,00, che risultano congruenti con il progetto esecutivo depositato in atti (doc. n. 42), (ii) nella relazione riservata del collaudatore (doc. n. 46) e (iii) nel CME (doc. n. 43). Tale voce prevedeva la demolizione di strutture orizzontali complete e comprendeva quindi la demolizione del pavimento, del massetto e della struttura sottostante; si trattava in particolare di orizzontamenti di natura leggera costituiti, al pari del controsoffitto, da tavole di laterizi.

Ne conseguirebbe che la contabilizzazione iniziale, per effetto della quale dette lavorazioni erano state liquidate in modo autonomo nel SAL n. 1 con la voce 03.013 “*demolizione pavimenti*” e 03.014 “*demolizione sottofondo*”, non era corretta.

Peraltra la stessa Impresa, nella sua nota al collaudatore (doc. n. 44), aveva precisato che tali lavorazioni, poi detratte dalla D.L., erano effettivamente relative alla “*demolizione di tutti i pavimenti del piano terra, del piano primo e dell’ingresso esterno così come meglio specificato nei libretti delle misure*”, comprendendo quindi anche il piccolo solaio della macchina di proiezione”. Dalla relazione riservata del Collaudatore

emergono i chiarimenti forniti dal D.L., che ricapitola le quantità riconosciute nei vari S.A.L. e la detrazione a suo parere da operare rispetto a quanto precedentemente riconosciuto.

Il Collaudatore, concordando con la posizione espressa dal D.L., espone che *“il capitolato del primo stralcio funzionale prevede al punto n. 16 (03.013) la demolizione di pavimenti, con chiaro riferimento ai soli pavimenti del piano terra, per i quali al punto successivo viene contabilizzata separatamente la demolizione del massetto di sottofondo. I pavimenti del piano primo e, in generale, di tutti i solai a quote superiori al piano terreno, sono ricompresi nella voce di demolizione dei solai (03.004)”*.

In relazione al quesito posto, il C.T.U. conferma che *“la voce 03.004 non comprende né la demolizione di eventuali pavimenti né dei relativi sottofondi, pur presentando un livello di dettaglio elevato, tanto da citare persino l’intonaco a livello inferiore, tant’è che la voce in esame viene applicata indifferentemente per la demolizione della struttura del solaio e del controsoffitto. Pare quindi corretto concludere che la demolizione di strati aggiuntivi dei solai (rispetto ai controsoffiti) debba essere compensata separatamente”*.

Anche sulla base dei nuovi elementi prodotti il C.T.U. conferma quindi la posizione precedentemente espressa ritenendo quindi la detrazione infondata.

Il Collegio dunque dichiara la presente detrazione infondata.

**Detrazione n. 65** “Smontaggio integrale degli architravi ...”.

La detrazione operata dal D.L. è relativa all’importo di € 3.080,00 detratti nel conto finale con riferimento alla voce 03.020, in quanto si tratta di quantità *“contabilizzate nel S.A.L. 1 (n. 9 R. Contab.) ... riferite ad aperture su pareti oggetto di demolizione e pertanto ricomprese all’art. 03.007 contabilizzate nel S.A.L. 1 (n. 11 R. Contab.)*. Inoltre sono da correggere le quantità riferite alle altre aperture in quanto la lavorazione è riferita al complesso architrave + stipiti + soglie e non alle singole parti (vd. Lib. Mis. - Sal 01 – pag. 2 n. 09)”. Parte attrice evidenzia invece che *“la quantità contabilizzata all’art. 03.020 (Smontaggio di soglie, davanzali, stipiti) nel S.A.L. 1 è corretta e non detraibile in quanto non compresa nell’art. 03.007 (demolizione di muratura 53) ed inoltre le soglie, i davanzali e gli stipiti contabilizzati si trovavano in punti diversi rispetto alle demolizioni eseguite”*.

Evidenzia il C.T.U. che, dalla lettura della voce 03.007, appare evidente che la demolizione di muratura non compensava lo *“smontaggio integrale delle architravi, degli stipiti, delle soglie e dei davanzali ...”*, compensati invece con la voce 03.020 dell’E.P.U.; la detrazione del D.L. viene pertanto ritenuta infondata, né altrimenti avrebbe avuto senso l’introduzione di una specifica voce di E.P.U.

Il Collegio arbitrale ha richiesto al C.T.U. di rispondere al seguente quesito integrativo *“se, alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune di Laterina nelle memorie*

*istruttorie, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, costituiti dal progetto esecutivo, dalla relazione riservata del collaudatore, dal C.M.E. e dalla nota dell'Impresa, risulta corretta e fondata la detrazione n. 65 operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore”.*

Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina l'Avv. Capecchi ha rilevato che *“il computo iniziale di 38 unità [nello S.A.L. n. 1] è da imputare al fatto che nello stesso risultano comprese (i) sia le aperture presenti su pareti completamente demolite e (ii) sia la contabilizzazione con detta voce di costo, pari ad € 110,00 per ciascuna apertura, di tutti gli elementi che la costituiscono, ossia soglie, davanzali o stipiti. Tale contabilizzazione non era corretta e bene ha fatto la D.L. ad operare le detrazioni tenuto conto:*

*i) che la demolizione delle pareti (voce 03.007) è stata computata “vuoto per pieno”, nel senso che nella voce di prezzo non si sarebbe dovuto tener conto delle aperture, criterio assolutamente corretto in quanto, se la parete veniva demolita, non era necessario procedere preventivamente allo smontaggio delle porte;*

*ii) che la voce 03.020 , relativa allo smontaggio degli architravi, comprendeva lo smontaggio di tutti gli elementi dell'apertura [e pertanto] la quantità indicata in offerta non era relativa al numero di elementi da smontare ma al numero delle aperture”.*

Nella precedente relazione di C.T.U. era stato evidenziato che la voce di E.P.U. riferita alla demolizione della muratura (art. 03.00720), non risultava comprensiva dell'onere per eventuali smontaggi di architravi, pur arrivando ad un livello di dettaglio tale da citare persino la presenza degli intonaci.

Osserva, altresì, il CTU che la voce di E.P.U. contrattuale 03.020 è riferita allo *“smontaggio integrale delle architravi, degli stipiti, delle soglie e dei davanzali costituenti le finestre, porte interne ed esterne del fabbricato (compreso l'eventuale sopra luce). Compreso ogni onere per puntellamenti, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili nell'ambito del cantiere ed il trasporto a discarica del materiale non più utilizzabile”*, prevista nel C.M.E. per n. 10 elementi ad €/cad. 20,00 per complessivi € 200,00; nell'offerta dell'Impresa la voce di lavoro era stata poi prezzata ad €/cad. 110,00.

Riporta inoltre il C.T.U. che, sulla base della relazione riservata del Collaudatore prodotta in atti (di cui al paragrafo 3.5 della presente relazione), sulla specifica detrazione venivano richiesti chiarimenti sia all'Impresa che al D.L., visto che *“la quantità contabilizzata (unità 38) non pare confrontabile con la quantità di capitolato (unità 10)”*.

A tale riguardo, l'Impresa evidenziava che nella voce di lavoro in questione *“sono stati riportati tutti gli smontaggi relativi agli architravi, le soglie e tutti i davanzali di tutte le porte e le finestre del fabbricato (ad esclusione di quelle dei portoni su Via S. Giuseppe) così come dettagliatamente specificato nel libretto delle misure. Probabilmente in fase di capitolato non erano stati contati con precisione”*.

La D.L. precisava invece che da capitolato era previsto lo smontaggio di n. 10 elementi e che poi, nello S.A.L. n. 1, ne erano stati contabilizzati n. 38; ad una successiva verifica era emerso invece che risultavano *“da detrarre gli smontaggi degli architravi delle porte interne in quanto ricomprese nella demolizione di murature (03.007) e non sono da conteggiare lo smontaggio di stipiti o soglie in quanto la voce di capitolato è da intendersi omnicomprensiva”*, definendo in questo modo una detrazione di n. 28 elementi × €/cad. 110,00 per complessivi €. 3.080,00.

Il Collaudatore concordava con la posizione espressa dalla D.L., evidenziando che *“la voce si riferisce ai soli smontaggi di architravi da riutilizzare è da intendersi relativa a tutti i componenti che costituiscono la cornice dell’apertura”*.

Tutto ciò premesso, considerando i nuovi elementi acquisiti, il sottoscritto C.T.U. ha evidenziato quanto segue:

- *“la voce di lavoro in esame si applica indifferentemente ad architravi, stipiti, soglie, davanzali etc., come chiaramente indicato nella sua descrizione; essa non si intende riferita ad ogni singola apertura bensì ad ogni singolo elemento (al riguardo risulta anche esplicito il prezzo unitario di progetto del C.M.E.);*
- *negli elaborati grafici di progetto si contano complessivamente n. 23 aperture, tra interne ed esterne, per potenziali ipotetici n. 92 elementi di riquadro (escludendo la sopra luce eventuale, da conteggiare in aggiunta); non è specificato in alcun modo per quali aperture fossero previsti smontaggi degli elementi di riquadro;*
- *la voce di lavoro in esame non risulta finalizzata al recupero degli elementi ma parla espressamente del loro “smontaggio” e non della loro demolizione;*
- *il C.T.U. concorda con il D.L. nel ritenere che la voce di lavoro riferita alla demolizione delle murature compensi anche la demolizione delle architravi, ma solo quando tali elementi siano di consistenza analoga a quella della muratura andante; dagli elementi oggi disponibili non è però possibile risalire alla numerosità di tale evenienza”*.

Per tutte le ragioni esposte, il C.T.U. conclude ritenendo che le argomentazioni su cui si basa la detrazione in esame non appaiano certamente giustificate ed esprimendo quindi una risposta negativa alla parte del quesito qui in esame.

Evidenzia, infatti, il C.T.U. che neppure dall’analisi degli elaborati di progetto risulta immediato desumere il numero delle aperture per le quali sono stati eventualmente smontate le architravi, oppure gli stipiti o i davanzali.

Non si ritiene pertanto che siano stati introdotti nuovi elementi di valutazione tali da modificare le determinazioni già raggiunte in sede di C.T.U. e più in particolare che permettano di affermare quale fosse il numero di architravi o di altri elementi da smontare.

La detrazione è quindi ritenuta dal Collegio infondata.

**Detrazione n. 66** *“Demolizione dei muretti a mattoni pieni situati tra il pavimento in legno della galleria e il solaio della gradonata”*.

La detrazione operata dal D.L. è relativa all'importo di € 936,60 detratti nel conto finale e relativi alla lista di economie n. 1 (lavorazioni del 3.11.2006) *“in quanto opera prevista in capitolato all'art. 03.004”*. Evidenzia al riguardo parte attrice che viene invece ritenuta *“corretta [la] contabilizzazione in economia della demolizione dei muretti in quanto non compresa nell'art. 03.004 (demolizione solaio)”*; l'Impresa precisa inoltre che la contabilizzazione è avvenuta sulla base dei *“rapportini di cantiere”*.

Evidenzia al riguardo il C.T.U. che la lavorazione di cui si discute (riportata nella lista di economie al n. 1) è la seguente:

- 3.11.2006 (Venerdì): *“demolizione dei muretti a mattoni pieni (11 file di muretti ripartiti su tre livelli di altezza) situati fra la pavimentazione in legno e il solaio della galleria, scarrettamento, calo a terra fino all'autocarro di tutti i materiali di risulta e trasporto alle p.d.”*.

Dal confronto con la voce di E.P.U. indicata come compensativa della lavorazione svolta (03.004) il C.T.U. riscontra che la demolizione del solaio non prevedeva la demolizione dei muretti poi effettivamente reperiti (e compensati nella lista delle economie); la detrazione del D.L. viene pertanto ritenuta infondata.

Il Collegio arbitrale ha poi richiesto al C.T.U. *“a se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 66 operata dalla D.L. e confermata dal collaudatore”*.

Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina l'Avv. Capecchi ha rilevato che la demolizione dei muretti a sostegno della gradonata è *“una lavorazione compresa nello smontaggio a corpo della struttura della gradonata 03.003 “compreso la demolizione della struttura portante [...] di qualsiasi tipo e di qualunque materiale sia costituita”*” e che pertanto la detrazione operata dal D.L. (e successivamente dal Collaudatore) deve essere riconosciuta come corretta.

Evidenzia il C.T.U. che *“nei documenti di causa la lavorazione qui in esame era stata considerata compresa non già nella voce di lavoro 03.003, richiamata soltanto in sede di memorie istruttorie, bensì nella voce di lavoro di cui all'art. 03.004 “demolizione solaio”; anche nella motivazione della detrazione da parte del D.L. (si veda la precedente relazione di C.T.U.) si legge infatti chiaramente “in quanto opera prevista in capitolato all'art. 03.004” ed anche le successive argomentazioni portate dal C.T. del Comune si riferivano ancora alla medesima voce di lavoro.”* Il CTU ha quindi ribadito che tale voce di lavoro non può invece essere ritenuta comprensiva della demolizione dei muretti in esame, contabilizzati in economia, e pertanto per tale ragione la detrazione operata dal D.L. è stata ritenuta infondata.

Secondo il CTU, però, ove si consideri la diversa voce di lavoro di cui all'art 03.003 *“smontaggio completo delle strutture lignee...”* richiamata nelle ricordate memorie istruttorie, si può ritenere che la stessa effettivamente comprenda la *“demolizione della*

*struttura portante la suddetta pavimentazione in qualsiasi materiale e di qualsiasi tipo essa sia costituita...". Secondo il CTU, infatti "tale dizione è già stata ritenuta comprensiva della soletta (detrazione n. 62) e potrebbe (più) verosimilmente riferirsi anche ai muretti qui in discussione, di sostegno al pavimento della galleria".*

Alla luce della diversa argomentazione svolta dal Comune, la detrazione in esame viene quindi valutata dal Collegio, in conformità a quanto evidenziato dal CTU, positivamente, sebbene per una motivazione diversa da quella adottata dal D.L. e prima esaminata.

#### **Detrazione n. 67 "Montaggio ponteggi".**

La detrazione operata dal D.L. è relativa all'importo di € 3.197,90 inizialmente contabilizzato nella lista delle economie n. 3, per lavorazioni svolte nelle date del 28-29.06.2006 e del 2.07.2007; il D.L. ritiene infatti che tali lavorazioni risultino già compensate con la voce di E.P.U. 01.001.

L'Impresa, al riguardo, ha evidenziato che *"nei giorni 28-29/06/2006 i lavori non erano neanche iniziati, e che il giorno 02/07/2007 sono stati eseguiti lavori inerenti piccoli sfondi fatti a mano, e quindi giustamente contabilizzati in economia, niente a che vedere con il "montaggio ponteggi", quantità quindi non detraibile".* A tale osservazione il DL nelle proprie controdeduzioni ha evidenziato che vi è effettivamente *"un errore di battitura [nel conto finale e quindi] la data rilevata delle economie risulta essere quella del 28-29.06.2007 e del 2.07.2007 e non quella del 28-29.06.2006".*

Rileva il C.T.U. che dalla lettura delle lavorazioni riportate nella lista di economie n. 3 (poi contabilizzata nello S.A.L. 3 e relativa ad opere seguite tra il 28.6.2007 e l'8.11.2007) le opere di cui si discute sono le seguenti:

- 28/06/2007 (Giovedì) - 29/06/2007 (Venerdì): *"esecuzione di sfondi in parete di grosso spessore per ancoraggio del ponteggio esterno a sbalzo, lato condominio, con quello interno; lavoro eseguito esclusivamente a mano o con piccoli mezzi meccanici, con ogni cautela possibile. Calo a terra, carico su autocarro, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alle p.d.";*
- 02/07/2007 (Lunedì): *"idem ai giorni precedenti per la formazione di sfondi in parete di grosso spessore per ancoraggio dei ponteggio esterno a sbalzo, lato condominio, con quello interno; lavoro eseguito esclusivamente a mano o con piccoli mezzi meccanici, con ogni cautela possibile".*
- 08/07/2007 (Venerdì): *"puntellatura della trave di copertura di collegamento dei travetti in calcestruzzo eseguita mediante ponteggi tubolari, tavoloni, vitoni e quant'altro necessario per garantire lo smontaggio del tetto e secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. con apposito ordine di servizio scritto".*

Osserva il CTU che effettivamente le lavorazioni indicate riguardano il montaggio dei ponteggi, ma che nella voce di E.P.U. 01.001 sono compensati unicamente gli oneri

per *“trasporto di approvvigionamento, lo scarico, l'avvicinamento ed il tiro in alto di detti materiali, la formazione dei contrasti e della ripartizione dei carichi, l'installazione in opera di servizio scale alla marinara, compreso altresì lo smontaggio completo di quanto sopra a fine lavoro, compreso il calo in basso. accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere”*; le opere descritte nelle liste delle economie appaiono quindi più onerose e specifiche rispetto a quanto genericamente indicato nella voce di E.P.U., dovendosi pertanto ritenere corretta la loro contabilizzazione, appunto in economia.

La giustificazione della detrazione operata dal D.L. non è stata dunque ritenuta condivisibile dal CTU.

Il Collegio arbitrale ha dunque richiesto al CTU il seguente chiarimento *“a) se l'utilizzo di sfondi nel montaggio dei ponteggi possa essere ritenuto dal punto di vista tecnico uno strumento utile per evitare l'ancoraggio a trazione degli stessi ponteggi sulle murature” e “b) se gli sfondi possono assumere la funzione di cui al punto sub. a), spiegare le ragioni per cui la detrazione operata dalla D.L., rivolta a non contabilizzare in economia una lavorazione già compresa nella voce di prezzo 01.001, non sarebbe da ritenersi corretta”*.

Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina l'Avv. Capecchi ha evidenziato che *“l'errore iniziale in cui è incorsa la D.L. è stato quello di contabilizzare in economia, al momento del montaggio dei ponteggi, “piccoli sfondi fatti a mano”*.

Tale contabilizzazione, secondo il Comune, costituiva un errore in quanto ogni onere connesso ai ponteggi era compensato nella voce di E.P.U. 01.001 o comunque nelle singole voci di spesa che prevedevano i ponteggi. Al fine di meglio argomentare detta posizione, il C.T.P. del Comune ha rilevato che nella voce 01.001 si prevedeva che il montaggio del ponteggio avrebbe dovuto escludere *“l'ancoraggio a trazione sulle murature”*; *ne consegue che, per evitare detto ancoraggio, era necessario prevedere degli sfondi...”*.

Riprendendo quanto già esposto nella precedente relazione, il C.T.U., nella relazione integrativa, riferisce che l'importo in economia in esame era indicato *“per ancoraggio del ponteggio esterno a sbalzo, lato condominio, con quello interno”* e per puntellature speciali (si veda la lista delle economie n. 3).

Su tali basi *“la risposta al quesito sub a) sopra riportato risulta negativa (nei limiti in cui il lavoro eseguito è ravvisabile a posteriori), in quanto la solidarizzazione dei ponteggi esterni con quelli interni ed a maggior ragione la puntellatura, paiono rispondere ad esigenze diverse da quelle enunciate; l'ancoraggio a trazione si effettua molto più semplicemente con vitoni e tasselli, serve ad evitare il ribaltamento del ponteggio e costituisce un'opera assai usuale e quindi di gran lunga meno onerosa rispetto a quella in esame”*.

Conseguentemente, secondo il CTU, negativa è anche, com'è ovvio, la risposta al quesito sub b).

Il Collegio condivide la posizione del CTU e dichiara la detrazione infondata.

**Detrazione n. 68 “Intonacatura sottogronda lato dx”.**

La detrazione operata dal D.L. è relativa all'importo di € 2.435,85 detratti dalla lista delle economie n. 3 (per opere eseguite in data 29-30-31.10.2007), in quanto tali lavorazioni vengono ritenute già compensate con la voce di E.P.U. Sec. 01.001.

L'Impresa ha evidenziato che al riguardo *“la quantità contabilizzata in economia è giusta e non detraibile in quanto trattasi di formazione di intonaco a piccoli tratti compreso fra il nuovo sotto-gronda (zona del Condominio adiacente) ed il tetto; si noti bene che le riprese di intonaco non sono comprese nell'art. Sec. 01.001 (intonaco interno55) non solo per il tipo di lavorazione ma anche perché l'art. Sec. 01.001 è un articolo del II stralcio e quindi non applicabile nella contabilità del I stralcio”*.

Esponde il C.T.U. che le lavorazioni indicate dal D.L. ed elencate nella lista delle economie n. 3 sono le seguenti:

- 29.10.2007 (Lunedì): *“formazione di intonaco a piccoli tratti compreso fra il nuovo sotto gronda (zona del Condominio adiacente) eseguito per piccoli tratti a causa della copertura provvisoria sui suddetto muro di confine e della esigua altezza da intonacare (muro compreso fra la copertura del condominio e la parte superiore del cordolo in c.a.)”*;
- 30.10.2007 (Martedì): *“idem al giorno precedente per la formazione di intonaco a piccoli tratti compreso fra il nuovo cordolo in c.a. e le tegole (zona del Condominio adiacente ) eseguito per piccoli tratti a causa della copertura provvisoria sul suddetto muro di confine e della esigua altezza da intonacare (muro compreso fra la copertura del Condominio e la parte superiore del cordolo in c.a.)”*;
- 31.10.2007 (Mercoledì): *“completamento di tutto l'intonaco compreso fra il nuovo cordolo e le tegole (zona dei Condominio adiacente) eseguito per piccoli tratti a causa della copertura provvisoria sui suddetto muro di confine e della esigua altezza da intonacare (muro compreso tra la copertura dei Condominio e la parte superiore del cordolo in c.a.)”*.

Il C.T.U. concorda con la posizione espressa dall'Impresa, evidenziando che *“in ogni caso l'articolo richiamato dalla parte convenuta corrisponde ad un prezzo formulato per il II stralcio dell'appalto, quindi non utile a compensare lavorazioni evidentemente svolte durante il I stralcio ed accertate dal D.L. (poiché inserite nella relativa lista delle economie). Il prezzo unitario previsto per l'intonaco andante non è peraltro compensativo per riprese o piccole superfici”*.

Il Collegio arbitrale ha poi richiesto al C.T.U. *“se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 68 operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore”*.

Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina l'Avv. Capecchi ha evidenziato che *“la detrazione è motivata dalla D.L. sostenendo che si trattava di una lavorazione contabilizzata e liquidata nel secondo stralcio. Il C.T.U. contesta tale detrazione osservando che si trattava di un intervento comunque eseguito nel primo stralcio e che quindi non era corretto compensarlo con voci di capitolato del secondo stralcio. Si rileva che l'osservazione del C.T.U. sarebbe tale da giustificare lo spostamento da misura ad economia, con conseguente maggior profitto, di ogni lavorazione del secondo stralcio che l'impresa avesse giudicato poco conveniente; in sostanza l'Impresa ha scelto, e la D.L. in un primo momento erroneamente ha condiviso, di spostare una lavorazione delle secondo stralcio nel primo in quanto detto spostamento le avrebbe garantito un maggior margine di profitto. In altre parole non vi è motivo per cui non sarebbe stato possibile applicare anche al primo stralcio i prezzi previsti a misura nel secondo stralcio, soprattutto in considerazione del fatto che la stipula dei due contratti di appalto, e quindi la determinazione dei singoli prezzi, era avvenuta contestualmente; inoltre, anche le lavorazioni si sono in parte sovrapposte. Ne consegue che, anche se l'intonaco fosse stato eseguito nel primo stralcio, era corretto contabilizzarlo secondo i prezzi pattuiti nel contratto già firmato e non certo ricorrendo alle economie”*.

Nella relazione integrativa, il C.T.U. contesta l'interpretazione offerta dal Comune nelle memorie istruttorie, *“non trattandosi di riportare in economia un'opera prevista a misura (sebbene in un diverso appalto concomitante), bensì di compensare quanto effettivamente eseguito nei modi propri dell'appalto. Alla luce dell'opera effettivamente realizzata, appare quindi improprio stabilire un compenso a misura con il prezzo unitario previsto per l'intonaco andante, certamente non compensativo per riprese o piccole superfici, anche a prescindere dal motivo formale costituito dal fatto che tale prezzo a misura era stabilito nell'ambito di un diverso appalto. Né nel I Stralcio dei lavori né nel II Stralcio esistono peraltro voci di E.P.U. riferite a riprese di intonaco effettuate a piccoli tratti, risultando pertanto del tutto corretto (ed inevitabile) compensare in economia l'opera di cui si discute, oppure introdurre un N.P.”*.

Il CTU conferma dunque la infondatezza della detrazione ed a tale conclusione aderisce anche il Collegio.

**Detrazione n. 69** “Muratura a mattoni pieni sopra cordolo”.

La detrazione operata dal D.L. è relativa all'importo di € 4.921,55 detratti dalla lista delle economie n. 3 (per opere eseguite in data 5-6-7.11.2007), in quanto tali lavorazioni sono *“da detrarre e contabilizzare a misura nella voce successiva (70)”*.

L'Impresa ritiene invece che *“la quantità contabilizzata in economia è giusta e non detraibile in quanto trattasi di muratura di mattoni multiferi, o mattoni alleggeriti, sul cordolo perimetrale (Via S. Giuseppe - Via Porta Fredda - lato Condominio) fra corrente*

*e corrente, opportunamente ancorati alla struttura sottostante mediante fissaggio di ferri; niente a che vedere con lavorazione dell'art. 04.001 (muratura di mattoni pieni)”.*

Esponde al riguardo il C.T.U. che le lavorazioni descritte nella lista di economie n. 3 e riferite alle date indicate dal D.L. sono le seguenti:

- 5.11.2007 (Lunedì): *“muratura di mattoni multifori, o mattoni alleggeriti, sul cordolo perimetrale fra corrente e corrente, opportunamente ancorati alla struttura sottostante (interasse cm. 40 come da progetto) e getto di calcestruzzo fra i due mattoni fino alla parte superiore dei correnti stessi a sigillatura del tavolato e della seggiola di gronda”;*

- 6.11.2007 (Martedì): *“muratura di mattoni multifori, o mattoni alleggeriti, sul cordolo perimetrale (Via S. Giuseppe - Via Porta Fredda - lato Condominio) fra corrente e corrente, opportunamente ancorati alla struttura sottostante mediante fissaggio di ferri e resine (interasse cm. 40) come da progetto) e getto di calcestruzzo fra i due mattoni fino alla parte superiore dei correnti stessi a sigillatura del tavolato e della seggiola di gronda”;*

- 7.11.2007 (Mercoledì): *“muratura di mattoni multifori, o mattoni alleggeriti sul cordolo perimetrale (Via S. Giuseppe - Via Porta Fredda - lato Condominio) fra corrente e corrente, opportunamente ancorati alla struttura sottostante mediante fissaggio di ferri e resine (interasse cm. 40 come da progetto) e getto di calcestruzzo fra i due mattoni fino alla parte superiore dei correnti stessi a sigillatura del tavolato e della seggiola di gronda. Finitura a velo di sabbia fine dei muro sottogronda lato Condominio, eseguito a piccoli tratti”.*

Anche in questo caso il C.T.U. ritiene che la voce di E.P.U. indicata dall'Impresa non compensi le lavorazioni (maggiormente onerose e specifiche) inserite in contabilità come economie; la giustificazione della detrazione non appare quindi condivisibile, in quanto la specifica opera in esame avrebbe dovuto, nel caso, essere compensata mediante la formazione di un N.P.

A fronte delle osservazioni svolte dal C.T. del Comune alla bozza di C.T.U., il CTU nella relazione finale ha ritenuto inoltre corretto segnalare *“la necessità di eliminare anche l'importo introdotto dal D.L. nel conto finale per compensare l'opera in discussione (voce n. 70 del doc. 9 del fascicolo di parte convenuta, per € 1.260,60)”.* Rispetto alle osservazioni portate dal C.T.P. del Comune, il C.T.U. rileva in primo luogo che, effettivamente, *“per quanto tale osservazione non risulti in atti né nella prima memoria di parte, dall'esame del doc. 9 di parte convenuta (conto finale), risulta effettivamente che a fronte della detrazione di € 4.921,55 (voce n. 69) sia stata effettuato il riconoscimento di € 1.260,60 (voce n. 70), verosimilmente per la medesima opera. Ove tale corrispondenza sia confermata (come pare logico presumere, nonostante l'assenza del contraddittorio a questo riguardo, dato che l'argomento è stato sollevato solo in sede di osservazioni critiche), l'ammontare in discussione si limiterebbe alla differenza tra le*

due poste economiche, ovvero ad € 3.660,95”. Per le ragioni esposte, viene quindi integrata la valutazione già portata ritenendo infondata sia la detrazione di cui si discute sia il successivo accredito della medesima lavorazione secondo un diverso criterio contabile.

Il Collegio arbitrale ha poi richiesto al C.T.U. “a) se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risulta corretta e fondata la detrazione n. 69 operata dalla D.L. e confermata dal Collaudatore”.

Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina l’Avv. Capecchi ha rilevato che “secondo il C.T.U. la lavorazione in parola non potrebbe essere contabilizzata usando la voce della muratura 04.001, come invece ha fatto la D.L. al fine di motivare la detrazione, in quanto maggiormente onerosa; lo stesso C.T.U. , però, non fornisce nessuna motivazione a supporto della propria affermazione e nemmeno spiega come mai la lavorazione in parola dovrebbe essere pagata il 400% rispetto alla voce 04.001 prevista dall’appalto, che costituisce comunque riferimento imprescindibile”.

In risposta al chiarimento posto il CTU osserva che:

“1. in primo luogo, per quanto la questione non rilevi di per sé, la differenza tra le poste economiche in discussione non è del 400% (tra € 1.260,00 ed € 4.921,55) bensì tra € 1.260,00 ed € 3.661,55 (€ 4.921,55 - € 1.260,00);

2. l’opera in esame non è poi in alcun modo confrontabile alla muratura andante né può quindi esservi correlata, trattandosi di getti di calcestruzzo tra due muretti di mattoni, oltre opere di ancoraggio accessorie, come chiaramente indicato nella precedente relazione”.

Il CTU conferma dunque la valutazione già esposta in sede di relazione tecnica ed il Collegio, uniformandosi a detta posizione, dichiara infondata la detrazione n. 69, così come la riquantificazione a misura sulla base della voce n. 70 del Conto finale.

**Detrazione n. 71 – 74 – 77** “Costruzione cordolo e montaggio capriate – ricostruzione tetto in lamellare”.

La detrazione n. 71 operata dal D.L. è relativa all’importo di € 15.560,84 detratti dalla lista delle economie n. 4 (per opere eseguite in data 29.06.2007 + 5-9-11-12-16.07.2007), “da contabilizzare a misura alla voce successiva (72 – costruzione cordolo – NP7 I stralcio)”, visto che “le lavorazioni inerenti il montaggio delle capriate (fino alla II) sono contabilizzate in economia alla voce 73, mentre le opere relative alla realizzazione del cordolo Dwidag e alla posa in opera della barra Dwidag essendo ricomprese in lavorazioni inerenti il II stralcio funzionale (NP8 II Stralcio : ml 24 × €/ml 123,5 = € 2.958,00) e NO7 II Stralcio : mc 2,40 × €/ml 770,31 = € 1.848,74) saranno contabilizzate in fase di conto finale II stralcio”. Analoga detrazione è quella di cui al rif. n. 74, per € 4.742,39, ritenuta dal D.L. “da detrarre e contabilizzare a misura alla voce successiva (75 – Demolizione cordolo – NP 3 I stralcio)”, visto che “le lavorazioni

*inerenti lo smontaggio delle capriate (fino alla II) sono contabilizzate in economia alla voce 76". Il D.L. indica inoltre la detrazione di cui al rif. n. 77 di € 3.928,29 dalla lista di economie n. 4 (per opere realizzate in data 8-11-12.09.2007) ed è relativa alla "ricostruzione tetto in lamellare .. da detrarre in quanto contabilizzata nel S.A.L. 3 - I stralcio voce 57".*

Al riguardo l'Impresa ha rilevato che, per ciascuna delle tre voci sopra indicate, *"la quantità contabilizzata in economia è giusta e non detraibile in quanto tutta la lavorazione di cui ai giorni della lista 04 non è compresa in alcun articolo in quanto trattasi di avvenuta modifica apportata alla costruzione del cordolo per errore progettuale – quota sbagliata: i lavori alla copertura furono sospesi per ordine e disposizione della D.L. (Arch. Orlandi) e dal Responsabile del procedimento (Arch. Patrizia Belardini) per controversie con la proprietà adiacente la via S. Giuseppe per errore progettuale sulla quota del tetto e l'inosservanza delle Norme urbanistiche nei centri storici. Quindi in economia sono stati contabilizzati la prima costruzione del padiglione e la sua successiva demolizione. La ricostruzione ex novo a quota inferiore invece è stata contabilizzata tutta a misura con i relativi nuovi prezzi concordati".*

La ricostruzione portata dall'Impresa risulta coerente con le annotazioni riscontrabili nella suddetta lista delle economie (si veda il paragrafo 3.6.5) e di conseguenza la detrazione operata a posteriori dal D.L. non trova a parere del C.T.U. alcuna giustificazione.

A fronte delle osservazioni portate dal C.T. del Comune alla bozza di C.T.U. lo stesso CTU ha poi ritenuto corretto segnalare *"la necessità di eliminare anche gli importi introdotti dal D.L. nel conto finale per compensare le opere di cui alle voci in discussione, ovvero € 1.570,80 (NP7 I Stralcio, voce n. 72 del Conto Finale) quanto alla voce n. 71 ed € 3.894,00 (voce n. 75 "Demolizione andante di strutture in conglomerato...") quanto alla voce n. 74".*

Il Collegio arbitrale ha poi sottoposto al C.T.U. i seguenti quesiti a chiarimenti: *"a) se, alla luce dei chiarimenti ... forniti, tenuto conto dei nuovi documenti in atti, risultano corrette e fondate le detrazioni n. 71 , 74 e 77", "b) se l'affermazione per cui vi sarebbe stato un errore progettuale trova riscontro nella sola posizione assunta sulla questione della impresa" e "c) se risultano in atti, come sostenuto in relazione, provvedimenti del R.U.P. di sospensione dei lavori per presunti errori progettuali".*

Nella propria memoria istruttoria, il Comune di Laterina ha rilevato che *"dalla ricostruzione del C.T.U. si rileva come egli non abbia tenuto conto che si tratta di un cordolo di tipo Dwidag, a ferro sfilabile, e non di un normale cordolo in cemento armato. Il cordolo Dwidag non era previsto nel progetto originale che prevedeva un cordolo in calcestruzzo; questo nuovo cordolo, pertanto, costituisce una lavorazione introdotta solo con la perizia di variante. Quanto sopra può forse spiegare come mai il C.T.U. non abbia*

*ritenuto di ricomprendere la realizzazione del cordolo in parola nelle voci di NP espressamente previste per questa lavorazione; il fatto che l'opera sia stata realizzata, poi demolita e poi realizzata nuovamente non implica che non si possano usare i NP. Infine, per mera completezza, si rileva come l'affermazione del C.T.U. per cui la lavorazione in parola sarebbe stata conseguente ad un "errore progettuale" che avrebbe comportato anche una sospensione dei lavori, considerazione che trova origine nelle sole affermazioni rese sul punto dall'Impresa, è priva di ogni fondamento".*

In risposta alla suddetta obiezione, il C.T.U., quanto al quesito sub a), ha dato risposta *"negativa, per tutte le ragioni già esposte nella precedente relazione di C.T.U., che restano inalterate anche alla luce della discussione portata"*; quanto al quesito b) il CTU ha fornito anche in questo caso risposta negativa affermando che *"un ulteriore (e significativo) riscontro si trova infatti nella posizione del D.L., che contabilizza opere di costruzione, demolizione e ricostruzione dei medesimi elementi; ove tale fattispecie fosse imputabile all'Impresa il D.L. non avrebbe proceduto ad alcuna doppia contabilizzazione; la questione posta al sottoscritto C.T.U. non riguarda infatti la doppia contabilizzazione delle opere suddette, che risulta al contrario pacifica, bensì le modalità secondo le quali tale doppia contabilizzazione debba avvenire: parte in economia e parte con N.P., come inizialmente stabilito dal D.L., ovvero sostituendo all'iniziale contabilizzazione in economia una serie assai articolata di voci contrattuali, peraltro riferite a due appalti diversi (I e II stralcio), in parte anche inappropriate per l'opera in esame, in questo modo operando la scomposizione di una lavorazione evidentemente unitaria"*.

Anche con riguardo al quesito sub c), il CTU risponde negativamente, confermando che non risultano in atti provvedimenti del R.U.P. di sospensione dei lavori per presunti errori progettuali.

Conseguentemente il Collegio dichiara infondate le detrazioni nn. 71, 74 e 77 e conseguentemente i corrispondenti accrediti.

**Detrazioni rif. n. 78 e 79 "Puntellatura trave tetto"**

Le detrazioni operate dal D.L. sono relative agli importi di € 4.950,73 ed € 1.038,97 per "puntellatura trave tetto" detratti dalle liste delle economie n. 2 e n. 3 (per opere eseguite rispettivamente in data 25-26-27.06.2007 e 6.07.2007), *"in quanto prevista in capitolato alla voce 03.004 – 03.001 già contabilizzata a misura alla voce successiva"*.

Al riguardo, l'Impresa ha evidenziato che ciascuna delle quantità *"contabilizzata in economia è giusta e non detraibile in quanto trattasi di "Puntellatura delle pareti zona di Via Porta Fredda (1° tratto) in corrispondenza della grossa trave in c.a. (cm 60 × 33 × 850) con puntellatura della muratura soprastante la suddetta trave quale appoggio della copertura a padiglione e della parete dello spessore di cm. 15 in corrispondenza del Condominio a confine Sig. Sergio Del Cucina" niente a che fare con art. 03.004 (demolizione solaio) e/o art. 03.001 (demolizione tetto)"*.

Per la specifica voce in esame rileva il C.T.U. che *“la voce contrattuale riferita alla demolizione del tetto comprendeva gli oneri per il disancoraggio, i “ponteggi e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte”, potendo quindi astrattamente ritenere che i puntellamenti delle strutture dovessero ugualmente essere compensati con il prezzo contrattuale”*.

Il CTU tuttavia afferma espressamente che *“la considerazione generale qui riportata non può però tenere conto delle specificità del lavoro provvisoriale che poteva essere rilevata solo in corso d’opera (e conseguentemente valutata dal D.L.); ove l’approntamento effettivamente realizzato avesse avuto un carattere di particolare onere (come in effetti emerge dalle liste in economia menzionate e dallo stesso riconoscimento da parte del D.L., che lo ha in effetti compensato a parte), sarebbe appunto risultato corretto stabilire uno specifico compenso ulteriore. La suddetta valutazione non può essere effettuata a posteriori, non potendo più essere apprezzata la reale entità dell’approntamento eseguito. Il C.T.U. afferma però che gli elaborati di progetto esaminati (pur non depositati in atti nella loro interezza) non risultano pienamente rappresentativi dell’effettivo stato dei luoghi quanto alla reale consistenza delle strutture esistenti, lasciando quindi presumere che l’Impresa non potesse avere modo di apprezzare preventivamente su tale base l’effettivo onere delle opere richieste prima di procedere alla loro materiale esecuzione”*.

Sulla base di tale considerazione ed in particolare dell’avvenuto riconoscimento da parte del D.L. (che ha compensato gli approntamenti con un importo rilevante), ritiene il C.T.U. che anche la detrazione in esame non possa essere giustificata sul piano tecnico.

Il Collegio arbitrale ha sottoposto al C.T.U. i seguenti ulteriori quesiti *“a) di accertare se la trave in oggetto risultava evidenziata negli elaborati grafici del progetto esecutivo” e “b) se, alla luce di tale riscontro, risultano corrette e fondate la detrazioni n. 78 e 79 operate dalla D.L. e confermata dal collaudatore, in cui detta lavorazione veniva detratta dalla contabilizzazione in economia in quanto compresa nella voce contrattuale relativa alla demolizione del tetto 03.001”*.

Nella memoria istruttoria per il Comune di Laterina, l’Avv. Capecchi ha rilevato che *“la detrazione operata dalla D.L. è motivata dal fatto che tale lavorazione, liquidate in economia, era invece da ricompandersi nella voce 03.004 e 03.001. Nella propria relazione il C.T.U. sostiene che rispetto alla voce contrattuale relativa alla demolizione del tetto, la 03.001, si poteva “astrattamente ritenere che i puntellamenti delle strutture (lavorazioni oggetto della presente detrazione, n.d.r.) dovessero ugualmente essere compensati con il prezzo contrattuale”, salvo poi affermare che si trattava di lavorazioni più onerose, di cui l’impresa non avrebbe potuto avere contezza dagli elaborati progettuali, che il C.T.U. sostiene di aver visionato solo parzialmente. Confida questa difesa che il C.T.U., sulla base di tutti gli elaborati grafici del progetto, possa rivedere la*

*propria posizione, tenuto conto che la trave in questione veniva evidenziata compiutamente nella tavola n. 2 del progetto. Pertanto, tenuto conto che dall'esame del progetto l'Impresa era in grado di verificare l'esistenza della trave in questione, si deve ritenere che il prezzo offerto per la demolizione del tetto doveva tener conto anche di tale difficoltà*".

Il CTU, anche nella relazione integrativa, ribadisce che la specificità del lavoro di puntellamento provvisoria poteva essere rilevata solo in corso d'opera (e conseguentemente doveva essere valutata dal D.L.) e che ove l'approntamento effettivamente realizzato avesse avuto un carattere di particolare onere (come in effetti emerge dalle liste in economia menzionate e dallo stesso riconoscimento da parte del D.L., che lo ha in effetti compensato a parte), sarebbe appunto risultato corretto stabilire uno specifico compenso ulteriore rispetto alla voce di lavoro, che già compensava l'onere dei puntellamenti.

Il Collegio fa propria la valutazione del Consulente Tecnico e quindi ritiene infondata la detrazione operata.

**Detrazione n. 80** "Lucernario tetto"

La detrazione operata dal D.L. è relativa all'importo di € 514,95 dalla lista delle economie n. 3 (per opere eseguite in data 3.11.2007), *"in quanto già contabilizzata nel S.A.L. I II stralcio voce"*.

L'Impresa ha evidenziato al riguardo che *"la quantità contabilizzata in economia è giusta e non detraibile in quanto trattasi di "Formazione di vano lucernario al centro della copertura del padiglione con riquadro di correnti e morali, taglio della struttura secondaria, formazione di quartabuoni, bloccaggio con viti autofilettanti di cm 12, compreso ogni altro onere per la predisposizione al montaggio successivo del lucernario del tipo Velux o simili"*; l'opera contabilizzata nel II stralcio è la f.p.o. dell'infisso (lucernario Velux) e non la formazione del vano.

Il C.T.U. ritiene che la posizione espressa dall'Impresa sia corretta; la voce menzionata dalla parte convenuta riguarda infatti la *"F.p.o. di botola di accesso alla copertura... con struttura in legno, apribile con apposita maniglia in ferro...completa di... sigillatura in silicone ed opere murarie"*, compensata con € 441,00; la menzione alle opere murarie appare quindi chiaramente riferita alla posa in opera dell'infisso e non già alla formazione del vano, come si evince chiaramente sia dalla descrizione sia dalla misura del compenso.

La detrazione operata dal D.L. non appare quindi condivisibile.

**Voci n. 81 , 82 e 83** "Riserva n. 6 II stralcio".

Il D.L. ha inserito nella contabilità, alle suddette voci, importi relativi alla riserva n. 6 del II stralcio (pag. 35 del R.C.) che riguarda le voci 06.005 *"esecuzione di nuove murature in mattoni semipieni portanti tipo doppio UNI compreso ammorsature alle*

strutture esistenti, per murature a due teste”, 06.002 “esecuzione di copertura dello scannafosso mediante fornitura e posa in opera di tavelloni...”, 04.001 “muratura di mattoni pieni o semipieni UNI per qualsiasi lavoro e a qualsiasi altezza e profondità...”; il D.L. in questo caso riconosce nella contabilità del I Stralcio gli importi di € 2.431,00 + 1.132,80 + 759,00, non trattandosi quindi di una detrazione in senso proprio.

A tale riguardo l'impresa ha stigmatizzato *“la confusione totale del conto finale in cui il D.L. riconosce riserve del II stralcio nel conto finale del I stralcio”*.

Anche il Collegio, aderendo alla valutazione del C.T.U., ritiene inammissibile il riconoscimento in contabilità del I stralcio di importi attinenti alle lavorazioni del II stralcio (seppur contiguo con quello in esame) e quindi concorda con le detrazioni in esame operate dal CTU.

**Detrazione n. 84** “Muratura di mattoni pieni ...”.

Il D.L. porta in detrazione € 1.097,80 per la voce di E.P.U. 04.001 relativa alla *“muratura di mattoni pieni o semipieni UNI ...come correzione allo S.A.L. 2 (n. 47 ... per duplicazione articolo)”*.

A tale riguardo l'Impresa ha replicato che *“non esiste alcun n. 47 nel registro del S.A.L. 2”*.

Il C.T.U. pur avendo appurato che il S.A.L. n. 2 giunge sino a considerare la voce n. 29, ha riscontrato comunque una duplicazione della voce 04.001 nel R.C. dello S.A.L. n. 3, proprio per l'importo indicato dal D.L. di € 1.097,80 (si tratta delle due registrazioni ai n. 42 ed ai n. 47 del SAL 3 che si riferiscono entrambe alla medesima voce di lavoro 04.001, per la medesima quantità e per il medesimo importo).

Il Collegio concorda con il CTU, trattandosi con ogni probabilità di un errore materiale nella redazione del R.C. e pertanto la detrazione in esame appare giustificata.

**Detrazione n. 84 (bis)** “Oneri della sicurezza”.

Il D.L. opera una detrazione di € 3.636,57 per gli oneri della sicurezza. A tale riguardo l'Impresa ha evidenziato che *“sono stati portati in detrazione gli oneri della sicurezza calcolati sulle detrazioni illegalmente applicate. Poiché non deve essere applicata nessuna detrazione ne consegue che la deduzione degli oneri della sicurezza non può essere effettuata”*.

A tale titolo, il D.L. ha portato in detrazione la somma di € 3.636,57, la cui determinazione non viene esplicitata in alcun modo.

Poiché risulta (dal certificato di Collaudo doc. 13 della parte convenuta) che gli oneri della sicurezza siano stimati nella percentuale del 4,37% dell'importo dei lavori, né esistono in atti altri elementi dai quali desumere una diversa indicazione, il C.T.U. ha valutato la medesima incidenza sul totale delle detrazioni originariamente riconosciute infondate, giungendo a riconoscere fondata a tale titolo la detrazione pari all'importo di € **609,91** e quindi riaccredita all'impresa l'importo di 3.026,66.

Il Collegio conferma detto importo a titolo di detrazione anche in via equitativa ritenendolo comunque congruo pur a seguito delle integrazioni alla CTU.

\*\*\* \*\*

Il Collegio, pertanto, dichiara fondata, in parte qua, la riserva n. 20 (con cui appunto sono state contestate le detrazioni operate della D.L.) e ritiene che, in merito alle detrazioni, le dettagliate valutazioni effettuate dal CTU siano supportate da adeguato approfondimento istruttorio e da puntuale e convincente motivazione, non sussistendo per il Collegio motivi per discostarsi; pertanto, in parziale accoglimento della riserva n. 20, sono da ritenere corrette (nei limiti degli importi ritenuti congrui dal CTU) le detrazioni nn. 62, 66, 84 e 84 bis respingendo le restanti.

Per l'effetto, alla somma di Euro 486,00 (detta somma risulta dall'importo della riserva n. 84 ed 84 bis, scorporando quello dei riaccrediti operati dalla DL e ritenuti non fondati dal CTU), devono aggiungersi gli importi di cui alle riserve 62 e 66 (rispettivamente, Euro 6.497,26 e 936,60), sulle quali il Consulente Tecnico (ed il Collegio ha condiviso tale valutazione) ha mutato avviso, per un totale complessivo di **Euro 7.910,25**.

\*\*\* \*\*

### **3) Riserva 22.**

Con la riserva n. 22, l'Impresa ha chiesto la corresponsione degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento del primo, secondo e terzo stato di avanzamento dei lavori.

Il Comune di Laterina contesta la fondatezza di tale riserva in primo luogo in quanto priva di supporto probatorio; in secondo luogo il Comune avrebbe provveduto tempestivamente al pagamento dei SAL. Infine, con la comunicazione del 27.11.2007, l'Impresa avrebbe rinunciato al pagamento degli interessi sui primi due SAL, con la conseguenza che il giudizio dovrebbe limitarsi, al più, alla sola valutazione degli interessi sul SAL n. 3.

Anche tale riserva è stata sottoposta al CTU, al quale il Collegio ha sottoposto il seguente quesito: *“Accerti il C.T.U., in relazione alla riserva n. 22 , tenendo conto della documentazione versata in atti, la tempistica dei pagamenti dei S.A.L. I, II e III, verificando se vi sia stato ritardo nel pagamento tenuto conto della disciplina contrattuale e di legge applicabile; quantifichi in caso di ritardo l'ammontare degli interessi legali e moratori”*.

In sede di relazione tecnica, il CTU, ha rilevato che in atti non risulta evidenza delle date dei pagamenti effettuati all'Impresa, non risultando quindi possibile procedere al calcolo. Lo stesso CTU evidenziava poi al Collegio che ove si ritenesse di accogliere le indicazioni prodotte dal C.T. dell'Impresa nella propria nota di osservazioni, l'importo

degli interessi legali e moratori dovuto per ritardato pagamento degli S.A.L. risulterebbe pari ad € 2.453,62, poiché il calcolo effettuato dal CTP sarebbe corretto.

Il Collegio, come si è anticipato in narrativa, ha stabilito di richiamare il CTU a chiarimenti e con ordinanza presidenziale n. 1/2011 ha richiesto di *“calcolare gli interessi legali e moratori di cui alla suddetta riserva previa acquisizione dei mandati di pagamento anche presso l’Amministrazione comunale”*.

Nella relazione tecnica integrativa il CTU dà atto di aver acquisito i documenti relativi ai mandati di pagamento riferiti ai n. 3 S.A.L. emessi nel corso dei lavori e le date dei bonifici trasmessi all’Impresa.

Evidenzia preliminarmente il CTU che la disciplina per il calcolo degli interessi legali e moratori è stabilita dagli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000. Più in particolare all’art. 29 sono stabiliti i *“termini di pagamento degli acconti e del saldo”*, fissando il *“termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto”*, che *“non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 168 del regolamento”* (comma 1) ed *“il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato [che] non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso”* (comma 1). All’art. 30 sono invece descritte le modalità per il calcolo degli *“interessi per ritardato pagamento”*; al comma 1 è specificato che *“qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori”*; al comma 2 è invece specificato che *“qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”*; al comma 3 è inoltre indicato che *“qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso”*; al comma 4 viene infine specificato che *“il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile”*.

Precisa quindi il CTU che per il calcolo degli interessi legali e moratori devono pertanto essere precisate per ogni S.A.L. le seguenti date:

- maturazione dello S.A.L. ;
- emissione del relativo certificato di pagamento da parte della D.L. (entro 45 giorni);
- pagamento da parte della S.A. entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato (*“qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 ...”* art. 30 comma 2).

Circa la tempistica da assumere a base per il calcolo degli interessi, il CTU osserva che i S.A.L. non risultano datati, pur essendo sottoscritti dal D.L.; quanto ai Certificati di pagamento, parimenti non risultano datati. Tuttavia, ciascun certificato riporta una data riferibile al precedente (si vedano i documenti prodotti dal Comune, uniti alla nota del C.T.P. in Allegato n. 1).

Il CTU dà altresì conto di aver acquisito le ricevute dei bonifici dei relativi pagamenti, trasmessi dall’Impresa; da tali documenti risultano le date degli effettivi pagamenti (disposizione del pagamento e valuta); per il calcolo degli interessi le date del pagamento sono state assunte corrispondenti alla data della valuta.

Secondo il CTU, per il S.A.L. n. 1 risultano le seguenti date:

- Certificato di pagamento in data 31.3.2007 (assunzione al protocollo del Comune del 28.05.2007); fattura dell’Impresa in data 28.05.2007;
- determina del pagamento da parte della S.A.: 19.6.2007; mandato di pagamento del 28.07.2007;
- effettivo pagamento da parte della S.A.: 6.8.2007.

Per il S.A.L. n. 2, sempre secondo il CTU, sarebbero accertate le seguenti date:

- Certificato di pagamento in data 8.10.2007 (assunzione al protocollo del Comune in data 17.10.2007); fattura dell’Impresa in data 8.10.2007;
- determina di pagamento da parte della S.A.: 28.11.2007 e mandato in pari data;
- effettivo pagamento da parte della S.A.: 3.12.2007.

Ed infine, per il S.A.L. n. 3 le seguenti date:

- Certificato di pagamento in data 1.2.2008 (assunzione al protocollo del Comune in data 5.03.2008); fatture e note di credito in varie date;
- determina di pagamento da parte della S.A.: 4.4.2008;
- effettivo pagamento da parte della S.A. avvenuto in quattro riprese (in data 2.5.2008 per € 149.999,00 + € 705,62 , in data 23.5.2008 per € 40.517,98 ed in data 11.07.2008 per € 4.379,53, per complessivi € 195.602,13, netti dalle commissioni bancarie per € 3,0014).

Il CTU osserva che l’importo pagato per il S.A.L. n. 3 non corrisponde all’importo del S.A.L. a causa di pagamenti precedenti e delle conseguenti emissioni di note di credito da parte dell’Impresa.

Evidenzia infine il C.T.U. che la questione posta dall'Impresa non riguarda il tempo trascorso tra la maturazione dello S.A.L. e l'emissione del Certificato bensi unicamente quello trascorso tra l'emissione del Certificato e l'effettivo pagamento; pertanto il CTU rileva che:

- per il S.A.L. n. 1 sono trascorsi n. 128 giorni tra la data del Certificato e quella dell'effettivo pagamento, con un ritardo di giorni 98; sono pertanto dovuti interessi per gg. 30 al saggio di interesse legale del 2,50%, che risultano in  $\text{€ } 112.335,29 \times 30 \times 2,50 \% / 365 = \text{€ } 230,83$ , ed interessi moratori per gg. 68 al saggio di interesse = 5,95%, che risultano in  $\text{€ } 112.335,29 \times 68 \times 5,95\% / 365 = \text{€ } 1.245,23$ .
- per il S.A.L. n. 2 sono trascorsi n. 56 giorni tra la data del Certificato e quella dell'effettivo pagamento, con un ritardo di giorni 26; sono pertanto dovuti interessi legali per gg. 26 al saggio di interesse del 2,50% , che risultano in  $\text{€ } 113.145,73 \times 26 \times 2,50\% / 365 = \text{€ } 201,49$  . In tal caso, non spettano gli interessi moratori, essendo il ritardo di giorni 26.

IL CTU ha peraltro dato atto che nella determina di pagamento del corrispettivo del S.A.L. n. 2, n. 391 del 28.11.2007, viene riportato che l'Impresa aveva fatto pervenire alla S.A. *“atto negoziale unilaterale di rinuncia agli interessi moratori ... a condizione che si proceda all'immediato pagamento della fattura”*, rimettendo sul punto al Collegio ogni determinazione.

Come già precisato, i pagamenti per lo S.A.L. n. 3 sono stati eseguiti in varie date e sono pertanto dovuti interessi legali per complessivi **€ 482,31** ed interessi moratori per complessivi **€ 1.351,24** (per il dettaglio dei calcoli svolti si rinvia direttamente alla CTU).

L'ammontare complessivo degli interessi legali per ritardato pagamento risulta quindi, per il CTU, il seguente:

• S.A.L. n. 1 .....	€ 230,83
• S.A.L. n. 2 .....	€ 201,49
• S.A.L. n. 3 .....	€ 482,31
Totale	<b>€ 914,62</b>

Il totale degli interessi moratori risulterebbe invece pari a:

• S.A.L. n. 1 .....	€ 1.245,23
• S.A.L. n. 2 .....	€ 0,00
• S.A.L. n. 3 .....	€ 1.351,24
Totale	<b>€ 2.596,47</b>

Il Collegio, preso atto delle risultanze della Consulenza Tecnica, deve tuttavia farsi carico di esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune di Laterina.

Come già si è anticipato, il Comune asserisce che con nota del 27.11.2007 l'Impresa avrebbe rinunciato agli interessi sui primi due SAL.

L'Impresa contesta tale ricostruzione affermando che tale nota avrebbe carattere meramente interlocutorio e dunque non potrebbe ricavarne la rinuncia agli interessi.

In subordine l'Impresa afferma che tale rinuncia dovrebbe, al più, ritenersi operante con riguardo agli interessi inerenti il secondo SAL e non anche in relazione al SAL I.

Tale nota, avente ad oggetto "rinuncia agli interessi moratori e corrispettivi nonché al mancato guadagno per c.d. fermo cantiere e mancato introito affidamento II Lotto ns. nota del 15.11.2007 n. 7942" risulta inviata al RUP, al Sindaco ed all'Arch. Massimo Gennai del Comune di Laterina e firmata dal legale rappresentante dell'Impresa e dal DL ed è del seguente testuale tenore:

*"A seguito di incontro tenutosi in data 22.11.2007 presso la sede municipale del Comune di Laterina si sono accertati di comune accordo alcuni punti incerti del rapporto tra questa ditta appaltatrice e l'Amministrazione medesima. Con la presente, la ditta Aglietti Alberto snc di Rodolfo Aglietti & C. con sede in Rignano sull'Arno (FI)...rinuncia alle proprie pretese relative alla corresponsione degli interessi legali e moratori richiesti con nota del 13/11/07 consegnata al protocollo del Comune di Laterina in data 15.11.2007 prot. N. 7942 e degli altri oneri per fermo cantiere e presunto mancato introito per il mancato affidamento dei lavori del II lotto dopo i termini stabiliti da contratto rep. N. 544 del 8.6.06. Pertanto, avendo riviste le ragioni delle pretese supposte nelle note citate si dichiara che nulla è dovuto quale maggiore onere rispetto al pagamento del II SAL per i lavori di ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo, che vi chiediamo venga effettuato per la somma provvisoria di Euro 113.145,73, compresa IVA. Pertanto si chiede all'Amministrazione comunale di Laterina di procedere al pagamento del II SAL senza indugio, senza aggravio di oneri e nel più breve tempo possibile, visto che tale pagamento soddisfa tutte le nostre ragioni indicate nella nota richiamata. Tale II SAL verrà pagato in partita provvisoria, come chiarito in sede di incontro e come dichiarato nella nota trasmessa al protocollo del Comune di Laterina dal direttore dei lavori in data 23.11.2007 prot. N. 8187 vista la necessità di approfondire la contabilità dell'opera".*

Non risultano agli atti le ulteriori comunicazioni intercorse tra Comune ed Impresa e richiamate nella nota riportata, e quindi il Collegio non è in grado di appurare se la rinuncia dell'Impresa riguardi anche gli interessi del SAL I, tuttavia quantomeno con riguardo al SAL II tale rinuncia può effettivamente dirsi intervenuta.

Va infatti rilevato che la condizione posta dall'Impresa per la rinuncia agli interessi legali e moratori (ovvero il pronto pagamento) si è realmente verificata, posto che il Comune ha assunto la determina di impegno in data 28.11.2007 (ovvero il giorno successivo alla suddetta comunicazione) ed il pagamento è intervenuto in data 3.12.2007.

Quindi si ritiene che all'Impresa non possano essere oggi riconosciuti gli interessi legali e moratori (quest'ultimi, peraltro, comunque non dovuti, non sussistendone le

condizioni, come sopra evidenziato) sulle somme di cui al SAL II. A tale titolo il CTU aveva riconosciuto Euro 201,49, che dunque non risultano dovuti e dovranno essere sottratti al totale degli interessi di cui alla relazione tecnica.

Il Comune di Laterina, poi, nelle memorie conclusionali, preso atto delle risultanze della CTU sulla riserva n. 22, evidenzia un errore nel quale sarebbe incorso il CTU stesso nel calcolo degli interessi con riferimento al SAL I.

In particolare, sarebbe erroneo far decorrere (come ha fatto il CTU) gli interessi dal 31.3.2007, poiché sebbene tale data sia indicata nel certificato di pagamento del SAL II (quale data in cui sarebbe stato emesso il certificato di pagamento del SAL I), ciò non corrisponderebbe al vero; a dimostrazione di ciò, il Comune evidenzia che dal Sommario del Registro di contabilità emergerebbe che le lavorazioni liquidate con il SAL I arrivano fino al 30.4.2007. E' da tale data dunque che dovrebbero farsi decorrere gli interessi sugli importi di cui al SAL I.

Effettivamente nel Sommario del registro di contabilità è indicato quale termine delle lavorazioni conteggiate nel SAL I la data del 30.4.2007.

E' altresì vero che i SAL non sono sottoscritti dall'Aglietti (vi è solo la sigla del DL) né datati e che nel certificato di pagamento emesso per il SAL n. II, approvato in data 28.11.2007, è riportato che il certificato di pagamento per il SAL n. 1 sarebbe stato emesso in data 31.3.2007.

Si evidenzia ancora che la Lista delle economie n. 1 comprende le lavorazioni dal 24.10.2006 al 31.12.2006, mentre la successiva n. 2 quelle effettuate dal 1.5.2007 al 27.6.2007.

Tuttavia, a fronte di tale pluralità di riferimenti cronologici, il Collegio ritiene corretto non discostarsi dalle valutazioni del CTU.

Anche con riferimento al SAL III, il Collegio condivide le valutazioni espresse dal CTU, il quale ha assunto come data di riferimento il 1.2.2008 anziché il 5.3.2008 (data assunzione al protocollo del Comune) perché agli atti risulta in pari data la lettera di trasmissione al Comune del SAL e del certificato di pagamento a firma del DL che evidentemente attesta l'effettiva sussistenza già a quel momento del relativo certificato di pagamento.

L'ammontare complessivo degli interessi legali per ritardato pagamento risulta, quindi, il seguente:

• S.A.L. n. 1 .....	€ 230,83
• S.A.L. n. 2 .....	€ 0,00
• S.A.L. n. 3 .....	€ 482,31
<b>Totale</b>	<b>€ 713,14</b>

Il totale degli interessi moratori risulta invece pari a:

• S.A.L. n. 1 .....	€ 1.245,23
---------------------	------------

• S.A.L. n. 2 .....	€ 0,00
• S.A.L. n. 3 .....	€ 1.351,24
Totale	<b>€ 2.596,47</b>

\*\*\* \*\*

#### **4) Sulla riserva n. 23 inerente il ritardo nella emissione del certificato di collaudo.**

La riserva n. 23 ha ad oggetto l'asserito ritardo nel compimento delle operazioni di collaudo.

La tesi dell'Impresa è quella per cui, essendo i lavori terminati in data 18.12.2008, il collaudo sarebbe dovuto intervenire entro il 18.6.2009; il certificato di collaudo è stato invece emesso in data 7.1.2010, e tale ritardo avrebbe comportato un danno per l'Impresa, che la stessa quantifica in Euro 248.917,53.

In proposito, il Comune di Laterina eccepisce la infondatezza della domanda sulla base delle seguenti ragioni:

- non imputabilità al Comune del ritardo nella emissione del certificato di collaudo, considerata la carenza della comunicazione di fine lavori da parte dell'Impresa;
- inammissibilità del criterio utilizzato per la quantificazione forfettaria del danno;
- carenza probatoria.

Il Collegio ritiene la domanda infondata e comunque priva di adeguato supporto probatorio, condividendo, appieno, la posizione del Comune.

In primo luogo, deve osservarsi che, ancorché i lavori risultino terminati il 18.12.2008, tuttavia il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 8.7.2009 e trasmesso al Comune il successivo 10.7.2009.

Una volta che la DL ha provveduto alla trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori al Comune, il RUP ha avviato le procedure di collaudo, conclusesi con il relativo certificato in data 7.1.2010.

La circostanza che, a fronte di lavori terminati in data 18.12.2008, il certificato di ultimazione sia stato trasmesso al RUP con notevole ritardo, rappresenta, certamente una anomalia; tuttavia è altresì evidente che l'Impresa, ove avesse inteso evitare il prodursi di presunti danni a suo carico, avrebbe dovuto sollecitamente provvedere a comunicare, formalmente, la fine dei lavori e comunque ad operarsi affinché il RUP fosse prontamente notiziato; di talchè nella produzione del presunto evento dannoso si configurerebbe senz'altro anche un rilevante concorso colposo della stessa Impresa appaltatrice (art. 1227 c.c.).

Peraltro, si fa presente per inciso, che la nota del 10.1.2009, richiamata dall'Impresa nelle proprie difese come atto "equipollente" alla comunicazione di fine lavori, non sia in realtà in alcun modo qualificabile come tale, avendo ad oggetto questioni diverse.

Ma, anche a prescindere da tali considerazioni, deve rilevarsi che la domanda risulta in ogni caso infondata, in quanto del tutto sfornita di prova.

In primo luogo, inapplicabile è il criterio di quantificazione del danno utilizzato dall'Impresa, che ha operato un rinvio all'art. 25 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000).

E' evidente la assoluta incomparabilità tra sospensione illegittima (che attiene a fattispecie in cui i lavori sono in corso e che quindi presuppone l'esistenza di un cantiere pienamente operativo) e ritardo nel collaudo (che attiene a fattispecie in cui, essendo i lavori ultimati, il cantiere è sicuramente ridotto all'essenziale); a ciò aggiungasi che l'art. 25 del Capitolato Generale, reca, come sostenuto dal Comune, una norma speciale (derogando alla normale regola secondo cui il danno deve essere provato nel suo ammontare specifico) e non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica.

Ad ogni modo – lo si ribadisce - l'Impresa non ha in alcun modo provato la consistenza del danno asseritamente subito, ed in particolare non ha dimostrato i costi sostenuti per la manutenzione e la custodia del cantiere; in tale senso anche l'escussione dei testi (che sul punto hanno reso dichiarazioni discordanti) non ha consentito di pervenire alla acquisizione di una prova certa; né prova di alcun danno è stata fornita in via documentale avendo l'Impresa fatto esclusivamente riferimento ad un criterio di determinazione e quantificazione del danno meramente forfettario e presuntivo.

Né del resto pare in alcun modo verosimile che l'Impresa, nei sette mesi intercorsi tra la fine dei lavori e la comunicazione della stessa al RUP, abbia davvero mantenuto "ferma" l'attività immobilizzando mezzi, macchinari ed operai in relazione ad un appalto già terminato.

Conclusivamente, la riserva n. 23 deve essere dichiarata, sotto tutti i profili, infondata.

\*\*\* \*\*

#### **5) Sulla domanda relativa alla revisione dei prezzi e su quella inerente al risarcimento del danno per l'impossibilità di veder accresciuta la qualificazione SOA.**

Trattasi di domande del tutto generiche, che risultano prive del benchè minimo supporto probatorio.

Così come dedotte (nella sola domanda di arbitrato) non permettono al Collegio di svolgere alcuna valutazione neppure con argomentazioni di congruità ed equità.

\*\*\* \*\*

#### **6) Quesiti n. 2 e 3 proposti dal Comune di Laterina.**

Il Comune di Laterina, con il quesito n. 2, ha chiesto al Collegio di accertare l'inadempimento dell'Impresa Aglietti rispetto all'obbligo di consegna delle opere nel rispetto del termine contrattuale, essendo detto ritardo imputabile esclusivamente alla Impresa appaltatrice e, conseguentemente, con il n. 3, in accoglimento del predetto

quesito, di condannare l'Impresa al pagamento a favore del Comune di Laterina della penale nell'importo di euro 38.862,91, derivante dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 10 del contratto di appalto e 8 del capitolato Speciale, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Le pretese del Comune sono infondate.

Il Comune, facendo propria la posizione del collaudatore, giustifica la applicazione delle penali sulle seguenti circostanze:

- i lavori sul primo stralcio, a prescindere dalla mancanza di un verbale di consegna, sarebbero iniziati nei termini di legge di cui all'art. 129 del Regolamento e quindi entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; tenuto conto che il contratto è stato stipulato l'8.6.2006, la consegna sarebbe quindi intervenuta entro il 23.7.2006;
- i lavori del primo stralcio non sono mai stato oggetto di sospensione o di proroga;
- l'atto aggiuntivo, nello specifico con l'art. 5, non ha modificato le consegne dei due contratti di appalto (I e II stralcio), tenuto conto che il riferimento al 7.12.2008 come data di ultimazione, riguardava soltanto il II stralcio;
- considerata la durata contrattuale di 240 giorni la scadenza contrattuale deve essere identificata nel 20.3.2007 e dunque devono essere calcolate le penali nella misura massima di legge.

L'applicazione delle penali nella misura massima sarebbe giustificata anche prendendo come termine di inizio dei lavori il 24.10.2006.

Tale ricostruzione, secondo il Comune, troverebbe puntuale riscontro nella condotta tenuta nel corso dell'appalto dall'Impresa, che non ha iscritto alcuna riserva riguardo ad un presunto ritardo nell'inizio dei lavori. Il CTU, muovendo dalla lista delle economie n. 1 del I stralcio relativa al periodo 24.10.2006 – 31.12.2006, ha riconosciuto (pagina 45 prima relazione): i) che dal 24.10.2006 sono iniziati i lavori rivolti alla predisposizione del cantiere e dei locali; ii) che, in assenza della DL nominata solo successivamente, detti lavori iniziali sono stati eseguiti su indicazione dell'originario RUP Anna Tortoli. Il CTU, pertanto, confermerebbe che quanto meno alla data del 24.10.2006 i lavori erano iniziati con le classiche operazioni preliminari di allestimento del cantiere.

Tale circostanza, prosegue ancora il Comune, avrebbe poi trovato conferma nelle prove testimoniali dell'arch. Claudio Orlandi e dal geom. Daniele Mugnaini (capitolo 1 – memoria istruttoria riepilogativa Comune), i quali hanno confermato che alla data del 24.10.2006 i lavori erano già iniziati, mentre risulterebbero del tutto inattendibili le dichiarazioni fornite su tale questione in sede di interrogatorio formale dai legali rappresentanti dell'Impresa, che invece hanno negato l'inizio dei lavori al 24.10.2006.

Soprattutto l'affermazione della signora Barbara Aglietti, la quale ha dichiarato *“ho firmato i contratti a giugno 2006 e i lavori sono iniziati molto dopo, circa un anno dopo la stipula del contratto (quindi nel giugno 2007, n.d.r.)”*, risulterebbe smentita dai

documenti contabili della stessa Impresa: la fattura emessa per il SAL n. 1 (doc. n. 22) per l'importo totale di oltre euro 112.000,00 è stata emessa con il n. 7 il 28.5.2007; non è in discussione, trattandosi di un importo peraltro considerevole pari a quasi la metà dell'importo originario del contratto, fissato in euro 240.000,00 circa, che tale fattura, (i) da una parte smentisce che i lavori siano iniziati solo a giugno 2007, come sostenuto dalla signora Barbara Aglietti, e (ii) dall'altra, costituisce un'ulteriore conferma dell'inizio dei lavori per il 24.10.2006. Anche i documenti della contabilità di appalto smentirebbero la tesi dell'Aglietti; tutta la documentazione relativa al SAL n. 1, confermerebbe che i lavori liquidati in detto SAL sono stati eseguiti prima del 30.4.2007.

La posizione del Comune è senz'altro da condividere nella parte in cui individua come (in assenza di data certa, il presumibile) inizio dei lavori la data 24.10.2006.

Difatti, in assenza del verbale di consegna dei lavori, tale data deve ricavarsi dall'esame dei documenti contabili, ed in particolare dalla lista delle economie n. 1 del I stralcio relativa, appunto, al periodo 24.10.2006 – 31.12.2006.

Anche dalla fattura emessa in data 28.5.2007 per il SAL n. 1 per un importo totale di oltre euro 112.000,00 si evince che a tale data i lavori erano senz'altro iniziati da alcuni mesi. Quindi ove anche si considerasse, come termine per l'inizio dei lavori, il 24.10.2006 gli stessi sarebbero dovuti terminare entro 240 giorni e dunque il 21.5.2007.

A tale riguardo il Collegio rammenta che non è stato possibile ricostruire con esattezza l'andamento delle lavorazioni posto che i SAL in atti sono privi di data e sottoscritti unicamente dalla DL.

Per quanto riguarda il SAL n. 1 l'unica data certa è rappresentata dall'assunzione, unitamente al relativo certificato di pagamento, al protocollo del Comune avvenuta il 28.05.2007; per il S.A.L. n. 2 l'assunzione al protocollo del Comune è avvenuta in data 17.10.2007; il S.A.L. n. 3 è stato trasmesso dal DL insieme al certificato di pagamento in data 1.2.2008 (ed assunto al protocollo del Comune in data 5.3.2008).

Ad ogni modo, i lavori di cui al primo stralcio sono proseguiti; tant'è che la seconda lista delle economie (la prima va dal 24.10.2006 al 31.12.2006) è riferita al periodo compreso tra il 1.06.2007 e il 27.06.2007, per lavorazioni di importo complessivo pari ad € 16.714,95; la terza lista delle economie è invece relativa al periodo compreso tra il 28.06.2007 e l'8.11.2007 per complessivi € 21.685,49; la lista n. 4 delle economie riguarda lavorazioni eseguite tra il 29.06.2007 ed il 13.09.2007 per un importo complessivo di € 25.557,48, principalmente relative alla realizzazione del cordolo perimetrale di copertura ed alla copertura stessa.

Come si legge anche nella CTU, nella descrizione dei lavori della quarta lista delle economie, è riportato che in data 16.07.2007 i lavori sarebbero stati *“sospesi per ordine e disposizione della D.L. (Arch. Orlandi) e dal Responsabile del procedimento (Arch. Patrizia Beraldini) per controversie con la proprietà adiacente Sig. Barucci ... ed altri*

*proprietari sulla Via S. Giuseppe*". Secondo quanto riportato nel suddetto documento, in data 4.09.2007 inizia *"la demolizione del cordolo di copertura, della capriata e dei relativi puntoni del padiglione per adeguamento al nuovo progetto della D.L. (Arch. Orlandi) e con approvazione del Responsabile del Procedimento"*; viene inoltre riportato che in data 8.09.2007 viene eseguito il *"getto del nuovo piano di appoggio della prima capriata e successiva collocazione in opera della medesima a seguito dello sbassamento del cordolo perimetrale per adeguamento copertura alle disposizioni della D.L. come da nuovo progetto"*.

La lista delle economie n. 5 è riferita al periodo compreso tra il 30.11.2007 ed il 31.12.2007, per lavorazioni relative allo spostamento di alcuni sfiati al di sopra del livello della nuova copertura, per complessivi € 388,10.

Le parti addivengono successivamente, in data 4.3.2008, alla stipula della perizia di variante, unica per entrambi gli stralci, ancorché la quasi totalità dell'importo riguardi l'esecuzione dei lavori del primo stralcio.

Il relativo contratto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 4 marzo 2008 rep. n. 564 e prevedeva opere complessive, ripartite tra primo e secondo stralcio, per un importo di euro 153.790,08, di cui euro 12.632,36 di oneri per la sicurezza.

All'art. 5 del predetto contratto, le parti precisavano che *"la sottoscrizione del presente atto non modifica la data di consegna dell'opera che rimane inalterata rispetto ai contratti precedenti, ovvero data la consegna del II stralcio avvenuta il 7.12.2007, in ottemperanza del contratto, la data di consegna sarà il 7.12.2008"*.

Con tale atto, le parti, all'art. 5, hanno espressamente indicato, per il secondo stralcio, quale termine per la fine lavori, il 7.12.2008, niente prevedendo per i lavori di cui al I stralcio.

Ebbene il Collegio in ordine all'anomala gestione ed andamento dell'appalto già si è ampiamente espresso in precedenza, rilevando, in sintesi, come risulti del tutto ragionevole aderire all'impostazione fornita dall'Impresa (che poi è stata l'impostazione dello stesso D.L.) e ritenere, perciò, che le parti abbiano inteso fissare, con l'atto aggiuntivo, anche per i lavori di cui al I stralcio, un'unica data di consegna atteso che l'importo contrattuale afferente detti lavori ammontava a circa 140.000 Euro (mentre in relazione al II Stralcio erano previsti ulteriori circa 10.000 Euro); tanto più che se vi fosse stato effettivo ritardo (stando alle varie date che il Comune ha individuato quali *dies a quo* da cui calcolare i termini contrattuali di conclusione dell'opera) l'Amministrazione non avrebbe dovuto stipulare un atto aggiuntivo ma finanche disporre la risoluzione del contratto.

Né potrebbe ritenersi comunque dirimente (sotto il profilo strettamente giuridico) la circostanza che certe lavorazioni fossero iniziate ad una certa data, giacché tali circostanze possono al più dimostrare che l'Impresa, con spirito di fattiva collaborazione,

si sia dimostrata disponibile ad eseguirle (pur in assenza di una formale consegna dei lavori ed addirittura in assenza della nomina del D.L.), ma non rappresentano di per sé un dato che consenta di affermare, con certezza, che proprio da quelle date iniziasse a decorrere per l'Impresa il termine contrattualmente stabilito per ultimare l'opera.

Del resto, come più volte evidenziato, l'appalto de quo si caratterizza per essere stato gestito e condotto senza il rispetto delle rigide formalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con la conseguenza che il Collegio, nell'esaminare le questioni controverse, ha ritenuto opportuno adottare un approccio maggiormente sostanzialistico.

Pertanto deve ritenersi (come aveva al tempo ritenuto la stessa D.L.) che tutti i lavori dovessero concludersi per entrambi gli stralci alla data del 7.12.2008 e ciò anche perché *“Il prolungamento del termine di esecuzione dei lavori corrisponde ad un preciso diritto dell'appaltatore, non suscettibile di valutazione discrezionale da parte della Committente qualora detto prolungamento si renda necessario per fatto imputabile a quest'ultima a causa del tempo trascorso per l'approvazione di varianti, dovute a pregresse omissioni, ovvero per il ritardo nel compimento degli atti indispensabili ivi compresa la rimozione delle interferenze, per l'inizio o l'ultimazione dei lavori”* (Lodo Roma 15 gennaio 2010 n. 1).

Risulta inoltre in atti documentazione che lascia ad intendere la concessione di una proroga dei lavori, per entrambi i lotti, al 31 dicembre 2008.

Infatti, con nota del 12 settembre 2008, il Comune di Laterina ha comunicato all'Impresa e alla DL che in data 5 aprile 2008 era stata inviata alla Regione Toscana richiesta di proroga dei termini **per l'esecuzione dei lavori**, la quale con provvedimento del 28 giugno 2008 aveva prorogato i termini per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2008.

Sul punto, il Comune ha sostenuto che nessuna proroga sarebbe stata concessa, perché, in realtà il RUP, con la suddetta comunicazione, avrebbe inteso unicamente comunicare che alla Regione Toscana era stata richieste (e poi concessa) una proroga dei finanziamenti.

Orbene anche sul punto il Collegio si è ampiamente espresso in precedenza, rigettando la tesi del Comune.

Si aggiunga qui come detta tesi risulti alquanto interlocutoria e singolare in quanto non si comprenderebbe davvero la ragione per cui, se la proroga si riferisse al mero finanziamento dell'opera (e non anche alla conclusione dei lavori), il Comune avesse deciso di informare l'Impresa; ad ogni buon conto è senz'altro incontestabile che il contenuto delle comunicazioni del RUP si prestassero anche a diverse interpretazioni (lo ha ammesso anche il Comune), di talché, ove pure il RUP avesse commesso un errore (riferendosi espressamente alla proroga dei lavori), detto errore può certamente avere

ingenerato nell'appaltatore la legittima convinzione che il termine per la consegna dell'opera fosse quello appunto indicato.

Da ultimo si evidenzia che al Collegio risulta che già nel precedente Lodo pronunciato tra le parti (con Presidente Avv. Domenico Iaria e con gli stessi arbitri di parte) avente ad oggetto i lavori del secondo stralcio, il termine per la fine dei lavori (entrambi) è stato ritenuto prorogato al 31.12.2008, donde non pare esservi motivo per discostarsi da quella precedente valutazione.

Conseguentemente, i lavori devono considerarsi conclusi nei tempi pattuiti, con conseguente inapplicabilità delle penali.

Tale conclusione consente al Collegio di ritenere del tutto superfluo affrontare la questione concernente la asserita (da parte dell'Impresa) incompetenza del collaudatore ad applicare le suddette penali.

\*\*\* \*\*

#### **7) Sulla nomina collaudatore.**

Con la prima memoria autorizzata, l'Impresa ha sottoposto al Collegio un ulteriore quesito (indicato anch'esso con il numero 2) rispetto a quelli introdotti con la domanda di arbitrato, chiedendo di accertare la illegittimità della nomina del collaudatore (unico per entrambi gli stralci) e, dunque, delle operazioni di collaudo e conseguentemente di ordinare la ripetizione delle operazioni previa condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti all'Impresa per i maggiori costi sostenuti.

In particolare, l'Impresa ha asserito che:

*“Il Comune di Laterina sostiene che al nomina di un unico collaudatore per entrambi i lotti è legittima, in quanto “il progetto era di fatto unico – avevamo un unico computo metrico ed un unico progetto - poi suddiviso in due stralci solo per esigenze connesse al finanziamento”. Senonché è pacifico, in atti, che siano stati pubblicati due bandi di gara (doc.10,11), siano state espletate due procedure ad evidenza pubblica, che presuppongono due progetti, due computo metrici in forza dei quali le imprese partecipanti possono formulare la loro offerta, due aggiudicazioni distinte, che, soltanto per mera coincidenza, sono state effettuate nei confronti del medesimo soggetto, due contratti. Anche la perizia di variante per quanto erroneamente unica fa riferimento ai due lotti distinti tanto da ripartire le nuove lavorazioni previste in “euro 142.828,66 riferiti al I stralcio ed euro 10.961,41 riferiti al II stralcio”. Conseguentemente, trova applicazione l'ipotesi di inconciliabilità di cui all'art. 188, comma 12, del Regolamento n. 554/9, con la conseguente illegittimità della nomina del collaudatore e delle operazioni di collaudo, che dovranno essere ripetute, riconoscendo all'impresa i maggiori costi sostenuti per il ritardo nella loro esecuzione”.*

Il Comune di Laterina in primo luogo ha eccepito che la domanda di rinnovo delle operazioni di collaudo non rientra tra le riserve iscritte in calce al conto finale o al

certificato di collaudo, ma costituisce una nuova domanda introdotta, peraltro, solo con la prima memoria e conseguentemente la stessa sarebbe tardiva ed inammissibile.

In secondo luogo, il Comune di Laterina sostiene che la domanda trova fondamento nella presunta illegittimità della nomina del Collaudatore, la cui valutazione sfugge alle competenze del Collegio; la clausola compromissoria, infatti, contenuta nell'art. 16 del contratto di appalto (doc. n. 3) prevede che siano rimesse al Collegio “*tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto*”.

In altre parole, l'Impresa ove avesse voluto far valere la illegittimità della nomina del collaudatore, avrebbe dovuto impugnare il relativo incarico in sede amministrativa.

Il Comune infine rileva la infondatezza della domanda, affermando che:

*“Detta domanda, infatti, trova origine nella presunta illegittimità della nomina del collaudatore, che secondo controparte sarebbe stato nominato per entrambi gli stralci in violazione di quanto disposto dall'art. 188, comma 12, Regolamento, secondo il quale dovrebbero decorrere sei mesi per procedere all'affidamento di un nuovo incarico di collaudo al medesimo soggetto.*

*L'eccezione è priva di fondamento.*

*Come rilevato dal Collaudatore nella relazione alle riserve apposte dall'Impresa sul certificato di collaudo (doc. n. 14), l'incarico assegnato dal Comune è unico e ha ad oggetto “il collaudo tecnico amministrativo con revisione contabile relativamente ai lavori di ristrutturazione della sala polivalente del capoluogo” (doc. n. 6); nel conferimento di incarico, pertanto, si è tenuto conto dell'opera nella sua interezza, comprensiva sia delle lavorazioni a grezzo (I stralcio) che delle rifiniture (II stralcio).*

*La decisione del Comune appare assolutamente corretta e ragionevole, anche nell'ottica di una giusta contrazione dei costi, tenuto conto:*

*i) che l'opera era stata prevista in origine come unica, tanto che vennero redatti un progetto ed un computo metrico unitari;*

*ii) che l'opera è stata suddivisa in due stralci funzionali per mere esigenze di finanziamento;*

*iii) che, a conferma di quanto sopra, è stata predisposta un'unica variante e sottoscritto un solo atto aggiuntivo per entrambi gli stralci.*

*Ne consegue, che non avrebbe avuto alcun senso procedere, per il medesimo fabbricato, all'affidamento di due incarichi distinti, uno per il collaudo delle opere a grezzo e l'altro per le rifiniture”.*

Fermo quanto sopra, il Comune evidenzia altresì che la contestazione di controparte appare priva di fondamento anche in considerazione della *ratio* che caratterizza il divieto di cui all'art. 188, comma 12, DPR 554/99.

In particolare evidenzia che l'art. 188, comma 12, DPR 554/99, che controparte ritiene violato, in quanto lo stesso Collaudatore sarebbe stato nominato due volte senza

che tra una nomina e l'altra intercorresse il termine minimo di sei mesi, è rivolto a garantire, come confermato dall'AVCP nel parere n. 18 del 12.2.2009, criteri di rotazione nella scelta dei professionisti che operano con la pubblica amministrazione.

L'interesse a sollevare l'eccezione in esame, pertanto, non sarebbe dell'impresa appaltatrice quanto di eventuali altri professionisti che avrebbero potuto ambire a detto incarico.

Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dall'Impresa, oltre che introdotta tardivamente, risulta in ogni caso inammissibile per carenza di interesse; è infatti inequivocabile che le disposizioni asseritamente violate siano a presidio di interessi di soggetti diversi dall'appaltatore.

\*\*\* \*\*

Il Collegio in ultimo rileva, seppure incidentalmente, che laddove residuasse a favore dell'Impresa un credito a titolo di trattenute a garanzia sul I, II e III SAL (0,5% a garanzia lavori), lo stesso dovrà essere corrisposto.

\*\*\* \*\*

Il Collegio, tenuto conto della reciproca soccombenza, dichiara sussistere ragionevoli motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. Per le stesse ragioni anche le spese di funzionamento del Collegio devono essere ripartite in eguale misura tra le parti.

Infine, e correlativamente, anche le spese di CTU, che si quantificano come da separata ordinanza, vengano ripartite in egual misura tra le parti.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, riunitosi in Firenze presso lo studio del Presidente in conferenza personale di tutti gli arbitri il 6 febbraio 2012 definitivamente pronunciando in ordine alla controversia di cui in epigrafe, all'unanimità

#### DECIDE QUANTO SEGUE

- 1) Accoglie la domanda dell'Impresa relativa alle riserve da n. 1 a n. 19, quanto alle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15 e la respinge quanto alle riserve nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e per l'effetto riconosce il diritto dell'Impresa Aglietti Roberto snc. a vedersi corrispondere la somma di Euro **11.252,00** oltre IVA di legge e condanna il Comune di Laterina alla corresponsione all'Impresa detta somma, maggiorata di interessi legali dal giorno della domanda di arbitrato al giorno di pronuncia del presente Lodo; non è dovuta la rivalutazione in quanto debito di valuta;
- 2) Accoglie la domanda dell'Impresa inerente la riserva n. 20, nei termini e negli importi risultanti dalla motivazione del presente Lodo e per l'effetto riconosce il diritto del Comune di Laterina a vedersi corrispondere la somma di Euro **7.910,25**, oltre IVA di legge con condanna dell'Impresa Aglietti alla corresponsione della stessa, maggiorata di interessi legali dal giorno della domanda al giorno di pronuncia del presente Lodo;

3) Dichiaro fondata e quindi accoglie la domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi legali e moratori (oltre IVA se dovuta) per il ritardato pagamento del I e III SAL, mentre la respinge per il II SAL e per l'effetto condanna il Comune di Laterina al pagamento delle seguenti somme:

A) interessi legali:

• S.A.L. n. 1 .....	€ 230,83
• S.A.L. n. 2 .....	€ 0,00
• S.A.L. n. 3 .....	€ 482,31
<b>Totale</b>	<b>€ 713,14</b>

B) interessi moratori:

• S.A.L. n. 1 .....	€ 1.245,23
• S.A.L. n. 2 .....	€ 0,00
• S.A.L. n. 3 .....	€ 1.351,24
<b>Totale</b>	<b>€ 2.596,47</b>

Dichiaro infondata la richiesta di interessi legali e di mora sul II SAL e dunque dichiaro che nulla è dovuto a tale titolo all'Impresa Aglietti.

4) Dichiaro infondata la domanda dell'Impresa circa la riserva n. 23 e conseguentemente dichiaro che nessun risarcimento del danno spetta all'Impresa a tale titolo;

5) Dichiaro infondata la domanda relativa alla revisione dei prezzi e quella sul risarcimento del danno per l'impossibilità di veder accresciuta la qualificazione SOA;

6) Dichiaro infondata la domanda del Comune di Laterina volta ad accertare il ritardo dell'Impresa nella conclusione dei lavori e conseguentemente dichiaro non applicabili le penali;

7) Dichiaro legittime le operazioni di collaudo e in ogni caso inammissibile la relativa domanda posta dall'Impresa per carenza di interesse;

8) Dichiaro altresì che su tutti gli importi come sopra determinati spettano sia all'Impresa Aglietti che al Comune di Laterina gli interessi legali dal giorno della pronuncia del lodo fino al dì del futuro soddisfo;

9) Dichiaro compensate tra le parti le spese legali e tecniche del giudizio arbitrale;

10) Ripartisce in misura uguale tra le parti le spese di funzionamento del Collegio e quelle correlate nonché quelle di CTU, che vengono liquidate con separate contestuali ordinanze.

Inoltre il Collegio:

- determina il valore della controversia in euro 506.000,00;

- manda alla segreteria di effettuare il versamento della somma di Euro all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, giusta l'art. 241 del decreto legislativo n. 163/2006 e di procedere entro i termini di legge al deposito di n. 3 originali del presente lodo presso la Camera arbitrale ed alla trasmissione a ciascuna parte – nei rispettivi

domicili eletti – di un originale e di una copia conforme delle ordinanze finali di liquidazione delle spese di funzionamento del Collegio e delle competenze del CTU.

Il presente lodo viene sottoscritto dagli arbitri in data e nel luogo sotto indicati.

L.C.S.

Dario Rigacci

Presidente

Renzo Grassi

Arbitro

Antonio Aiello

Arbitro